SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA -

(N. 1121)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 settembre 1980 (V. Stampato n. 1722)

> presentato dal Ministro degli Affari Esteri (COLOMBO)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(MORLINO)

col Ministro delle Finanze

(REVIGLIO)

col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(MARCORA)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (BISAGLIA)

col Ministro del Commercio con l'Estero

(MANCA)

col Ministro della Marina Mercantile

(SIGNORELLO)
e col Ministro delle Partecipazioni Statali

(DE MICHELIS)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 settembre 1980

Ratifica ed esecuzione della seconda Convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il Consiglio delle Comunità europee, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con Protocolli, Atto finale ed Allegati, e dell'Accordo fra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lomé il 31 ottobre 1979, nonchè degli Accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta seconda Convenzione ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmati a Bruxelles il 20 novembre 1979

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali:

a) seconda Convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, fi-

nanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il Consiglio delle Comunità europee, da una parte, e gli Stati ACP (Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico), dall'altra, con Protocolli, Atto finale, Allegati e Scambio di lettere, firmata a Lomé il 31 ottobre 1979;

- b) accordo fra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP (Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico) relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmato a Lomé il 31 ottobre 1979;
- c) accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della seconda Convenzione CEE-Stati ACP di Lomé, firmato a Bruxelles il 20 novembre 1979;
- d) accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti delle Comunità, firmato a Bruxelles il 20 novembre 1979.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente agli articoli 183, 7, 7 e 31 degli Atti stessi.

Art. 3.

Ai fini della esecuzione degli obblighi derivanti dall'applicazione della presente legge, è autorizzata la complessiva spesa valutata in lire 618.442.400.000.

All'onere relativo all'anno finanziario 1980, valutato in lire 10.000.000.000, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario; per gli anni 1981 e successivi, con apposita disposizione da inserire nella legge annuale di approvazione del bilancio dello Stato, sarà determinata la somma occorrente per dare esecuzione alla presente legge, a valere sull'autorizzazione prevista al precedente comma.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ACCORDO INTERNO

relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della seconda Convenzione ACP-CEE di Lomé

ACCORDO INTERNO

relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della seconda Convenzione ACP-CEE di Lomé

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO.

visto il trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in appresso denominato il trattato, e la seconda convenzione ACP-CEE di Lomé firmata il 31 ottobre 1979 in appresso denominata la convenzione;

considerando che i rappresentanti della Comunità dovranno prendere posizioni comuni in sede di Consiglio dei ministri previsto dalla Convenzione, in appresso denominato Consiglio dei ministri ACP-CEE; che d'altro canto, l'applicazione delle decisioni, delle raccomandazioni e dei pareri di tale Consiglio potranno richiedere, a seconda dei casi, un'azione della Comunità, un'azione comune degli Stati membri o l'azione di uno Stato membro;

considerando che è quindi necessario per gli Stati membri precisare le condizioni secondo cui verranno delineate, nei settori di loro competenza, le posizioni comuni che i rappresentanti della Comunità dovranno prendere in sede di Consiglio dei ministri ACP-CEE; che spetterà loro, inoltre, prendere negli stessi settori i provvedimenti per l'applicazione delle decisioni, delle raccomandazioni e dei pareri di tale Consiglio che potrebbero richiedere un'azione comune degli Stati membri o l'azione di uno Stato membro;

considerando che occorre altresì prevedere che gli Stati membri si comunichino reciprocamente, e comunichino alla Commissione, qualsiasi trattato, convenzione, accordo od intesa, e qualsiasi parte di trattato, di convenzione, di accordo o d'intesa che riguardi materie trattate nella convenzione, concluso o da concludere tra uno o più Stati membri ed uno o più Stati ACP;

considerando che bisogna inoltre prevedere le procedure in base alle quali gli Stati membri dirimeranno le controversie che possono sorgere fra di loro per quanto riguarda la convenzione, previa consultazione della Commissione delle Comunità Europee,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

ARTICOLO 1.

- 1. La posizione comune che i rappresentanti della Comunità devono prendere in sede di Consiglio dei ministri ACP-CEE, quando esso è investito di problemi che rientrano nella competenza degli Stati membri, è fissata dal Consiglio che delibera all'unanimità previa consultazione della Commissione.
- 2. Quando, in applicazione dell'articolo 169 della convenzione, il Consiglio dei ministri ACP-CEE intende delegare al Comitato degli Ambasciatori previsto dalla convenzione, il potere di prendere decisioni o di formulare raccomandazioni o pareri nei settori di competenza degli Stati membri, la posizione comune è fissata dal Consiglio che delibera all'unanimità, previa consultazione della Commissione.
- 3. La posizione comune che i rappresentanti della Comunità prendono in sede di Comitato degli Ambasciatori è adottata alle condizioni fissate nel paragrafo 1.

ARTICOLO 2.

- 1. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Consiglio dei ministri ACP-CEE nei settori di competenza degli Stati membri sono oggetto, ai fini della loro applicazione, di atti da essi adottati.
- 2. Il paragrafo 1 è anche applicabile per le decisioni e le raccomandazioni prese dal Comitato degli Ambasciatori in applicazione dell'articolo 171 della Convenzione.

ARTICOLO 3.

Qualsiasi trattato, convenzione, accordo od intesa e qualsiasi parte di trattato, di convenzione, di accordo o di intesa che riguardi materie trattate nella convenzione, di qualsiasi forma o natura, concluso o da concludere tra uno o più Stati membri ed uno o più Stati ACP, è comunicato senza indugio, a cura dello Stato o degli Stati membri interessati, agli altri Stati membri ed alla Commissione.

A richiesta di uno Stato membro o della Commissione, il testo comunicato è oggetto di una deliberazione in sede di Consiglio.

ARTICOLO 4.

Quando uno Stato membro ritiene necessario ricorrere all'articolo 176 della convenzione per i settori di competenza degli Stati membri, consulta in via preliminare gli altri Stati membri. Se il Consiglio dei Ministri ACP-CEE è indotto a prendere posizione sull'azione dello Stato membro di cui al primo comma, la posizione sostenuta dalla Comunità è quella dello Stato membro interessato, a meno che i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, non decidano diversamente.

ARTICOLO 5.

Le controversie sorte tra Stati membri circa la convenzione, i protocolli che vi sono allegati nonché gli accordi interni firmati per l'applicazione della convenzione sono sottoposte, a richiesta della parte più diligente, alla Corte di giustizia delle Comunità Europee nelle condizioni previste dal trattato e dal protocollo relativo allo statuto della Corte di giustizia allegato a detto trattato.

ARTICOLO 6.

I rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, previa consultazione della Commissione, possono modificare o completare in qualsiasi momento il presente accordo.

ARTICOLO 7.

Il presente accordo è approvato da ogni Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il governo di ciascuno Stato membro notifica al segretario del Consiglio delle Comunità Europee l'espletamento delle procedure richieste per la sua entrata in vigore.

Il presente accordo entra in vigore, purché siano adempiute le condizioni di cui al primo comma, contemporaneamente alla convenzione. Esso rimane in applicazione per la stessa durata di quest'ultima.

ARTICOLO 8.

Il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, i sei testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del segretariato del Consiglio delle Comunità Europee che ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli Stati firmatari.

FATTO a Bruxelles, addì venti novembre millenovecentosettantanove.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique

Voor de Regering van het Koninkrijk België

På Kongeriget Danmarks vegne

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

Pour le Gouvernement de la République française

For the Government of Ireland

Per il Governo della Repubblica italiana

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

ACCORDO INTERNO DEL 1979 relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità

ACCORDO INTERNO DEL 1979

relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

visto il trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in appresso denominato « trattato »,

considerando che la seconda convenzione ACP-CEE di Lomé, in appresso denominata « convenzione », ha fissato in 5.227 milioni di unità di conto l'importo globale degli aiuti della Comunità agli Stati ACP;

CONSIDERANDO che i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno convenuto di fissare in 94 milioni di unità di conto l'importo dell'aiuto, a carico del Fondo europeo di sviluppo, a favore dei paesi e territori d'oltremare che intrattengono relazioni particolari con la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito, in appresso denominati « paesi e territori »; che sono altresì previsti, a concorrenza di 15 milioni di unità di conto, interventi della Banca Europea per gli Investimenti, in appresso denominata « Banca », sulle sue risorse proprie nei paesi e territori;

considerando che l'unità di conto utilizzata per l'applicazione del presente accordo è quella definita nella decisione 75/250/CEE (1) del Consiglio del 21 aprile 1975; che è opportuno prevedere la possibilità di sostituire, con decisione del Consiglio, questa unità di conto con l'ECU;

CONSIDERANDO che, per l'attuazione della convenzione e della decisione relativa ai paesi e territori, in appresso denominata « decisione », è necessario istituire un quinto Fondo europeo di sviluppo e fissare le modalità per la sua dotazione nonché i contributi degli Stati membri a quest'ultima;

considerando che è necessario stabilire le norme per la gestione della cooperazione finanziaria, determinare la procedura di programmazione, di esame e di approvazione degli aiuti e definire le modalità di controllo dell'impiego degli aiuti;

⁽¹⁾ Gazzetta Ufficiale n. L 104 del 24 aprile 1975, pagina 35.

considerando che è necessario istituire un Comitato dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri presso la Commissione e un Comitato presso la Banca;

CONSIDERANDO che è opportuno assicurare l'armonizzazione dei lavori svolti dalla Commissione e dalla Banca per l'applicazione della convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione; e che è pertanto auspicabile che, nella misura del possibile, la composizione dei Comitati istituiti sia presso la Commissione che presso la Banca sia identica;

CONSIDERANDO che il 16 luglio 1974 il Consiglio ha adottato una risoluzione sull'armonizzazione e sul coordinamento delle politiche di cooperazione degli Stati membri,

previa consultazione della Commissione delle Comunità Europee,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

CAPITOLO I

ARTICOLO 1.

- 1. Gli Stati membri istituiscono un Fondo europeo di sviluppo (1980), in appresso denominato « Fondo ».
- 2. a) Il Fondo è dotato di un importo di 4.636 milioni di unità di conto europee, in appresso denominate « UCE », messe a sua disposizione dagli Stati membri secondo la seguente ripartizione:

Belgio .			273,524	milioni	di	UCE	pari	al	5,9%
Danimarca	•		115,900	milioni	di	UCE	pari	al	2,5%
Germania			1.311,988	milioni	di	UCE	pari	al	28,3%
Francia .			1.186,816	milioni	di	UCE	pari	al	25,6%
Irlanda .			27,816	milioni	di	UCE	pari	allo	0,6%
Italia		•	533,140	milioni	di	UCE	pari	all'	11,5%
Lussemburgo			9,272	milioni	di	UCE	pari	allo	0,2%
Paesi Bassi			343,064	milioni	di	UCE	pari	al	7,4%
Regno Unito			834,480	milioni	di	UCE	pari	al	18,0%

- b) Questa ripartizione può essere modificata con decisione del Consiglio, che delibera all'unanimità, nel caso di adesione di un nuovo Stato membro alla Comunità.
 - 3. L'importo di cui al paragrafo 2 è così suddiviso:
 - a) 4.542 milioni di UCE per gli Stati ACP, di cui:2.928 milioni di UCE sotto forma di sovvenzioni,

— 13 **—**

504 milioni di UCE sotto forma di prestiti speciali,

280 milioni di UCE sotto forma di capitali di rischio.

550 milioni di UCE sotto forma di trasferimenti a norma del titolo II, capitolo I della convenzione,

280 milioni di UCE sotto forma di sistema speciale di finanziamento, a norma del titolo III, capitolo I della convenzione;

- b) 85 milioni di UCE per i paesi e territori, di cui:
 - 51 milioni di UCE sotto forma di sovvenzioni,
 - 27 milioni di UCE sotto forma di prestiti speciali,
 - 7 milioni di UCE sotto forma di capitali di rischio,
- p.m. sotto forma di sistema speciale di finanziamento, a norma delle disposizioni della decisione relativa ai prodotti minerari:
- c) 9 milioni di UCE sotto forma di trasferimenti per i paesi e territori, a norma delle disposizioni della decisione relativa al sistema di stabilizzazione dei proventi d'esportazione.
- 4. Qualora un paese o territorio divenuto indipendente aderisca alla convenzione, gli importi indicati al paragrafo 3, lettera b), sono diminuiti e quelli indicati al paragrafo 3, lettera a), aumentati in modo corrispondente, con decisione del Consiglio che delibera alla unanimità su proposta della Commissione.
- 5. In tal caso, il paese interessato continuerà a beneficiare della dotazione prevista al paragrafo 3, lettera c), ma secondo le norme di gestione del titolo II della convenzione.

ARTICOLO 2.

All'importo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, si aggiungono, a concorrenza di 700 milioni di UCE, prestiti concessi dalla Banca. sulle risorse proprie, alle condizioni da essa fissate in conformità delle disposizioni del suo statuto.

Questi prestiti sono destinati:

- a) a concorrenza di 685 milioni di UCE, ad operazioni di finanziamento da realizzare negli Stati ACP;
- b) a concorrenza di 15 milioni di UCE, ad operazioni di finanziamento da realizzare nei paesi e territori.

ARTICOLO 3.

1. - L'unità di conto utilizzata per l'applicazione del presente accordo è quella definita nella decisione 75/250/CEE.

2. - L'unità di conto, con decisione del Consiglio, può essere sostituita dall'ECU, quale definito dal Consiglio in conformità del Regolamento (CEE) n. 3180/78 (1).

ARTICOLO 4.

Per il finanziamento degli abbuoni di interessi di cui all'articolo 104 della convenzione e alle disposizioni corrispondenti della decisione, viene riservato un importo massimo di 175 milioni di UCE sulle sovvenzioni previste all'articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b). La quota di tale importo non investita alla scadenza del periodo di concessione dei prestiti della Banca sarà nuovamente disponibile a titolo delle sovvenzioni.

Il Consiglio, su proposta della Commissione elaborata d'accordo con la Banca, può decidere un aumento di questo massimale.

ARTICOLO 5.

Tutte le operazioni finanziarie a favore degli Stati ACP e dei paesi e territori si effettuano alle condizioni previste dal presente accordo e sono imputate al Fondo, eccettuati i prestiti concessi dalla Banca sulle risorse proprie.

ARTICOLO 6.

- 1. Entro un mese dall'entrata in vigore della convenzione e, in seguito, anteriormente al 1° settembre di ogni anno, la Commissione elabora uno stato di previsione degli impegni da contrarre durante ciascun esercizio finanziario, tenendo conto delle previsioni della Banca per le operazioni della cui gestione essa è incaricata, e comunica tale stato di previsione al Consiglio.
- 2. Alle stesse condizioni la Commissione stabilisce e comunica al Consiglio l'importo complessivo dei pagamenti da prevedere per l'esercizio in questione. In base a tale importo e tenuto conto delle necessità di tesoreria, comprese quelle per far fronte alle spese derivanti dall'applicazione del titolo II, capitolo I della convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione, nonché alle spese derivanti dall'applicazione del titolo III, capitolo 1 della convenzione, essa stabilisce uno scadenzario delle richieste di contributi, che determinerà la loro esigibilità; le modalità di versamento di tali contributi da parte degli Stati membri sono determinate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 28. La Commissione sottopone lo scadenzario al Consiglio, il quale si pronuncia alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 17, paragrafo 4.

Qualora i contributi siano insufficienti per far fronte alle effettive necessità del Fondo nell'esercizio considerato, la Commissione sottopone proposte di versamenti complementari al Consiglio, che si

⁽¹⁾ Gazzetta Ufficiale n. L 379 del 30 dicembre 1978, pagina 1.

— 15 **—**

pronuncia al più presto alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 17, paragrafo 4.

3. - I fondi provenienti dalle richieste di contributi di cui al paragrafo 2, fino al loro impiego da parte della Commissione per il finanziamento dei progetti, programmi o trasferimenti approvati alle condizioni di cui agli articoli da 10 a 21 nonché 26 e 27, rimangono depositati, secondo le modalità fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 28, sui conti speciali aperti da ogni Stato membro presso il Tesoro nazionale o presso organismi che esso designa.

ARTICOLO 7.

- 1. Le eventuali rimanenze del Fondo sono impiegate fino a esaurimento secondo modalità uguali a quelle previste dalla convenzione, dalla decisione e dal presente accordo.
- 2. Gli Stati membri si impegnano a versare, allo scadere del presente accordo e alle condizioni previste dall'articolo 6, la parte dei loro contributi che non è stata ancora richiesta.

ARTICOLO 8.

- 1. Gli Stati membri si impegnano, in proporzione alla loro sottoscrizione al capitale della Banca, a rendersi garanti verso la Banca medesima, rinunciando al beneficio di escussione, per tutti gli impegni finanziari risultanti per i mutuatari dai contratti di prestito conclusi dalla Banca sulle risorse proprie in applicazione tanto dell'articolo 95 della convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione, quanto, eventualmente, dell'articolo 59 della convenzione.
- 2. Tale garanzia è limitata al 75 per cento dell'importo complessivo dei crediti aperti dalla Banca a titolo dell'insieme dei contratti di prestito; essa è destinata alla copertura di ogni rischio.
- 3. Per gli impegni finanziari ai sensi dell'articolo 59 della convenzione, ferma restando la garanzia globale di cui ai paragrafi 1 e 2 di cui sopra, gli Stati membri, su richiesta della Banca e per casi specifici, possono rendersi garanti verso la Banca medesima per una copertura superiore al 75 per cento, che può essere anche del 100 per cento, dei crediti aperti dalla Banca a titolo dei contratti di prestito corrispondenti.
- 4. Per gli impegni degli Stati membri risultanti dai paragrafi 1, 2 e 3, verranno stipulati contratti di garanzia tra ciascuno Stato membro e la Banca.

ARTICOLO 9.

1. - I pagamenti effettuati alla Banca a titolo dei prestiti speciali concessi agli Stati ACP, ai paesi e territori ed ai dipartimenti

francesi d'oltremare dopo il 1° giugno 1964, nonché i proventi ed i redditi delle operazioni di capitali di rischio effettuate dopo il 1° febbraio 1971 a favore di tali Stati, paesi, territori e dipartimenti, sono versati agli Stati membri proporzionalmente ai loro contributi al Fondo da cui tali somme provengono, a meno che il Consiglio non decida all'unanimità, su proposta della Commissione, di accantonarli o di destinarli ad altre operazioni.

Le commissioni dovute alla Banca per la gestione dei prestiti e delle operazioni, di cui al primo comma, vengono previamente dedotte da tali somme.

2. - L'importo delle sovvenzioni del Fondo fissato nell'articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b), è aumentato degli altri eventuali introiti del Fondo.

CAPITOLO II

ARTICOLO 10.

- 1. Fatti salvi gli articoli da 17 a 21 e ferme restando le attribuzioni della Banca per la gestione di talune forme di aiuto, il Fondo è gestito dalla Commissione secondo le modalità fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 28.
- 2. Fatti salvi gli articoli 22, 23 e 24, i capitali di rischio e gli abbuoni di interessi finanziari con le risorse del Fondo sono gestiti dalla Banca, per conto della Comunità, in conformità del suo statuto e secondo le modalità fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 28.

ARTICOLO 11.

La Commissione provvede all'attuazione della politica di aiuto elaborata dal Consiglio e dell'orientamento generale della cooperazione finanziaria e tecnica definito dal Consiglio dei Ministri ACP-CEE in applicazione dell'articolo 119 della convenzione.

ARTICOLO 12.

1. La Commissione e la Banca si informano reciprocamente e periodicamente in merito alle domande di finanziamento loro presentate e ai contatti preliminari che le autorità competenti degli Stati ACP, dei paesi e territori o degli altri beneficiari degli aiuti previsti all'articolo 94 della convenzione ed alle corrispondenti disposizioni della decisione, hanno preso con esse prima della presentazione delle loro domande.

- 2. La Commissione e la Banca si tengono reciprocamente informate dei progressi dell'istruzione delle domande di finanziamento.
- 3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasmesse, per quanto riguarda la Commissione, tramite il suo ufficio di collegamento. Inoltre, detto ufficio dà e raccoglie ogni informazione di carattere generale atta a favorire l'armonizzazione delle procedure di gestione e la valutazione delle domande.

ARTICOLO 13.

1. - La Commissione istruisce i progetti che, in applicazione dell'articolo 101 della convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione, possono essere finanziati mediante sovvenzioni o mediante prestiti speciali sulle risorse del Fondo.

La Commissione istruisce altresì le domande di trasferimenti presentate in applicazione del titolo II, capitolo 1 della convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione, nonché i progetti e programmi per cui si può ricorrere al sistema speciale di finanziamento in applicazione del titolo III, capitolo 1 della convenzione.

- 2. La Banca istruisce i progetti che, in applicazione del suo statuto e dell'articolo 101 della convenzione nonché delle disposizioni corrispondenti della decisione, possono essere finanziati mediante prestiti su risorse proprie, con o senza abbuoni, o mediante capitali di rischio.
- 3. I progetti di investimenti produttivi inerenti ai settori industriale, agro-industriale, minerario, turistico, nonché alla produzione di energia connessa con un investimento in tali settori sono presentati alla Banca, che esamina se possono beneficiare di una delle forme di aiuto da essa gestite.
- 4. Se, durante l'istruzione di un progetto o programma d'azioni da parte della Commissione o della Banca, appare che esso non può essere finanziato con una delle forme di aiuto da esse rispettivamente gestite, ciascuna di esse trasmette tali domande all'altra istituzione, previa informazione dell'eventuale beneficiario.

ARTICOLO 14.

1. - Fatti salvi i mandati speciali conferiti alla Banca dalla Comunità per recuperare il capitale e gli interessi dei prestiti speciali e delle operazioni a titolo del sistema speciale di finanziamento, la Commissione provvede, per conto della Comunità, all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate sulle risorse del Fondo sotto forma di sovvenzioni, prestiti speciali, trasferimenti o sistema speciale di finanziamento; essa effettua i pagamenti in conformità del regolamento finanziario di cui all'articolo 28.

- 2. La Banca provvede, per conto della Comunità, all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate sulle risorse del Fondo sotto forma di capitali di rischio. In questo caso la Banca agisce a nome ed a rischio della Comunità. Quest'ultima è titolare di tutti i diritti che ne derivano, segnatamente a titolo di creditore o proprietario.
- 3. La Banca provvede all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate mediante prestiti su fondi propri, cui si applicano abbuoni di interessi sulle risorse del Fondo.

ARTICOLO 15.

- 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 109 della convenzione, si provvede allo svolgimento di missioni di programmazione sotto la responsabilità generale della Commissione, con la partecipazione della Banca, allo scopo di elaborare un programma indicativo che precisi gli obiettivi e le priorità dello Stato ACP interessato, segnatamente settoriali, sottosettoriali e regionali, menzionando i progetti ove siano stati chiaramente identificati.
- 2. Per preparare le missioni, la Commissione comunica agli Stati membri le informazioni raccolte presso gli Stati ACP sul contenuto, sulle prospettive e sugli obiettivi del loro piano di sviluppo nonché sui progetti, chiaramente definiti e atti a conseguire tali obiettivi, di cui auspicano il finanziamento. La Commissione appronta queste informazioni d'intesa con la Banca per le parti che riguardano quest'ultima.

Contemporaneamente, gli Stati membri informano la Commissione degli aiuti bilaterali già accordati o previsti.

Ciascuno Stato membro e la Commissione aggiornano periodicamente tali dati, basandosi in particolare sulle informazioni raccolte e concertate secondo le consuete procedure.

Essi si comunicano i dati disponibili sugli altri aiuti bilaterali, regionali e multilaterali, già concessi o previsti a favore degli Stati ACP interessati.

3. - Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per quanto concerne i paesi e territori d'oltremare, eventualmente, in forma snellita e semplificata, adeguata alle strutture costituzionali tipiche di ciascun gruppo di paesi o territori.

ARTICOLO 16.

1. - Prima dell'invio delle missioni di programmazione, la Commissione prepara, in collaborazione con la Banca, un documento conciso per paese, contenente tutte le informazioni raccolte dagli Stati membri e dagli Stati ACP e analizzate dalla Commissione per valutare la futura cooperazione allo sviluppo tra lo Stato ACP e la Comunità.

Sulla base di questo documento, ha luogo uno scambio di opinioni tra i rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e della Banca, allo scopo di valutare il contesto generale della cooperazione della Comunità con ciascuno Stato ACP e di assicurare, per quanto possibile, la coerenza tra l'aiuto comunitario e l'aiuto degli Stati membri agli Stati ACP.

- 2. In seguito alle missioni di programmazione intraprese negli Stati ACP dalla Commissione e dalla Banca, il programma indicativo di aiuto comunitario relativo a ciascuno Stato ACP viene trasmesso agli Stati membri, per permettere che si svolga uno scambio di opinioni tra i rappresentanti di questi ultimi, della Commissione e della Banca. Detto scambio di opinioni avrà luogo qualora uno o più Stati membri ne facciano richiesta.
- 3. I rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e della Banca procedono, se necessario e almeno una volta nel periodo coperto dalla convenzione, all'esame dei progressi realizzati nell'ese cuzione dei programmi indicativi nonché delle modifiche da apportare a questi ultimi a richiesta degli Stati ACP interessati.

ARTICOLO 17.

1. - Presso la Commissione è istituito un Comitato composto di rappresentanti dei Governi degli Stati membri, in appresso denominato « Comitato del FES ».

Il Comitato del FES è presieduto da un rappresentante della Commissione; il Segretariato è assicurato dalla Commissione.

Un rappresentante della Banca partecipa ai lavori.

- 2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, stabilisce il regolamento interno del Comitato del FES.
- 3. In seno al Comitato del FES è attribuita ai voti degli Stati membri la seguente ponderazione:

Belgio	6
Danimarca	3
Germania	27
Francia	24
Irlanda	2
Italia	12
Lussemburgo	1
Paesi Bassi	8
Regno Unito	17

- 4. Il Comitato del FES si pronuncia alla maggioranza qualificata di 69 voti.
- 5. La ponderazione di cui al paragrafo 3 nonché la maggioranza qualificata di cui al paragrafo 4, possono essere modificate, con decisione del Consiglio, che delibera all'unanimità, in caso di adesione alla Comunità di un nuovo Stato membro.

ARTICOLO 18.

- 1. Il Comitato del FES dà il proprio parere in merito alle proposte di finanziamento di progetti o programmi di azioni finanziati mediante sovvenzioni, prestiti speciali o con i fondi del sistema speciale di finanziamento, che gli sono presentate dalla Commissione.
- 2. Le proposte di finanziamento relative a progetti espongono in particolare la posizione dei progetti nel contesto delle prospettive di sviluppo del paese o dei paesi interessati; esse indicano, se del caso, l'utilizzazione fatta in tali paesi dei precedenti aiuti della Comunità.

Esse prevedono in particolare le misure intese a favorire, conformemente al titolo VII, capitolo 7 della convenzione e alle disposizioni corrispondenti della decisione, la partecipazione delle imprese nazionali degli Stati ACP e dei paesi e territori all'esecuzione dei progetti.

- 3. Qualora il Comitato del FES chieda modifiche sostanziali della proposta di finanziamento o in mancanza di un parere favorevole su quest'ultima, la Commissione consulta i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati. In caso di mancato parere favorevole, questi ultimi, a loro richiesta, vengono sentiti dai rappresentanti della Comunità, conformemente all'articolo 113, paragrafo 3 della convenzione.
- 4. Nei casi di cui al paragrafo 3, la proposta di finanziamento, eventualmente riveduta o completata, è sottoposta nuovamente al Comitato del FES in una delle sue successive riunioni.

Se il Comitato del FES conferma il suo rifiuto di parere favorevole, la Commissione consulta nuovamente il rappresentante dello Stato o degli Stati ACP interessati, conformemente all'articolo 113, paragrafo 4 della convenzione.

ARTICOLO 19.

- 1. Le proposte di finanziamento, corredate del parere del Comitato del FES, sono sottoposte per decisione alla Commissione.
- 2. La Commissione, qualora decida di scostarsi dal parere espresso dal Comitato del FES o in mancanza di un parere favore-

__ 21 __

vole di quest'ultimo, deve ritirare la proposta di finanziamento oppure adire al più presto il Consiglio che decide secondo le stesse modalità di voto del Comitato.

In quest'ultimo caso, lo Stato ACP interessato, conformemente all'articolo 113, paragrafo 5 della convenzione, può trasmettere al Consiglio qualsiasi elemento che gli sembri necessario per completare l'informazione di quest'ultimo prima della decisione finale, nonché essere sentito dal Presidente e dai membri del Consiglio.

ARTICOLO 20.

La Commissione informa regolarmente il Comitato del FES di tutte le domande di finanziamento, accettate o non accettate dai suoi servizi, che le sono state presentate ufficialmente da uno o più Stati ACP.

ARTICOLO 21.

Il Comitato del FES è tenuto a conoscere il risultato dei lavori effettuati periodicamente dalla Commissione sulla valutazione delle realizzazioni in corso od ultimate, tenendo conto tra l'altro degli obiettivi di sviluppo perseguiti.

ARTICOLO 22.

1. - Presso la Banca è istituito un Comitato composto di rappresentanti dei governi degli Stati membri, in appresso denominato « Comitato dell'articolo 22 ».

Il Comitato dell'articolo 22 è presieduto dal rappresentante dello Stato membro che esercita la Presidenza del Consiglio dei governatori della Banca; il Segretariato è assicurato dalla Banca.

Un rappresentante della Commissione partecipa ai lavori.

- 2. Il Consiglio, che delibera all'unanimità, stabilisce il regolamento interno del Comitato dell'articolo 22.
- 3. In seno al Comitato dell'articolo 22 è attribuita ai voti degli Stati membri una ponderazione uguale a quella prevista all'articolo 17, paragrafo 3.
- 4. Il Comitato dell'articolo 22 si pronuncia alla maggioranza qualificata di 69 voti.
- 5. La ponderazione di cui al paragrafo 3 nonché la maggioranza qualificata di cui al paragrafo 4 possono essere modificate, con decisione del Consiglio, che delibera all'unanimità, in caso di adesione alla Comunità di un nuovo Stato membro.

ARTICOLO 23.

1. - Il Comitato dell'articolo 22 dà un parere in merito alle domande di prestiti bonificati e alle proposte di finanziamento mediante capitali di rischio che gli sono presentate dalla Banca.

Il rappresentante della Commissione può esporre in riunione l'apprezzamento della sua istituzione su tali proposte. Tale apprezzamento verte sulla conformità dei progetti con la politica di aiuto allo sviluppo della Comunità, con gli obiettivi della cooperazione finanziaria e tecnica definiti dalla convenzione e con gli orientamenti generali approvati dal Consiglio dei ministri ACP-CEE.

Inoltre, la Banca informa il Comitato dell'articolo 22 dei prestiti non bonificati che prevede di concedere nel settore petrolifero.

- 2. Il documento presentato dalla Banca al Comitato dell'articolo 22 espone in particolare la posizione del progetto nel contesto delle prospettive di sviluppo del paese o dei paesi interessati e indica eventualmente lo stato degli aiuti rimborsabili concessi dalla Comunità e la situazione delle partecipazioni prese da quest'ultima.
- 3. Quando il Comitato dell'articolo 22 non dà parere favorevole su una proposta riguardante uno Stato o un gruppo di Stati ACP, la Banca consulta i rappresentanti dello Stato o degli Stati in questione, applicando la procedura di cui all'articolo 113, paragrafi 3 e 4 della convenzione.
- 4. Se il Comitato dell'articolo 22 dà parere favorevole su una domanda di prestito bonificato, quest'ultima, corredata del parere motivato del Comitato ed eventualmente dell'apprezzamento del rappresentante della Commissione, è presentata per decisione al Consiglio d'amministrazione della Banca, che si pronuncia conformemente alle disposizioni statutarie di quest'ultima.

In mancanza del parere favorevole del Comitato dell'articolo 22, la Banca ritira la domanda o decide di mantenerla. In questo ultimo caso la domanda, corredata del parere motivato del Comitato ed eventualmente dell'apprezzamento del rappresentante della Commissione, è presentata per decisione al Consiglio d'amministrazione della Banca, che si pronuncia conformemente alle disposizioni statutarie di quest'ultima.

5. - Se il Comitato dell'articolo 22 dà parere favorevole su una proposta di finanziamento mediante capitali di rischio, detta proposta è presentata per decisione al Consiglio d'amministrazione della Banca, che si pronuncia conformemente alle disposizioni statutarie di quest'ultima.

In mancanza di un parere favorevole del Comitato dell'articolo 22, la Banca ritira la proposta oppure chiede allo Stato membro che esercita la presidenza del Comitato dell'articolo 22 di adire il Consiglio quanto prima.

__ 23 __

In quest'ultimo caso la proposta è sottoposta al Consiglio corredata del parere motivato del Comitato dell'articolo 22 ed eventualmente dell'apprezzamento del rappresentante della Commissione.

Il Consiglio si pronuncia secondo le stesse modalità di voto del Comitato dell'articolo 22.

Qualora il Consiglio decida di confermare la posizione assunta dal Comitato dell'articolo 22, la Banca ritira la propria proposta.

Se invece il Consiglio si pronuncia a favore della proposta della Banca, quest'ultima avvia le procedure previste dal proprio statuto.

ARTICOLO 24.

- 1. Fatti salvi i necessari adeguamenti per tener conto della natura delle operazioni finanziate e delle procedure previste dallo statuto della Banca, quest'ultima informa regolarmente il Comitato dell'articolo 22 di tutte le domande di finanziamento, accettate o non accettate dai suoi servizi, che le sono state ufficialmente presentate.
- 2. Il Comitato dell'articolo 22 è tenuto a conoscere il risultato dei lavori effettuati periodicamente dalla Banca sulla valutazione delle realizzazioni in corso od ultimate, tenendo conto tra l'altro degli obiettivi di sviluppo perseguiti.

ARTICOLO 25.

- 1. La Commissione e la Banca si accertano delle condizioni alle quali gli aiuti della Comunità che esse gestiscono rispettivamente sono posti in atto dagli Stati ACP, dai paesi e territori o dagli altri eventuali beneficiari.
- 2. Esse si accertano inoltre, ciascuna per quanto la riguarda, in stretto collegamento con le autorità responsabili del paese o dei paesi interessati, delle condizioni alle quali le realizzazioni finanziate mediante aiuti comunitari sono utilizzate dai beneficiari.
- 3. In occasione degli esami previsti ai paragrafi 1 e 2, la Commissione e la Banca verificano in quale misura sono stati conseguiti gli obiettivi previsti dagli articoli 91 e 92 della convenzione e dalle disposizioni corrispondenti della decisione.
- 4. La Commissione e la Banca informano il Consiglio, almeno una volta all'anno, in merito al rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

Il Consiglio, che delibera alla maggioranza qualificata prevista all'articolo 17, paragrafo 4, prende i provvedimenti necessari.

CAPITOLO III

ARTICOLO 26.

Gli importi dei trasferimenti di cui, rispettivamente, agli articoli 39 e 40 della convenzione ed alle disposizioni corrispondenti della decisione, e gli importi dei contributi alla ricostituzione delle risorse di cui all'articolo 42 della convenzione ed alle disposizioni corrispondenti della decisione, sono espressi nell'unità di conto di cui all'articolo 3.

I pagamenti sono effettuati nella moneta di uno o più Stati membri scelta dalla Commissione previa consultazione dello Stato ACP o delle autorità competenti dei paesi e territori.

ARTICOLO 27.

La Commissione elabora ogni anno, per gli Stati membri, una relazione di sintesi sul funzionamento del sistema di stabilizzazione dei proventi da esportazione e sull'utilizzazione, da parte degli Stati ACP, dei fondi trasferiti.

Questa relazione espone in particolare l'incidenza di tale sistema sullo sviluppo economico dei paesi beneficiari e sull'evoluzione degli scambi con l'estero.

Il presente articolo si applica anche per quanto concerne i paesi e territori.

CAPITOLO IV

ARTICOLO 28.

Le disposizioni di applicazione del presente accordo formano oggetto di un regolamento finanziario adottato, sin dall'entrata in vigore della convenzione, dal Consiglio che delibera alla maggioranza qualificata prevista all'articolo 17, paragrafo 4, in base ad un progetto della Commissione e previo parere della Banca per quanto riguarda le disposizioni che interessano quest'ultima, nonché previo parere della Corte dei conti istituita all'articolo 206 del trattato.

ARTICOLO 29.

- 1. Al termine di ciascun esercizio la Commissione adotta il conto della gestione trascorsa nonché il bilancio del Fondo.
- 2. Salvo restando il paragrafo 4, la Corte dei conti istituita all'articolo 206 del trattato esercita i propri poteri anche nei con-

fronti delle operazioni del Fondo. Le condizioni in cui la Corte esercita i propri poteri sono fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 28.

- 3. Il Parlamento Europeo, previa raccomandazione del Consiglio che delibera alla maggioranza qualificata prevista dall'articolo 17, paragrafo 4, dà scarico alla Commissione della gestione finanziaria del Fondo.
- 4. Le operazioni finanziate sulle risorse del Fondo gestite dalla Banca formano oggetto delle procedure di controllo e di approvazione definite dallo statuto della Banca per tutte le sue operazioni. La Banca invia ogni anno alla Commissione e al Consiglio una relazione sull'esecuzione delle operazioni finanziate sulle risorse del Fondo e da essa gestite.

ARTICOLO 30.

1. - Le rimanenze del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare, istituito dalla convenzione di applicazione allegata al trattato, continueranno ad essere amministrate alle condizioni previste da detta convenzione di applicazione nonché dalla regolamentazione in vigore il 31 dicembre 1962.

Le rimanenze del Fondo istituito dall'accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmato a Yaoundé il 20 luglio 1963, continueranno ad essere amministrate alle condizioni previste da detto accordo, nonché dalla regolamentazione in vigore il 31 maggio 1969.

Le rimanenze del Fondo istituito dall'accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmato a Yaoundé il 20 luglio 1963, continueranno ad essere amministrate alle condizioni previste da detto accordo, nonché dalla regolamentazione in vigore il 31 gennaio 1975.

Le rimanenze del Fondo istituito dall'accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmato a Bruxelles l'11 luglio 1975, continueranno ad essere amministrate alle condizioni previste da detto accordo, nonché dalla regolamentazione in vigore il 1º marzo 1980.

2. - Qualora per mancanza di mezzi dovuta all'esaurimento delle rimanenze fosse compromessa la soddisfacente realizzazione dei progetti finanziati nel quadro dei Fondi di cui al paragrafo 1, la Commissione potrà presentare proposte supplementari di finanziamento alle condizioni stabilite all'articolo 18.

ARTICOLO 31.

Il presente accordo è approvato da ciascuno Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il governo di ciascuno

Stato membro notifica al Segretariato del Consiglio delle Comunità Europee l'adempimento delle procedure richieste per la relativa entrata in vigore.

Il presente accordo è concluso per la stessa durata della convenzione. Tuttavia esso resterà in vigore nella misura necessaria per l'esecuzione integrale di tutte le operazioni finanziate a titolo della convenzione.

ARTICOLO 32.

Il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, i sei testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunità Europee che provvederà a trasmettere copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli Stati firmatari.

FATTO a Bruxelles, addì venti novembre millenovecentosettantanove.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique

Voor de Regering van het Koninkrijk België

På Kongeriget Danmarks vegne

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

Pour le Gouvernement de la République française

For the Government of Ireland

Per il Governo della Repubblica italiana

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

SECONDA CONVENZIONE ACP-CEE FIRMATA A LOME! IL 31 OTTOBRE 1979

Sua Maestà il Re dei Belgi,

Sua Maestà la Regina di Danimarca,

- Il Presidente della Repubblica federale di Germania,
- Il Presidente della Repubblica francese,
- Il Presidente dell'Irlanda,
- Il Presidente della Repubblica italiana,

Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,

Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,

Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e di Irlanda del Nord,

parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, qui di seguito denominata "Comunità", firmato a Roma il 25 marzo 1957, i cui Stati sono qui di seguito denominati Stati membri,

e il Consiglio delle Comunità Europee, da una parte, e

— 30 —

- il Capo di Stato delle Bahamas,
- il Capo di Stato delle Barbados,
- il Presidente della Repubblica Popolare del Benin,
- il Presidente della Repubblica di Botswana,
- il Presidente della Repubblica del Burundi,
- il Presidente della Repubblica Unita del Camerun,
- il Presidente della Repubblica di Capo Verde,
- il Presidente della Repubblica Centrafricana,
- il Presidente della Repubblica Federale Islamica delle Comore,
- il Presidente della Repubblica Popolare del Congo,
- il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio,
- il Presidente della Repubblica di Gibuti,
- il Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri dello Stato Indipendente di Dominica,
- il Presidente del Consiglio Militare Amministrativo Provvisorio e del Consiglio dei Ministri e Comandante in Capo dell'Esercito Rivoluzionario d'Etiopia,

Sua Maestà la Regina delle Figi,

- il Presidente della Repubblica del Gabon,
- il Presidente della Repubblica del Gambia,
- il Presidente della Repubblica del Gana,
- il Capo di Stato di Grenada,
- il Presidente della Repubblica della Guinea,
- il Presidente del Consiglio di Stato della Guinea Bissau,
- il Presidente della Repubblica della Guinea Equatoriale,
- il Presidente della Repubblica di Guyana,
- il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta,
- il Capo di Stato della Giamaica,
- il Presidente della Repubblica del Kenia,
- il Presidente della Repubblica di Kiribati,
- Sua Maestà il Re del Regno di Lesotho,
- il Presidente della Repubblica di Liberia,
- il Presidente della Repubblica Democratica di Madagascar,
- il Presidente della Repubblica del Malawi,

- il Presidente della Repubblica del Mali,
- il Presidente della Repubblica Islamica di Mauritania,
- Sua Maestà la Regina di Maurizio,
- il Presidente della Repubblica del Niger,
- il Capo del Governo Federale della Nigeria,
- il Capo dello Stato Indipendente di Papua Nuova Guinea,
- il Presidente della Repubblica del Ruanda,
- il Presidente della Repubblica di Santa Lucia,
- il Capo di Stato della Samoa Occidentale,
- il Presidente della Repubblica Democratica di São Tomé e Príncipe,
- il Presidente della Repubblica del Senegal,
- il Presidente della Repubblica delle Seychelles,
- il Presidente della Repubblica della Sierra Leone,
- il Presidente dello Stato Indipendente delle Isole Salomone,
- il Presidente della Repubblica Democratica Somala, Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo,

- il Presidente della Repubblica Democratica del Sudan,
- il Presidente della Repubblica del Surinam,
- Sua Maestà il Re del Regno di Swaziland,
- il Presidente della Repubblica Unita di Tanzania,
- il Presidente della Repubblica del Ciad,
- il Presidente della Repubblica del Togo,
- Sua Maestà il Re Taufa'ahau Tupou IV di Tonga,
- il Presidente della Repubblica di Trinidad e Tobago,
- Sua Maestà la Regina di Tuvalu,
- il Presidente della Repubblica dell'Uganda,
- il Presidente della Repubblica dello Zaire,
- il Presidente della Repubblica dello Zambia,
- i cui Stati sono qui di seguito denominati Stati ACP,

d'altra parte,

VISTO il trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, qui di seguito denominato trattato, e l'accordo di Georgetown, che istituisce il Gruppo degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico;

SOLLECITI di rafforzare, su un piano di completa uguaglianza tra le parti e nel loro reciproco interesse, la loro stretta e continua cooperazione in uno spirito di solidarietà internazionale;

RISOLUTI ad intensificare in comune gli sforzi volti allo sviluppo economico e al progresso sociale degli Stati ACP, e a realizzare un più elevato benessere delle loro popolazioni;

DESIDERANDO manifestare la reciproca volontà di mantenere e rafforzare le relazioni amichevoli esistenti tra i loro paesi, secondo i principi della Carta delle Nazioni Unite;

RISOLUTI a continuare ed intensificare i loro sforzi volti a creare un modello di relazioni tra Stati sviluppati e Stati in via di sviluppo compatibile con le aspirazioni della Comunità internazionale ad un "nuovo ordine economico internazionale più giusto e più equilibrato";

DECISI a promuovere, tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo, la cooperazione commerciale tra gli Stati ACP e la Comunità ed a garantirne un fondamento sicuro in conformità dei loro obblighi internazionali;

CONSAPEVOLI della necessità di sviluppare la cooperazione e gli scambi tra tutti gli Stati ACP nonché della necessità particolare di accelerare la cooperazione economica e lo sviluppo all'interno e fra le regioni degli Stati ACP;

CONSAPEVOLI della speciale importanza dello sviluppo agricolo e rurale degli Stati ACP e della necessità di intensificare gli sforzi volti a questo fine;

DESIDERANDO salvaguardare gli interessi degli Stati ACP, la cui economia dipende in misura rilevante dall'esportazione di prodotti di base, e valorizzare le loro risorse;

SOLLECITI di promuovere lo sviluppo industriale degli Stati ACP intensificando la cooperazione tra detti Stati e gli Stati membri;

RICONOSCENDO la necessità di riservare un trattamento speciale agli Stati ACP meno sviluppati e di emanare disposizioni speciali a favore degli Stati ACP senza sbocco sul mare ed insulari per aiutarli a superare le specifiche difficoltà che si presentano loro;

CONSAPEVOLI della necessità di creare un meccanismo adatto ad instaurare un sistema di consultazioni quanto più ampie possibile per lo sviluppo della cooperazione ACP-CEE,

HANNO DECISO di concludere la presente convenzione e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari :

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI :

Paul NOTERDAEME, Ambasciatore, Rappresentante Permanente del Belgio presso le Comunità Europee;

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA :

Niels ERSBØLL, Sottosegretario di Stato, Ambasciatore, Ministero degli Affari Esteri;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA :

Klaus von DOHNANYI, Ministro di Stato, Ministero degli Affari Esteri;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:

Robert GALLEY, Ministro della Cooperazione,

Pierre BERNARD-REYMOND, Sottosegretario di Stato, Ministero degli Affari Esteri;

PRESIDENTE DELL'IRLANDA :

Michael O'KENNEDY, Ministro degli Affari Esteri dell'Irlanda;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA :

Giuseppe ZAMBERLETTI, Sottosegretario di Stato, Ministero degli Affari Esteri;

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO:

Jean DONDELINGER,
Ambasciatore,
Rappresentante Permanente del Lussemburgo
presso le Comunità Europee;

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI :

D.F. VAN DER MEI, Sottosegretario di Stato, Ministero degli Affari Esteri;

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD:

The Honourable Douglas Richard HURD, CBE, Membro del Parlamento, Sottosegretario di Stato, Ministero degli Affari Esteri e del Commonwealth;

CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE :

Michael O'KENNEDY, Presidente in carica del Consiglio delle Comunità Europee, Ministro degli Affari Esteri dell'Irlanda,

Claude CHEYSSON, Membro della Commissione delle Comunità Europee;

CAPO DI STATO DEL COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS :

S.E. R.F. Anthony ROBERTS, Alto Commissario del Commonwealth per le Bahamas a Londra;

CAPO DI STATO DELLE BARBADOS :

The Honourable Harold Bernard St JOHN, QC, MP, Vice Primo Ministro e Ministro del Commercio, del Turismo e dell'Industria;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL BENIN :

André ATCHADE, Ministro del Commercio e del Turismo ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BOTSWANA:

Archibald MOOKETSA MOGWE, Ministro degli Affari Esteri;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BURUNDI :

Donatien BIHUTE, Ministro della Pianificazione;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DEL CAMERUN:

Robert NAAH, Viceministro dell'Economia e della Pianificazione ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CAPO VERDE :

Abilio Augusto MONTERO DUARTE, Ministro degli Affari Esteri;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA :

Jean-Pierre LE BOUDER.

Ministro della Cooperazione, della Pianificazione, della Statistica generale, della Tutela delle società e delle imprese di studio dei progetti concernenti segnatamente l'organizzazione e la promozione delle operazioni agricolo-industriali;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE ISLAMICA DELLE COMORE :

Ali MROUDJAE, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL CONGO:

Elenga NGAPORO, Ministro del Commercio;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO :

Abdoulaye KONE, Ministro dell'Economia, delle Finanze e della Pianificazione;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI :

Ahmed Ibrahim ABDI,

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica di Gibuti presso il Governo francese e presso la Comunità Economica Europea;

PRIMO MINISTRO E MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DEL COMMONWEALTH DELLA DOMINICA:

Arden SHILLINGFORD,
Alto Commissario della Dominica a Londra;

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MILITARE AMMINISTRATIVO PROVVISORIO E DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E COMANDANTE IN CAPO DELL'ESERCITO RIVOLUZIONARIO D'ETIOPIA:

Teferra WOLDE-SEMAIT,
Ministro delle Finanze;

SUA MAESTA' LA REGINA DELLE FIGI :

Satya Nand NANDAN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Capo della Missione delle Figi presso le Comunità Europee;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GABON:

Michel ANCHOUEY,
Ministro della Pianificazione, dello Sviluppo,
dell'Assetto territoriale e del Turismo;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GAMBIA:

Mohamadu CADI CHAM, Ministro delle Finanze e del Commercio;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GANA:

Amon NIKOI,
Ministro delle Finanze e della Pianificazione economica;

CAPO DI STATO DI GRENADA :

Fennis AUGUSTINE,
Alto Commissario per Grenada a Londra;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA:

N'Faly SANGARE, Ministro delegato presso le Comunità Europee;

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO DELLA GUINEA BISSAU :

S.E. VASCO CABRAL, Commissario di Stato per il Coordinamento economico e per la Pianificazione;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA EQUATORIALE :

Cristino Seriche MALABO BIOCO, Tenente delle Forze Terrestri, Membro del Consiglio Militare Supremo;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUYANA :

Samuel Rudolph INSANALLY, Rappresentante Permanente della Guyana presso la Comunità Economica Europea;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ALTO VOLTA:

Georges SANOGOH, Ministro della Pianificazione e della Cooperazione;

CAPO DI STATO DELLA GIAMAICA:

Donald RAINFORD, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Giamaica presso la Comunità Economica Europea;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL KENIA:

Joseph MULIRO,
Segretario Permanente,
Ministero dell'Agricoltura;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI KIRIBATI :

The Honourable Douglas Richard HURD, CBE, Membro del Parlamento, Sottosegretario di Stato, Ministero degli Affari Esteri e del Commonwealth del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

SUA MAESTA' IL RE DEL REGNO DI LESOTHO :

The Honourable Morena MAKHAOLA LEROTHOLI;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LIBERIA :

The Honourable D. Franklin NEAL,
Ministro della Pianificazione e dell'Economia;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI MADAGASCAR :

S.E. Justin RARIVOSON,
Ministro dell'Economia e del Commercio;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALAWI :

The Honourable Stott Zondwayo JERE,
Membro del Parlamento,
Ministro del Commercio, dell'Industria e
del Turismo;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALI:

S.E. Alioune Blondin BEYE, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA:

Abdellah OULD DADDAH, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante della Repubblica Islamica di Mauritania presso le Comunità Europee;

SUA MAESTA' LA REGINA DI MAURIZIO:

The Honourable Sir Sateam BOOLELL, KT, Ministro dell'Agricoltura, delle Risorse naturali e dell'Ambiente;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL NIGER :

Mai MAIGENA, Ministro dell'Economia, del Commercio e dell'Industria;

CAPO DEL GOVERNO FEDERALE DELLA NIGERIA:

S.E. P. Ayodele AFOLABI, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Capo della Missione della Repubblica federale della Nigeria presso la Comunità Economica Europea;

CAPO DELLO STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA :

Frederick Bernard Carl REIHER,
Ambasciatore presso le Comunità Europee;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA:

Ambroise MULINDANGABO,
Ministro della Pianificazione;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SAINT LUCIA :

George William ODLUM, Vice Primo Ministro, Ministro degli Affari Esteri e del Commercio;

CAPO DI STATO DELLA SAMOA OCCIDENTALE :

The Honourable Filipo VAOVASAMANAIA, Ministro delle Finanze;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SAO TOME' E PRINCIPE :

Maria de AMORIM, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL :

Ousmane SECK, Ministro delle Finanze e dell'Economia;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES :

Maxime FERRARI,
Ministro della Pianificazione e dello Sviluppo;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA SIERRA LEONE :

The Honourable I.M. FOFANA, Ministro del Commercio e dell'Industria;

PRESIDENTE DELLO STATO INDIPENDENTE DELLE ISOLE SALOMONE :

The Honourable Douglas Richard HURD, CBE, Membro del Parlamento,
Sottosegretario di Stato,
Ministero degli Affari Esteri e del Commonwealth del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOMALA,
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO:

S.E. Omar Salah AHMED, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante della Repubblica Democratica Somala presso la Comunità Economica Europea;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL SUDAN :

IZZ EL DIN HAMID, Ministro di Stato per gli Affari del Consiglio dei Ministri;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SURINAM :

Ludwig C. ZUIVERLOON,
Ministro dell'Economia;

SUA MAESTA' IL RE DEL REGNO DI SWAZILAND :

DZABULUMJIVA H.S. NHLABATSI, Vice Ministro del Lavoro, dell'Energia e delle Comunicazioni;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA:

Alphonce M. RULEGURA, Ministro del Commercio;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CIAD :

Issaka Ramat AL HAMDOU, Incaricato d'affari a.i., Ambasciata della Repubblica del Ciad a Bruxelles;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL TOGO:

Koudjolou DOGO,

Ministro della Pianificazione, dello Sviluppo industriale e della Riforma amministrativa;

SUA MAESTA' IL RE TAUFA'AHAU TUPOU IV DI TONGA :

His Royal Highness Crown Prince TUPOUTO'A;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO:

S.E. Eustache SEIGNORET,
Alto Commissario a Londra;

SUA MAESTA' LA REGINA DI TUVALU':

Satya Nand NANDAN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Capo della Missione delle Figi presso le Comunità Europee;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'UGANDA :

The Honourable Ateker EJALU, Ministro della Cooperazione regionale;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAIRE :

KIAKWAMA Kia KIZIKI, Commissario di Stato all'Economia nazionale, all'Industria e al Commercio;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA:

Remi CHISUPA,

Membro del Parlamento,

Ministro dell'Industria e del Commercio;

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO :

TITOLO I

COOPERAZIONE COMMERCIALE

ARTICOLO 1

Nel settore della cooperazione commerciale, l'obiettivo della presente convenzione è di promuovere gli scambi fra gli Stati ACP e la Comunità, tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo, nonché gli scambi fra gli Stati ACP.

Nel perseguimento di questo obiettivo, sarà riservata un'attenzione particolare alla necessità di garantire effettivi vantaggi supplementari agli scambi commerciali tra gli Stati ACP e la Comunità al fine di accelerare il ritmo di sviluppo del loro commercio e in particolare del flusso delle loro esportazioni nella Comunità e di migliorare le condizioni di accesso dei loro prodotti al mercato comunitario, assicurando cosi' un miglior equilibrio degli scambi delle parti contraenti.

A questo scopo le parti contraenti applicano le disposizioni del presente titolo e le altre misure appropriate, enunciate nei titoli V, VI e VII.

Capitolo 1

Regime degli scambi

ARTICOLO 2

- 1. I prodotti originari degli Stati ACP sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e tasse d'effetto equivalente.
- 2. a) I prodotti originari degli Stati ACP:
 - riportati nell'elenco dell'allegato II del trattato, che siano oggetto di una organizzazione comune di mercato a norma dell'articolo 40 del trattato o
 - soggetti, all'importazione nella Comunità, ad una regolamentazione specifica introdotta in seguito all'attuazione della politica agricola comune,

sono importati nella Comunità, in deroga al regime generale vigente nei confronti dei paesi terzi, alle seguenti condizioni.

- i) sono ammessi in esenzione dai dazi doganali i prodotti per i quali le disposizioni comunitarie vigenti al momento dell'importazione non prevedono, oltre alla riscossione dei dazi doganali, l'applicazione di altre misure relative alla loro importazione;
- ii) per i prodotti diversi da quelli contemplati sub i), la Comunità adotta le misure necessarie ad assicurare un trattamento più favorevole di quello riservato ai paesi terzi che beneficiano, per gli stessi prodotti, della clausola della nazione più favorita.
- b) Se nel periodo di applicazione della presente convenzione gli Stati ACP chiedono che nuove produzioni agricole o taluni prodotti agricoli che non sono soggetti ad un regime speciale sin dall'entrata in vigore della convenzione beneficino di siffatto regime, la Comunità esamina queste domande in consultazione con gli Stati ACP.
- c) Il regime di cui alla lettera a) entra in vigore contemporaneamente alla presente convenzione e resta in applicazione per tutta la durata di quest'ultima.

Se pero', nel periodo di applicazione della presente convenzione, la Comunità

- sottopone uno o più prodotti ad una organizzazione comune di mercato o a una regolamentazione specifica adottata nell'ambito dell'attuazione della politica agricola comune, essa si riserva di adattare, previa consultazione in sede di Consiglio dei Ministri, il regime di importazione di questi prodotti originari degli Stati ACP. In tal caso si applica la lettera a).

— 52 **—**

- modifica un'organizzazione comune di mercato o una regolamentazione specifica adottata nell'ambito dell'attuazione della politica agricola comune, essa si riserva di modificare, previa consultazione in sede di Consiglio dei Ministri, il regime fissato per i prodotti originari degli Stati ACP. In tal caso la Comunità si impegna a mantenere a favore dei prodotti originari degli Stati ACP un vantaggio paragonabile a quello di cui essi beneficiavano in precedenza rispetto ai prodotti originari dei paesi terzi beneficiari della clausola della nazione più favorita.
- d) Qualora intenda concludere un accordo preferenziale con paesi terzi, la Comunità ne informa gli Stati ACP. Su richiesta degli Stati ACP vengono avviate consultazioni allo scopo di difendere i loro interessi.

ARTICOLO 3

- 1. La Comunità non applica all'importazione dei prodotti originari degli Stati ACP restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente.
- 2. Il paragrafo 1 tuttavia non pregiudica il regime d'importazione riservato ai prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), primo trattino.

La Comunità informa gli Stati ACP dell'eliminazione delle restrizioni quantitative residue per tali prodotti.

ARTICOLO 4

Le disposizioni del presente capitolo non sono d'ostacolo agli impegni che le parti contraenti potrebbero assumere nel quadro di accordi internazionali sui prodotti di base.

Se alcune parti contraenti intendono concludere accordi del genere, si tengono consultazioni in materia per tener conto dei rispettivi interessi dell'insieme delle parti contraenti.

ARTICOLO 5

- 1. L'articolo 3 non è d'ostacolo ai divieti o alle restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionali o di tutela della proprietà industriale e commerciale.
- 2. Detti divieti o restrizioni non devono comunque costituire un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata del commercio in generale.
- 3. Qualora l'applicazione delle misure enunciate al paragrafo 1 leda gli interessi di uno o più Stati ACP, si procede, su richiesta di questi ultimi, a consultazioni per la ricerca di una soluzione soddisfacente.

ARTICOLO 6

Il regime all'importazione dei prodotti originari degli Stati ACP non puo' essere più favorevole del trattamento applicato agli scambi fra gli Stati membri.

ARTICOLO 7

Qualora gli interessi di uno o più Stati ACP rischino di essere lesi da misure nuove o da misure prese nell'ambito dei programmi di ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari adottati dalla Comunità per migliorare la circolazione delle merci, la Comunità stessa, prima di adottare tali misure, ne informa gli Stati ACP tramite il Consiglio dei Ministri.

Per consentire alla Comunità di prendere in considerazione gli interessi degli Stati ACP in questione, si tengono consultazioni, a richiesta di questi ultimi, per trovare una soluzione soddisfacente.

ARTICOLO 8

1. Qualora gli interessi di uno o più Stati ACP siano lesi da regolamentazioni comunitarie esistenti, volte ad agevolare la circolazione delle merci, o dall'interpretazione, applicazione o attuazione delle modalità di dette regolamentazioni, si tengono consultazioni, a richiesta degli Stati ACP interessati, per trovare una soluzione soddisfacente.

— 55 **—**

- 2. Allo scopo di trovare una soluzione soddisfacente, gli Stati ACP possono anche evocare in sede di Consiglio dei Ministri altre difficoltà relative alla circolazione delle merci, eventualmente risultanti da provvedimenti in programma o già presi dagli Stati membri.
- 3. Le competenti istituzioni della Comunità forniscono al Consiglio dei Ministri le più ampie informazioni possibili su tali provvedimenti.

ARTICOLO 9

- In considerazione delle loro attuali esigenze di sviluppo, gli Stati ACP non saranno tenuti a sottoscrivere, per la durata della presente convenzione e relativamente alle importazioni di prodotti originari della Comunità, obblighi corrispondenti agli impegni assunti dalla Comunità, a norma del presente capitolo, riguardo alle importazioni dei prodotti originari degli Stati ACP.
- 2. a) Nel quadro dei loro scambi con la Comunità, gli Stati ACP non operano discriminazioni fra gli Stati membri e accordano alla Comunità un trattamento non meno favorevole di quello riservato alla nazione più favorita.
 - Il trattamento della nazione più favorita cui si b) fa riferimento alla lettera a) non si applica alle relazioni economiche e commerciali fra i vari Stati ACP né a quelle tra uno o più Stati ACP ed altri paesi in via di sviluppo.

ARTICOLO 10

A meno che vi abbia già proceduto in applicazione della convenzione ACP-CEE di Lomé, ciascuna parte contraente trasmette la sua tariffa doganale al Consiglio dei Ministri entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente convenzione. Ciascuna parte contraente comunica anche le successive modifiche della tariffa man mano che entrano in vigore.

ARTICOLO 11

- 1. Ai fini dell'applicazione del presente capitolo, la nozione di "prodotti originari" ed i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo nº 1.
- 2. Il Consiglio dei Ministri puo' decidere qualsiasi modifica del protocollo nº 1.
- 3. Qualora per un dato prodotto non sia ancora definita, in applicazione dei paragrafi 1 o 2, la nozione di "prodotti originari", ciascuna parte contraente continua ad applicare la propria regolamentazione.

ARTICOLO 12

1. Qualora l'applicazione delle disposizioni del presente capitolo comporti gravi perturbazioni in un settore dell'attività economica della Comunità oppure di uno o più Stati membri o ne comprometta la stabilità finanziaria con l'estero, o qualora sorgano difficoltà che rischino di deteriorare un settore d'attività della Comunità o di una regione della stessa, la Comunità puo' prendere o autorizzare lo Stato membro interessato a prendere misure di salvaguardia. Queste misure, la loro durata e le relative modalità d'applicazione sono notificate senza indugio al Consiglio dei Ministri.

_ 57 _

2. La Comunità ed i suoi Stati membri si impegnano a non avvalersi di misure di salvaguardia o di altri mezzi

a fini protezionistici o allo scopo di ostacolare le

evoluzioni strutturali.

Je suddette misure di salvaguardia devono limitarsi a quelle che perturbano il meno possibile il commercio tra le parti contraenti nel perseguimento degli obiettivi della presente convenzione, e non devono superare la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà manifestatesi.

4. In fase di attuazione, le misure di salvaguardia devono tener conto del livello raggiunto dalle esportazioni ACP interessate nella Comunità e del loro potenziale di sviluppo.

ARTICOLO 13

- 1. In merito all'applicazione della clausola di salvaguardia hanno luogo consultazioni preventive, sia che si
 tratti dell'applicazione iniziale sia di una proroga di
 tali misure. La Comunità fornisce agli Stati ACP tutte le
 informazioni necessarie per queste consultazioni nonché i
 dati che consentono di determinare in quale misura le
 importazioni di un dato prodotto in provenienza di uno o
 più Stati ACP abbiano provocato gli effetti di cui
 all'articolo 12, paragrafo 1.
- 2. Quando abbiano avuto luogo consultazioni, le misure di salvaguardia o qualsiasi accordo concluso tra gli Stati ACP interessati e la Comunità entrano in vigore al termine di dette consultazioni.

- 3. Tuttavia le consultazioni preventive di cui ai paragrafi 1 e 2, non sono di ostacolo a decisioni immediate che la Comunità o i suoi Stati membri potrebbero prendere, conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, qualora particolari circostanze abbiano reso necessarie tali decisioni.
- 4. Per facilitare l'esame dei fatti che potrebbero perturbare il mercato, viene istituito un meccanismo destinato al controllo statistico di talune esportazioni degli Stati ACP nella Comunità.
- 5. Le parti contraenti si impegnano a tenere regolari consultazioni allo scopo di trovare soluzioni soddisfacenti agli eventuali problemi causati dall'applicazione della clausola di salvaguardia.

ARTICOLO 14

Su richiesta di qualsiasi parte contraente interessata, il Consiglio dei Ministri esamina gli effetti economici e sociali determinati dall'applicazione della clausola di salvaguardia.

ARTICOLO 15

In caso di adozione, di modifica o di ritiro delle misure di salvaguardia, si presta particolare attenzione agli interessi degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare ed insulari.

ARTICOLO 16

Al fine di assicurare l'efficace applicazione delle disposizioni della presente convenzione nel settore della cooperazione commerciale, le parti contraenti convengono di informarsi e di consultarsi a vicenda.

Oltre ai casi in cui sono specificamente previste consultazioni negli articoli da 1 a 15, si avviano consultazioni, su richiesta della Comunità o degli Stati ACP alle condizioni previste dalle norme di procedura di cui all'articolo 168, specialmente nei casi seguenti:

1) qualora intendano prendere misure di natura commerciale che ledano gli interessi di una o più altre parti contraenti nell'ambito della presente convenzione, le parti contraenti devono informarne il Consiglio dei Ministri. Su richiesta delle parti contraenti interessate, si avviano consultazioni per tenere conto dei rispettivi interessi;

- 2) qualora, durante il periodo di applicazione della presente convenzione, gli Stati ACP ritengano che i prodotti agricoli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), che non sono oggetto di un regime speciale, debbano beneficiare di un tale regime, possono aver luogo consultazioni in sede di Consiglio dei Ministri;
- 3) quando una parte contraente ritenga che una regolamentazione esistente in un'altra parte contraente, la sua interpretazione, la sua applicazione o l'attuazione delle sue modalità ostacolino la circolazione delle merci;
- 4) qualora intenda concludere un accordo preferenziale con paesi terzi, la Comunità ne informa gli Stati ACP. Su richiesta di questi ultimi hanno luogo consultazioni al fine di salvaguardare i loro interessi;
- 5) qualora la Comunità o gli Stati membri attuino misure di salvaguardia in conformità dell'articolo 12, possono essere avviate consultazioni in materia in sede di Consiglio dei Ministri, su richiesta delle parti contraenti interessate, specialmente ai fini dell'osservanza dell'articolo 12, paragrafo 3.

Capitolo 2

Impegni speciali per il rum e le banane

ARTICOLO 17

Sino all'entrata in vigore di un'organizzazione comune di mercato per gli alcoli ed in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, l'ammissione nella Comunità dei prodotti della sottovoce 22.09 CI - rum, arack, tafia - originari degli Stati ACP è disciplinata dal protocollo nº 5.

ARTICOLO 18

Per consentire il miglioramento delle condizioni di produzione e di commercializzazione delle banane originarie degli Stati ACP, le parti contraenti concordano gli obiettivi che figurano nel protocollo nº 4.

ARTICOLO 19

Il presente capitolo ed i protocolli nn. 4 e 5 non si applicano alle relazioni tra gli Stati ACP ed i dipartimenti francesi d'oltremare.

Capitolo 3

Promozione commerciale

ARTICOLO 20

Per conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 1, le parti contraenti attuano misure di promozione commerciale, che vanno dalla fase della produzione alla fase finale della distribuzione. Il loro scopo è di far si' che gli Stati ACP traggano il massimo vantaggio dalle disposizioni della presente convenzione in materia di cooperazione commerciale, agricola ed industriale, e che possano partecipare, alle condizioni più favorevoli, ai mercati della Comunità e ai mercati interni, regionali ed internazionali, diversificando la gamma ed incrementando il valore ed il volume delle esportazioni ACP.

ARTICOLO 21

Le misure di promozione commerciale di cui all'articolo 20 comprendono la fornitura d'assistenza tecnica e finanziaria per conseguire gli obiettivi sotto indicati :

a) creazione e/o miglioramento delle strutture delle organizzazioni, dei centri o delle imprese che partecipano allo sviluppo del commercio degli Stati ACP e valutazione del loro fabbisogno di personale, della loro gestione finanziaria e dei loro metodi di lavoro;

- b) formazione di base, formazione di dirigenti, perfezionamento professionale di tecnici nel settore dello sviluppo e della promozione commerciale nazionale ed internazionale;
- c) politica di prodotto comprendente la ricerca, la trasformazione, la garanzia e il controllo della qualità, imballaggio e presentazione;
- d) sviluppo di infrastrutture di sostegno, comprese le attrezzature di trasporto e di immagazzinamento, al fine di facilitare il flusso di esportazione degli Stati ACP;
- e) pubblicità;
- f) instaurazione, promozione e miglioramento della cooperazione fra gli operatori economici degli Stati ACP nonché fra questi ultimi e quelli degli Stati membri della Comunità e dei paesi terzi, creazione di meccanismi adeguati per promuovere siffatta cooperazione;
- g) esecuzione ed utilizzazione di studi e ricerche di mercato e di "marketing";
- h) raccolta, analisi e diffusione di dati quantitativi e qualitativi sul commercio e attuazione di mezzi atti a facilitare il libero accesso ai sistemi e/o agli organi di informazione esistenti o che saranno istituiti nella Comunità e negli Stati ACP;

- i) partecipazione degli Stati ACP a fiere, esposizioni e, in particolare, a saloni internazionali specializzati, il cui elenco sarà redatto in consultazione con gli Stati ACP stessi, e all'organizzazione di manifestazioni commerciali.
 - j) assistenza speciale alle piccole e medie imprese per l'identificazione e lo sviluppo dei prodotti, gli sbocchi di mercato e le imprese commerciali di compartecipazione;
 - k) la partecipazione degli Stati ACP meno sviluppati alle varie attività di promozione commerciale in programma viene incoraggiata con disposizioni speciali, in particolare con il pagamento delle spese di viaggio del personale e di trasporto degli oggetti e delle merci da esporre in occasione della loro partecipazione alle fiere ed esposizioni.

ARTICOLO 22

Oltre agli stanziamenti che, nel quadro dei programmi indicativi nazionali di cui all'articolo 109, potranno essere destinati da ciascuno Stato ACP al finanziamento delle operazioni di promozione commerciale, in funzione delle rispettive priorità ed orientamenti di sviluppo, i contributi della Comunità al finanziamento di questo tipo di operazione su base regionale potranno raggiungere, nel quadro dei programmi di cooperazione regionale di cui all'articolo 133, l'importo di 40 milioni di unità di conto europee, in appresso denominate UCE.

TITOLO II

PROVENTI DELL'ESPORTAZIONE DI PRODOTTI DI BASE

Capitolo 1

Stabilizzazione dei proventi da esportazione

ARTICOLO 23

- 1. Per porre rimedio agli effetti nefasti dell'instabilità dei proventi da esportazione e per aiutare gli Stati ACP a superare uno dei principali ostacoli alla stabilità, alla redditività ed alla costante espansione delle loro economie, per sostenere i loro sforzi di sviluppo e consentir loro di provvedere in questo modo al progresso economico e sociale delle rispettive popolazioni contribuendo a salvaguardare il loro potere d'acquisto, viene istituito un sistema inteso a garantire la stabilizzazione dei proventi che gli Stati ACP realizzano esportando nella Comunità taluni prodotti dai quali dipendono le loro economie e che risentono delle fluttuazioni dei prezzi e/o dei quantitativi.
- 2. Per conseguire questi obiettivi, le risorse trasferite devono essere destinate al mantenimento dei flussi finanziari nel settore in oggetto oppure, in un intento di diversificazione, essere diretti ad altri settori appropriati e servire allo sviluppo economico e sociale.

ARTICOLO 24

I proventi da esportazione che beneficiano del sistema di stabilizzazione sono quelli che derivano dall'esportazione, da ciascuno Stato ACP nella Comunità, di ciascuno dei prodotti riportati nell'elenco seguente, redatto tenendo conto di fattori quali l'occupazione, il deterioramento dei termini di scambio tra la Comunità e lo Stato ACP interessato, e il livello di sviluppo dello Stato ACP in causa.

ARTICOLO 25

1. Sono contemplati i seguenti prodotti :

Codice NIMEXE

1.	Arachidi in guscio o decorticate	da 12.01-31 a 12.01-35
2 .	Olio di arachidi	15.07-74 e 15.07-87
3.	Cacao in grani	18.01-00
4.	Pasta di cacao	da 18.03-10 a 18.03-30
5.	Burro di cacao	18.04-00
6.	Caffè, verde o torrefatto	da 09.01-11 a 09.01-17
7.	Estratti o essenze di caffè	da 21.02-11 a 21.02-15
8.	Cotone in massa	da 55.01-10 a 55.01-90
9.	Linter di cotone	da 55.02-10 a 55.02-90
10.	Noci di cocco	da 08.01-71 a 08.01-75

11.	Copra	12.01-42
12.	Olio di cocco	15.07-29, 15.07-77 e 15.07-92
13.	Olio di palma	15.07-19, 15.07-61 e 15.07-63
14.	Olio di palmisti	15.07-31, 15.07-78 e 15.07-93
15.	Noci e mandorle di palmisti	12.01-44
16.	Pelli grezze	da 41.01-11 a 41.01-95
17.	Cuoio e pelli di bovini	da 41.02-05 a 41.02-98
18.	Pelli ovine	da 41.03-10 a 41.03-99
19.	Pelli caprine	da 41.04-10 a 41.04-99
20.	Legno rozzo	da 44.03-20 a 44.03-99
21.	Legno semplicemente squadrato	da 44.04-20 a 44.04-98
22.	Legno semplicemente segato in lungo	da 44.05-10 a 44.05-79
23.	Banane fresche	08.01-31
24.	Tè	da 09.02-10 a 09.02-90
25.	Sisal grezzo	57.04-10
26.	Vaniglia	09.05-00
27.	Garofani (antofilli, chiodi e steli)	09.07-00
28.	Lane in massa	da 53.01-10 a 53.01-40
29.	Peli fini di capra mohair	53.02-95
30	Gomma arabica	13.02-91

31.	Piretro (fiori, foglie, steli, cortecce, radici) nonché succhi ed estratti di piretro	12.07-10 e 13.03-15
32.	Oli essenziali non deterpenati di garofano, di niaouli e d'ylang-ylang	33.01-23
33.	Semi di sesamo	12.01-68
34.	Noci e mandorle di acagiù	08.01-77
35.	Pepe	09.04-11 e 09.04-70
36.	Gamberetti	03.03-43
37.	Calamari	03.03-68
38.	Semi di cotone	12.01-66
39.	Panelli di semi e frutti oleosi	da 23.04-01 a 23.04-99
40.	Gomma	da 40.01-20 a 40.01-60
41.	Piselli	da 07.01-41 a 07.01-43, 07.05-21 e 07.05-61
42.	Fagioli	da 07.01-45 a 07.01-47, 07.05-25 e 07.05-65
43.	Lenticchie	07.05-30 e 07.05-70
44.	Minerali di ferro (minerali, anche arricchiti, piriti arrostite)	da 26.01-12 a 26.01-18

2. Le esportazioni di minerali di ferro (minerali, anche arricchiti, piriti arrostite) provenienti da zone in sfruttamento al momento della firma della presente Convenzione sono disciplinate dagli articoli da 23 a 47 per un periodo limitato ai primi cinque esercizi del presente sistema.

Allo scadere di questo periodo, il minerale di ferro rientra integralmente nella materia disciplinata dagli articoli da 49 a 59.

- 3. All'atto della presentazione di ciascuna domanda di trasferimento, lo Stato ACP sceglie fra i seguenti sistemi :
 - a) ciascun prodotto elencato all'articolo 25, paragrafo 1, costituisce un prodotto a norma degli articoli 27, 29, 36, 37, 38, 39, 42, 43 e 44;
 - b) i gruppi di prodotti 1 e 2, da 3 a 5, 6 e 7, 8 e 9, da 10 a 12, da 13 a 15, da 16 a 19 e da 20 a 22 costituisco-no ciascuno un prodotto a norma degli articoli 27, 29, 36, 37, 38, 39, 42, 43 e 44.

ARTICOLO 26

Se dodici mesi dopo l'entrata in vigore della presente convenzione uno o più prodotti non elencati all'articolo 25, dai quali pero' dipende in misura considerevole l'economia di uno o più Stati ACP, subiscono forti fluttuazioni, il Consiglio dei Ministri si pronuncia circa l'inclusione del prodotto o dei prodotti nell'elenco entro sei mesi dalla presentazione di una richiesta dello Stato o degli Stati ACP interessati.

ARTICOLO 27

Su richiesta di uno o più Stati ACP relativa ad uno o più prodotti elencati all'articolo 25, il Consiglio dei Ministri, basandosi su una relazione che la Commissione delle Comunità Europee, qui di seguito denominata "Commissione", redige insieme allo Stato o gli Stati ACP richiedenti, puo' decidere l'applicazione del sistema alle esportazioni dei prodotti in oggetto da questo Stato o questi Stati ACP negli altri Stati ACP.

ARTICOLO 28

Ciascuno Stato ACP interessato certifica che i prodotti ai quali si applica il sistema sono originari del suo territorio a norma dell'articolo 2 del protocollo nº 1.

ARTICOLO 29

Il sistema si applica ai proventi che derivano ad uno Stato ACP dall'esportazione dei prodotti elencati all'articolo 25 se, nell'anno che precede quello di applicazione, i proventi da esportazione di ciascun prodotto per qualsiasi destinazione, al netto delle riesportazioni, hanno costituito per tale Stato almeno il 6,5 % dei proventi totali delle esportazioni di merci. Per il sisal si applica la percentuale del 5 %.

ARTICOLO 30

- 1. Il sistema si applica ai prodotti elencati all'articolo 25:
 - a) che sono immessi al consumo nella Comunità, oppure
 - b) ivi introdotti in regime di perfezionamento attivo per esservi trasformati.
- 2. Per l'applicazione del sistema si usano i dati statistici seguenti :
 - a) quelli che risultano da un controllo di concordanza delle statistiche della Comunità e dello Stato ACP, tenuto conto dei valori fob, oppure,
 - b) quelli che si ottengono moltiplicando i valori unitari delle esportazioni dello Stato ACP interessato, quali risultano dalle statistiche di detto Stato ACP, per i quantitativi importati dalla Comunità, quali risultano dalle statistiche comunitarie.

3. Alla presentazione della domanda di trasferimento per ciascun prodotto, lo Stato ACP richiedente sceglie uno dei due sistemi sopra indicati.

ARTICOLO 31

Ai fini precisati all'articolo 23, la Comunità destina al sistema, per la durata della presente convenzione, un importo di 550 milioni di UCE per coprire il complesso dei suoi impegni nell'ambito del sistema. Questo importo è amministrato dalla Commissione.

ARTICOLO 32

- 1. L'importo globale di cui all'articolo 31 è suddiviso in un numero di frazioni annue di pari entità corrispondente al numero di anni di applicazione.
- 2. Qualsiasi rimanenza disponibile alla fine di ciascuno dei primi quattro anni di applicazione della presente convenzione è riportata di diritto all'anno successivo.

ARTICOLO 33

Le risorse disponibili a titolo di ciascun anno di applicazione sono costituite dalla somma degli elementi sotto indicati :

- 1) frazione annua, ridotta degli importi eventualmente utilizzati a norma dell'articolo 34, punto 1;
- 2) stanziamenti riportati conformemente all'articolo 32, paragrafo 2;
- 3) somme ricostituite in applicazione degli articoli 42 e 43;
- 4) somme eventualmente rese disponibili in applicazione dell'articolo 34, punto 1.

— 74 —

ARTICOLO 34

In caso di insufficienza delle risorse per un anno di applicazione, il Consiglio dei Ministri, basandosi sulla relazione presentatagli dalla Commissione, puo':

- 1) autorizzare per ogni anno, tranne l'ultimo, l'utilizzazione anticipata, sino ad un massimo del 20 %, della frazione dell'anno successivo;
- 2) ridurre l'importo dei trasferimenti da effettuare.

ARTICOLO 35

Prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 31, il Consiglio dei Ministri decide in merito all'utilizzazione di eventuali rimanenze dell'importo globale di cui all'articolo 31 nonché alle condizioni di utilizzazione successiva degli importi che gli Stati ACP devono ricostituire ai sensi degli articoli 42 e 43 dopo la scadenza del periodo di cui all'articolo 31.

ARTICOLO 36

- Per l'applicazione del sistema, si calcola un livello 1. di riferimento per ciascuno Stato ACP e per ciascun prodotto.
- Questo livello di riferimento corrisponde alla media 2. dei proventi da esportazione realizzati nel quadriennio che precede ciascun anno di applicazione.
- Qualora, tuttavia, uno Stato ACP 3.
 - intraprenda la trasformazione di un prodotto tradizionalmente esportato allo stato grezzo, oppure
 - inizi ad esportare un prodotto che tradizionalmente non produceva,

il sistema puo' essere applicato in base a un livello di riferimento calcolato sui tre anni che precedono l'anno di applicazione.

ARTICOLO 37

Uno Stato ACP ha diritto di chiedere un trasferimento se, in base ai risultati di un anno civile, i suoi proventi effettivi, quali definiti all'articolo 30, derivanti dall'esportazione di ciascun prodotto nella Comunità nonché, nei casi contemplati dall'articolo 27, in altri Stati ACP oppure, nei casi contemplati dall'articolo 46, paragrafo 3, per tutte le destinazioni, sono inferiori di almeno 6,5 % al livello di riferimento.

-- 76 **--**

ARTICOLO 38

- 1. Le domande di trasferimento sono inammissibili nei seguenti casi :
 - a) se la domanda è presentata dopo il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di applicazione ;
 - b) se dall'esame della domanda, svolto dalla Commissione insieme allo Stato ACP interessato, risulta che la diminuzione dei proventi delle esportazioni nella Comunità è conseguenza di una politica commerciale di tale Stato ACP, la quale incide sfavorevolmente in particolare sulle esportazioni nella Comunità.
- 2. Possono inoltre essere dichiarate inammissibili le domande di trasferimento se, previe consultazioni, risulta dalla domanda che lo Stato ACP richiedente ha registrato, per le sue esportazioni per tutte le destinazioni durante l'anno di applicazione, proventi in eccedenza rispetto alla media dei suoi proventi da esportazione per tutte le destinazioni, per ciascun prodotto che costituisce oggetto di una richiesta durante i quattro anni che precedono l'anno di applicazione.

ARTICOLO 39

1. Ogni domanda di trasferimento è inviata alla Commissione che la esamina in collegamento con lo Stato ACP interessato.

- La differenza fra il livello di riferimento e i proventi effettivi, maggiorata dell'1 % per eventuali errori ed omissioni statistici, costituisce la base del trasferimento.
- 3. Qualora l'esame dell'andamento delle esportazioni dello Stato ACP richiedente verso tutte le destinazioni e della produzione del prodotto in oggetto, nonché della domanda della Comunità rivelino forti cambiamenti, hanno luogo consultazioni tra la Commissione e lo Stato ACP richiedente per determinare se ed in quale misura questi cambiamenti possano incidere sull'importo del trasferimento.

- 1. La Commissione adotta una decisione di trasferimento al termine dell'esame congiunto con lo Stato ACP richiedente.
- 2. Ciascun trasferimento dà luogo alla conclusione di un "accordo di trasferimento" fra la Commissione e lo Stato ACP interessato.
- 3. La Commissione e lo Stato ACP interessato prendono tutte le disposizioni necessarie ad assicurare la rapidità del trasferimento. A questo scopo, viene tra l'altro offerta la possibilità di versamenti anticipati.
- 4. Le somme trasferite sono infruttifere.

ARTICOLO 41

- 1. L'utilizzazione delle risorse trasferite viene decisa dallo Stato ACP beneficiario in osservanza degli obiettivi definiti all'articolo 23.
- 2. Durante l'esame della domanda, e comunque prima della firma dell'accordo di trasferimento, lo Stato ACP richiedente fornisce alla Commissione indicazioni sulla probabile utilizzazione del trasferimento stesso.
- 3. Entro i dodici mesi successivi alla firma dell'accordo di trasferimento, lo Stato ACP beneficiario informa la Commissione circa l'utilizzazione delle risorse trasferite.

ARTICOLO 42

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 1, lettera c), nei sette anni successivi a quello durante il quale è stato pagato il trasferimento, gli Stati ACP beneficiari di trasferimenti contribuiscono, conformemente alle disposizioni dell'articolo 43, alla ricostituzione delle risorse che la Comunità ha messo a disposizione del sistema.

- 1. Quando lo consente l'evoluzione dei proventi da
 esportazione per un prodotto che ha subito una diminuzione di
 tali proventi, che ha dato origine a un trasferimento, lo
 Stato ACP interessato contribuisce alla ricostituzione
 delle risorse del sistema.
- 2. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione determina
 - all'inizio di ciascuno dei sette anni successivi a quello durante il quale il trasferimento è stato versato,
 - fino a quando la totalità del trasferimento non è stata riversata nel sistema,
 - in conformità delle disposizioni dell'articolo 30,
 - se, per l'anno precedente,
 - a) il valore unitario del prodotto considerato, esportato nella Comunità, supera il valore unitario medio registrato nei quattro anni anteriori all'anno precedente;
 - b) il quantitativo dello stesso prodotto effettivamente esportato nella Comunità è perlomeno uguale alla media dei quantitativi esportati nella Comunità nei quattro anni anteriori all'anno precedente;

-- 80 --

- c) i proventi per l'anno e il prodotto in oggetto raggiungono almeno il 106,5 % della media dei proventi da esportazione nella Comunità realizzati durante i quattro anni anteriori all'anno precedente.
- Se le tre condizioni elencate al paragrafo 2 sono 3. soddisfatte contemporaneamente, lo Stato ACP versa al sistema un importo uguale alla differenza tra i proventi effettivi ricavati nell'anno precedente dalle esportazioni nella Comunità e la media dei proventi da esportazione nella Comunità realizzati nei quattro anni anteriori all'anno precedente, senza che tuttavia l'importo del contributo alla ricostituzione delle risorse del sistema possa superare il trasferimento in questione.
- 4. Questo importo viene riversato al sistema nella misura di un quinto all'anno dopo un biennio di dilazione che inizia nell'anno durante il quale è stato constatato l'obbligo di contribuire alla ricostituzione.
- Qualora l'esame dell'andamento delle esportazioni 5. per tutte le destinazioni e della produzione del prodotto in causa nello Stato ACP interessato, nonché della domanda in atto nella Comunità, metta in luce forti variazioni, si procede a consultazioni tra la Commissione e lo Stato ACP interessato per determinare se ed in quale misura siffatte variazioni possano giustificare un contributo alla ricostituzione delle risorse del sistema.

Se tale giustificazione esiste, lo Stato ACP interessato versa al sistema, alle condizioni precisate al paragrafo 4, l'importo deciso durante le consultazioni.

6. Tenendo conto delle decisioni che il Consiglio dei Ministri prende in applicazione dell'articolo 27, le esportazioni nella Comunità di cui al presente articolo vengono aumentate delle esportazioni destinate ad altri Stati ACP.

ARTICOLO 44

Se allo scadere del periodo di sette anni di cui all'articolo 42 non è raggiunta la ricostituzione totale, il Consiglio
dei Ministri, prendendo in considerazione in particolare la
situazione e le prospettive della bilancia dei pagamenti,
delle riserve di cambio e dell'indebitamento con l'estero
dello Stato ACP interessato, puo' decidere :

- o la restituzione totale o parziale, immediata o scaglionata nel tempo, degli importo dovuti
- o l'abbandono del credito stesso.

ARTICOLO 45

- 1. Per assicurare un efficace e rapido funzionamento del sistema di stabilizzazione, viene istituita tra ciascuno Stato ACP e la Commissione una cooperazione in materia statistica e doganale.
- 2. Gli Stati ACP e la Commissione decidono di comune accordo i provvedimenti di ordine pratico intesi a facilitare, tra l'altro, lo scambio delle necessarie informazioni, la presentazione delle domande di trasferimento, le indicazioni relative all'utilizzazione dei trasferimenti stessi e l'applicazione delle disposizioni relative alla ricostituzione e di qualsiasi altro elemento del sistema servendosi nella più ampia misura dei formulari tipo.

- 1. Per gli Stati ACP elencati nell'articolo 155, paragrafo 3, lettera a):
 - a) la percentuale fissata all'articolo 29 è del 2 %
 - b) la percentuale fissata all'articolo 37 è del 2 %
 - c) non vengono richiesti contributi per la ricostituzione delle risorse messe a disposizione del sistema.
- 2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 24, 34 e 37, si tiene conto delle speciali difficoltà incontrate da questi Stati ACP.

-- 83 --

Per taluni Stati ACP, che non destinano la maggior 3. parte delle loro esportazioni alla Comunità, il Consiglio dei Ministri puo' decidere che, in deroga agli articoli 24 e 30, il sistema si applichi all'esportazione dei prodotti in questione, qualunque ne sia la destinazione. Questa applicazione ha luogo allora in base alle statistiche d'esportazione dello Stato ACP interessato.

- Per gli Stati ACP elencati nell'articolo 155, paragrafo 3, lettere b) e c):
 - a) la percentuale fissata all'articolo 29 è del 2 %
 - b) la percentuale fissata all'articolo 37 è del 2 %.
- 2. Nell'applicazione dell'articolo 24 si tiene conto delle particolari difficoltà incontrate da questi Stati ACP.

Capitolo 2

Impegni speciali concernenti lo zucchero

- 1. Conformemente all'articolo 25 della convenzione ACP-CEE di Lomé e al protocollo nº 3 allegato a quest'ultima, la Comunità si è impegnata, senza limiti di tempo, nonostante le altre disposizioni della presente convenzione, ad acquistare e ad importare a prezzi garantiti determinati quantitativi di zucchero di canna, greggio o bianco, originario degli Stati ACP produttori ed esportatori di zucchero di canna, che detti Stati si sono impegnati a fornirle.
- 2. Le condizioni di applicazione dell'articolo 25 della convenzione ACP-CEE di Lomé sono state fissate dal protocollo nº 3 di cui al paragrafo 1. Il testo di tale protocollo è allegato alla presente convenzione come protocollo nº 7.
- 3. L'articolo 12 della presente convenzione non si applica nel contesto di detto protocollo.

- 4. Ai fini dell'articolo 8 di detto protocollo, durante il periodo di applicazione della presente convenzione si puo' ricorrere alle istituzioni da essa create.
- 5. L'articolo 8, paragrafo 2, del suddetto protocollo si applica qualora la presente convenzione cessi di avere effetto.
- 6. Le dichiarazioni riportate negli allegati XIII, XXI e XXII dell'atto finale della convenzione ACP-CEE di Lomé sono confermate e il loro contenuto rimane in applicazione. Esse sono allegate in quanto tali alla presente convenzione.
- 7. Il presente articolo ed il protocollo nº 3 di cui al paragrafo 1 non si applicano alle relazioni tra gli Stati ACP ed i dipartimenti francesi d'oltremare.

TITOLO III

PRODOTTI MINERARI

Capitolo 1

Aiuti a progetti e programmi

ARTICOLO 49

Per contribuire alla creazione di basi più solide per lo sviluppo degli Stati ACP la cui economia dipende in misura considerevole dal settore minerario, e specialmente per aiutare questi ultimi a far fronte alla degradazione delle loro capacità di esportazione di prodotti minerari nella Comunità, nonché alla conseguente perdita dei proventi da esportazione, viene istituito un sistema per aiutare questi Stati nello sforzo che essi compiono per ovviare alle conseguenze nefaste che esercitano sui loro redditi i gravi turbamenti temporanei del settore minerario indipendenti dalla volontà degli Stati ACP interessati.

- 1. Il sistema previsto all'articolo 49 si applica ai seguenti prodotti:
 - rame, compresa la produzione di cobalto ad esso connessa
 - fosfati
 - manganese
 - bauxite ed allumina
 - stagno
 - piriti di ferro arrostite e minerale di ferro agglomerato o meno (comprese le graniglie), escludendo durante il periodo di cui all'articolo 25, paragrafo 2, i casi contemplati in detto articolo.
- Se entro un minimo di dodici mesi dopo l'entrata in vigore della presente convenzione uno o più prodotti non riportati in questo elenco, ma dai quali dipende in ampia misura l'economia di uno o più Stati ACP, risentono di serie perturbazioni, il Consiglio dei Ministri si pronuncerà in merito all'inclusione di questo prodotto, entro un massimo di sei mesi dopo la presentazione di domanda in tal senso da parte dello Stato ACP interessato.

- 1. Ai fini precisati all'articolo 49, e per tutta la durata di applicazione della presente convenzione, viene istituito uno speciale sistema di finanziamento al quale la Comunità destina l'importo globale di 280 milioni di UCE destinato a coprire il complesso dei suoi impegni nel quadro del sistema stesso:
 - a) l'importo è gestito dalla Commissione;
 - b) questo importo globale è diviso in un numero di frazioni annue di pari entità corrispondente al numero di anni di applicazione. In ciascun anno, salvo l'ultimo, il Consiglio dei Ministri, basandosi su una relazione che gli sarà presentata dalla Commissione, puo' autorizzare, se necessario, l'utilizzazione anticipata di un massimo del 50 % della frazione fissata per l'anno successivo;
 - c) qualsiasi rimanenza esistente alla fine di ciascun anno di applicazione della presente convenzione, ad eccezione dell'ultimo, vine riportata di diritto all'anno successivo;
 - d) in caso di insufficienza delle risorse per un dato anno di applicazione, gli importi dovuti sono ridotti in conseguenza;
 - e) le risorse disponibili a titolo di ciascun anno di applicazione sono costituite dal complesso degli elementi sotto elencati:
 - la frazione annua, ridotta degli importi eventualmente utilizzati a norma del punto 2;
 - gli stanziamenti riportati in applicazione del punto 3.

2. Prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 188, il Consiglio dei Ministri decide in merito alla destinazione di eventuali rimanenze dell'importo globale fissato dal presente articolo.

- 1. La possibilità di ricorso ai mezzi di finanziamento del sistema speciale di cui all'articolo 51 viene aperta a favore dei paesi che si trovano nelle condizioni necessarie a norma dell'articolo 53 quando, per un prodotto contemplato dall'articolo 50 ed esportato nella Comunità, viene constatata la possibilità che nei mesi successivi si verifichi una riduzione sostanziale delle loro capacità di produzione o di esportazione, oppure dei loro proventi da esportazione, in misura tale da incidere seriamente sulla politica di sviluppo dello Stato ACP interessato compromettendo gravemente la redditività di una produzione peraltro sana ed economica, impedendo cosi' il normale rinnovo o il mantenimento dell'apparato produttivo ovvero il ripristino o il mantenimento della capacità di esportazione.
- 2. La predetta possibilità di ricorso è aperta anche quando si verifica oppure è prevista una sostanziale riduzione della capacità di produzione o di esportazione in seguito a seri e fortuiti incidenti o difficoltà tecniche oppure di gravi eventi politici interni od esterni.
- 3. Una flessione del 10 % costituisce una riduzione sostanziale delle capacità di produzione o di esportazione.

ARTICOLO 53

- 1. Uno Stato ACP il quale nel quadriennio precedente ha realizzato in generale almeno il 15 % dei suoi proventi dall'esportazione di un prodotto contemplato dall'articolo 50 puo' chiedere di beneficiare di un intervento finanziario nell'ambito delle risorse destinate al sistema speciale di finanziamento qualora siano soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 52.
- 2. Nondimeno, per gli Stati di cui all'articolo 155, paragrafo 3, il tasso di cui al comma precedente sarà pari a 10 %.
- 3. La domanda di intervento è indirizzata alla Commissione, che l'esamina congiuntamente con lo Stato ACP interessato. L'osservanza delle condizioni viene constatata di comune accordo dalla Comunità e dallo Stato ACP. Il relativo verbale notificato dalla Commissione allo Stato ACP conferisce a quest'ultimo il diritto all'intervento della Comunità mediante ricorso al sistema speciale di finanziamento.

ARTICOLO 54

1. L'intervento di cui all'articolo 53 è orientato verso gli obiettivi definiti all'articolo 49.

- 2. L'importo di questo intervento destinato a finanziare progetti o programmi viene fissato dalla Commissione a seconda delle disponibilità di fondi del sistema speciale di finanziamento, della natura dei progetti o programmi proposti dallo Stato ACP interessato e delle possibilità di cofinanziamento. Per fissare questo importo, si tiene conto dell'entità della riduzione delle capacità di produzione e di esportazione nonché delle corrispondenti perdite subite dagli Stati ACP, quali sono individuate all'articolo 52.
- J. Un solo Stato ACP non puo' in nessun caso beneficiare di più del 50 % dei fondi disponibili come frazione annua.
- Le procedure da applicare all'assistenza nelle succitate circostanze e le modalità di esecuzione sono quelle fissate nel titolo VII; esse tengono conto della necessità di una rapida attuazione dell'intervento.

ARTICOLO 55

Per consentire l'attuazione di misure conservative atte a limitare la degradazione dell'apparato produttivo durante l'istruzione o l'esecuzione di questi progetti o programmi, la Comunità puo' concedere un anticipo allo Stato ACP che ne faccia richiesta. Questa possibilità non esclude il ricorso dello Stato ACP al beneficio degli aiuti d'urgenza di cui all'articolo 137.

- Poiché l'anticipo viene concesso a titolo di prefinanziamento dei progetti o programmi che esso precede o prepara, il suo importo viene fissato in funzione dell'importanza e della natura dei progetti o programmi stessi.
- 3. L'anticipo è dato sotto forma di forniture, di prestazioni di servizi o di versamenti in contanti, se quest'ultima modalità è ritenuta più adeguata.
- Esso viene incorporato nell'importo degli interventi della Comunità in forma di progetti o di programmi al momento della firma dell'accordo di finanziamento relativo agli interventi stessi.

ARTICOLO 56

Gli aiuti concessi mediante il ricorso al sistema speciale di finanziamento sono rimborsati con le stesse modalità e alle stesse condizioni dei prestiti speciali, tenendo conto delle disposizioni decise a favore degli Stati di cui all'articolo 155, paragrafo 3.

Capitolo 2

Sviluppo del potenziale minerario ed energetico degli Stati ACP

ARTICOLO 57

La Comunità è disposta a fornire la propria assistenza tecnica e finanziaria per aiutare lo sfruttamento del potenziale minerario ed energetico degli Stati ACP secondo le modalità specifiche di ciascuno degli strumenti di cui essa dispone ed in conformità della presente convenzione.

ARTICOLO 58

Su richiesta di uno o più Stati ACP la Comunità intraprenderà azioni di assistenza tecnica intese a rafforzare la
loro capacità scientifica e tecnica nei settori geologico e
minerario per consentir loro di sfruttare meglio le conoscenze
disponibili e di orientare di conseguenza i loro programmi
di ricerca e di esplorazione.

Se del caso, la Comunità darà inoltre la propria assistenza tecnica e finanziaria per la creazione negli Stati ACP di fondi di esplorazione nazionali o regionali.

Nel settore delle ricerche e degli investimenti preparatori all'avviamento dei progetti minerari ed energetici, la Comunità puo' intervenire con capitali di rischio, anche congiuntamente con apporti di capitali degli Stati ACP interessati ed altre fonti di finanziamento secondo le modalità fissate all'articolo 105.

ARTICOLO 59

La Banca Europea per gli Investimenti, in appresso denominata Banca, puo', in conformità del proprio statuto, impegnare caso per caso le sue risorse proprie oltre l'importo fissato all'articolo 95 in progetti di investimenti minerari ed energetici di cui sia riconosciuto il reciproco interesse da parte dello Stato ACP interessato e della Comunità.

TITOLO IV

INVESTIMENTI

ARTICOLO 60

La Comunità e gli Stati membri si adoperano a mettere in atto misure di incitamento per i loro operatori economici affinché partecipino agli sforzi di sviluppo industriale degli Stati ACP ed incoraggiano detti operatori a conformarsi agli obiettivi ed alle priorità di sviluppo nonché alle relative leggi e regolamenti degli Stati ACP stessi.

ARTICOLO 61

Ciascuno Stato ACP farà quanto necessario per promuovere, nell'ambito di questo titolo, un'efficace cooperazione con la Comunità e con gli Stati membri o con gli operatori economici o cittadini degli Stati membri che si conformano agli obiettivi ed alle priorità di sviluppo dello Stato ACP in cui sono stabiliti.

ARTICOLO 62

Ciascuno Stato ACP farà in modo da indicare più chiaramente possibile i suoi settori di priorità per la cooperazione industriale e la forma nella quale gradirebbe che tale cooperazione si concretasse.

ARTICOLO 63

Le parti contraenti riconoscono l'importanza degli investimenti per la promozione della loro cooperazione allo sviluppo ed affermano in proposito la necessità di azioni atte a promuovere tali investimenti nei settori di reciproco interesse.

ARTICOLO 64

Le parti contraenti convengono che il trattamento degli investimenti effettuati da Stati membri negli Stati ACP sia retto dalle disposizioni della dichiarazione comune contenuta nell'Allegato IX dell'Atto finale.

TITOLO V

COOPERAZIONE INDUSTRIALE

ARTICOLO 65

La Comunità e gli Stati ACP, riconoscendo l'imperiosa necessità di promuovere lo sviluppo industriale di questi ultimi, convengono di prendere tutti i provvedimenti necessari per realizzare un'efficace cooperazione industriale.

ARTICOLO 66

La cooperazione industriale tra la Comunità e gli Stati ACP si propone i seguenti obiettivi :

a) promuovere tra la Comunità e gli Stati ACP nuove relazioni di complementarità dinamica nel settore industriale, specialmente instaurando nuovi legami industriali e commerciali tra le industrie della Comunità e quelle degli Stati ACP;

- b) promuovere lo sviluppo e la diversificazione di tutti i tipi di industrie degli Stati ACP e, a tal fine, favorire la cooperazione a livello sia regionale sia interregionale;
- c) promuovere la creazione di industrie di integrazione atte a favorire i collegamenti fra vari settori industriali degli Stati ACP in modo da fornire a questi Stati la base essenziale per lo sviluppo della loro tecnologia;
- d) favorire la complementarità tra l'industria e gli altri settori dell'economia, con particolare riguardo all'agricoltura, sviluppando industrie connesse con l'agricoltura, in modo da rallentare l'esodo rurale, stimolare la produzione alimentare e le altre attività di produzione e promuovere la creazione di altre industrie basate sulle risorse naturali;
- e) facilitare il trasferimento della tecnologia e promuovere il suo adattamento alle condizioni ed alle esigenze specifiche degli Stati ACP, assistere questi ultimi nel precisare, valutare e selezionare le tecnologie necessarie al loro sviluppo, nonché nei loro sforzi per aumentare le loro capacità in fatto di ricerca applicata e la formazione di specialisti industriali a tutti i livelli;
- f) promuovere la partecipazione dei cittadini degli Stati ACP a tutti i tipi di attività industriali che si stanno sviluppando nei loro paesi;

__ 99 __

- g) contribuire per quanto possibile a creare posti di lavoro per i cittadini degli Stati ACP, a rifornire mercati nazionali ed esteri e a procurare a questi Stati proventi in valuta estera;
- h) facilitare lo sviluppo industriale generale degli Stati ACP, in particolare la loro produzione di manufatti, tenendo nel debito conto le loro specifiche esigenze nella formulazione di politiche volte ad adattare le strutture industriali della Comunità all'evoluzione che si registra a livello mondiale;
- i) incoraggiare negli Stati ACP la creazione di imprese industriali comuni ACP/CEE;
- j) incoraggiare e promuovere negli Stati ACP lo stabilimento ed il rafforzamento di associazioni industriali e commerciali che contribuiscano allo sfruttamento integrale delle risorse interne di questi Stati allo scopo di sviluppare le industrie nazionali;
- k) assistere negli Stati ACP la creazione ed il funzionamento di istituzioni destinate a fornire servizi all'industria sul piano regolamentare e consultivo;
- 1) rafforzare gli istituti di finanziamento esistenti e creare le condizioni favorevoli ai prestiti in capitali per stimolare l'espansione e lo sviluppo delle industrie degli Stati ACP, ivi compresa la promozione delle piccole e medie industrie di base, rurali ed a largo impiego di manodopera.

ARTICOLO 67

Per consentire il raggiungimento degli obiettivi enunciati all'articolo 66, la Comunità contribuisce, con tutti i mezzi offerti dalla presente convenzione, all'attuazione di programmi, progetti ed azioni che le saranno presentati su iniziativa o con l'accordo degli Stati ACP nei settori della formazione industriale, delle piccole e medie imprese industriali, della trasformazione sul posto delle materie prime degli Stati ACP, della cooperazione in materia di tecnologia, delle infrastrutture industriali, della promozione commerciale, della cooperazione nei settori dell'energia e dell'informazione e della promozione industriali.

ARTICOLO 68

La Comunità fornisce, con tutti i mezzi di cui dispone nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica, l'assistenza necessaria nel settore della formazione industriale compresa la formazione in rapporto con gli investimenti industriali, specialmente della Comunità e dei suoi Stati membri, per consentire agli Stati membri di acquisire, sviluppare ed adattare le competenze tecnologiche essenziali per la loro espansione industriale ed il miglioramento della qualità di vita delle loro popolazioni.

A questo fine la Comunità fornisce, in base alle richieste trasmesse dagli Stati ACP, un'efficace assistenza nella valutazione dei bisogni e nella realizzazione di azioni appropriate quali:

- a) insediamento di cittadini degli Stati ACP in istituzioni tecniche ed in altri adeguati istituti di istruzione superiore;
- b) creazione e funzionamento a livello nazionale o regionale di istituti o di centri di formazione e di ricerca degli Stati ACP;
- c) messa a punto ed applicazione di programmi che comprendano una formazione industriale specializzata per i cittadini degli Stati ACP a tutti i livelli, ed organizzazione di corsi di formazione pratica nonché di distacchi presso imprese ed industrie, tanto della Comunità quanto degli Stati ACP;
- d) definizione e promozione di attività volte al consolidamento delle appropriate tecnologie nazionali nonché all'acquisizione di adeguate tecnologie straniere, con particolare riguardo a quelle di altri paesi in via di sviluppo;
- e) promozione degli scambi e delle altre forme di collaborazione tra le università e gli istituti specializzati della Comunità e degli Stati ACP.

ARTICOLO 69

La Comunità contribuisce all'insediamento ed allo sviluppo di tutti i tipi di piccole e medie imprese industriali che gli Stati ACP considerano importanti per i loro obiettivi di sviluppo, mediante iniziative di cooperazione finanziaria e tecnica adeguate alle esigenze specifiche di queste imprese in detti Stati ed incoraggiando, per mezzo di appropriati incentivi, il trasferimento di adeguate risorse in provenienza dalle imprese private della Comunità, specialmente per il tramite di imprese comuni, tra le piccole e medie imprese industriali della Comunità e degli Stati ACP. Queste azioni comprendono in particolare:

- 1) la valutazione del potenziale di sviluppo del settore delle piccole e medie imprese industriali;
- 2) la creazione ed il rafforzamento di istituti d'informazione, di promozione, di consultazione, di controllo e di credito, nonché dei mezzi per promuovere la commercializzazione esterna ed interna;
- 3) la creazione di infrastrutture adeguate e di parchi industriali;
- 4) l'organizzazione di una formazione di base e di perfezionamento;
- 5) la creazione di strutture adeguate volte ad appropriati trasferimenti, adeguamenti ed innovazioni in materia tecnologica;

- 6) l'individuazione delle possibilità di subappalto e partecipazione al loro concretamento;
- 7) il finanziamento di azioni per le piccole e medie imprese industriali.

ARTICOLO 70

Nel quadro della cooperazione globale per lo sviluppo industriale, particolare attenzione merita la trasformazione interna delle materie prime degli Stati ACP, in modo da dare alle materie prime trasformate una parte equa e più importante tanto nella produzione quanto nelle esportazioni di questi Stati. In questo contesto sarà tenuto conto, se del caso, delle specifiche esigenze settoriali prestando la necessaria attenzione al settore dell'industria alimentare. La Comunità contribuisce con i vari mezzi della cooperazione finanziaria e tecnica a quanto segue :

- 1) promozione, sviluppo e finanziamento delle industrie di trasformazione degli Stati ACP;
- 2) studi di fattibilità;
- 3) valutazione delle possibilità di trasformazione e comunicazione di informazioni sulle tecnologie di trasformazione ;
- 4) promozione, nella Comunità e in altri mercati, delle esportazioni di prodotti trasformati degli Stati ACP.

ARTICOLO 71

Per aiutare gli Stati ACP a rafforzare la loro capacità interna di sviluppo scientifico e tecnologico, e per facilitare loro l'acquisizione, il trasferimento e l'adattamento della tecnologia a condizioni tali da massimizzare i benefici e minimizzare i costi, la Comunità è disposta, facendo ricorso agli strumenti di cooperazione finanziaria e tecnica, a contribuire in particolare a quanto segue :

- a) creare e rafforzare negli Stati ACP le strutture scientifiche e tecniche connesse con l'industria;
- b) definire ed attuare programmi di ricerca e di sviluppo;
- c) individuare e creare possibilità di collaborazione tra istituti di ricerca, istituti di istruzione superiore ed imprese degli Stati ACP, della Comunità, degli Stati membri e di altri paesi;
- d) individuare, valutare ed assimilare la tecnologia, ivi compresa la negoziazione, a condizioni favorevoli, di tecnologie, brevetti ed altre proprietà industriali straniere, specialmente mediante finanziamento e/o altri adeguati accordi con imprese ed istituti all'interno della Comunità;
- e) fornire agli Stati ACP strutture di consultazione per l'elaborazione di regolamentazioni che disciplinino il trasferimento di tecnologie e la trasmissione dei dati disponibili, specialmente in materia di termini e condizioni dei contratti nel settore tecnologico, tipi e fonti di tecnologia ed esperienza degli Stati ACP e degli altri paesi in fatto di utilizzazione di talune tecnologie;

f) promuovere la cooperazione tecnologica fra gli Stati ACP nonché fra questi ultimi ed altri paesi in via di sviluppo, per trarre il maggior vantaggio da tutte le possibilità scientifiche e tecniche particolarmente adeguate che questi Stati detenessero.

ARTICOLO 72

La Comunità contribuisce con tutti i mezzi di cui dispone nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica a creare ed ampliare negli Stati ACP le infrastrutture necessarie allo sviluppo industriale, specialmente nei settori dei trasporti e delle comunicazioni, dell'energia, della ricerca e dell'adeguamento tecnologico, della formazione industriale e dell'insediamento di industrie.

- 1. La Comunità contribuisce a creare ed ampliare negli Stati ACP imprese che operino in particolare nei settori sottoindicati:
 - a) industrie di integrazione atte a creare legami fra i vari settori dell'economia;
 - b) industrie di trasformazione delle risorse naturali degli Stati ACP;
 - c) industrie connesse con lo sviluppo dell'agricoltura e con la promozione della produzione agricola;

- d) qualsiasi altro tipo di produzione atto ad aumentare il valore aggiunto localmente, ad esercitare benefici influssi sull'occupazione o sulla bilancia commerciale, a facilitare la diversificazione o l'equilibrio regionale dell'industria o favorire la cooperazione industriale o interregionale.
- 2. Il finanziamento da parte della Comunità è effettuato in via prioritaria mediante prestiti della Banca e con capitali di rischio, che sono i modi di finanziamento specifici per le imprese industriali. Le modalità per l'impiego dei capitali di rischio sono definite al titolo VII e sono adattate alle specifiche difficoltà del finanziamento delle imprese industriali negli Stati ACP.

ARTICOLO 74

Per consentire agli Stati ACP di trarre pieno profitto dal regime degli scambi e dalle altre disposizioni della presente convenzione, si darà corso ad azioni di promozione commerciale per favorire la commercializzazione dei prodotti industriali degli Stati ACP tanto sul mercato della Comunità quanto sugli altri mercati esteri, anche per stimolare e sviluppare il commercio dei prodotti industriali fra gli Stati ACP, conformemente all'articolo 93.

ARTICOLO 75

I programmi, progetti ed azioni di cooperazione industriale che comportano un finanziamento comunitario si attuano conformemente al titolo VII, tenendo conto delle caratteristiche specifiche degli interventi nel settore industriale.

- 1. La Comunità e gli Stati ACP riconoscono i reciproci vantaggi della cooperazione nel settore dell'energia. Al fine di sviluppare il potenziale energetico, tradizionale o meno, e l'autosufficienza degli Stati ACP, la Comunità darà il suo aiuto in particolare alle seguenti attività :
 - a) preparazione di inventari delle risorse e della domanda di energia, prestando sufficiente attenzione alla domanda di energia non commerciale;
 - b) attuazione di strategie alternative in materia di energia in programmi e progetti che terranno specialmente conto dell'esperienza degli Stati ACP e che riguarderanno in particolare le fonti di energia eolica, solare, geotermica ed idraulica;
 - c) sviluppo di un potenziale d'investimento per l'esplorazione ed il potenziamento di fonti di energia nazionali e regionali, nonché per la realizzazione di aree di produzione energetica eccezionale che consentano l'insediamento di industrie ad alta intensità di energia;

— 108 —

- d) rafforzamento della gestione e del controllo degli Stati ACP sulle loro risorse di energia conformemente ai loro obiettivi di sviluppo con tutti i mezzi previsti dalla presente convenzione;
- e) compilazione di un programma di energia rurale che riservi particolare attenzione alle tecnologie energetiche rurali e alla pianificazione energetica rurale rispondente ad esigenze essenziali;
- f) promozione della ricerca, dell'adeguamento e della diffusione della tecnologia appropriata nonché della formazione necessaria per soddisfare il fabbisogno di manodopera nel settore dell'energia;
- g) produzione negli Stati ACP delle attrezzature necessarie per la produzione e per la distribuzione dell'energia nonché per l'applicazione delle tecniche volte ad economizzare energia;
- h) attuazione di misure che consentano di ridurre al minimo gli effetti negativi della produzione energetica sull'ambiente e di promuovere i progetti positivi per la tutela di detto ambiente;
- i) conservazione delle risorse di energia presenti e future degli Stati ACP, siano esse tradizionali o no.

2. I programmi, progetti ed azioni di cooperazione nel settore dell'energia che richiedano un finanziamento comunitario vengono attuati conformemente al titolo VII.

Per quanto riguarda i progetti pilota e di ricerca nonché di esplorazione e di sviluppo che presentano un reciproco interesse, le risorse previste dal titolo VII possono essere completate da :

- a) altre risorse finanziarie e tecniche della Comunità;
- b) azioni volte a mobilitare capitali pubblici e privati con speciale riguardo al cofinanziamento.

ARTICOLO 77

Vengono intraprese attività d'informazione e di promo-1. zione industriali per attuare ed intensificare tra la Comunità e gli Stati ACP il regolare scambio di informazioni ed i contatti necessari nel settore industriale.

- 2. Queste attività d'informazione e di promozione industriale possono in particolare avere come oggetto :
 - a) riunire e diffondere tutte le informazioni utili sull'evoluzione delle politiche industriali nella Comunità, negli Stati ACP ed a livello mondiale, e sulle condizioni e possibilità di sviluppo industriale degli Stati ACP;
 - b) organizzare, su richiesta della Comunità o degli Stati ACP, incontri da dedicare all'esame degli argomenti indicati in a);
 - c) organizzare e facilitare qualsiasi altra forma di contatti e di incontri tra responsabili delle politiche industriali, promotori ed operatori economici della Comunità e degli Stati ACP;
 - d) effettuare studi e valutazioni volti a mettere in evidenza le possibilità concrete di cooperazione industriale con la Comunità, al fine di promuovere lo sviluppo industriale degli Stati ACP e facilitare l'esecuzione di queste azioni;
 - e) contribuire, mediante appropriate azioni di cooperazione tecnica, alla creazione, all'avviamento ed al funzionamento di organismi di promozione industriale degli Stati ACP;
 - f) facilitare l'accesso alla documentazione ed alle altre fonti di dati disponibili nella Comunità e la loro utilizzazione.

- 1. Un Comitato per la cooperazione industriale, posto sotto il controllo del Comitato degli Ambasciatori è incaricato di quanto segue :
 - a) passare in rassegna i progressi registrati nell'attuazione del programma globale di cooperazione industriale risultante dalla presente convenzione e, se necessario, presentare raccomandazioni al Comitato degli Ambasciatori;
 - b) studiare i problemi e le questioni di politica di cooperazione industriale che gli vengono presentati dagli Stati ACP o dalla Comunità, ed intraprendere, se necessario, la valutazione di queste materie allo scopo di suggerire adeguate soluzioni;
 - c) organizzare, su richiesta della Comunità o degli Stati ACP, un esame delle tendenze delle politiche industriali degli Stati ACP e degli Stati membri, nonché degli sviluppi della situazione industriale mondiale, al fine di scambiare le informazioni necessarie per migliorare la cooperazione industriale e facilitare lo sviluppo industriale degli Stati ACP;
 - d) orientare, sorvegliare e controllare le attività del Centro per lo sviluppo industriale di cui all'articolo 79 e riferirne al Comitato degli Ambasciatori e, per suo tramite, al Consiglio dei Ministri;
 - e) espletare tutti gli altri compiti che gli saranno affidati dal Comitato degli Ambasciatori.
- 2. La composizione e le modalità di funzionamento del Comitato per la cooperazione industriale sono decise dal Consiglio dei Ministri.

Il Centro per lo sviluppo industriale, istituito a norma dell'articolo 36 della convenzione ACP/CEE di Lomé, contribuisce, nel quadro delle disposizioni e dei principi enunciati nel presente titolo, alla creazione ed al rafforzamento di imprese industriali degli Stati ACP, specialmente incoraggiando le iniziative degli operatori economici della Comunità e degli Stati ACP.

Quale pratico strumento operativo, il Centro assiste a questo scopo la promozione di progetti industriali vitali che rispondono alle esigenze degli Stati ACP e tiene in particolare conto il livello delle possibilità dei mercati interni ed esterni, la trasformazione delle materie prime e l'utilizzazione dei materiali locali per l'industria manifatturiera. Queste attività vengono intraprese in stretta cooperazione con gli Stati ACP, gli Stati membri nonché la Commissione e la Banca, nel quadro dei rispettivi poteri.

Nel suo programma di promozione industriale, viene riservata speciale attenzione all'individuazione ed allo sfruttamento delle possibilità di imprese comuni e di subappalto nonché delle potenzialità delle piccole e medie imprese industriali. Sarà anche riservata la debita attenzione allo sviluppo ed al consolidamento dei progetti industriali regionali.

Nel suo sforzo a favore della creazione e del rafforzamento di imprese industriali negli Stati ACP, il Centro adotta le misure adeguate, entro i limiti delle proprie risorse e funzioni, nel settore del trasferimento e dello sviluppo della tecnologia, della formazione e dell'informazione industriali.

- 1. Per il conseguimento dei propri obiettivi, il Centro è incaricato:
 - a) di raccogliere e diffondere tutte le informazioni utili sulle condizioni e possibilità di cooperazione industriale, organizzare e facilitare qualsiasi forma di contatti ed incontri tra responsabili delle politiche industriali, promotori ed operatori economici e finanziari della Comunità e degli Stati ACP;
 - b) di fornire informazioni nonché strutture specifiche di consultazione e di valutazione, ivi compresi gli studi di fattibilità, allo scopo di accelerare la creazione delle imprese industriali necessarie agli Stati ACP, e garantire la vitalità delle imprese esistenti; il Centro presta assistenza, se è necessario, anche nella fase di attuazione;
 - c) di individuare e valutare, in base al fabbisogno indicato dagli Stati ACP, le possibilità di formazione industriale che risponda alle esigenze delle imprese industriali già esistenti o da creare negli Stati ACP, tenendo conto delle varie facilitazioni esistenti per la condotta ed il finanziamento di dette azioni di formazione e, se necessario, partecipare alla loro attuazione;

- d) di individuare, valutare e fornire informazioni e pareri in materia di acquisizione, adattamento e sviluppo di un'adeguata tecnologia industriale, ivi comprese le infrastrutture tecnologiche, relativa a progetti concreti che interessano gli Stati ACP;
- e) di individuare e fornire informazioni, se necessario, sulle possibili fonti di finanziamento.
- 2. Nell'espletamento delle sue funzioni il Centro riserva la sua attenzione ai problemi specifici degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare o insulari.

- Il Comitato per la cooperazione industriale è l'autorità incaricata di sorvegliare il Centro.
- 2. Il Centro è diretto da un direttore assistito da un vicedirettore, entrambi nominati dal Comitato. Il Comitato adotta le disposizioni che si applicano al personale del Centro.
- 3. Un Consiglio consultivo è incaricato di consigliare ed assistere il Centro nella programmazione e nello sviluppo delle sue attività industriali. Esso viene eventualmente consultato dal direttore su tutte le operazioni in programma e su tutti gli importanti problemi derivanti dalle attività del Centro. Esso puo' anche, di propria iniziativa, fare qualsiasi suggerimento o sottoporre al direttore qualsiasi problema ritenga utile studiare. Esso formula un parere sul programma annuale di lavoro, sul bilancio e sulla relazione generale.

- Il Consiglio consultivo del Centro è composto da persone fornite di grande esperienza nel settore industriale ed in particolare nel settore manifatturiero. Esse sono scelte su base personale tenendo conto delle loro qualifiche, fra i cittadini degli Stati parti della presente convenzione, e sono nominate dal Comitato alle condizioni da quest'ultimo definite.
- Consiglio consultivo, viene esaminato ed approvato dal Comitato. Quest'ultimo approva il regolamento finanziario del Centro. La Comunità contribuisce al finanziamento di questo bilancio mediante una dotazione a parte, fino a un massimo di 25 milioni di UCE, prelevata sugli importi di cui all'articolo 133 riservati per il finanziamento dei progetti di cooperazione regionale.
- 6. Due commissari ai conti verificano la gestione finanziaria del Centro.
- 7. Lo statuto ed il regolamento interno del Centro sono adottati dal Consiglio dei Ministri su proposta del Comitato degli Ambasciatori, dopo l'entrata in vigore della presente convenzione.

ARTICOLO 82

Nel quadro dell'applicazione del presente titolo, la Comunità andrà incontro alle esigenze ed ai problemi specifici degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare ed insulari, in armonia con le priorità fissate da tali Stati, specialmente per la trasformazione delle loro materie prime, lo sviluppo, il trasferimento e l'adeguamento della tecnologia, lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali, lo sviluppo della loro infrastruttura e delle loro risorse minerarie ed energetiche, ed una adeguata formazione nei settori scientifico, tecnologico e tecnico.

TITOLO VI

COOPERAZIONE AGRICOLA

- 1. La cooperazione agricola tra la Comunità e gli Stati ACP deve avere come obiettivo essenziale l'assistenza a questi ultimi nello sforzo che compiono per risolvere i problemi relativi allo sviluppo rurale e al miglioramento ed all'incremento della produzione agricola destinata al consumo interno ed all'esportazione, nonché i problemi che essi possono incontrare in materia di sicurezza degli approvvigionamenti alimentari delle rispettive popolazioni.
- 2. A questo scopo, la cooperazione nel settore dello sviluppo rurale contribuisce, all'interno degli obiettivi generali della cooperazione finanziaria e tecnica, in particolare a quanto segue:
 - a) miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali, specialmente con l'aumento dei redditi e la creazione di posti di lavoro, in genere mediante l'aumento della produzione agricola;
 - b) rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti alimentari degli Stati ACP, e soddisfacimento del fabbisogno nutrizionale delle loro popolazioni, grazie tra l'altro al miglioramento quantitativo e qualitativo della produzione alimentare;
 - c) miglioramento della produttività delle attività rurali e loro diversificazione, specialmente col trasferimento di idonee tecnologie e con un razionale sfruttamento delle risorse vegetali ed animali, tenendo presenti le esigenze di protezione dell'ambiente;

- d) valorizzazione sul posto delle produzioni agricole, in particolare mediante trasformazione dei prodotti di origine vegetale ed animale in questi paesi;
- e) sviluppo socio-culturale della comunità rurale, tra l'altro mediante azioni integrate nel settore della sanità e dell'istruzione;
- f) aumento della capacità delle popolazioni a provvedere al proprio sviluppo, in particolare migliorando la loro conoscenza dell'ambiente tecnico ed economico.

Per contribuire al conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 83, le azioni di cooperazione nel settore dello sviluppo rurale comprendono tra l'altro :

- a) progetti di sviluppo rurale integrato che interessano in particolare le aziende familiari rurali e le cooperative, favorendo inoltre le attività artigianali e commerciali nell'ambiente rurale;
- b) lavori di sistemazione idro-agricola di vario tipo sfruttando le risorse idriche disponibili: microprogetti di idraulica di villaggio, regimentazione dei corsi d'acqua e sistemazione dei comprensori con controllo totale o parziale delle acque;
- c) interventi nel settore della protezione delle colture, della conservazione e del magazzinaggio dei raccolti, nonché della commercializzazione dei prodotti agricoli al fine di concretare condizioni tali da incitare gli agricoltori alla produzione;

- d) creazione di unità agro-industriali che combinino la produzione agricola primaria, la sua trasformazione, il suo condizionamento e la commercializzazione del prodotto finito;
- e) interventi nel settore dell'allevamento : protezione, sfruttamento e miglioramento del patrimonio zootecnico, valorizzazione dei prodotti;
- f) interventi nel settore della pesca e della piscicultura : sfruttamento delle risorse naturali e sviluppo di nuove produzioni, conservazione e commercializzazione dei prodotti;
- g) sfruttamento e sviluppo delle risorse forestali a fini di produzione o di protezione dell'ambiente;
- h) attuazione di misure per migliorare le condizioni di vita nell'ambiente rurale, quali infrastrutture sociali, adduzione di acqua potabile, reti di comunicazione ecc.;
- i) interventi nel settore della ricerca agraria e zootecnica applicata che possano rivelarsi necessari preventivamente oppure nel corso dell'azione di cooperazione agricola;
- j) interventi nel settore della formazione a tutti i livelli dei dirigenti nazionali destinati ad assumere responsabilità di concezione, attuazione e gestione delle operazioni di sviluppo rurale, nonché nel settore della ricerca agraria e zootecnica applicata.

ARTICOLO 85

Le azioni di cooperazione nel settore rurale, quali definite all'articolo 84, si inscrivono nella politica di sviluppo degli Stati ACP secondo le opzioni e priorità che questi Stati devono definire. I mezzi finanziari e tecnici predisposti dalla Comunità, necessari alla loro realizzazione ed iscritti nei programmi indicativi, si aggiungono ai mezzi propri degli Stati ACP e sono impiegati conformemente alle disposizioni del titolo VII.

ARTICOLO 86

Per l'attuazione delle azioni di cooperazione di cui all'articolo 84, ed allo scopo di migliorare l'efficienza dei vari servizi degli Stati ACP che trattano dello sviluppo rurale, tanto nazionali quanto interstatali, detti Stati possono ricorrere ad una assistenza tecnica sotto forma di singoli esperti o di gruppi di consulenti tra l'altro per i seguenti compiti:

- formulazione delle politiche di sviluppo rurale ;
- individuazione ed elaborazione dei progetti in questo settore;
- esecuzione, gestione e valutazione di questi progetti;
- attività di ricerca applicata;
- formazione di personale nazionale.

L'assistenza tecnica viene messa a disposizione nell'ambito di un mandato che definisce i suoi compiti e per una durata determinata conformemente alle disposizioni del titolo VII. Le azioni di assistenza devono iscriversi nei programmi indicativi nazionali o nei programmi regionali.

ARTICOLO 87

- 1. Per consentire agli Stati ACP di trarre maggior vantaggio dalle possibilità di azione e di cooperazione interstatali nel settore dello sviluppo rurale, la Comunità è disposta a contribuire, con stanziamenti destinati alla cooperazione regionale, ad iniziative inerenti a progetti di produzione, di ricerca o di formazione concepite ed attuate da due o più Stati ACP.
- 2. L'assistenza alla cooperazione in questo settore si concreta, in conformità delle disposizioni e procedure relative alla cooperazione regionale, appoggiandosi di preferenza ad organismi nazionali ed interstatali esistenti.

ARTICOLO 88

1. Viene istituito un Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale.

Il Centro è a disposizione delle autorità degli Stati ACP responsabili per lo sviluppo agricolo, per aiutarle ad ottenere un migliore accesso all'informazione, alla ricerca, alla formazione e alle innovazioni nel settore agricolo e rurale. Per le questioni di sua competenza, esso opera in stretto collegamento con le istituzioni e gli organi indicati nella presente convenzione o nelle dichiarazioni ad essa allegate.

- 2. Le funzioni del Centro sono le seguenti :
 - a) assicurare, segnatamente su richiesta degli Stati ACP, la diffusione di informazioni scientifiche e tecniche relative a particolari problemi di sviluppo agricolo sollevati da questi Stati;

- b) orientare verso gli organismi qualificati a rispondervi le domande degli Stati ACP relative a tecniche specifiche o al loro adeguamento nel settore agricolo;
- c) facilitare la messa a disposizione degli istituti di ricerca agraria degli Stati ACP delle pubblicazioni scientifiche in materia agricola nonché l'accesso alle banche dei dati;
- d) facilitare la circolazione dell'informazione sulla programmazione della ricerca agronomica in funzione delle esigenze di sviluppo;
- e) promuovere incontri fra ricercatori, pianificatori ed agenti di sviluppo, in modo da migliorare lo scambio di esperienze acquisite su argomenti concernenti determinate zone ecologiche e temi precisi;
- f) stimolare lo scambio di informazioni e di risultati di lavori sul terreno tra gli organismi specializzati nei vari aspetti dell'agricoltura tropicale e della comunità rurale;
- g) contribuire a facilitare l'adeguamento delle informazioni disponibili alle esigenze della divulgazione e dello sviluppo;
- h) facilitare l'accesso dei formatori e divulgatori degli Stati ACP all'informazione necessaria per l'espletamento dei loro compiti;
- i) orientare le domande di formazione specifica verso gli organismi competenti attualmente in funzione.

- j) in linea generale, contribuire a facilitare l'accesso degli Stati ACP ai risultati delle attività degli organismi nazionali, regionali ed internazionali, con particolare riguardo a quelli situati nella Comunità e negli Stati ACP, competenti per le questioni tecniche in materia di sviluppo agricolo e rurale, con i quali esso si terrà in rapporto.
- Per definire le soluzioni adeguate ai problemi 3. incontrati dagli Stati ACP, allo scopo di migliorare specialmente il loro accesso all'informazione, alle innovazioni tecniche ed alla ricerca nel settore dello sviluppo rurale, il Centro organizza riunioni di delegati degli organismi degli Stati ACP e degli Stati membri specializzati nella ricerca agraria applicata, in particolare in materia di agricoltura tropicale e/o di problemi di sviluppo rurale, che sono stati riconosciuti dal Comitato degli Ambasciatori o dagli organi da quest'ultimo delegati.
- 4. a) Il Comitato degli Ambasciatori è l'autorità di tutela del Centro.
 - b) Il Centro è diretto da un direttore nominato dal Comitato degli Ambasciatori sin dall'entrata in vigore della presente convenzione.
 - Il direttore del Centro rende conto delle c) attività del Centro stesso al Comitato degli Ambasciatori.
 - d) Le modalità di funzionamento e la procedura relativa all'approvazione del bilancio del Centro sono decise dal Comitato degli Ambasciatori. Il bilancio del Centro è finanziato secondo le disposizioni in materia di cooperazione finanziaria e tecnica enunciate dalla convenzione. Il direttore del Centro sarà assistito da collaboratori assunti entro i limiti stabiliti dal bilancio adottato dal Comitato degli Ambasciatori.

L'aiuto alimentare è una misura transitoria : l'obiettivo ultimo degli Stati ACP è di giungere all'autosufficienza della loro produzione alimentare.

La Comunità e gli Stati ACP cercheranno i mezzi per meglio combinare, per quanto possibile, le azioni di aiuto alimentare che fossero decise unilateralmente dalla Comunità a favore di uno Stato ACP conformemente alle norme e ai criteri di assegnazione specifici di questo tipo di aiuto, con azioni realizzate con i mezzi offerti dalla presente convenzione.

ARTICOLO 90

Nell'attuazione delle disposizioni del presente titolo, viene concessa una speciale priorità ai problemi e difficoltà specifici degli Stati ACP meno sviluppati, particolarmente per quanto riguarda produzione, trasformazione, formazione, ricerca, trasporto, commercializzazione, condizionamento e creazione di infrastrutture di magazzinaggio.

TITOLO VII

COOPERAZIONE FINANZIARIA E TECNICA

Capitolo 1

Disposizioni generali

- 1. Obiettivo della cooperazione finanziaria e tecnica è di promuovere lo sviluppo economico e sociale degli Stati ACP in base alle priorità definite da detti Stati, nel reciproco interesse delle parti.
- 2. Tale cooperazione è complementare e armonizzata agli sforzi degli Stati ACP. Essa verte sulla preparazione, sul finanziamento e sull'esecuzione dei progetti e programmi di azioni che contribuiscono allo sviluppo economico e sociale degli Stati ACP e la cui natura è adeguata al fabbisogno ed alle caratteristiche di ciascuno di detti Stati.
- 3. Essa deve aiutare gli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare ed insulari a superare gli ostacoli specifici che frenano i loro sforzi di sviluppo.
- 4. Essa deve favorire la cooperazione regionale degli Stati ACP.

- 1. La cooperazione finanziaria e tecnica tiene conto della necessità di rispettare le condizioni particolari di ogni singolo Stato soprattutto per quel che riguarda la sua politica di sviluppo, le strategie da seguire, le priorità che si è prefissa, nonché le potenzialità ed i mezzi propri.
- 2. In questo contesto, i progetti e programmi devono contribuire al conseguimento totale o parziale dei seguenti risultati:
 - a) fornire agli Stati ACP i mezzi per migliorare e meglio controllare le condizioni del loro sviluppo economico e sociale;
 - b) contribuire ad un'espansione armoniosa e costante dell'economia degli Stati ACP, con l'aumento quantitativo e qualitativo della produzione ed il conseguente accrescimento del reddito nazionale, nonché la rettifica degli squilibri strutturali mediante la diversificazione e l'integrazione delle loro economie;
 - c) migliorare il tenore di vita delle popolazioni degli Stati ACP;
 - d) permettere agli Stati ACP che devono far fronte a gravi difficoltà economiche e sociali, di carattere eccezionale, risultanti da calamità naturali o da circostanze straordinarie con effetti comparabili, di beneficiare di aiuti d'urgenza;
 - e) consentire in tal modo di instaurare relazioni economiche più equilibrate fra gli Stati ACP ed il resto del mondo nonché una maggiore partecipazione degli Stati ACP stessi agli scambi internazionali.

3. L'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica richiede la partecipazione reale ed effettiva degli Stati ACP e della Comunità, a tutti i livelli, alla gestione ed al funzionamento degli strumenti della cooperazione finanziaria e tecnica nonché alla valutazione concomitante ed a posteriori dei progetti e programmi di detta cooperazione, alle condizioni di cui all'articolo 108.

- 1. I progetti e programmi possono riguardare :
 - investimenti, compresi gli aiuti di accompagnamento e supplementari definiti agli articoli 152 e 153;
 - azioni di cooperazione tecnica.
- 2. Detti progetti e programmi possono applicarsi, nel quadro delle priorità prescelte a livello della programmazione ed in quello della cooperazione regionale, in particolare ai seguenti fini:
 - a) sviluppo rurale, industrializzazione, artigianato, energia, miniere, turismo ed infrastruttura economica e sociale;
 - b) miglioramento strutturale dei settori economici produttivi;
 - c) protezione dell'ambiente;
 - d) ricerca, esplorazione e valorizzazione delle risorse naturali;

- e) formazione, ricerca scientifica e tecnica applicate, adeguamento od innovazione delle tecnologie e trasferimento delle stesse;
- f) promozione ed informazione industriali;
- g) commercializzazione e promozione delle vendite;
- h) promozione delle piccole e medie imprese nazionali;
- i) microprogetti di sviluppo di base,
- Gli aiuti finanziari posson, coprire le spese esterne e le spese locali necessarie all'attuazione dei progetti e programmi.
- 4. La cooperazione finanziaria e tecnica puo' riguardare le spese correnti di amministrazione, manutenzione e funzionamento, che sono a carico degli Stati ACP o degli altri eventuali beneficiari, soltanto alle condizioni fissate agli articoli 152 e 153.
- 5. Per tener conto dei problemi specifici ai quali si trovano di fronte gli Stati ACP senza sbocco sul mare a causa della loro posizione geografica, la Comunità accorda una priorità:
 - a) a studi, progetti, programmi nonché ad azioni di formazione e di assistenza tecnica presentati dagli Stati ACP senza sbocco sul mare intesi a ridurre le difficoltà speciali risultanti da tale situazione, specie le difficoltà di trasporto, di comunicazione e di approvvigionamento di energia;

- b) alla ricerca necessaria allo sviluppo delle risorse energetiche e minerarie ed eventualmente, all'attuazione dei relativi progetti di investimenti.
- 6. Consapevole degli speciali problemi degli Stati ACP insulari, in particolare delle difficoltà in materia di trasporto e comunicazione all'interno dei rispettivi territori, tra di loro e con la Comunità, quest'ultima si dedica in via prioritaria a ricercare misure appropriate volte
 - a) a promuovere, nel settore dei trasporti aerei e marittimi, il movimento di merci e passeggeri;
 - b) a sviluppare le attività di pesca in mare;
 - c) a contribuire, se necessario, all'esplorazione ed allo sviluppo delle risorse energetiche;
 - d) a ridurre gli effetti sfavorevoli delle particolari difficoltà che incontrano tali Stati che sono anche svantaggiati dalla loro lontananza dai mercati d'oltremare, dal carattere fisico frammentario del loro territorio e dalla particolare esposizione a catastrofi naturali.

- 1. La cooperazione finanziaria e tecnica è offerta:
 - a) agli Stati ACP;

- b) agli organismi regionali od interstatali di cui fanno parte uno o più Stati ACP autorizzati da questi ultimi;
- c) agli organismi misti istituiti dalla Comunità e dagli Stati ACP ed autorizzati da questi ultimi a conseguire taluni obiettivi specifici, specie nel settore della cooperazione agricola, industriale e commerciale.
- 2. La cooperazione finanziaria e tecnica è inoltre offerta, con l'accordo dello Stato o degli Stati ACP interessati, e per progetti o programmi approvati da questi ultimi:
 - a) agli organismi di sviluppo, pubblici o a partecipazione pubblica, degli Stati ACP, in particolare le loro banche di sviluppo;
 - b) agli enti locali e agli organismi privati che contribuiscono, nei paesi interessati, allo sviluppo economico e sociale;
 - c) alle imprese che esercitano la loro attività secondo metodi di gestione industriale e commerciale e sono costituite in società di uno Stato ACP a norma dell'articolo 161;
 - d) alle associazioni di produttori cittadini degli Stati ACP o ad organismi analoghi e, in mancanza di tali associazioni od organismi, ai produttori stessi;
 - e) ai borsisti e tirocinanti, per le azioni di formazione.

Capitolo 2

Mezzi e modi di finanziamento

ARTICOLO 95

Per la durata della presente convenzione, l'importo globale dei contributi finanziari della Comunità è di 5.227 milioni di UCE.

Detto importo comprende :

- 1) 4.542 milioni di UCE provenienti dal Fondo europeo di sviluppo, in appresso denominato "Fondo", cosi' ripartiti:
 - a) ai fini precisati negli articoli 91 e 92, 3.172 milioni di UCE di cui :
 - 2.928 milioni di UCE in forma di sovvenzioni
 - 504 milioni di UCE in forma di prestiti speciali
 - 280 milioni di UCE in forma di capitali di rischio.
 - b) ai fini precisati nel titolo II, fino a 550 milioni di UCE in forma di trasferimenti per la stabilizzazione dei proventi d'esportazione;

- c) ai fini precisati nel titolo III, capitolo 1, fino a 280 milioni di UCE come sistema speciale di finanziamento;
- 2) ai fini precisati negli articoli 91 e 92, fino a 685 milioni di UCE in forma di prestiti concessi dalla Banca sulle risorse proprie e alle condizioni previste dal suo statuto. Tali prestiti fruiscono di un abbuono d'interesse al tasso del 3%, alle condizioni di cui all'articolo 104, il cui onere è imputato all'importo delle sovvenzioni di cui al punto 1, lettera a).

ARTICOLO 96

Su richiesta degli Stati ACP e con l'accordo delle parti, i mezzi finanziari della Comunità possono servire per cofinanziamenti, quando consentono di aumentare i flussi finanziari verso gli Stati ACP e sostenere gli sforzi di questi ultimi per l'armonizzazione della cooperazione internazionale a favore del loro sviluppo. Particolare attenzione è rivolta soprattutto:

- a) ai grandi progetti che non possono essere finanziati da un'unica fonte di finanziamento;
- b) ai progetti per i quali la partecipazione della Comunità e la sua esperienza in materia potrebbero facilitare la partecipazione di altri istituti di finanziamento;

- c) ai progetti per i quali puo' rivelarsi vantaggiosa una diversificazione dei finanziamenti dal punto di vista delle condizioni di finanziamento o del costo degli investimenti, specie ai progetti di natura sociale;
- d) ai progetti a carattere regionale o interregionale.

I cofinanziamenti possono assumere la forma di finanziamenti comuni o paralleli. La preferenza è data alla formula che porta al minor costo ed alla migliore efficacia.

ARTICOLO 98

Con l'accordo delle parti interessate, e fatta salva la normativa propria ad ogni istituto finanziario, gli interventi della Comunità e quelli degli altri cofinanziatori sono soggetti, durante la concezione e l'attuazione del progetto o programma di azioni cofinanziato, a necessari provvedimenti di armonizzazione e coordinamento, in modo da evitare il moltiplicarsi delle procedure che gli Stati ACP devono applicare nonché a consentire uno snellimento delle stesse.

ARTICOLO 99

Con l'accordo dello Stato ACP interessato, la Comunità puo' apportare ai cofinanziatori che lo desiderino un sostegno amministrativo per agevolare l'attuazione del progetto o programma cofinanziato.

ARTICOLO 100

Su richiesta dello Stato ACP interessato e d'intesa con le altre parti in causa, la Commissione o la Banca possono svolgere una funzione di capofila o di coordinatore per i progetti al cui finanziamento essi partecipano.

- I progetti o programmi possono essere finanziati 1. mediante sovvenzione, prestito speciale, capitali di rischio, prestito della Banca sulle sue risorse proprie, combinando due o più di questi modi di finanziamento.
- 2. Il finanziamento dei progetti di investimenti produttivi dei settori industriale, agro-industriale, turistico, minerario e di produzione d'energia connessa con un investimento in detti settori è assicurato in via prioritaria mediante prestiti della Banca sulle sue risorse proprie e capitali di rischio.

- 3. Per le risorse del Fondo gestite dalla Commissione, il modo od i modi di finanziamento sono determinati di comune accordo in funzione del livello di sviluppo e della situazione geografica, economica e finanziaria dello Stato o degli Stati ACP interessati, in modo da garantire la migliore utilizzazione delle risorse disponibili. Si potrà altresi' tener conto del loro impatto economico e sociale.
- 4. Per le risorse gestite dalla Banca, i modi di finanziamento sono determinati in base alla natura del progetto,
 alle sue prospettive di redditività economica e finanziaria
 nonché al livello di sviluppo e alla situazione economica
 e finanziaria dello Stato o degli Stati ACP interessati.
 Si tiene inoltre conto di fattori che garantiscono il
 servizio degli aiuti rimborsabili.

I prestiti speciali sono concessi per un periodo di 40 anni, con una dilazione di ammortamento di 10 anni, all'interesse annuo dell'1 %.

ARTICOLO 103

1. Le sovvenzioni o i prestiti speciali possono essere concessi ad uno Stato ACP o, per il suo tramite, ad un beneficiario finale.

- 2. In quest'ultimo caso, le condizioni della concessione dei mezzi finanziari da parte dello Stato ACP al beneficiario finale sono fissati nell'accordo di finanziamento.
- 3. Qualsiasi utile spettante allo Stato ACP, proveniente sia da una sovvenzione, sia da un prestito con tasso d'interesse o termine di rimborso più favorevole del prestito finale, deve essere da esso utilizzato a fini di sviluppo alle condizioni previste dall'accordo di finanziamento.
- 4. Tenuto conto della domanda dello Stato ACP interessato, la Banca puo', conformemente alle disposizioni dell'articolo 101, concedere i finanziamenti di cui assume la gestione sia direttamente al beneficiario finale, sia tramite una banca di sviluppo, o dello Stato ACP interessato.

ARTICOLO 104

1. L'esame della Banca sull'ammissibilità di progetti e la concessione di prestiti sulle sue risorse proprie è effettuato congiuntamente con lo Stato o gli Stati ACP interessati secondo modalità, condizioni e procedure previste dallo statuto della Banca e dalla presente convenzione, nonché in considerazione della situazione economica e finanziaria dello Stato o degli Stati ACP interessati e, inoltre, dei fattori che garantiscono il servizio degli aiuti rimborsabili.

- 2. I prestiti concessi dalla Banca sulle sue risorse proprie sono soggetti a condizioni di durata stabilite sulla base delle caratteristiche economiche e finanziarie del progetto; tale durata puo' prolungarsi per un massimo di 25 anni.
- 3. Il tasso d'interesse applicato è quello praticato dalla Banca al momento della firma di ogni contratto di prestito. Tale tasso è ridotto del 3 % con un abbuono d'interesse, salvo se i prestiti sono destinati ad investimenti nel settore petrolifero.

Detto tasso di abbuono è tuttavia automaticamente adeguato in modo che il tasso d'interesse effettivamente sostenuto dal mutuatario non sia inferiore al 5 % né superiore all'8 %.

4. L'importo globale degli abbuoni d'interesse, calcolato al valore del momento della firma del contratto di prestito, ad un tasso e secondo modalità che la Comunità dovrà fissare, è imputato all'importo delle sovvenzioni di cui all'articolo 95 ed è versato direttamente alla Banca.

- 1. Per la realizzazione di progetti nell'industria, in attività agroindustriali, miniere, turismo e, in circostanze eccezionali, nei settori dei trasporti e delle telecomunicazioni, nonché nella produzione di energia connessa con l'investimento in detti settori, che presentino un interesse generale per l'economia dello Stato o degli Stati ACP interessati, la Comunità puo' concedere contributi finanziari in forma di capitali di rischio.
- 2. I contributi in forma di capitali di rischio possono essere versati in particolare per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) incremento diretto od indiretto dei fondi propri o assimilati delle imprese pubbliche, private o ad economia mista e concessione di contributi in quasi capitale a dette imprese;
 - b) finanziamento di studi specifici per la preparazione e la stesura di progetti nonché assistenza alle imprese nel periodo iniziale;
 - c) finanziamento di ricerche e di investimenti preparatori alla fase di sfruttamento di progetti nei settori minerario ed energetico.

- 3. Per conseguire tali obiettivi, la Comunità puo' acquistare partecipazioni minoritarie e temporanee al capitale delle imprese interessate o a quello di istituti per il finanziamento dello sviluppo negli Stati ACP. Gli acquisti di partecipazioni possono effettuarsi congiuntamente con un prestito della Banca o con un'altra forma di contributo in capitali di rischio. Non appena sussistano le condizioni, dette partecipazioni vengono cedute preferibilmente a cittadini o istituti degli Stati ACP.
- 4. Gli altri contributi in quasi capitale possono assumere la forma di:
 - a) prestiti subordinati il cui rimborso e l'eventuale pagamento di interessi avvengono soltanto dopo l'estinzione degli altri debiti bancari;
 - b) prestiti condizionali il cui rimborso o la cui durata siano subordinati al verificarsi di determinate condizioni al momento della concessione del prestito. I prestiti condizionali possono essere concessi direttamente con l'accordo dello Stato ACP interessato ad una determinata impresa. Possono altresi' essere concessi ad uno Stato ACP o ad istituti negli Stati ACP, specializzati nel finanziamento dello sviluppo per consentir loro di acquistare una partecipazione al capitale di imprese nei settori citati al paragrafo 1 non appena tale operazione d'inserisca nel finanziamento di investimenti preparatori o di nuovi investimenti produttivi e possa essere completata da un altro intervento finanziario della Comunità, con eventualmente altre fonti di finanziamento, nel quadro di un cofinanziamento.

- 140 ---

c) prestiti globali da concedere ad istituti negli Stati ACP, specializzati nel finanziamento dello sviluppo, quando lo consenta la natura delle loro attività e gestione. I prestiti possono essere retrocessi ad altre imprese e servire ad acquistare partecipazioni in altre imprese.

- 5. Le condizioni dei contributi in quasi capitale di cui al paragrafo 4 vengono determinate caso per caso in base alle caratteristiche dei progetti finanziati. Tuttavia, le condizioni di concessione di contributi in quasi capitale sono in genere più favorevoli di quelle dei prestiti con abbuono concessi dalla Banca. Il tasso d'interesse non puo' superare quello di detti prestiti con abbuono.
- 6. Qualora siano concessi a società di studi o servano al finanziamento di ricerche o di investimenti preventivi all'attuazione di un progetto, i contributi di cui al presente articolo possono essere incorporati nell'assistenza in capitale di cui puo' beneficiare la società promotrice in caso di attuazione del progetto.

ARTICOLO 106

1. Uno speciale trattamento è concesso agli Stati ACP meno sviluppati nella determinazione del volume delle risorse finanziarie che questi Stati possono aspettarsi dalla Comunità nel quadro del loro programma indicativo.

Si è tenuto altresi' conto delle difficoltà speciali degli Stati ACP senza sbocco sul mare o insulari.

- Tali risorse finanziarie sono abbinate a condizioni 2. di finanziamento particolarmente favorevoli, tenuto conto della situazione economica e della natura del fabbisogno propri ad ogni Stato meno sviluppato. Consistono essenzialmente in sovvenzioni e, in determinati casi, in prestiti speciali o in capitali di rischio.
- I prestiti speciali per gli Stati meno sviluppati sono concessi per un periodo di 40 anni, con una dilazione di pagamento di 10 anni. Essi comportano un tasso d'interesse ridotto dello 0,75 % all'anno.
- La Comunità agevola in via prioritaria l'accesso 4. degli Stati ACP meno sviluppati ai contributi in capitali di rischio gestiti dalla Banca.
- 5. Possono essere inoltre concessi prestiti sulle risorse proprie della Banca negli Stati ACP meno sviluppati tenuto conto dei criteri definiti dall'articolo 104.

ARTICOLO 107

Su richiesta degli Stati ACP meno sviluppati, la Comunità puo', alle condizioni di cui all'articolo 139, paragrafo 4, dare il suo contributo allo studio delle soluzioni dei loro problemi d'indebitamento, di servizio del debito e della bilancia dei pagamenti.

Capitolo 3

Responsabilità degli Stati ACP e della CEE

- 1. Gli Stati ACP e la Comunità attuano, in stretta cooperazione e su un piano di eguaglianza, gli interventi finanziati dalla Comunità stessa.
- 2. Spetta agli Stati ACP:
 - a) definire gli obiettivi e le priorità sui quali si basano i loro programmi indicativi;
 - b) scegliere i progetti e programmi che essi decidono di presentare alla Comunità per il finanziamento;
 - c) preparare e presentare alla Comunità i fascicoli dei progetti e programmi;
 - d) elaborare, negoziare e stipulare i contratti di appalto;
 - e) eseguire i progetti e programmi finanziati dalla Comunità;
 - f) gestire e provvedere alla manutenzione delle opere realizzate nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica.

- 3. Su richiesta degli Stati ACP, la Comunità puo' fornire loro assistenza tecnica per quanto riguarda i compiti di cui al paragrafo 2. Essa esamina i provvedimenti specifici intesi a ridurre le particolari difficoltà incontrate dagli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare ed insulari nell'attuazione dei loro progetti e programmi di azioni.
- 4. Spetta agli Stati ACP ed alla Comunità congiuntamente :
 - a) definire, nell'ambito delle istituzioni comuni, la politica generale e le linee direttrici della cooperazione finanziaria e tecnica;
 - b) stabilire i programmi indicativi di aiuto comunitario;
 - c) istruire i progetti e programmi e l'esame dell'adeguamento di questi ultimi agli obiettivi ed alle priorità nonché della loro conformità alle disposizioni della presente convenzione;
 - d) attuare le misure di applicazione idonee ad assicurare la parità delle condizioni per la partecipazione alle gare ed agli appalti;
 - e) valutare gli effetti ed i risultati dei progetti e programmi condotti a termine o in corso di esecuzione;

- f) accertarsi che l'attuazione dei progetti e programmi finanziati dalla Comunità sia conforme alle destinazioni decise ed alle disposizioni della presente convenzione.
- 5. Spetta alla Comunità elaborare e prendere le decisioni di finanziamento relative ai progetti e programmi.
- 6. a) Viene istituito, in sede di Consiglio dei Ministri, un Comitato ACP/CEE incaricato di esaminare, su un piano generale ed in base ad esempi concreti, le misure atte a migliorare l'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica, specie accelerando e snellendo le procedure.
 - b) Detto Comitato è composto, su base paritetica, di rappresentanti degli Stati ACP e della Comunità designati dal Consiglio dei Ministri o i loro mandatari. Esso si riunisce trimestralmente ed almeno una volta all'anno a livello di ministri.

Un rappresentante della Banca assiste alle riunioni del Comitato.

c) Il Consiglio dei Ministri fissa il regolamento interno di tale Comitato, specie le condizioni di rappresentanza ed il numero dei membri dello stesso, le modalità secondo le quali deliberano e le condizioni di esercizio della presidenza.

- d) Nell'ambito dei poteri devolutigli dal Consiglio dei Ministri, il Comitato svolge i seguenti compiti:
 - i) raccoglie le informazioni sulle procedure esistenti nell'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica ed apporta tutti i necessari chiarimenti sulle stesse;
 - ii) esamina, su richiesta della Comunità o degli Stati ACP, le difficoltà specifiche eventualmente incontrate durante l'attuazione di detta cooperazione finanziaria e tecnica;
 - iii) comunica al Consiglio dei Ministri, nel contesto della relazione annuale di cui alla lettera f), eventuali osservazioni e suggerimenti sulla relazione annuale di cui all'articolo 119;
 - iv) presenta al Consiglio dei Ministri qualsiasi suggerimento inteso a migliorare o ad accelerare l'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica;
 - v) esamina i problemi relativi all'attuazione dei calendari d'impegno, di esecuzione e di pagamento di cui all'articolo 110, per consentire l'eliminazione di eventuali difficoltà e blocchi individuati ai diversi livelli;
 - vi) esegue gli altri compiti affidatigli dal Consiglio dei Ministri.

- e) Con l'accordo del Comitato degli Ambasciatori, il Comitato puo' convocare riunioni di esperti incaricati di studiare periodicamente le cause di eventuali difficoltà o blocchi che apparissero nell'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica. Detti esperti suggeriscono al Comitato i mezzi atti ad eliminare tali difficoltà e blocchi.
- f) Il Comitato esamina la relazione annuale sulla gestione dell'aiuto finanziario e tecnico della Comunità inviatagli dalla Commissione a norma dell'articolo 119, paragrafo 2. Esso formula raccomandazioni e risoluzioni, destinate al Consiglio dei Ministri, relative ai provvedimenti intesi a conseguire gli obiettivi della cooperazione finanziaria e tecnica nell'ambito delle competenze conferitegli da detto Consiglio. Redige una relazione annuale in cui espone lo stato dei propri lavori, relazione che è esaminata dal Consiglio in occasione della riunione annuale da quest'ultimo dedicata alla definizione della politica e delle linee direttrici della cooperazione finanziaria e tecnica di cui all'articolo 119
- 7. Purché si tratti dei finanziamenti di progetti di competenza della Banca, le modalità e procedure relative all'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica, definite ai capitoli 4, 6, 7 e 8, possono, di concerto con gli Stati ACP interessati, subire adeguamenti per tener conto della natura dei progetti finanziati dalla Banca, e consentirle, all'interno delle sue procedure statutarie, di svolgere le operazioni conformemente agli obiettivi della presente convenzione.

Capitolo 4

Programmazione, istruzione, esecuzione e valutazione

- 1. Gli interventi finanziati dalla Comunità, complementari agli sforzi propri degli Stati ACP, s'integrano nel contesto dei piani e programmi di sviluppo economico e sociale di detti Stati e concordano con gli obiettivi e le priorità di sviluppo che essi determinano sul piano nazionale e regionale.
- 2. All'inizio del periodo contemplato dalla presente convenzione, la cooperazione finanziaria e tecnica è programmata in modo da consentire :
 - a) ad ogni Stato ACP, di disporre al più presto, prima della definizione del programma indicativo, di un'indicazione, per quanto possibile chiara, dell'importo dei contributi finanziari gestiti dalla Commissione di cui puo' beneficiare durante tale periodo, nonché delle eventuali modalità e condizioni dei medesimi;
 - b) alle parti contraenti, di vigilare che sia fatta un'utilizzazione ottimale dei vari strumenti e mezzi di cooperazione previsti nella presente convenzione per conseguire gli obiettivi della cooperazione finanziaria e tecnica ;

— 148 —

c) alla Comunità, di conoscere gli obiettivi e le priorità di sviluppo fissati da ogni Stato ACP, nonché i progetti e programmi che questi ultimi decidono di presentare ai fini di un finanziamento, nell'ambito dei loro

3. La Comunità ed i singoli Stati ACP stabiliscono di comune accordo un programma indicativo sulla base delle proposte presentate da questi ultimi. Tale programma cita:

obiettivi e priorità.

- a) gli orientamenti ed il campo di applicazione della cooperazione finanziaria e tecnica, quali risultano dagli scambi di vedute fra i rappresentanti dello Stato ACP e della Comunità;
- b) gli obiettivi e le priorità dello Stato ACP per i quali si rivela particolarmente appropriato il sostegno finanziario della Comunità;
- c) progetti e programmi specifici atti a conseguire gli obiettivi di sviluppo, purché siano chiaramente individuati. Questi progetti e programmi e quelli successivamente individuati tenendo conto degli obiettivi e delle priorità iscritti al programma indicativo vengono quindi istruiti conformemente all'articolo 112.
- In base a questi diversi elementi, viene definito un ritmo ottimale d'impegno alle condizioni citate all'articolo 110.

- 5. I programmi indicativi devono essere sufficientemente flessibili, in modo da poter tener conto degli eventuali cambiamenti della situazione economica di ciascuno Stato ACP e di qualsiasi modifica delle priorità e degli obiettivi iniziali. Ogni programma puo' essere riveduto su richiesta dello Stato ACP interessato. I programmi vengono comunque riesaminati almeno una volta durante il periodo contemplato dalla presente convenzione.
- 6. Detti programmi non riguardano né gli aiuti d'urgenza di cui all'articolo 137, né le azioni di stabilizzazione dei proventi da esportazione di cui al titolo II.
- 7. In occasione dell'elaborazione del programma indicativo di uno Stato ACP, i suoi rappresentanti e quelli della Comunità procedono ad uno scambio di vedute sulle priorità e sugli obiettivi dello Stato ACP a livello regionale. Si prende nota dei progetti e programmi specifici, intesi a conseguire tali obiettivi nell'ambito della cooperazione regionale.

ARTICOLO 110

1. a) All'atto della programmazione delle risorse del Fondo gestite dalla Commissione, viene definito annualmente con lo Stato ACP interessato un ritmo ottimale d'impegno globale, in funzione dei vari obblighi delle parti e delle priorità che esse devono osservare.

- b) Questo ritmo ottimale è determinato in modo che l'importo globale delle somme da impegnare ogni anno sia ripartito nel modo più regolare possibile su tutta la durata d'applicazione della presente convenzione.
- c) L'eventuale rimanenza del Fondo non impegnata alla fine dell'ultimo anno di applicazione della presente convenzione sarà utilizzata fino a suo esaurimento, a condizioni identiche a quelle previste nella presente convenzione.
- 2. Se lo Stato ACP ha presentato un fascicolo completo di progetto a norma dell'articolo 111, paragrafo 1, secondo comma, la Commissione e lo Stato ACP interessato fissano un calendario di previsione per l'istruzione che dura fino alla fase dell'elaborazione della proposta di finanziamento.
- 3. La proposta di finanziamento comporta uno scadenzario provvisorio di esecuzione tecnica e finanziaria del progetto riportato nell'accordo di finanziamento il quale verte sulla durata delle diverse fasi di esecuzione.
- 4. L'ordinatore nazionale ed il delegato della Commissione redigono ogni anno un bilancio comparativo degli impegni e dei pagamenti per determinare le cause dei ritardi riscontrati nell'esecuzione del calendario indicativo e proporre le misure di risanamento che s'impongono.

-151

ARTICOLO 111

- 1. a) Spetta agli Stati ACP interessati o agli altri beneficiari da essi autorizzati elaborare i fascicoli dei progetti o programmi proposti in applicazione dei programmi indicativi.
 - b) I fascicoli devono contenere tutte le informazioni necessarie per l'istruzione del progetto.
 - c) Qualora gliene venga fatta richiesta, la Comunità puo' fornire la sua assistenza per la preparazione dei fascicoli.
- 2. I fascicoli sono trasmessi ufficialmente alla Comunità dagli Stati ACP o dagli altri beneficiari di cui all'articolo 94, paragrafo 1. Quando si tratti dei beneficiari di cui all'articolo 94, paragrafo 2, è necessario l'accordo esplicito dello Stato o degli Stati interessati.
- 3. Tutti i progetti o programmi ufficialmente trasmessi in conformità del paragrafo 2 sono portati a conoscenza dell'organo della Comunità incaricato di prendere le decisioni di finanziamento.

- 1. a) La Comunità istruisce i progetti o programmi in stretta collaborazione con gli Stati ACP o gli altri eventuali beneficiari.
 - b) L'istruzione verte sui vari aspetti dei progetti e programmi, in particolare sugli aspetti economici, sociali, tecnici, finanziari ed amministrativi.

- c) L'istruzione deve garantire che i progetti e programmi rispondano effettivamente ai criteri definiti al paragrafo 2.
- 2. I criteri utilizzati per l'istruzione dei progetti e programmi sono i seguenti :
 - a) i progetti o programmi devono rispondere agli obiettivi ed alle priorità dello Stato ACP. Devono tener conto degli sforzi nazionali e delle altre fonti di origine esterna ed essere coerenti con essi e con le disposizioni della presente convenzione;
 - b) l'efficacia dei progetti e programmi è valutata in base ad un'analisi comparativa dei mezzi d'intervento previsti con gli effetti attesi, dal punto di vista tecnico, sociale, economico e finanziario; vengono esaminate le possibili varianti;
 - c) la possibilità di esecuzione dei progetti e programmi è valutata per i vari operatori economici interessati, che si tratti dello Stato, di un'impresa o di enti locali. Questa parte dell'istruzione deve consentire di accertarsi che il progetto produrrà gli effetti attesi nel periodo ritenuto normale per il tipo di azione in questione.

Essa deve inoltre consentire di accertarsi della disponibilità effettiva sul posto del personale e degli altri mezzi, soprattutto finanziari, necessari al funzionamento ed alla manutenzione degli investimenti, nonché alla copertura degli eventuali oneri finanziari del progetto.

A tal fine sono elaborati bilanci di previsione e sono valutate le possibilità di adeguamento del progetto alle esigenze e risorse locali;

- d) quanto alla redditività, l'istruzione è diretta ai vari effetti attesi del progetto, soprattutto sugli effetti fisici, economici, sociali e finanziari, possibilmente in base ad un'analisi costi-vantaggi;
- e) l'istruzione deve tener conto degli effetti non quantificabili dei progetti. Essa considera con particolare attenzione gli effetti del progetto sull'ambiente.
- 3. Le difficoltà ed esigenze specifiche degli Stati ACP meno sviluppati e che incidono sull'efficacia, sulla possibilità di esecuzione e sulla redditività dei progetti e programmi sono prese in considerazione al momento dell'istruzione di questi ultimi.

ARTICOLO 113

1. Le conclusioni dell'istruzione sono riassunte in una proposta di finanziamento, che costituirà la base per la decisione della Comunità.

- 2. Le proposte di finanziamento, redatte dai servizi competenti della Comunità, sono trasmesse agli Stati ACP interessati.
- 3. a) Qualora l'organo comunitario incaricato di esprimere un parere sui progetti non formuli parere favorevole su uno di essi, i servizi competenti della Comunità consultano i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati sul seguito da riservare al progetto e in particolare sull'opportunità di ripresentare il fascicolo, con le eventuali modifiche all'organo comunitario in questione.
 - b) Prima che detto organo formuli il suo parere definitivo, i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati sono, su loro richiesta, ascoltati dai rappresentanti della Comunità nell'ambito di tale organo per presentare la loro giustificazione del progetto.
- 4. Qualora il parere definitivo di detto organo sia sfavorevole, i servizi competenti della Comunità consultano nuovamente i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati, per sapere se il progetto deve essere presentato cosi' com'è agli organi della Commissione o se debba invece essere ritirato o modificato.
- Qualora lo Stato ACP ravvisi la necessità di presentare il progetto cosi' com'è all'organo decisionale della Comunità, puo' trasmettere qualsiasi elemento che gli sembri necessario per completare l'informazione di tale organo prima della decisione finale. Prima che detto organo decida, lo Stato ACP puo' inoltre essere inteso dal presidente e dai membri del Consiglio delle Comunità Europee per apportare tutti gli elementi complementari all'informazione di cui sopra.

6. In caso di mancata accettazione del progetto per il finanziamento da parte degli organi decisionali comunitari, lo Stato ACP interessato è informato dei motivi di questa decisione.

ARTICOLO 114

- Nell'intento di accelerare le procedure, le proposte 1. di finanziamento possono vertere su programmi pluriennali o su importi globali quando si tratti di finanziare :
 - a) complessi di azioni di formazione,
 - b) programmi di microprogetti,
 - c) complessi di azioni di cooperazione tecnica e di promozione commerciale.

Le decisioni di finanziamento riguardanti le azioni e i singoli progetti sono prese nell'ambito di detti programmi ed importi globali.

Per lo stesso motivo, per progetti e programmi di 2. importo limitato si puo' ricorrere ad una procedura accelerata di decisione.

Per il complesso dei progetti e programmi da realizzare 3. ai sensi della presente convenzione, verranno presi comunque i necessari provvedimenti di snellimento ed accelerazione delle procedure.

ARTICOLO 115

- Per le risorse del Fondo gestite dalla Commissione, 1. qualsiasi progetto o programma per cui è stata presa una decisione di finanziamento, dà luogo all'elaborazione di un accordo di finanziamento tra la Commissione, che agisce a nome della Comunità, e lo Stato o gli Stati ACP interessati. Tale accordo precisa in particolare l'impegno finanziario del Fondo, nonché le modalità e condizioni di finanziamento. Uno scadenzario degli impegni e dei pagamenti è allegato all'accordo di finanziamento.
- 2. Qualsiasi progetto o programma finanziato mediante prestito speciale dà luogo inoltre all'elaborazione di un contratto di prestito fra la Commissione, che agisce a nome della Comunità, ed il mutuatario.

ARTICOLO 116

Le rimanenze riscontrate all'atto della chiusura dei conti relativi ai progetti e programmi finanziati sulle risorse del Fondo gestite dalla Commissione sono acquisite dallo Stato ACP interessato e distinte a tale effetto nelle scritture del Fondo. Possono essere utilizzate alle condizioni previste nella presente convenzione per il finanziamento di progetti e programmi.

— 157 —

- I superi intervenuti durante l'esecuzione dei progetti e programmi finanziati sulle risorse del Fondo gestite dalla Commissione sono a carico dello Stato o degli Stati ACP interessati, ferme restando le disposizioni che seguono.
 - Gli accordi di finanziamento prevedono tuttavia per ogni progetto stanziamenti di riserva destinati a far fronte agli aumenti dei costi ed alle spese impreviste.
 - Gli Stati ACP possono altresi' prevedere al riguardo una riserva nei loro programmi indicativi.
- 2. Non appena si manifesti un rischio di supero, l'ordinatore nazionale ne informa l'ordinatore principale tramite il delegato della Commissione. L'ordinatore principale è contemporaneamente informato dei provvedimenti che l'ordinatore nazionale conta di prendere per far fronte a tale supero, vale a dire riduzione del progetto o programma, ovvero ricorso alle risorse nazionali o ad altre risorse non comunitarie.
- Qualora risultasse impossibile ridurre il progetto o 3. programma oppure coprire il supero con risorse nazionali o con altre risorse non comunitarie, l'organo della Comunità incaricato di prendere le decisioni di finanziamento puo', caso per caso, prendere una decisione d'impegno supplementare e finanziare le relative spese.

4. Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 e di concerto con l'ordinatore principale, l'ordinatore nazionale assegna le rimanenze di cui all'articolo 116 per coprire il supero riscontrato su un progetto o programma nel limite di un massimale fissato al 15 % dell'impegno finanziario previsto per detto progetto o programma.

- 1. a) I progetti e programmi possono essere sottoposti, nel corso della loro esecuzione, ad una valutazione.
 Gli Stati ACP interessati e la Comunità redigono congiuntamente, secondo una periodicità convenuta, un rapporto di valutazione concernente i diversi aspetti dell'andamento del progetto ed i suoi risultati.
 - b) In base a tale rapporto, puo' essere deciso di comune accordo un riorientamento del progetto in corso d'esecuzione.
- 2. a) Gli Stati ACP interessati e la Comunità procedono congiuntamente alla valutazione dei progetti e programmi condotti a termine. La valutazione verte sui risultati conseguiti, confrontati con gli obiettivi, nonché sulla gestione e sul funzionamento delle opere e sulla loro manutenzione. I risultati della valutazione sono studiati dalle due parti.
 - b) Le autorità competenti della Comunità e degli Stati ACP interessati prendono, ognuna per quanto la concerne, i provvedimenti che s'impongono alla luce dei lavori di valutazione.

— 159 —

Capitolo 5

Politica e linee direttrici

- Il Consiglio dei Ministri esamina, almeno una volta all'anno, la fase di realizzazione degli obiettivi della cooperazione finanziaria e tecnica, nonché i problemi generali risultanti dall'attuazione di detta cooperazione. L'esame verte altresi' sulla cooperazione regionale e sulle misure a favore degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare ed insulari.
- 2. A tal fine, la Commissione presenta al Consiglio dei Ministri una relazione annuale sulla gestione dell'aiuto finanziario e tecnico della Comunità. Redatta in collaborazione con la Banca, per le parti che la riguardano, la relazione viene inviata al Comitato ACP-CEE di cui all'articolo 108, paragrafo 6. Essa espone in particolare la situazione dell'impegno, dell'esecuzione e dell'utilizzazione dell'aiuto, distinta per tipo di finanziamento e per Statc beneficiario, nonché i risultati dei lavori di valutazione dei progetti e programmi.
- A queste informazioni sono allegati i risultati dei 3. lavori del Comitato ACP-CEE di cui all'articolo 108, paragrafo 6 sui problemi generali relativi al miglioramento dell'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica, nonché le relazioni elaborate da gruppi di esperti che possono essere incaricati periodicamente dal Consiglio dei Ministri di studiare le cause di eventuali difficoltà o blocchi esistenti da ambo le parti ed i mezzi per eliminarle.

4. In base alle informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, il Consiglio dei Ministri definisce la politica e le linee direttrici della cooperazione finanziaria e tecnica e adotta risoluzioni sulle misure che la Comunità e gli Stati ACP devono attuare per il conseguimento degli obiettivi della cooperazione.

Capitolo 6

Esecuzione della cooperazione finanziaria e tecnica

ARTICOLO 120

Gli Stati ACP, e gli altri beneficiari da essi autorizzati alle condizioni precisate all'articolo 94 eseguono i progetti e programmi finanziati dalla Comunità.

Spetta pertanto ad essi elaborare, negoziare e stipulare in particolare i contratti di appalto necessari allo svolgimento delle operazioni.

ARTICOLO 121

La Commissione designa l'ordinatore principale del Fondo che assicura l'esecuzione delle decisioni di finanziamento ed è responsabile della gestione degli stanziamenti del Fondo stesso. A questo titolo, tenendo conto in particolare dei calendari indicativi d'impegno e di pagamento di cui all'articolo 110, egli impegna e liquida le spese, emette gli ordinativi di pagamento e tiene la contabilità dei suddetti impegni ed ordinativi.

- In stretta collaborazione con l'ordinatore nazionale, 2. l'ordinatore principale vigila affinché venga rispettata la parità delle condizioni nella partecipazione alle gare d'appalto, l'eliminazione delle discriminazioni e la scelta dell'offerta più vantaggiosa dal punto di vista economico. A questo titolo, dà il suo accordo sul capitolato d'appalto prima dell'indizione della gara stessa, riceve i risultati dello spoglio delle offerte ed approva la proposta di aggiudicazione del contratto di appalto, fatte salve le competenze esercitate dal delegato della Commissione a norma dell'articolo 123.
- Ferme restando le competenze esercitate dall'ordinatore nazionale a norma dell'articolo 122, paragrafo 4, l'ordinatore principale prende i provvedimenti di adeguamento e le decisioni di impegno che si rivelassero necessari per garantire che i progetti e programmi approvati siano eseguiti alle migliori condizioni economiche e tecniche.

ARTICOLO 122

Il Governo di ciascuno Stato ACP designa un ordinatore nazionale che rappresenta le autorità del suo paese in tutte le operazioni finanziate con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione.

- **b**) L'ordinatore nazionale puo' delegare una parte di queste funzioni ; egli informa l'ordinatore principale delle deleghe conferite.
- Oltre alle funzioni esercitate nelle fasi di 2. preparazione, presentazione ed istruzione dei progetti, l'ordinatore nazionale :
 - a) in stretta cooperazione con l'ordinatore principale, vigila affinché siano assicurate le parità delle condizioni nella partecipazione alle gare di appalto, l'eliminazione delle discriminazioni e la scelta dell'offerta più vantaggiosa dal punto di vista economico;
 - b) prepara il capitolato d'appalto che sottopone all'accordo del delegato prima della sua indizione;
 - c) indice le gare d'appalto;
 - d) riceve le offerte, presiede al loro spoglio, approva i risultati dello spoglio delle offerte che trasmette al delegato con una proposta di aggiudicazione del contratto di appalto;
 - e) firma i contratti d'appalto, le clausole aggiuntive ed i preventivi, notificandoli al delegato della Commissione.
- Nei limiti dei fondi assegnati, l'ordinatore nazionale 3. liquida le spese ed emette gli ordinativi di pagamento tenendo conto specialmente dei calendari indicativi d'impegno e di pagamento di cui all'articolo 110. L'ordinatore nazionale resta responsabile per i fondi affidatigli fino a quando la Commissione autorizza l'esecuzione delle operazioni relative ai fondi affidatigli.

-163

4. Nel corso dell'esecuzione dei progetti, fermo restando l'obbligo di informarne il delegato della Commissione, l'ordinatore nazionale prende i provvedimenti di adeguamento necessari per garantire che i progetti e programmi approvati siano eseguiti nelle migliori condizioni economiche e tecniche.

A questo titolo decide :

- a) adeguamenti e modifiche di natura tecnica di dettaglio, purché non modifichino le soluzioni tecniche prescelte e restino nei limiti dei fondi previsti per gli adeguamenti di dettaglio;
- b) modifiche di dettaglio dei preventivi durante l'esecuzione ;
- c) storni da un articolo all'altro all'interno dei preventivi;
- d) cambiamenti di sede per progetti comportanti più unità se cio' è giustificato da motivi tecnici od economici;
- e) applicazione o remissione delle penalità di mora;
- f) atti per lo svincolo delle cauzioni;
- g) acquisti sul mercato locale senza tener conto dell'origine ;
- h) impiego di materiali e macchine per cantiere non originari degli Stati membri né degli Stati ACP dei quali non esiste una produzione comparabile negli Stati membri o negli Stati ACP;

- i) subappalti;
- j) collaudi definitivi; il delegato è pero' tenuto ad assistere ai collaudi provvisori, di cui vista i verbali e, se del caso, ai collaudi definitivi, in particolare quando l'ampiezza delle riserve formulate al collaudo provvisorio renda necessari lavori sostanziali di consolidamento.
- 5. Per i contratti d'appalto inferiori a 3,5 milioni di UCE e, in genere, per tutti i contratti d'appalto oggetto di una procedura accelerata, le decisioni prese dall'ordinatore nazionale nell'ambito delle attribuzioni conferitegli sono ritenute approvate dalla Commissione nei trenta giorni successivi alla loro notifica al delegato della Commissione.

- 1. a) La Commissione designa presso ogni Stato o gruppo di Stati ACP un delegato che la rappresenti per agevolare l'attuazione della presente convenzione. Il delegato della Commissione è riconosciuto dallo Stato o dagli Stati ACP interessati.
 - b) Qualora un delegato sia designato presso un gruppo di Stati ACP, vengono presi adeguati provvedimenti affinché il delegato sia rappresentato da un agente in ciascuno degli Stati in cui non è residente.

- 2. La Commissione impartisce al suo delegato le istruzioni e conferisce le deleghe necessarie per agevolare ed accelerare la preparazione, l'istruzione e l'esecuzione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo che essa gestisce. Il delegato esercita le sue funzioni in stretta cooperazione con l'ordinatore nazionale di cui è l'interlocutore a nome della Commissione. A questo titolo :
 - a) approva il capitolato d'appalto quando si tratti di una gara mediante procedura accelerata o, negli altri casi, trasmette detto capitolato per accordo all'ordinatore principale;
 - b) assiste all'apertura delle offerte e riceve copia della stessa nonché dei risultati del loro esame ;
 - c) approva, nel termine di un mese, la proposta di aggiudicazione del contratto di appalto elaborata dall'ordinatore nazionale ogniqualvolta siano soddisfatte le seguenti tre condizioni : l'offerta prescelta è la più bassa, essa costituisce l'offerta più vantaggiosa dal punto di vista economico e non supera gli stanziamenti assegnati al contratto di appalto stesso;
 - d) approva, in tutti i casi e nel termine di un mese, la proposta di aggiudicazione del contratto di appalto quando si tratti di una gara mediante procedura accelerata;

- e) trasmette, per accordo, all'ordinatore principale la proposta di aggiudicazione del contratto d'appalto quando non siano assolte le condizioni di cui alla lettera c); l'ordinatore principale delibera entro due mesi dalla data in cui il delegato della Commissione ha ricevuto il risultato definitivo dello spoglio delle offerte e la proposta di aggiudicazione del contratto di appalto;
- f) partecipa alla preparazione ed al negoziato dei contratti di servizi.
- 3. a) Il delegato si accerta, per conto della Commissione, che i progetti ed i programmi di azioni finanziati con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione siano stati correttamente eseguiti dal punto di vista finanziario e tecnico.
 - b) A questo titolo, il delegato vista i contratti, i protocolli aggiuntivi e preventivi, nonché gli ordinativi di pagamento emessi dall'ordinatore nazionale.
- 4. Il delegato procede ad una sintesi annuale degli interventi del Fondo nello Stato o negli Stati ACP presso i quali è designato. La relazione è inviata dalla Commissione allo Stato o agli Stati ACP interessati.
- 5. Il delegato collabora con le autorità nazionali alla valutazione dei progetti e programmi condotti a termine.

 Dette valutazioni danno luogo alla stesura di relazioni che vengono inviate agli Stati ACP interessati ed alla Commissione.

6. Il delegato informa le autorità nazionali delle attività comunitarie che potrebbero interessare direttamente la cooperazione fra gli Stati ACP e la Comunità.

- 7. a) Il delegato mantiene un contatto permanente con l'ordinatore nazionale per analizzare i problemi specifici incontrati durante l'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica al fine di ovviarvi.
 - b) A questo titolo, esamina regolarmente la conformità dell'andamento delle operazioni con le scadenze previste dai calendari indicativi elaborati a norma dell'articolo 110.
- 8. Invia allo Stato ACP tutti i dati ed i documenti appropriati sulle procedure di attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica.
- 9. Il delegato prepara le proposte di finanziamento.

ARTICOLO 124

1. Per i pagamenti nelle monete nazionali degli Stati ACP. in ciascuno di questi Stati sono aperti, a nome della Commissione, conti espressi nella moneta di uno degli Stati membri, presso un istituto finanziario nazionale, statale o parastatale, scelto di comune accordo dallo Stato ACP e dalla Commissione, il quale svolge le funzioni di delegato ai pagamenti.

- 2. I conti di cui al paragrafo 1 sono alimentati dalla Commissione in base alle effettive necessità di tesoreria e tenuto conto del calendario indicativo di pagamento di cui all'articolo 110. I trasferimenti sono effettuati nella moneta di uno degli Stati membri e convertiti in moneta nazionale dello Stato ACP man mano che questi pagamenti giungono alla scadenza.
- 3. Il servizio reso dall'ente delegato ai pagamenti non è retribuito; i fondi depositati sono infruttiferi.
- 4. Nel limite dei fondi disponibili, il delegato ai pagamenti effettua i pagamenti di cui ha ricevuto il mandato, previa verifica dell'esattezza e della regolarità materiale dei documenti giustificativi nonché della validità della quietanza liberatoria.
- Stati ACP, le prestazioni vengono pagate, su istruzione della Commissione, mediante prelievo sui suoi conti.

<u>Capitolo 7</u>

Concorrenza e preferenze

ARTICOLO 125

1. Per gli interventi finanziati dalla Comunità, possono partecipare alle gare d'appalto ed ai contratti, a parità di condizioni, tutte le persone fisiche e società che rientrano nel campo di applicazione del trattato, nonché tutte le persone fisiche e società degli Stati ACP.

— 169 **—**

Le società di cui al comma precedente sono quelle

Le società di cui al comma precedente sono quelle conformi alla definizione data all'articolo 161.

- 2. Sono messe in atto misure intese a favorire la partecipazione delle imprese degli Stati ACP all'esecuzione dei contratti d'appalto per consentire la massima utilizzazione delle risorse fisiche ed umane di detti Stati.
- 3. Il paragrafo 1 non implica che i fondi versati dalla Comunità debbano essere utilizzati esclusivamente per l'acquisto di beni o per la remunerazione di servizi negli Stati membri e negli Stati ACP.
- 4. L'eventuale partecipazione di paesi terzi ai contratti di appalto finanziati dalla Comunità deve rivestire carattere eccezionale ed essere autorizzata, caso per caso, su richiesta motivata dello Stato ACP interessato, dall'organo competente della Comunità. A meno che prevalgano altri elementi adeguati, si tiene conto della preoccupazione di evitare un rincaro eccessivo del costo delle opere dovuto alle distanze e alle difficoltà dei trasporti, oppure ai termini di consegna, specie nel caso degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare e insulari.
- 5. La Commissione e lo Stato ACP interessato prendono i provvedimenti adeguati perché l'organo competente della Comunità disponga degli elementi necessari per una decisione sulle deroghe. Tale organo esamina questi elementi con particolare attenzione nel caso degli Stati ACP la cui posizione geografica riduca fortemente la capacità di concorrenza dei fornitori ed assegnatari della Comunità e degli Stati ACP.

— 170 —

6. Quando la Comunità partecipa al finanziamento di azioni di cooperazione regionale od interregionale che interessano paesi terzi nonché al finanziamento delle opere in comune con altri mutuanti, puo' essere autorizzata la partecipazione di paesi terzi ai contratti di appalto finanziati dalla Comunità.

- 1. Gli Stati ACP e la Commissione prendono i provvedimenti necessari ai fini di una partecipazione quanto più estesa possibile, a parità di condizioni, alle gare e contratti di appalto di opere e forniture finanziate mediante le risorse del Fondo gestite dalla Commissione.
- 2. Detti provvedimenti si prefiggono in particolare :
 - a) di provvedere alla preventiva pubblicazione dei bandi di gara, entro termini soddisfacenti, facendo ricorso alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, alle Gazzette Ufficiali degli Stati ACP nonché a qualsiasi altro mezzo adeguato di informazione ;
 - b) di eliminare le pratiche discriminatorie e le specifiche. tecniche che potrebbero ostacolare un'estesa partecipazione a parità di condizioni;
 - c) di incoraggiare la cooperazione fra le imprese degli Stati membri e degli Stati ACP, specie mediante la preselezione e la creazione di associazioni.

ARTICOLO 127

- 1. Di norma, i contratti di appalto di opere e di forniture finanziati con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione sono stipulati previa gara d'appalto aperta.
- 2. Tuttavia, per le operazioni relative agli aiuti d'urgenza, nonché per altre operazioni, quando si constati l'urgenza, o se la natura, la scarsa entità o le caratteristiche particolari dei lavori o delle forniture lo giustifichino, gli Stati ACP, d'intesa con la Commissione, possono autorizzare a titolo eccezionale:
 - la stipulazione di contratti di appalto previa licitazione privata;
 - la conclusione di contratti di appalto con trattativa privata;
 - l'esecuzione in economia.
- Inoltre, per le operazioni il cui costo sia inferiore a 3,5 milioni di UCE, l'esecuzione in economia puo' essere autorizzata qualora esista nello Stato ACP beneficiario una sufficiente disponibilità di attrezzature adeguate e di personale qualificato nei servizi nazionali.

ARTICOLO 128

Per favorire la più ampia partecipazione delle società degli Stati ACP all'esecuzione dei contratti di appalto di opere e di forniture finanziati con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione :

a) viene organizzata una procedura accelerata d'indizione delle gare di appalto quando si tratti di eseguire lavori la cui stima sia inferiore a 3,5 milioni di UCE. Detta procedura comporta misure di pubblicazione limitate allo Stato ACP interessato ed agli Stati ACP vicini nonché, per il deposito delle offerte, termini fissati conformemente alla regolamentazione vigente nello Stato ACP interessato.

L'organizzazione di tale procedura accelerata non esclude la possibilità che la Commissione proponga allo Stato ACP interessato una gara d'appalto internazionale, quando risulta che la natura dei lavori da eseguire, o l'interesse di ampliare la partecipazione, giustificano il ricorso alla concorrenza internazionale;

b) per l'esecuzione di lavori di costo inferiore a 3,5 milioni di UCE, le imprese degli Stati ACP beneficiano di una preferenza del 10 % nel confronto con le offerte di qualità economica e tecnica equivalente.

Questa preferenza è riservata alla sole imprese nazionali degli Stati ACP, determinate secondo la legislazione nazionale di questi ultimi, a condizione che abbiano la residenza fiscale e la sede principale di attività in uno Stato ACP e che una congrua parte del capitale e dei dirigenti sia fornita da uno o più Stati ACP;

c) per la consegna delle forniture, le imprese di produzione industriale o artigianale degli Stati ACP beneficiano di una preferenza del 15 % nel confronto con le offerte di qualità economica e tecnica equivalente.

Tale preferenza è riservata alle sole imprese nazionali degli Stati ACP che apportano un margine sufficiente di valore aggiunto.

ARTICOLO 129

Ai fini di un'efficace e rapida esecuzione dei progetti e programmi finanziati dalla Comunità negli Stati ACP meno sviluppati, la Comunità accorda una priorità particolare all'applicazione di provvedimenti specifici nei seguenti settori:

- a) aggiudicazione di contratti di appalto in seguito a gare accelerate alle condizioni precisate all'articolo 128;
- b) stipulazione di contratti di appalto previa licitazione privata e di contratti a trattativa privata alle condizioni precisate all'articolo 127;
- c) esecuzione in economia alle condizioni precisate all'articolo 127;
- d) stipulazione di contratti di servizi da parte della Commissione, d'intesa con lo Stato ACP interessato, quando si tratti di azioni urgenti, di scarsa entità o di breve durata, in particolare per perizie ai fini della preparazione dei progetti e programmi;
- e) predisposizione delle procedure di pagamento in modo da non lasciare alcun prefinanziamento a carico degli Stati interessati.

ARTICOLO 130

- 1. Per ciascuna operazione, i criteri della scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa tengono conto in
 particolare delle qualifiche e delle garanzie presentate
 dagli offerenti, della natura e delle condizioni di esecuzione
 delle opere o delle forniture, del prezzo delle prestazioni,
 del loro costo di utilizzazione e del loro valore tecnico.
- 2. Quando, con l'applicazione dei suddetti criteri, due offerte vengano riconosciute equivalenti, viene data preferenza all'offerta dell'impresa nazionale di uno Stato ACP o, in mancanza di detta offerta, a quella che consenta la massima utilizzazione delle risorse fisiche ed umane degli Stati ACP.
- 3. Gli Stati ACP e la Commissione si accertano che tutti i criteri di scelta siano citati nel capitolato d'appalto.

ARTICOLO 131

Le condizioni generali applicabili alla stipulazione ed all'esecuzione dei contratti di appalto per opere e forniture finanziati con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione sono riprese nei capitolati generali di oneri che, su proposta della Commissione, sono approvati con decisione del Consiglio dei Ministri nella sua prima sessione dopo la data di entrata in vigore della presente convenzione.

ARTICOLO 132

La composizione delle controversie fra l'amministrazione di uno Stato ACP ed un imprenditore, fornitore o prestatario di servizi in occasione della stipulazione o dell'esecuzione di un contratto di appalto finanziato dal Fondo avviene mediante arbitrato, conformemente ad un regolamento di procedura che, su proposta degli Stati ACP o della Comunità, viene approvato con decisione del Consiglio dei Ministri non oltre la prima sessione dalla data di entrata in vigore della presente convenzione.

Capitolo 8

Cooperazione regionale

- 1. Nell'attuare la cooperazione finanziaria e tecnica, la Comunità apporta un efficace contributo al conseguimento degli obiettivi che gli Stati ACP si prefiggono in materia di cooperazione regionale ed interregionale. Tale contributo si propone i seguenti scopi :
 - a) accelerare la cooperazione e lo sviluppo economico all'interno delle varie regioni degli Stati ACP e tra di esse;
 - b) accelerare la diversificazione delle economie degli Stati ACP;

- c) ridurre la dipendenza economica degli Stati ACP dalle importazioni, sviluppando al massimo le produzioni per le quali tali Stati hanno sicure potenzialità;
- d) creare mercati sufficientemente estesi all'interno degli Stati ACP e degli Stati vicini mediante l'eliminazione degli ostacoli che intralciano lo sviluppo e l'integrazione di tali mercati;
- e) promuovere ed espandere il commercio fra gli Stati ACP e con i paesi terzi vicini;
- f) utilizzare al massimo le risorse ed i servizi esistenti negli Stati ACP ;
- g) potenziare gli organismi creati dagli Stati ACP al fine di promuovere la cooperazione e l'integrazione regionali;
- h) attuare misure specifiche a favore dei paesi senza sbocco sul mare ed insulari, specialmente in materia di trasporto e comunicazioni.
- A tale scopo, dei mezzi finanziari previsti al-2. l'articolo 95 per lo sviluppo economico e sociale degli Stati ACP, una somma di 600 milioni di UCE è riservata al finanziamento dei loro progetti regionali ed interregionali nonché alla partecipazione ad eventuali cofinanziamenti per consentire la realizzazione di detti progetti.

ARTICOLO 134

- 1. a) A norma della presente convenzione, la cooperazione regionale interviene nei rapporti tra due o più Stati ACP o tra uno o più Stati ACP ed uno o più paesi terzi vicini.
 - b) La cooperazione interregionale interviene nei rapporti tra due o più organizzazioni regionali di cui fanno parte Stati ACP, o tra uno o più Stati ACP ed un'organizzazione regionale.
- 2. A norma della presente convenzione, per progetti regionali s'intendono quelli che contribuiscono direttamente alla soluzione di un problema di sviluppo comune a due o più Stati ACP mediante azioni comuni o azioni nazionali coordinate.

- 1. Il campo di applicazione della cooperazione regionale ed interregionale comprende in particolare :
 - a) l'accelerazione dell'industrializzazione degli Stati ACP mediante la creazione di imprese regionali ed interregionali, tenendo conto della realizzazione delle necessarie infrastrutture;
 - b) i trasporti e le comunicazioni : strade, ferrovie, trasporti aerei e marittimi, vie fluviali, poste e telecomunicazioni;

- c) la produzione di energia e lo sfruttamento comune delle risorse naturali;
- d) la ricerca e la tecnologia applicate all'intensificazione della cooperazione regionale ed interregionale;
- e) l'agricoltura, in particolare l'allevamento, l'industria e la promozione del commercio dei prodotti di questi settori fra gli Stati ACP;
- f) l'insegnamento e la formazione, compresa la creazione di istituzioni comuni di tecnologia avanzata, nell'ambito di programmi di formazione volti alla piena partecipazione dei cittadini allo sviluppo economico;
- g) la lotta contro le grandi endemie e, più in generale, le azioni tendenti a migliorare le condizioni sanitarie delle popolazioni;
- h) la cooperazione nel settore del turismo, compresi la creazione o il potenziamento dei centri di promozione turistica su base regionale, per incrementare il turismo regionale ed internazionale;
- i) l'assistenza tecnica per la creazione di organismi regionali di cooperazione o per lo sviluppo di nuove attività in organismi regionali esistenti, compresa l'elaborazione di programmi e progetti specifici;

— 179 —

- j) l'assistenza per le azioni delle organizzazioni professionali ACP-CEE tendenti a migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti sui mercati esteri.
- 2. Al fine di promuovere la loro cooperazione regionale, gli Stati ACP meno sviluppati beneficiano in via prioritaria delle disposizioni a tal fine previste per i progetti riguardanti almeno uno Stato ACP meno sviluppato, specie quando si tratti di progetti d'infrastrutture dei trasporti, di comunicazioni, telecomunicazioni, energia e sviluppo della produzione.

- 1. Lo Stato o il gruppo di Stati ACP che partecipa con paesi vicini non ACP ad un progetto regionale od interregionale puo' chiedere alla Comunità di finanziare la parte del progetto che gli compete.
- Gli organi di cooperazione regionale esistenti o che venissero creati possono presentare alla Comunità una richiesta di finanziamento a nome degli Stati ACP membri e con il loro accordo esplicito.
- 3. Quando un progetto o programma è finanziato dalla Comunità tramite un istituto regionale, i termini e le condizioni di tale finanziamento applicabili ai beneficiari finali sono, d'intesa con lo Stato o gli Stati ACP interessati, riconosciute fra la Comunità e detto istituto regionale.

Capitolo 9

Aiuti d'urgenza

- 1. Aiuti d'urgenza possono essere concessi agli Stati ACP che devono far fronte a difficoltà economiche e sociali gravi, di carattere eccezionale, risultanti da calamità naturali o da circostanze straordinarie aventi effetti comparabili.
- 2. Per il finanziamento degli aiuti d'urgenza di cui al paragrafo 1, viene costituita una dotazione speciale nell'ambito del Fondo.
- 3. a) La dotazione speciale è inizialmente fissata ad una somma di 60 milioni di UCE. Al termine di ogni anno di applicazione della presente convenzione, tale dotazione è ricostituita al suo livello iniziale.
 - b) L'importo degli stanziamenti del Fondo che possono essere stornati alla dotazione speciale per tutta la durata di applicazione della presente convenzione non puo' superare 200 milioni di UCE.

- Allo scadere della presente convenzione, gli stanziac) menti stornati alla dotazione speciale e non impegnati per aiuti d'urgenza saranno riversati alla massa del Fondo per il finanziamento di altre operazioni che rientrano nel campo di applicazione della cooperazione finanziaria e tecnica, salvo decisione contraria del Consiglio dei Ministri.
- In caso di esaurimento della dotazione speciale d) prima dello scadere della presente convenzione, gli Stati ACP e la Comunità decidono, nell'ambito delle istituzioni paritetiche competenti, le misure appropriate per far fronte alle situazioni di cui al paragrafo 1.
- 4. Gli aiuti d'urgenza non sono rimborsabili e vengono concessi caso per caso.
- Gli aiuti d'urgenza devono contribuire a finanziare 5. a) i mezzi più adeguati per ovviare in modo più efficace e rapido alle gravi difficoltà di cui al paragrafo 1.
 - b) Detti mezzi possono consistere in lavori, forniture o prestazioni di servizi, nonché in versamenti in contanti e, a titolo eccezionale, in rimborso totale o parziale delle somme già spese dallo Stato ACP per l'esecuzione delle operazioni di cui all'accordo di finanziamento relativo all'aiuto d'urgenza in questione.

c) Lo Stato ACP beneficiario dell'aiuto d'urgenza si approvvigiona sui mercati comunitari, degli Stati ACP o dei paesi terzi alle condizioni di cui all'articolo 125.

- d) Tali aiuti d'urgenza possono eventualmente, con l'accordo dello Stato ACP interessato, essere utilizzati tramite organismi specializzati o direttamente dalla Commissione.
- 6. Gli aiuti d'urgenza non si applicano agli effetti nefasti dell'instabilità dei proventi da esportazione di cui al titolo II.
- 7. Per le modalità di concessione di detti aiuti, si ricorre ad una procedura d'urgenza. Le condizioni di pagamento e di utilizzazione sono fissate caso per caso; quando si tratti di esecuzione su preventivo, l'ordinatore nazionale puo' concedere anticipi.
- 8. a) Le operazioni oggetto di un aiuto d'urgenza devono essere realizzate al più presto, e comunque, gli stanziamenti devono essere utilizzati entro sei mesi dall'elaborazione delle modalità di utilizzazione, salvo indicazione contraria fissata da queste ultime e purché circostanze straordinarie non portino a convenire di comune accordo, durante il periodo di esecuzione, sulla proroga di tale termine.

- b) Qualora tutti gli stanziamenti aperti non siano stati utilizzati nei termini fissati, l'impegno del Fondo puo' essere ricondotto all'importo corrispondente agli stanziamenti utilizzati nei termini previsti.
- c) I fondi non utilizzati sono quindi riassegnati alla dotazione speciale.

Capitolo 10

Cooperazione tecnica

ARTICOLO 138

La cooperazione tecnica di cui all'articolo 93 riguarda i seguenti settori :

- a) studi di carattere generale, in particolare nei settori tecnico, economico, organizzativo, della formazione o della gestione;
- b) studi specifici ad un progetto o programma;
- c) prestazioni di supervisione, consulenza, gestione o messa a disposizione di personale di assistenza tecnica nella fase esecutiva di un progetto o programma;
- d) prestazioni di assistenza tecnica diverse da quelle connesse con l'esecuzione di un progetto o programma.

- 1. La cooperazione tecnica puo' essere connessa con i progetti e programmi oppure essere generale.
- 2. La cooperazione tecnica connessa con i progetti e programmi riguarda in particolare :
 - a) studi di sviluppo;
 - b) studi tecnici, economici, finanziari e commerciali, nonché ricerche e prospezioni necessarie alla messa a punto dei progetti e programmi;
 - c) aiuto per la preparazione dei fascicoli;
 - d) aiuto per l'esecuzione e la sorveglianza dei lavori;
 - e) temporanea assunzione a carico delle spese per tecnici e fornitura dei mezzi necessari alla buona esecuzione della loro missione;
 - f) azioni di cooperazione tecnica che possono essere richieste, a titolo temporaneo, per consentire l'esecuzione, la messa in funzione, la gestione o la manutenzione di un determinato progetto compresa eventualmente un'adeguata assistenza tecnica e la formazione dei cittadini del paese o dei paesi interessati.

- 3. La cooperazione tecnica generale comprende in particolare :
 - a) studi sulle prospettive e sui mezzi di sviluppo e di diversificazione delle economie degli Stati ACP, nonché su problemi che interessano gruppi di Stati ACP o l'insieme di tali Stati;
 - b) studi settoriali e per prodotti;
 - c) invio negli Stati ACP di esperti, consulenti, tecnici ed istruttori degli Stati membri o degli Stati ACP, per missioni specifiche e per periodi limitati;
 - d) fornitura di materiale didattico, di sperimentazione e di dimostrazione;
 - e) informazione generale e documentazione destinate a favorire lo sviluppo degli Stati ACP ed il conseguimento degli obiettivi della cooperazione.
- 4. Su richiesta degli Stati ACP meno sviluppati, la Comunità concede una priorità speciale alle azioni di cooperazione tecnica intese a:
 - a) individuare, preparare ed eseguire progetti e programmi che rientrano nel quadro dei programmi indicativi;
 - b) agevolare l'attuazione del sistema di stabilizzazione dei proventi d'esportazione;

- c) sviluppare la cooperazione tecnica fra Stati ACP;
- d) eseguire studi e ricerche orientati verso la soluzione di problemi specifici dello sviluppo economico e sociale, specie per quanto riguarda l'adeguamento tecnologico alle condizioni e alle caratteristiche particolari degli Stati ACP meno sviluppati.

- 1. Per le azioni di cooperazione tecnica vengono stipulati contratti di servizi con un ufficio o una società di studi o di consulenza, con un tecnico consulente od un esperto, scelti soprattutto in base alle loro qualifiche professionali e alla loro esperienza pratica dei problemi che dovranno trattare. A parità di competenza, sarà data preferenza ad un esperto o ad un ufficio studi degli Stati ACP. Eccezionalmente, esse possono essere realizzate in economia.
- 2. Per accelerare le procedure, i contratti di servizi, ivi compresi gli atti per l'assunzione di consulenti ed altri specialisti dell'assistenza tecnica, possono essere negoziati, elaborati e conclusi, dall'ordinatore nazionale su proposta della Commissione o con il suo accordo, oppure dalla Commissione d'intesa con lo Stato ACP interessato quando si tratti di azioni urgenti, di scarsa entità o di breve durata, soprattutto per le perizie che devono servire per la preparazione dei progetti e programmi di azioni.

- 1. Le azioni di cooperazione tecnica nel campo della formazione si attuano in base a programmi pluriennali di formazione e ad azioni specifiche.
- 2. I programmi pluriennali si prefiggono :
 - a) la formazione dei cittadini degli Stati ACP secondo le priorità stabilite da questi ultimi in materia d'istruzione e formazione professionale;
 - b) la formazione dei dirigenti, in particolare di tipo intermedio e tecnico, in relazione con i vari progetti di sviluppo finanziati dalla Comunità nei singoli Stati ACP, per poter progressivamente sostituire il personale di assistenza tecnica ed affidare interamente e stabilmente a cittadini degli Stati ACP la gestione degli investimenti.
- 3. Le azioni specifiche consistono in operazioni ad hoc nei settori della formazione professionale, della ricerca e dell'innovazione tecnologica, a livello degli Stati o degli organismi regionali. Esse si prefiggono la qualificazione ed il perfezionamento del personale dei servizi e degli enti pubblici o delle imprese agricole, industriali, commerciali e di servizi, nonché la formazione degli istruttori per questi stessi settori.

- 4. La cooperazione tecnica nel campo della formazione si attua attraverso:
 - a) l'assegnazione di borse di studio e di tirocinio a cittadini degli Stati ACP;
 - b) l'invio negli Stati ACP di esperti ed istruttori, cittadini degli Stati membri o degli Stati ACP, per missioni specifiche e per periodi limitati;
 - c) l'organizzazione di seminari e di corsi di formazione o di perfezionamento per i cittadini degli Stati ACP;
 - d) la fornitura di materiale pedagogico, didattico, di sperimentazione, dimostrazione e ricerca;
 - e) la collaborazione fra istituti di formazione e di ricerca ed università degli Stati membri ed analoghi istituti degli Stati ACP.
- 5. Le azioni sopra indicate si svolgono preferibilmente nello Stato ACP beneficiario o sul piano regionale. Se necessario, esse possono svolgersi in un altro Stato ACP o in uno Stato membro. Per formazioni specializzate e particolarmente adatte alle esigenze degli Stati ACP, alcune azioni di formazione possono svolgersi eccezionalmente in un altro paese in via di sviluppo.

- 6. Su richiesta degli Stati ACP meno sviluppati, la Comunità concede una priorità speciale alle azioni che si prefiggono :
 - a) la formazione dei dirigenti e di altro personale delle amministrazioni del settore pubblico e dei servizi tecnici responsabili dello sviluppo economico e sociale allo scopo di aumentarne l'efficacia e trarre in tal modo pienamente profitto delle possibilità offerte dalla presente convenzione;
 - b) la formazione ed il perfezionamento dei dirigenti e di altro personale del settore privato.

- Le norme in materia di attribuzione e stipulazione dei contratti di servizi sono determinate con una decisione del Consiglio dei Ministri in occasione della sua prima sessione dopo la data di entrata in vigore della presente convenzione.
- Fino all'entrata in vigore di tale decisione, tuttavia, le disposizioni degli articoli da 24 a 27 del protocollo nº 2 della convenzione ACP-CEE di Lomé, nonché della dichiarazione comune relativa all'articolo 26 del succitato protocollo allegata all'Atto finale della presente convenzione sono applicabili ai contratti di servizi conclusi dopo il 1° marzo 1980.

ARTICOLO 143

- 1. Quando uno Stato ACP dispone, quali dirigenti amministrativi e tecnici, di elementi nazionali in numero tale da rappresentare una parte sostanziale del personale necessario per l'esecuzione in economia di un'azione di cooperazione tecnica, la Comunità puo', in casi eccezionali, contribuire alle spese delle azioni in economia assumendo a proprio carico il costo di determinati mezzi materiali eventualmente mancanti o mettendo a disposizione esperti di un altro Stato per completare l'organico.
- 2. La partecipazione della Comunità si limita all'assunzione dei costi di mezzi complementari e delle spese temporanee di esecuzione il cui costo è limitato al solo fabbisogno dell'azione in questione, esclusa qualsiasi spesa permanente di funzionamento.

Capitolo 11

Assistenza tecnica e finanziamento delle piccole e medie imprese

ARTICOLO 144

1. La Comunità finanzia azioni a favore delle piccole e medie imprese degli Stati ACP. I modi di finanziamento sono determinati in funzione delle caratteristiche del programma di azione presentato da detti Stati.

- 2. L'assistenza tecnica della Comunità contribuisce a rafforzare l'attività degli organismi degli Stati ACP orientati verso lo sviluppo delle piccole e medie imprese e ad assicurare la formazione professionale necessaria a dette imprese.
- J finanziamenti della Comunità, mediante aiuto rimborsabile o eventualmente non rimborsabile, prendono di norma la forma di contributi globali, ma possono anche assumere la forma di contributi diretti. I contributi globali sono attribuiti in via prioritaria ogniqualvolta esista, nello Stato ACP interessato, una banca od altro organismo nazionale che partecipi al conseguimento dell'obiettivo prefisso. Tali contributi globali possono essere concessi:
 - dalla Banca, con i fondi da essa gestiti, a banche o istituti finanziari a favore delle piccole e medie imprese industriali, agro-industriali o turistiche;
 - dalla Commissione, con le risorse che gestisce, ad organismi pubblici, enti locali o cooperative che si propongono lo sviluppo dei settori artigiano, commerciale ed agricolo.

- 4. Nel caso di un finanziamento tramite un organismo intermedio, questo è responsabile della presentazione dei progetti particolari all'interno del programma precedentemente approvato, nonché cella gestione dei mezzi finanziari messi a sua disposizione. Le modalità e le condizioni di finanziamento ai beneficiari finali sono adottate di comune accordo fra lo Stato ACP interessato, l'organo competente della Comunità e l'organismo intermedio.
- 5. I progetti vengono istruiti dall'organismo finanziario. Esso decide, sotto la propria responsabilità finanziaria, la concessione dei prestiti finali a condizioni fissate in armonia con quelle applicate ad operazioni simili nello Stato ACP considerato.
- 6. Le condizioni di finanziamento concesse dalla Comunità all'organismo finanziario tengono conto della necessità che quest'ultimo copra le proprie spese di gestione, i rischi di cambio ed i rischi finanziari, nonché il costo dell'assistenza tecnica fornita alle imprese o ad altri mutuatari finali.

Capitolo 12

Microprogetti

ARTICOLO 145

1. Per rispondere concretamente alle esigenze di sviluppo degli enti locali, il Fondo partecipa al finanziamento di microprogetti su richiesta degli Stati ACP.

- 2. Gli importi a tal fine necessari sono inclusi nel programma indicativo di aiuto comunitario di cui all'articolo 109, paragrafo 3, ed i relativi stanziamenti sono prelevati dalle sovvenzioni previste all'articolo 95, punto 1, lettera a), primo trattino per far fronte agli impegni corrispondenti a questo tipo di azioni.
- 3. Speciale priorità è data alla preparazione ed attuazione di microprogetti negli Stati ACP meno sviluppati.

- 1. a) Per poter beneficiare di un finanziamento della Comunità, i microprogetti devono:
 - rispondere ad una necessità reale e prioritaria constatata a livello locale;
 - comportare la partecipazione attiva degli enti locali.
 - b) L'intervento del Fondo in ciascun microprogetto non puo' superare 150.000 UCE.
- 2. I programmi di microprogetti riguardano piccoli progetti con un impatto economico e sociale sulla vita delle popolazioni e comunità degli Stati ACP. Detti progetti sono di massima rurali, ma la Comunità puo' partecipare anche al finanziamento di microprogetti nelle zone urbane.

J microprogetti riguardano in particolare : dighe, pozzi ed adduzioni d'acqua, sili e magazzini per il deposito di viveri e raccolti, elettrificazione rurale, strade poderali e ponti, piste di atterraggio rurali, gettate, parchi e corridoi di vaccinazione, scuole elementari, scuole di apprendistato, attività artigiane quali centri e cooperative, maternità, centri sociali, centri di animazione, capannoni merci, risanamenti e lottizzazioni urbani, locali destinati a incoraggiare le attività commerciali ed altri progetti rispondenti ai criteri di cui al paragrafo 1.

- 1. Ciascun progetto per il quale viene chiesto il contributo della Comunità deve essere originato da un'iniziativa dell'amministrazione locale che ne beneficerà. Il finanziamento di microprogetti ha di massima una struttura tripartita con le seguenti provenienze:
 - amministrazione beneficiaria, in forma di contributo in contanti, in natura o di prestazioni di servizio, adeguate alla sua capacità contributiva;
 - Stato ACP, in forma di partecipazione finanziaria, di partecipazione in attrezzature pubbliche o di prestazione di servizi;
 - Fondo.

— 195 **—**

Il totale delle parti a carico dello Stato ACP e 2. dell'amministrazione locale interessata deve, di massima, essere almeno pari alla sovvenzione richiesta al Fondo. La disponibilità delle prestazioni dei tre partecipanti sarà concomitante. L'amministrazione locale s'impegna a provvedere alla manutenzione ed al funzionamento di ciascun progetto, eventualmente con il sostegno delle autorità nazionali.

ARTICOLO 148

- Lo Stato ACP interessato prepara e presenta alla 1. a) Commissione un programma annuale contenente le grandi linee dei progetti da attuare.
 - Dopo essere stato esaminato dai servizi della Commissione, questo programma viene sottoposto, per la decisione di finanziamento, agli organi competenti della Comunità, a norma dell'articolo 113.
- Nel quadro dei programmi annuali cosi' definiti, le 2. decisioni di finanziamento relative a ciascun microprogetto sono prese dallo Stato ACP interessato con l'accordo del delegato della Commissione, accordo che si considera acquisito entro un mese dalla notifica di tali decisioni.

ARTICOLO 149

Per ciascun programma di microprogetti che venga portato a termine, lo Stato ACP beneficiario, d'intesa con il delegato della Commissione, inoltra ai servizi della Commissione una relazione sull'esecuzione.

Capitolo 13

Regime fiscale e doganale e disposizioni varie

ARTICOLO 150

Il regime fiscale e doganale applicabile negli Stati ACP ai contratti di appalto finanziati dalla Comunità è riportato nel protocollo n° 6.

ARTICOLO 151

La mancata ratifica o la denuncia della presente convenzione da parte di uno Stato ACP alle condizioni di cui al titolo XI comporta, per le parti contraenti, l'obbligo di adeguare gli importi dei mezzi finanziari previsti nella presente convenzione. Tale adeguamento è altresi' applicabile, alle condizioni fissate negli articoli 185 e 186, in caso di accessione di Stati ACP àlla presente convenzione.

ARTICOLO 152

1. Il finanziamento dei progetti e programmi puo'
riguardare le spese relative e strettamente limitate al
periodo di avviamento, quali manutenzione e funzionamento
degli impianti non ancora pienamente produttivi, purché
tali spese, specificate nella proposta di finanziamento,
siano ritenute necessarie per l'impianto, l'avviamento e
la gestione degli investimenti.

— 197 **—**

Speciale priorità è concessa all'utilizzazione degli aiuti di accompagnamento negli Stati ACP meno sviluppati.

- In applicazione dell'articolo 93, paragrafo 4, si 1. possono concedere aiuti supplementari alle condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
- Gli aiuti supplementari possono coprire le spese di 2. funzionamento, manutenzione e gestione degli investimenti precedentemente eseguiti per garantire la loro piena utilizzazione, soprattutto con la fornitura di materiale di manutenzione e/o con l'esecuzione di grosse riparazioni.
- Tali aiuti sono utilizzati in modo temporaneo e 3. decrescente.
- 4. Essi devono conservare carattere eccezionale, tenuto conto del fabbisogno e dei mezzi propri a ciascuno Stato ACP interessato.
- Speciale priorità è concessa per l'utilizzazione 5. degli aiuti supplementari negli Stati ACP meno sviluppati.

ARTICOLO 154

Allo scadere della presente convenzione :

- gli stanziamenti di cui all'articolo 95 in forma di capitali di rischio, non impegnati, si aggiungono a quelli previsti allo stesso articolo in forma di prestiti speciali;
- gli stanziamenti di cui all'articolo 133 per finanziare progetti regionali, non ancora impegnati, diventano disponibili per il finanziamento prioritario degli altri progetti e programmi regionali della stessa sottoregione.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI CONCERNENTI GLI STATI ACP MENO SVILUPPATI, SENZA SBOCCO SUL MARE ED INSULARI

- 1. Nel quadro della presente convenzione, viene riservato un particolare trattamento agli Stati ACP meno sviluppati e sono previsti provvedimenti speciali per gli Stati ACP senza sbocco sul mare ed insulari perché possano superare le difficoltà e gli ostacoli specifici risultanti rispettivamente dalla natura delle loro necessità e dalla loro situazione geografica e trarre pienamente profitto dalle possibilità offerte dalla presente convenzione.
- 2. Le disposizioni specifiche stabilite in applicazione del presente titolo a favore degli Stati ACP meno sviluppati e degli Stati ACP senza sbocco sul mare ed insulari sono riportate negli articoli: 15, 21, 46, 47, 53, 82, 90, 93, 106, 107, 112, 125, 129, 133, 135, 139, 141, 145, 152 e 153 e nell'articolo 30 del protocollo nº 1.
- 3. A seconda delle loro necessità e caratteristiche, beneficiano dei provvedimenti speciali previsti dal presente articolo gli Stati ACP che figurano nei seguenti tre elenchi:

a) Stati ACP meno sviluppati

Benin Mali

Botswana Mauritania

Burundi Niger
Capo Verde Uganda
Repubblica centrafricana Ruanda

Comore Salomone

Gibuti Samoa occidentale Dominica Sao Tomé e Principe

Dominica Sao Tome e Princi Etiopia Seicelle

Gambia Sierra Leone

Guinea Somalia
Guinea Bissau Sudan
Grenada Swaziland

Alto Volta Tanzania

Saint Lucia Ciad
Lesotho Togo
Malawi Tonga

Tuvalu

b) Stati ACP senza sbocco sul mare

Botswana Mali
Burundi Niger
Repubblica centrafricana Uganda
Alto Volta Ruanda
Lesotho Swaziland

Malawi Ciad Zambia

c) Stati ACP insulari

Bahama Madagascar Barbados Maurizio

Capo Verde Papua Nuova Guinea

Comore Salomone

Dominica Samoa occidentale
Figi Sao Tomé e Principe

Grenada Seicelle Giamaica Tonga

Saint Lucia Trinidad e Tobago

Tuvalu

4. Gli elenchi degli Stati ACP citati al paragrafo 3 possono essere modificati con decisione del Consiglio dei Ministri:

- qualora un paese terzo che si trovi in una situazione comparabile acceda alla presente convenzione;
- qualora la situazione economica di uno degli Stati si modifichi in maniera significativa e durevole o in modo da richiedere la sua inclusione nella categoria degli Stati ACP meno sviluppati, oppure in modo da non giustificare più una tale inclusione.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI RELATIVE AI PAGAMENTI E MOVIMENTI DI CAPITALI, ALLO STABILIMENTO E AI SERVIZI

Capitolo 1

Disposizioni relative ai pagamenti correnti e movimenti di capitali

ARTICOLO 156

Per quanto riguarda i pagamenti correnti e i movimenti di capitali connessi con gli investimenti, le parti contraenti si astengono dal prendere, nel settore delle operazioni di cambio, provvedimenti incompatibili con obblighi loro derivanti dall'applicazione delle disposizioni della presente convenzione relative a scambi, servizi, stabilimento e cooperazione industriale. Tali obblighi non impediscono tuttavia alle parti contraenti di adottare, per ragioni connesse con gravi difficoltà economiche o gravi problemi di bilancia dei pagamenti, le necessarie misure di salvaguardia.

ARTICOLO 157

- 1. Per quanto concerne le operazioni di cambio relative agli investimenti ed ai pagamenti correnti, gli Stati ACP, da una parte, e gli Stati membri, dall'altra, si astengono per quanto possibile dal prendere, gli uni nei confronti degli altri, misure discriminatorie o dal riservare un trattamento più favorevole a Stati terzi, tenendo debito conto del carattere evolutivo del sistema monetario internazionale, dell'esistenza di specifiche intese monetarie e dei problemi inerenti alla bilancia dei pagamenti.
- 2. Ove tali misure o trattamenti risultassero inevitabili, sarebbero mantenuti od istituiti conformemente alle norme monetarie internazionali cercando di ridurre al minimo i loro effetti negativi per le parti interessate.

ARTICOLO 158

Per tutta la durata dei prestiti o delle operazioni di capitali di rischio di cui all'articolo 95, ciascuno degli Stati ACP si impegna :

a) a rendere disponibili per i beneficiari di cui all'articolo 94 le divise necessarie per il servizio degli interessi
e delle commissioni e per l'ammortamento dei prestiti e
degli aiuti in quasi capitale concessi per interventi sul
loro territorio;

b) a mettere a disposizione della Banca le divise necessarie al trasferimento di tutte le somme che essa ha ricevuto in monete nazionali e che corrispondono ai proventi e ricavi netti delle operazioni di partecipazione della Comunità al capitale delle imprese.

ARTICOLO 159

Su richiesta della Comunità o degli Stati ACP, il Consiglio dei Ministri esamina i problemi eventualmente posti dall'applicazione degli articoli 156, 157 e 158. Inoltre esso formula ogni utile raccomandazione al riguardo.

Capitolo 2

Disposizioni relative allo stabilimento ed ai servizi

ARTICOLO 160

Per quanto concerne il regime applicabile in materia di stabilimento e prestazione di servizi, gli Stati ACP, da un lato, e gli Stati membri, dall'altro, riservano un trattamento non discriminatorio, rispettivamente, ai cittadini ed alle società degli Stati membri e degli Stati ACP. Tuttavia, se per un'attività determinata uno Stato ACP o uno Stato membro non puo' assicurare tale trattamento, gli Stati membri o, secondo il caso, gli Stati ACP non sono tenuti ad accordarlo, per la medesima attività, ai cittadini ed alle società di detto Stato.

ARTICOLO 161

Ai sensi della presente convenzione, per società si intendono le società di diritto civile o commerciale, comprese le società cooperative e le altre persone giuridiche di diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società senza scopo di lucro.

Per società di uno Stato membro o di uno Stato ACP si intendono quelle costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro o di uno Stato ACP che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività in uno Stato membro o in uno Stato ACP; qualora pero' dette società abbiano in uno Stato membro o in uno Stato ACP soltanto la sede sociale, la loro attività deve essere connessa in modo efficace e continuo con l'economia di detto Stato membro o Stato ACP.

ARTICOLO 162

Su richiesta della Comunità o degli Stati ACP, il Consiglio dei Ministri procede all'esame dei problemi eventualmente posti dall'applicazione degli articoli 160 e 161. Esso formula inoltre ogni utile raccomandazione al riguardo.

TITOLO X

LE ISTITUZIONI

ARTICOLO 163

Le istituzioni della presente convenzione sono il Consiglio dei Ministri, il Comitato degli Ambasciatori e l'assemblea consultiva.

- 1. Il Consiglio dei Ministri è composto dei membri del Consiglio delle Comunità Europee e di membri della Commissione delle Comunità Europee, da un lato, e di un membro del governo di ciascuno Stato ACP, dall'altro.
- 2. Ogni membro del Consiglio dei Ministri puo' farsi rappresentare in caso d'impedimento. Il rappresentante esercita tutti i diritti del membro titolare.
- 3. Il Consiglio dei Ministri puo' deliberare validamente soltanto se è presente la metà dei membri del Consiglio delle Comunità Europee, un membro della Commissione ed i due terzi dei membri titolari in rappresentanza dei governi degli Stati ACP.
- 4. Il Consiglio dei Ministri adotta il proprio regolamento interno.

— 207 —

ARTICOLO 165

La presidenza del Consiglio dei Ministri è esercitata a turno da un membro del Consiglio delle Comunità Europee e da un membro del governo di uno Stato ACP designato dagli Stati ACP.

ARTICOLO 166

- Il Consiglio dei Ministri si riunisce una volta all'anno su iniziativa del presidente.
- Esso si riunisce inoltre ogniqualvolta sia necessario, 2. alle condizioni stabilite dal regolamento interno.
- Il regolamento interno del Consiglio dei Ministri 3. stabilisce che i copresidenti, assistiti da consiglieri aventi un incarico ufficiale, potranno procedere a consultazioni e scambi di vedute regolari tra le sessioni del Consiglio dei Ministri.

- Il Consiglio dei Ministri si pronuncia di comune 1. accordo tra la Comunità, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro.
- 2. La Comunità, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro, determinano, ciascuno con un protocollo interno, la procedura da seguire per definire le rispettive posizioni.

- 1. Il Consiglio dei Ministri definisce i grandi orientamenti dei lavori da intraprendere nel quadro dell'applicazione della presente convenzione.
- 2. Il Consiglio dei Ministri esamina periodicamente i risultati del regime previsto dalla presente convenzione e prende i provvedimenti necessari per il conseguimento degli obiettivi della presente convenzione.
 - Il Consiglio dei Ministri puo', a tal fine, prendere in considerazione qualsiasi risoluzione o raccomandazione adottata al riguardo dall'assemblea consultiva.
- Nei casi previsti dalla presente convenzione, le decisioni prese dal Consiglio dei Ministri sono obbligatorie per le parti contraenti, che prendono i necessari provvedimenti per la loro esecuzione.
- 4. Il Consiglio dei Ministri puo' inoltre formulare risoluzioni, dichiarazioni, raccomandazioni e pareri che ritenga necessari per il conseguimento degli obiettivi prefissi e per il buon funzionamento della presente convenzione.
- 5. Il Consiglio dei Ministri pubblica una relazione annuale ed ogni altra informazione che ritenga utile.

- 6. Il Consiglio dei Ministri puo' prendere tutte le disposizioni atte a mantenere effettivi contatti e consultazioni ed un'effettiva cooperazione tra gli ambienti economici e sociali degli Stati membri e quelli degli Stati ACP.
- 7. La Comunità o gli Stati ACP possono sottoporre al Consiglio dei Ministri qualsiasi problema risultante dall'applicazione della presente convenzione.
- 8. Nei casi previsti dalla presente convenzione, hanno luogo, su richiesta della Comunità o degli Stati ACP, consultazioni in sede di Consiglio dei Ministri in conformità del suo regolamento interno.
- 9. Il Consiglio dei Ministri puo' creare comitati, gruppi o gruppi di lavoro ad hoc, per effettuare i lavori che ritiene necessari.
- 10. Su richiesta di una parte contraente, si possono avere scambi di idee sulle questioni in diretta relazione con le materie contemplate dalla presente convenzione.
- 11. Di comune accordo, le parti possono procedere a scambi di idee su altre questioni economiche o tecniche di reciproco interesse.

ARTICOLO 169

Se necessario, il Consiglio dei Ministri puo' delegare una delle sue competenze al Comitato degli Ambasciatori. In tal caso, il Comitato degli Ambasciatori si pronuncia alle condizioni di cui all'articolo 167.

ARTICOLO 170

Il Comitato degli Ambasciatori è composto di un rappresentante di ogni Stato membro e di un rappresentante della Commissione, da una parte, e di un rappresentante di ciascuno Stato ACP, dall'altra.

- 1. Il Comitato degli Ambasciatori assiste il Consiglio dei Ministri nello svolgimento delle sue funzioni ed esegue qualsiasi mandato conferitogli dal medesimo.
- 2. Il Comitato degli Ambasciatori esercita le altre competenze attribuitegli dal Consiglio dei Ministri ed assume i compiti assegnatigli dal medesimo.
- 3. Il Comitato degli Ambasciatori esamina il funzionamento della presente convenzione ed i progressi fatti nel conseguimento degli obiettivi definiti dal Consiglio dei Ministri.

— 211 —

- 4. Il Comitato degli Ambasciatori riferisce al Consiglio dei Ministri sulle attività svolte, in particolare nei settori che sono stati oggetto di una delega di competenza. Esso presenta altresi' al Consiglio dei Ministri le proposte, risoluzioni, raccomandazioni o pareri che ritenga necessari od opportuni.
- 5. Il Comitato degli Ambasciatori controlla i lavori di tutti i Comitati e di tutti gli altri organi o Gruppi di lavoro, permanenti o ad hoc, creati o previsti dalla presente convenzione o in applicazione della medesima, e sottopone periodiche relazioni al Consiglio dei Ministri.
- 6. Per svolgere le sue funzioni, il Comitato degli Ambasciatori si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.

ARTICOLO 172

- 1. La presidenza del Comitato degli Ambasciatori è esercitata a turno da un rappresentante di uno Stato membro designato dalla Comunità e da un rappresentante di uno Stato ACP designato dagli Stati ACP.
- 2. Il Comitato degli Ambasciatori adotta il proprio regolamento interno, che è sottoposto per approvazione al Consiglio dei Ministri.

ARTICOLO 173

Un rappresentante della Banca assiste alle riunioni del Consiglio dei Ministri o del Comitato degli Ambasciatori quando al loro ordine del giorno siano iscritte questioni attinenti a settori che riguardano la Banca.

— 212 **—**

ARTICOLO 174

I compiti di segreteria e gli altri lavori necessari al funzionamento del Consiglio dei Ministri e del Comitato degli Ambasciatori o di altri organi misti sono svolti su base paritetica alle condizioni previste dal regolamento interno del Consiglio dei Ministri.

- 1. L'assemblea consultiva è composta, su base paritetica, di Membri del Parlamento Europeo, per la Comunità, e di parlamentari o rappresentanti designati dagli Stati ACP, per questi ultimi.
- 2. L'assemblea consultiva considera i modi e i mezzi atti a consolidare la cooperazione tra la Comunità e gli Stati ACP e a favorire il conseguimento degli obiettivi della presente convenzione. Essa potrà presentare al Consiglio dei Ministri tutte le raccomandazioni che riterrà adeguate, specie all'atto dell'esame della relazione annuale del Consiglio dei Ministri.
- 3. L'assemblea consultiva designa il proprio ufficio di presidenza e adotta il proprio regolamento.
- 4. L'assemblea consultiva si riunisce almeno una volta all'anno.
- Un Comitato paritetico prepara le delibere dell'assemblea consultiva. Quest'ultima puo' creare inoltre Comitati consultivi ad hoc per effettuare lavori specifici da essa stabiliti.

- 6. L'assemblea consultiva esamina la relazione elaborata a norma dell'articolo 168, paragrafo 5.
- 7. L'assemblea consultiva puo', su una base ad hoc, istituire tutti i collegamenti che ritiene auspicabili per raccogliere i pareri degli ambienti economici e sociali sulla cooperazione nell'ambito della presente convenzione.
- 8. L'assemblea consultiva puo' adottare risoluzioni nelle materie riguardanti la presente convenzione o ivi contemplate.
- 9. I compiti di segreteria e gli altri lavori necessari al funzionamento dell'assemblea consultiva sono svolti su base paritetica alle condizioni previste dal regolamento interno dell'assemblea consultiva stessa.

- 1. Le controversie sull'interpretazione o sull'applicazione della presente convenzione tra uno Stato membro,
 più Stati membri o la Comunità, da una parte, e uno o più
 Stati ACP, dall'altra, possono essere deferite al Consiglio
 dei Ministri.
- 2. Qualora non riesca a dirimere la controversia, il Consiglio dei Ministri puo', su richiesta di una delle parti contraenti interessate, avviare un procedimento di buoni uffici il cui esito è comunicato al Consiglio in una relazione nella sessione successiva.

- 3. a) Se non si giunge alla composizione della controversia, il Consiglio dei Ministri designa un arbitro su richiesta di una delle parti contraenti interessate. Altri due arbitri sono successivamente designati entro un termine di due mesi, da ciascuna delle parti in causa, quali definite al paragrafo 1.
 - b) Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza entro diciotto mesi.
 - c) Ciascuna parte in causa è tenuta a prendere i provvedimenti necessari all'esecuzione della decisione arbitrale.

ARTICOLO 177

Le spese di funzionamento delle istituzioni previste dalla presente convenzione sono ripartite conformemente a quanto stabilito dal protocollo nº 2.

ARTICOLO 178

I privilegi e le immunità concessi a titolo della presente convenzione sono definiti nel protocollo nº 3.

— 215 **—**

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 179

I trattati, le convenzioni, gli accordi o le intese di qualsiasi forma o natura fra uno o più Stati membri e uno o più Stati ACP non devono essere di ostacolo all'applicazione della presente convenzione.

ARTICOLO 180

Fatte salve le disposizioni particolari in materia di relazioni fra gli Stati ACP ed i dipartimenti francesi d'oltremare ivi enunciate, la presente convenzione si applica ai territori nei quali si applica il trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e alle condizioni precisate da detto trattato, da una parte, e ai territori degli Stati ACP, dall'altra.

ARTICOLO 181

In caso di adesione di uno Stato terzo alla Comunità, le parti contraenti convengono di prendere, se necessario, le misure di adeguamento o di transizione appropriate.

ARTICOLO 182

- 1. a) Per quanto riguarda la Comunità, la presente convenzione è validamente conclusa con decisione del Consiglio delle Comunità Europee presa conformemente alle disposizioni del trattato e notificata alle parti contraenti.
 - b) Essa è ratificata dagli Stati firmatari secondo le rispettive norme costituzionali.
 - c) La ratifica della presente convenzione vale altresi' come ratifica dell'accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità Europea del Carbone e del-l'Acciaio, firmato in data odierna.
- 2. Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione della presente convenzione sono depositati, per quanto riguarda gli Stati ACP, presso il Segretariato del Consiglio delle Comunità Europee e, per quanto riguarda la Comunità e gli Stati membri, presso il Segretariato degli Stati ACP. I Segretariati si affrettano ad informare dell'avvenuto deposito gli Stati firmatari e la Comunità.

ARTICOLO 183

1. La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica da parte degli Stati membri e di almeno due terzi degli Stati ACP nonché dell'atto di notifica della conclusione della presente convenzione de parte della Comunità.

- 2. Lo Stato ACP che non ha espletato le procedure di cui all'articolo 182 alla data dell'entrata in vigore della presente convenzione come previsto al paragrafo 1, puo' procedervi soltanto entro i dodici mesi successivi a detta entrata in vigore e puo' proseguire tali procedure soltanto durante questi dodici mesi, a meno che, prima della scadenza di tale termine, detto Stato porti a conoscenza del Consiglio dei Ministri l'intenzione di espletare le procedure di cui sopra al più tardi entro sei mesi da tale termine e purché proceda, in questo stesso periodo, al deposito dello strumento di ratifica.
- 3. Per gli Stati ACP che non hanno espletato le procedure di cui all'articolo 182 alla data dell'entrata in vigore della presente convenzione come previsto al paragrafo 1, la presente convenzione diventa applicabile il primo giorno del secondo mese successivo all'espletamento di dette procedure.
- 4. Gli Stati ACP firmatari che ratificano la presente convenzione alle condizioni di cui al paragrafo 2 riconoscono la validità di qualsiasi misura di applicazione della presente convenzione presa tra la data d'entrata in vigore della medesima e la data in cui le sue disposizioni sono divenute ad essi applicabili. Salvo termine diverso eventualmente accordato dal Consiglio dei Ministri, essi assolvono, non oltre sei mesi dall'espletamento delle procedure di cui all'articolo 182, tutti gli obblighi loro incombenti ai sensi della presente convenzione o in forza di decisioni di applicazione prese dal Consiglio dei Ministri.

5. Il regolamento interno delle istituzioni stabilite dalla presente convenzione determina se ed a quali condizioni partecipino in veste di osservatori alle sedute delle istituzioni i rappresentanti degli Stati firmatari che, alla data dell'entrata in vigore della presente convenzione, non hanno ancora espletato le procedure di cui all'articolo 182. Tali disposizioni restano in vigore solo fino al momento in cui la presente convenzione diventa applicabile a detti Stati e perdono comunque ogni efficacia alla data in cui, secondo il disposto del paragrafo 2, lo Stato in questione non puo' più procedere alla ratifica della presente convenzione.

ARTICOLO 184

- 1. Il Consiglio dei Ministri viene informato di qualsiasi domanda di adesione o di associazione di uno Stato alla Comunità.
- 2. Il Consiglio dei Ministri viene atresi' informato di qualsiasi domanda di accessione d'un paese ad una qualunque associazione economica composta di Stati ACP.

ARTICOLO 185

1. Ogni domanda di accessione alla presente convenzione di un paese o territorio di cui alla parte TV del trattato, divenuto indipendente, è portata a conoscenza del Consiglio dei Ministri.

- 2. In caso di approvazione del Consiglio dei Ministri, detto paese accede alla presente convenzione depositando uno strumento di accessione presso il Segretariato del Consiglio delle Comunità Europee, che ne trasmette una copia certificata conforme al Segretariato degli Stati ACP, informandone gli Stati firmatari.
- 3. Questo Stato gode quindi degli stessi diritti ed è sottoposto agli stessi obblighi degli Stati ACP. L'accessione non puo' pregiudicare i vantaggi derivanti agli Stati ACP firmatari della presente convenzione dalle disposizioni relative alla cooperazione finanziaria e tecnica ed alla stabilizzazione dei proventi da esportazione.

ARTICOLO 186

- 1. Ogni domanda di accessione alla presente convenzione presentata da uno Stato la cui struttura economica e la cui produzione siano paragonabili a quelle degli Stati ACP richiede l'approvazione del Consiglio dei Ministri. Lo Stato interessato puo' accedere alla presente convenzione concludendo un accordo con la Comunità.
- 2. Detto Stato gode quindi degli stessi diritti ed è sottoposto agli stessi obblighi degli Stati ACP.
- 3. Tale accordo puo' tuttavia indicare la data in cui alcuni di questi diritti ed obblighi diventano ad esso applicabili.
- 4. L'accessione non puo' tuttavia pregiudicare i vantaggi derivanti agli Stati ACP firmatari della presente convenzione dalle disposizioni relative alla cooperazione finanziaria e tecnica, alla stabilizzazione dei proventi da esportazione ed alla cooperazione industriale.

ARTICOLO 187

A decorrere dall'entrata in vigore della presente convenzione, i poteri conferiti al Consiglio dei Ministri dalla convenzione ACP-CEE di Lomé sono esercitati, se necessario e in osservanza delle disposizioni pertinenti di detta convenzione, dal Consiglio dei Ministri istituito dalla presente convenzione.

ARTICOLO 188

- 1. La presente convenzione scade al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dal 1º marzo 1980, vale a dire il 28 febbraio 1985.
- 2. Diciotto mesi prima della fine di tale periodo, le parti contraenti avvieranno negoziati per esaminare le disposizioni che disciplineranno in seguito le relazioni fra la Comunità e gli Stati membri, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra.
- 3. Il Consiglio dei Ministri adotta eventualmente le misure transitorie necessarie fino all'entrata in vigore della nuova convenzione.

ARTICOLO 189

La presente convenzione puo' essere denunciata dalla Comunità nei confronti di ciascuno Stato ACP e da ciascuno Stato ACP nei confronti della Comunità con un preavviso di sei mesi.

ARTICOLO 190

I protocolli allegati alla presente convenzione ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 191

La presente convenzione redatta in due esemplari in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede, è depositata negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunità Europee e presso il Segretariato degli Stati ACP che ne rimettono copia certificata conforme al governo di ogni Stato firmatario.

— 222 **—**

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne konvention.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Convention.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente convenzione.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben gesteld.

Udfærdiget i Lome, den enogtredivte oktober nitten hundrede og nioghalvfjerds.

Geschehen zu Lome am einunddreissigsten Oktober neunzehnhundertneunundsiebzig.

Done at Lome on the thirty-first day of October in the year one thousand nine hundred and seventy-nine.

Fait à Lomé, le trente et un octobre mil neuf cent soixante-dix-neuf.

Fatto a Lomé, addi' trentuno ottobre millenovecentosettantanove.

Gedaan te Lomé, de eenendertig oktober negentienhonderd negenenzeventig.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen



For Hendes Majestæt Dronningen af Danmark

lin Ersbing

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Klair Chun

Pour le Président de la République française

344

For the President of Ireland

Per il Presidente della Repubblica italiana

Just penbalog

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

5 mon

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

À -

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Donylan Hurs.

For Rådet for De europæiske Fællesskaber, Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften, For the Council of the European Communities, Pour le Conseil des Communautés européennes, Per il Consiglio delle Comunità Europee, Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen,

c. Chynan

For the Head of State of the Bahamas

Mobers

For the Head of State of Barbados

AL SARM

Pour le Président de la République Populaire du Bénin

For the President of the Republic of Botswana

Pour le Président de la République de Burundi

Pour le Président de la République Unie du Cameroun

RYM

For the President of the Republic of Cap Verde

Film ()

Pour le Président de la République Centrafricaine

56 Bonder

Pour le Président de la République Fédérale Islamique des Comores

furfal)

Pour le Président de la République Populaire du Congo

Pour le Président de la République de Côte d'Ivoire



Pour le Président de la République de Djibouti



For the Prime Minister and Minister of External Affairs of Independent State of Dominica



For the Chairman of the provisional Military Administrative Council and of the Council of Ministers and Commander in Chief of the Revolutionary Army of Ethiopia



For Her Majesty the Queen of Fiji

dranden

Pour le Président de la République gabopaise

- Hawelien www


For the President of the Republic of the Gambia

For the President of the Republic of Ghana

For the Head of State of Grenada

tennis Cugatine

Pour le Président de la République de Guinée



Pour le Président du Conseil d'Etat de la Guinée Bissau



Pour le Président de la République de Guinée équatoriale



For the President of the Republic of Guyana



Pour le Président de la République de la Haute Volta



For the Head of State of Jamaica



For the President of the Republic of Kenya

Mu

For the President of the Republic of Kiribati

you lac Hurs.

For His Majesty the King of the Kingdom of Lesotho

Marother

For the President of the Republic of Liberia

Pour le Président de la République Démocratique de Madagascar

Mon

For the President of the Republic of Malawi

So gene

Pour le Président de la République du Mali




Pour le Président de la République islamique de Mauritanie

Pour Sa Majesté la Reine de l'Ile Maurice

Mowleel

Pour le Président de la République du Niger



For the Head of the Federal Government of Nigeria

Resea at Il

For the Head of the Independent State of Papua New Guinea



Pour le Président de la lépublique rwandaise Mh his An-

For the President of the Republic of Saint Lucia

For the Head of State of Western Samoa

For the President of the Democratic Republic of Sao Tome and Principe

San - de Auros

Pour le Président de la République du Sénégal

CC 2

Pour le Président de la République des Seychelles

Menan

For the President of the Republic of Sierra Leone

Tita

For the President of the Independent State of Solomon Islands

Douglas Hurs.

For the President of the Somali Democratic Republic, President of the Supreme Revolutionary Council

For the President of the Democratic Republic of Sudan

Jeddin Admid

For the President of the Republic of Suriname

Lun -

For His Majesty the King of the Kingdom of Swaziland

MNlabaki

For the President of the United Republic of Tanzania

Ankulesma

Pour le Président de la République du Tchad

MA

Pour le Président de la République togolaise

For His Majesty King Taufa'ahau Tupou IV of Tonga




For the President of the Republic of Trinidad and Tobago




For Her Majesty the Queen of Tuvalu



For the President of the Republic of Uganda



Pour le Président de la République du Zaire



For the President of the Republic of Zambia

PROTOCOLLI

PROTOCOLLO Nº 1

relativo alla definizione
della nozione di "prodotti originari"
ed ai metodi di cooperazione amministrativa

TITOLO I

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

ARTICOLO 1

- 1. Ai fini dell'applicazione della convenzione e senza pregiudizio dei paragrafi 3 e 4, sono considerati prodotti originari di uno Stato ACP, purché siano stati trasportati direttamente ai sensi dell'articolo 5:
 - a) i prodotti interamente ottenuti in uno o più Stati ACP;
 - b) i prodotti ottenuti in uno o più Stati ACP per la cui fabbricazione siano stati utilizzati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a), a condizione che essi siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3.
- 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, gli Stati ACP sono considerati come un unico territorio.
- Quando prodotti interamente ottenuti nella Comunità o nei paesi e territori definiti nella nota esplicativa nº 9, costituiscono oggetto di lavorazioni o di trasformazioni in uno o più Stati ACP, li si considera come interamente ottenuti in questo o questi Stati ACP, purché siano stati trasportati direttamente ai sensi dell'articolo 5.

- 4. Le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Comunità o nei paesi e territori sono considerate come effettuate in uno o più Stati ACP se i prodotti ottenuti sono sottoposti a ulteriore lavorazione o trasformazione in uno o più Stati ACP e sono stati trasportati direttamente ai sensi dell'articolo 5.
- Ai fini dell'applicazione dei paragrafi precedenti, 5. ove siano soddisfatte tutte le condizioni in essi contenute, i prodotti ottenuti in due o più Stati ACP sono considerati come prodotti originari dello Stato ACP nel quale è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione. A tal fine non sono considerate lavorazioni o trasformazioni né quelle indicate all'articolo 3, paragrafo 3, lettere a), b), c) e d), né una loro combinazione.
- I prodotti riportati nell'elenco C dell'allegato IV 6. sono temporaneamente esclusi dal campo d'applicazione del presente protocollo. Cio' nonostante, a questi prodotti si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa.

ARTICOLO 2

Sono considerati come interamente ottenuti in uno o più Stati ACP, nella Comunità o nei paesi e territori ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3:

a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal fondo dei loro mari od oceani;

- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, colà nati ed allevati;
- d) i prodotti provenienti da animali vivi che vi sono allevati;
- e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
- f) i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti dal mare con le loro navi ;
- g) i prodotti ottenuti a bordo di loro navi-stabilimento esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f);
- h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero di materie prime;
- i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni di lavorazione ivi effettuate;
- j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettera da a) a i).

ARTICOLO 3

- 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), sono considerate sufficienti:
 - a) le lavorazioni o trasformazioni che hanno l'effetto di far classificare le merci ottenute in una voce tariffaria diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti utilizzati, ad eccezione, tuttavia, di quelle indicate nell'elenco A dell'allegato II, alle quali si applicano le disposizioni proprie di questo elenco;

b) le lavorazioni o trasformazioni indicate nell'elenco B dell'allegato III.

Per sezioni, capitoli e voci tariffarie si intendono le sezioni, i capitoli e le voci della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali.

- 2. Quando, per un determinato prodotto ottenuto, una regola di percentuale limita, nell'elenco A e nell'elenco B, il valore dei prodotti realizzati che possono essere utilizzati, il valore totale di questi prodotti, abbiano essi o meno, entro i limiti e alle condizioni fissate in ciascuno dei due elenchi, cambiato voce tariffaria durante le lavorazioni, le trasformazioni o il montaggio, non puo' superare, rispetto al valore del prodotto ottenuto, il valore corrispondente al tasso comune, se i tassi sono identici nei due elenchi, oppure al tasso più elevato, se sono diversi.
- 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera a), le seguenti lavorazioni o trasformazioni sono sempre considerate come insufficienti a conferire il carattere di prodotto originario, indipendentemente dal cambiamento o meno di voce tariffaria:
 - a) le manipolazioni destinate a conservare inalterate le merci durante il trasporto e l'immagazzinamento (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate ed operazioni analoghe);

- b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (compresa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;
- c) i) il cambiamento di imballaggic e le divisioni e riunioni di colli ;
 - ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, su tavolette, ecc. e qualsiasi altra semplice operazione di condizionamento;
- d) l'apposizione di marchi, etichette o altri simili segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- e) i) la semplice miscela di prodotti della stessa specie, quando uno o più componenti della miscela non risponda alle condizioni prescritte dal presente protocollo per essere considerati originari di uno Stato ACP, della Comunità o di un paese o territorio;
 - ii) la semplice miscela di prodotti di specie diverse, a meno che uno o più componenti soddisfino alle condizioni previste dal presente protocollo per essere considerati originari di uno Stato ACP, della Comunità o di un paese o territorio, ed a condizione che questo o questi componenti contribuiscano a determinare le caratteristiche essenziali del prodotto finito;
- f) la semplice riunione di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo;

- g) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a f);
- h) la macellazione degli animali.

ARTICOLO 4

Quando gli elenchi A e B di cui all'articolo 3 dispongono che le merci ottenute in uno Stato ACP sono considerate originarie del medesimo soltanto se il valore dei prodotti utilizzati non supera una data percentuale del valore delle merci ottenute, i valori da prendere in considerazione per la determinazione di questa percentuale sono:

- da un lato, per i prodotti di cui è comprovata l'importazione, il loro valore in dogana al momento dell'importazione e, per i prodotti di origine indeterminata, il primo prezzo controllabile pagato per questi prodotti sul territorio della parte contraente in cui avviene la fabbricazione;
- dall'altro, il prezzo franco fabbrica delle merci ottenute, al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione.

— 245 —

ARTICOLO 5

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafi 1, 1. 3 e 4, sono considerati come trasportati direttamente dagli Stati ACP nella Comunità o nei paesi e territori oppure dalla Comunità o dai paesi e territori negli Stati ACP i prodotti il cui trasporto viene effettuato senza attraversare territori diversi da quelli di questi Stati, paesi e territori. Tuttavia il trasporto dei prodotti che costituiscono una sola spedizione puo effettuarsi attraverso territori diversi da quelli degli Stati ACP, della Comunità o dei paesi e territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in questi territori, purché l'attraversamento di questi ultimi sia giustificato da motivi geografici o da esigenze di trasporto, e purché i prodotti non vi siano stati immessi in commercio o al consumo e vi abbiano subito, eventualmente, soltanto operazioni di scarico o ricarico o altre operazioni dirette a conservarli nel loro stato.

Le interruzioni e modifiche di trasporto dovute alle condizioni del mare oppure a casi di forza maggiore non possono impedire l'applicazione del regime preferenziale stabilito dal presente protocollo, purché in occasione di queste modifiche o interruzioni i prodotti non siano stati immessi in commercio o al consumo ed abbiano subito unicamente operazioni destinate a salvaguardarli e a conservarli nel loro stato.

La prova che sussistono le condizioni di cui al 2. paragrafo 1 è fornita con la presentazione alle competenti autorità doganali comunitarie :

- a) di un titolo giustificativo del trasporto unico, emesso nel paese beneficiario d'esportazione, che ha accompagnato i prodotti durante l'attraversamento del paese di transito;
- b) di un attestato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito, contenente:
 - un'esatta descrizione delle merci;
 - la data dello scarico o del ricarico delle merci oppure, eventualmente, del loro imbarco o sbarco, con indicazione delle navi utilizzate;
 - la certificazione delle condizioni nelle quali è avvenuta la sosta delle merci;
- c) in mancanza dei documenti di cui sopra, di qualsiasi documento probatorio.

TITOLO II

METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 6

1. a) La prova del carattere originario dei prodotti a norma del presente protocollo è fornita da un certificato di circolazione delle merci EUR. 1, il cui modello si trova nell'allegato V del presente protocollo.

- b) Tuttavia, per i prodotti che costituiscono oggetto di spedizione postale (compresi i pacchi postali), purché si tratti di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e il cui valore unitario non superi 1.420 unità di conto europee, la prova del carattere originario a norma del presente protocollo è fornita dal formulario EUR. 2, il cui modello si trova all'allegato VI del presente protocollo.
- c) Sino al 30 aprile 1981 incluso, l'unità di conto europea da usarsi per la conversione nella moneta nazionale di uno Stato membro della Comunità è l'equivalente in quella moneta nazionale dell'unità di conto europea in vigore alla data del 30 giugno 1978. Per ciascun biennio successivo, essa avrà il controvalore, in quella moneta nazionale, in vigore il primo giorno lavorativo del mese di ottobre dell'anno che precede detto biennio.
- d) Importi riveduti in sostituzione degli importi espressi in UCE sopra indicati nonché all'articolo 16, paragrafo 2, possono essere introdotti dalla Comunità all'inizio di ciascun biennio successivo, se necessario, e devono essere notificati dalla Comunità al Comitato di cooperazione doganale al più tardi un mese prima della loro entrata in vigore. Questi importi devono comunque essere tali da non far diminuire il valore dei limiti espresso nella moneta nazionale di un dato paese.
- e) Se la merce è fatturata nella moneta di un altro Stato membro, lo Stato importatore riconosce l'importo notificato dallo Stato membro interessato.

__ 248 __

- 2. Quando, su richiesta del dichiarante in dogana, un articolo smontato o non montato, che rientri nella materia dei capitoli 84 e 85 della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale, è importato con spedizioni scaglionate, alle condizioni stabilite dalle competenti autorità, esso è considerato come un singolo articolo, ed un certificato di circolazione delle merci puo' essere presentato per l'articolo completo all'atto dell'importazione della prima spedizione parziale.
- Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili con-3. segnati con un'attrezzatura, una macchina od un veicolo, che fanno parte del normale equipaggiamento di questi ultimi e il cui prezzo è compreso in quello dei medesimi o non è fatturato a parte, formano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina o il veicolo considerato.
- Gli assortimenti di cui alla regola generale 3 della 4. nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale sono considerati originari a condizione che tutti i prodotti che entrano nella loro composizione siano originari. Un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato come originario nel suo complesso purché il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del valore totale dell'assortimento.

ARTICOLO 7

- 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è rilasciato dalle autorità doganali dello Stato ACP di esportazione all'atto dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.
- 2. In via eccezionale, il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 puo essere rilasciato anche dopo l'esportazione delle merci cui si riferisce, quando esso non sia stato rilasciato al momento di detta esportazione in seguito a errore, omissione involontaria o circostanze particolari. In tal caso, il certificato è munito di una nota speciale indicante le condizioni in cui è stato rilasciato.
- 3. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato solo su domanda scritta dell'esportatore. La domanda è fatta su un formulario il cui modello figura all'allegato V e che viene compilato conformemente al presente protocollo.
- 4. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 puo essere rilasciato solo se puo costituire titolo giustificativo per l'applicazione della convenzione.
- 5. Le domande di certificati di circolazione delle merci devono essere conservate per almeno tre anni dalle autorità doganali del paese di esportazione.

ARTICOLO 8

- 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1
 viene rilasciato dalle autorità doganali dello Stato ACP
 di esportazione se le merci possono essere considerate
 come prodotti originari ai sensi del presente protocollo.
- 2. Per verificare se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, le autorità doganali hanno facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo che ritengano utile.
- 3. Spetta alle autorità doganali dello Stato di esportazione vigilare che i formulari di cui all'articolo 9 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare se la parte riservata alla descrizione delle merci è stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. A questo fine, la descrizione delle merci deve essere effettuata senza interlinee. Qualora tale parte non sia completamente utilizzata, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga, e la parte in bianco deve essere annillata tracciandovi alcune linee.
- 4. La data del rilascio del certificato deve essere indicata nella parte dei certificati di circolazione delle merci riservata alla dogana.

ARTICOLO 9

- 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene compilato sul formulario il cui modello figura all'allegato V del presente protocollo. Detto formulario è stampato in una o più delle lingue nelle quali è redatta la convenzione. Il certificato è redatto in una di queste lingue in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Se compilato a mano, esso deve essere scritto con inchiostro e a stampatello.
- 2. Il certificato deve avere un formato di mm 210 x 297; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
- dei certificati od affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione. Su ogni certificato deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

ARTICOLO 10

1. Sotto la responsabilità dell'esportatore, è a lui o al suo rappresentante autorizzato che spetta presentare la domanda per il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1.

— 252 **—**

2. L'esportatore o il suo rappresentante presenta, congiuntamente alla domanda, qualsiasi documento giustificativo utile, atto a comprovare che per le merci da esportare puo' essere rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR. 1.

ARTICOLO 11

- Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 deve 1. essere presentato, entro un termine di dieci mesi dalla data di rilascio da parte della dogana dello Stato ACP d'esportazione, all'ufficio doganale dello Stato d'importazione in cui le merci sono presentate.
- 2. Quando le merci passano per un porto di uno Stato ACP o di un paese e territorio diverso dal paese di origine, un nuovo termine di validità di dieci mesi inizia a decorrere dalla data in cui le autorità doganali del porto di transito hanno apposto nella casella 7 del certificato EUR. 1 i seguenti dati:
 - la dicitura "transito";
 - il nome del paese di transito;
 - il timbro a data.

Questa procedura entra in vigore dopo che è stata trasmessa alla Commissione l'impronta del timbro usato.

La Commissione trasmette questi dati alle autorità doganalı degli Stati membri.

Uno o più certificati di circolazione delle merci EUR. 1 3. possono essere sostituiti da uno o più altri certificati EUR. 1, purché la sostituzione venga effettuata all'ufficio doganale nel quale si trovano le merci.

ARTICOLO 12

Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è presentato alle autorità doganali dello Stato d'importazione secondo le modalità previste dalle norme ivi vigenti. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione d'importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che le merci soddisfano alle condizioni richieste per l'applicazione della convenzione.

ARTICOLO 13

- 1. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1 presentati alle autorità doganali dello Stato d'importazione dopo lo scadere del termine di presentazione previsto dall'articolo 11 possono essere accettati, ai fini dell'applicazione del regime preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a causa di forza maggiore o a circostanze eccezionali.
- 2. A parte tali casi, le autorità doganali dello Stato d'importazione possono accettare i certificati se le merci sono state loro presentate prima della scadenza di detto termine.

ARTICOLO 14

L'accertamento di lievi discordanze tra le diciture che figurano sul certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e quelle riportate sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione delle merci stesse non comporta ipso facto l'invalidità del certificato, se è debitamente accertato che esso corrisponde alle merci presentate.

ARTICOLO 15

Il formulario EUR. 2, il cui modello figura nell'allegato VI, è compilato dall'esportatore. Esso è redatto in una delle lingue ufficiali nelle quali è redatta la convenzione, ed in conformità del diritto interno dello Stato d'esportazione. Se compilato a mano, esso deve essere scritto con inchiostro e a stampatello.

Il formulario EUR. 2 è costituito da un unico foglio del formato di mm 210 x 148. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 64 g/m2.

Gli Stati d'esportazione possono riservarsi la stampa dei formulari o affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun formulario debbono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione. Su ciascun formulario deve figurare il segno distintivo attribuito alla tipografia autorizzata, nonché un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

Viene redatto un formulario EUR. 2 per ciascuna spedizione postale. Nel caso di spedizione per pacco postale, l'esportatore compila e firma il formulario e quindi lo unisce alla bolletta di spedizione. Nel caso di spedizioni per lettera, l'esportatore inserisce il formulario all'interno del plico.

Le presenti disposizioni non dispensano l'esportatore dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali e postali.

ARTICOLO 16

- Sono ammesse al beneficio delle disposizioni del 1. presente protocollo, come prodotti originari, senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o di compilare un formulario EUR. 2, le merci che sono oggetto di piccole spedizioni destinate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, quando dette merci sono dichiarate rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione delle presenti disposizioni e purché non sussistano dubbi circa la veridicità della dichiarazione.
- 2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori le quali, per loro natura e quantità, non facciano sorgere preoccupazioni di carattere commerciale. Inoltre, il valore globale delle merci non deve superare 90 unità di conto europee, se si tratta di piccole spedizioni, oppure 285 unità di conto europee, se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

ARTICOLO 17

Le merci spedite da uno degli Stati ACP per un'esposi-1. zione in un paese che non sia uno Stato ACP, uno Stato membro o un paese o territorio, e vendute, dopo l'esposizione, per essere importate nella Comunità, beneficiano, all'importazione, delle disposizioni della convenzione purché soddisfino alle condizioni richieste dal presente protocollo per essere riconosciute originarie di uno Stato ACP e purché sia fornita la prova alle autorità doganali competenti:

- a) che un esportatore ha spedito dette merci da uno Stato ACP nel paese dell'esposizione e ve le ha esposte;
- b) che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute ad un destinatario nella Comunità;
- c) che le merci sono state spedite nella Comunità durante l'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano state inviate all'esposizione;
- d) che, dal momento in cui sono state inviate all'esposizione, le merci non sono state utilizzate per scopi diversi dalla dimostrazione a tale esposizione.
- 2. Alle autorità doganali deve essere presentato nelle condizioni normali un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza puo' essere richiesta un'ulteriore prova documentale sulla natura delle merci e sulle condizioni alle quali esse sono state esposte.
- 3. Il paragrafo 1 si applica a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale, diversa da quelle organizzate per finalità private in negozi o locali commerciali ed aventi per oggetto la vendita di merci straniere, durante la quale le merci restano sotto controllo della dogana.

ARTICOLO 18

- Quando un certificato è rilasciato ai sensi dell'arti-1. colo 7, paragrafo 2, dopo l'effettiva esportazione delle merci cui esso si riferisce, l'esportatore deve, sulla domanda di cui all'articolo 7, paragrafo 3:
 - indicare il luogo e la data di spedizione delle merci cui il certificato si riferisce ;
 - attestare che non è stato rilasciato un certificato EUR. 1 al momento dell'esportazione di dette merci, e precisarme i motivi.
- Le autorità doganali possono procedere al rilascio a 2. posteriori di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 soltanto dopo aver verificato se le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi alla documentazione corrispondenta.

I certificati rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture : "NACHTRAEGLICH AUSGESTELLT", "DELIVRE A POSTERIORI". "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EFTERFOLGENDE".

ARTICOLO 19

In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1, l'esportatore puo' chiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato redatto in base ai documenti d'esportazione in suo possesso.

Il duplicato cosi rilasciato deve recare una delle seguenti diciture: "DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICATA", "DUPLICATE".

ARTICOLO 20

- 1. Quando, ai fini del rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 si applica l'articolo 1, paragrafi 2, 3 e 4, l'ufficio doganale competente dello Stato ACP in cui si chiede il rilascio di detto certificato per prodotti nella cui fabbricazione sono entrati prodotti provenienti da altri Stati ACP, dalla Comunità o dai paesi e territori, prende in considerazione la dichiarazione che, conformemente al modello di cui all'allegato VII, l'esportatore dello Stato, paese o territorio di provenienza ha fatto sulla fattura commerciale relativa a detti prodotti o su un suo allegato.
- 2. L'ufficio doganale interessato puo tuttavia chiedere all'esportatore di presentare la scheda informativa rilasciata alle condizioni di cui all'articolo 21, il cui modello figura nell'allegato VIII, per controllare l'autenticità e la regolarità dei dati indicati nella dichiarazione di cui al paragrafo 1, o per ottenere informazioni supplementari.

ARTICOLO 21

La scheda informativa relativa ai prodotti utilizzati viene rilasciata, a richiesta dell'esportatore di tali prodotti, o nei casi di cui all'articolo 20, paragrafo 2, o per iniziativa di detto esportatore, dal competente ufficio doganale dello Stato, paese o territorio da cui i prodotti sono stati esportati. Essa è redatta in due esemplari, uno dei quali è rilasciato al richiedente, cui spetta farlo pervenire o all'esportatore dei prodotti finali o all'ufficio doganale cui si richiede, per tali prodotti, il certificato di circolazione delle merci EUR. 1. Il secondo esemplare è conservato per almeno tre anni nell'ufficio di rilascio.

ARTICOLO 22

Gli Stati ACP prendono tutte le misure necessarie per evitare che le merci scambiate in base ad un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 che, durante il trasporto, sostano in una zona franca situata sul loro territorio, siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle manipolazioni destinate a conservarle inalterate.

ARTICOLO 23.

1. Gli Stati ACP trasmettono alla Commissione le impronte dei timbri usati e gli indirizzi dei servizi doganali competenti per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 e per il controllo a posteriori dei certificati di circolazione EUR. 1 nonché dei formulari EUR. 2.

La Commissione trasmette questi dati alle autorità doganali degli Stati membri.

2. Ai fini di una corretta applicazione del presente titolo, gli Stati membri, i paesi e territori e gli Stati ACP si prestano reciproca assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 nonché dell'esattezza delle informazioni sull'origine reale dei prodotti in oggetto, delle dichiarazioni degli esportatori riportate sui formulari EUR. 2 e dell'autenticità e della regolarità delle schede informative di cui all'articolo 20.

ARTICOLO 24

Vengono applicate sanzioni nei confronti di coloro che, per far ammettere una merce al beneficio del regime preferenziale, redigano o facciano redigere un documento contenente dati inesatti allo scopo di ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR. 1, oppure compilino o facciano compilare un formulario EUR. 2 contenente dati inesatti.

ARTICOLO 25

1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 o dei formulari EUR. 2 viene effettuato per sondaggio ed ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato d'importazione nutrano fondati dubbi sull'autenticità del documento o sulla esattezza dei dati riguardanti la reale origine delle merci in questione.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali dello Stato d'importazione rispediscono alle autorità doganali dello Stato di esportazione il certificato EUR. 1 oppure il formulario EUR. 2, oppure una loro fotocopia, indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse uniscono al certificato EUR. 1 oppure al formulario EUR. 2 la fattura eventualmente presentata o una sua copia, e forniscono tutte le informazioni disponibili che fanno ritenere inesatte le indicazioni riportate nel certificato o nel formulario.

Qualora decidano di soprassedere all'applicazione delle disposizioni della Convenzione in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali dello Stato d'importazione offrono all'importatore la possibilità di ritirare le merci, riservandosi pero' di applicare le misure conservative ritenute necessarie.

3. I risultati del controllo a posteriori vengono comunicati alle autorità doganali dello Stato d'importazione entro il termine massimo di tre mesi. Essi devono permettere di accertare se il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o il formulario EUR. 2 contestato sia applicabile alle merci realmente esportate, e se queste possano effettivamente beneficiare del regime preferenziale.

Qualora non sia possibile dirimere le contestazioni di cui sopra tra le autorità doganali dello Stato d'importazione e quelle dello Stato d'esportazione, o qualora esse creino un problema d'interpretazione del presente protocollo, dette contestazioni vengono sottoposte al comitato di cooperazione doganale previsto all'articolo 28.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali dello Stato d'importazione resta comunque soggetta alla legislazione di questo Stato.

ARTICOLO 26

Il controllo a posteriori delle schede informative di cui all'articolo 20 viene effettuato nei casi previsti all'articolo 25 e con metodi analoghi a quelli ivi stabiliti.

ARTICOLO 27

Conformemente al disposto dell'articolo 11 della convenzione, il Consiglio dei Ministri procede annualmente, oppure ogniqualvolta gli Stati ACP o la Comunità ne facciano richiesta, all'esame dell'applicazione del presente protocollo e dei suoi effetti economici, allo scopo di apportarvi le modifiche o gli adeguamenti necessari.

Il Consiglio dei Ministri terrà conto di vari elementi, fra cui l'incidenza delle evoluzioni tecnologiche sulle norme di origine.

Le decisioni prese vengono attuate quanto prima.

ARTICOLO 28

- 1. E' istituito un comitato di cooperazione doganale incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini della corretta ed uniforme applicazione del presente protocollo, e di assolvere qualsiasi altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale.
- 2. Il comitato si riunisce periodicamente, specialmente per preparare le decisioni del Consiglio dei Ministri nell'ambito dell'articolo 27.
- 3. Alle condizioni precisate all'articolo 30, il comitato prende le decisioni in materia di deroghe al presente protocollo.
- Il comitato è composto di esperti degli Stati 4. membri e di funzionari della Commissione che si occupano di problemi doganali, da un lato, e di esperti rappresentanti gli Stati ACP e di funzionari dei raggruppamenti regionali degli Stati ACP, responsabili dei problemi doganali. dall'altro.

ARTICOLO 29

Il comitato di cooperazione doganale esamina periodicamente le incidenze dell'applicazione delle norme di origine sugli Stati ACP e in particolare su quelli meno sviluppati, e raccomanda al Consiglio dei Ministri i provvedimenti del caso.

ARTICOLO 30

- 1. Il comitato puo' adottare deroghe al presente protocollo quando esse siano giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dall'insediamento di nuove industrie. A questo scopo, prima che gli Stati ACP chiedano una pronuncia del comitato o contemporaneamente, lo Stato o gli Stati ACP interessati notificano alla Comunità la loro richiesta, in base ad una documentazione giustificativa elaborata conformemente alla nota esplicativa nº 10.
- 2. Nell'esame delle domande si tiene particolare conto
 - a) del livello di sviluppo o della situazione geografica dello Stato o degli Stati ACP interessati;
 - b) dei casi nei quali l'applicazione delle norme di origine comprometterebbe sensibilmente, per un'industria esistente in uno Stato ACP, la possibilità di continuare le proprie esportazioni nella Comunità, e particolarmente i casi in cui questa applicazione potrebbe provocare la cessazione di determinate attività;

- c) dei casi specifici nei quali si puo' chiaramente dimostrare che importanti investimenti in una industria potrebbero essere scoraggiati dalle norme di origine e nei quali una deroga che favorisce l'attuazione di un programma di investimenti, consentirebbe di conformarsi a dette norme per fasi successive.
- 3. In ogni caso si dovrebbe accertare se le norme di origine cumulativa non permettano di risolvere il problema.
- 4. Inoltre, le domande di deroga relative ad uno Stato ACP meno sviluppato saranno esaminate con favorevole disposizione, tenendo particolarmente conto dei seguenti fattori:
 - a) incidenza economica e sociale, specialmente in materia di occupazione, delle decisioni da prendere ;
 - b) necessità di applicare la deroga per un periodo che tenga conto della particolare situazione dello Stato ACP meno sviluppato e delle sue difficoltà.
- Nell'esame delle domande caso per caso si tiene conto in particolare della possibilità di conferire il carattere originario a prodotti nella cui composizione sono stati inclusi prodotti originari dei paesi in via di sviluppo vicini, o di paesi in via di sviluppo con i quali uno o più Stati ACP mantengono relazioni particolari, purché possa essere instaurata una soddisfacente cooperazione amministrativa.

- 6. Il comitato prende tutte le disposizioni necessarie affinché una decisione possa essere presa al più presto, comunque non oltre tre mesi dopo la notifica della richiesta alla Comunità. In mancanza di decisione del comitato, il comitato degli ambasciatori delibera entro un mese dalla data di ricezione della domanda.
- Le deroghe hanno validità per un periodo deciso dal comitato, che sarà di norma di due anni. Questo periodo puo' essere portato ad un massimo di tre anni quando la deroga riguarda uno Stato ACP meno sviluppato.
 - b) La decisione di deroga puo' prevedere un rinnovo per un anno senza necessità di una nuova decisione del comitato, a condizione che tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo lo Stato o gli Stati ACP interessati dimostrino di non aver ancora potuto conformarsi alle disposizioni del presente protocollo che sono oggetto della deroga.
 - c) In caso di obiezioni alla proroga, il comitato le esamina prima possibile e decide a favore o meno di una nuova proroga della deroga. Esso agisce alle condizioni stabilite al paragrafo 6. Saranno prese tutte le misure utili al fine di evitare interruzioni nell'applicazione della deroga.

ARTICOLO 31

Le parti contraenti concordano di esaminare dopo la firma della convenzione, nella competente sede istituzionale, qualsiasi domanda di deroga al presente protocollo, per consentire l'entrata in vigore delle deroghe contemporaneamente alla data di entrata in vigore della convenzione.

ARTICOLO 32

Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.

ARTICOLO 33

La Comunità e gli Stati ACP adottano, per quanto li riguarda, le misure necessarie all'esecuzione del presente protocollo.

ALLEGATO I

NOTE ESPLICATIVE

Nota 1, ad articoli 1 e 2 (1)

Le espressioni "uno o più Stati ACP", "Comunità" e "paesi e territori" comprendono anche le acque territoriali.

Le navi operanti in alto mare, comprese le "navi-fattoria" a bordo delle quali vengono trasformati o lavorati i prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio dello Stato o degli Stati ACP, della Comunità o dei paesi e territori cui appartengono, purché rispondano alle condizioni enunciate nella nota esplicativa nº 6.

Nota 2, ad articolo 1, paragrafo 1, lettera b)

Per determinare se un prodotto sia originario degli Stati ACP, della Comunità, o di un paese e territorio, non ha rilevanza il fatto che l'energia elettrica, i combustibili, gli impianti e le attrezzature, le macchine e gli utensili utilizzati per ottenere i prodotti finiti, nonché i prodotti utilizzati nel corso della fabbricazione ma che non sono destinati ad entrare nella composizione finale delle merci, siano o meno originari di paesi terzi.

⁽¹⁾ In ordine a queste norme viene fatto riferimento all'esame di cui alla dichiarazione comune sull'origine dei prodotti alieutici.

--- 269 ---

Nota 3, ad articolo 1

Quando si applica una regola di percentuale, per determinare il carattere originario di un prodotto ottenuto in uno Stato ACP. il valore aggiunto per effetto delle lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 1 corrisponde al prezzo franco fabbrica del prodotto ottenuto, al netto del valore in dogana dei prodotti terzi importati nella Comunità o negli Stati ACP o nei paesi e territori.

Nota 4, ad articolo 3, paragrafi 1 e 2, e ad articolo 4

Quando il prodotto figura nell'elenco A, la regola di percentuale costituisce un criterio che si aggiunge a quello del cambiamento di voce tariffaria per il prodotto non originario eventualmente utilizzato.

Nota 5, ad articolo 1

Per l'applicazione delle norme di origine, si considera che gli imballaggi formino un tutto unico con le merci in essi contenute. Questa disposizione non si applica tuttavia agli imballaggi che non sono di tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore di utilizzazione, di carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione di imballaggio.

Nota 6

L'espressione "loro navi" si applica soltanto alle navi :

- che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro od in uno Stato ACP;
- che battono bandiera di uno Stato membro o di uno Stato ACP;
- che appartengono almeno per il 50 % a cittadini degli Stati che sono parti della convenzione o ad una società la cui sede principale è in uno di detti Stati, ed i cui amministratori, il presidente del consiglio di amministrazione o del consiglio di vigilanza e la maggioranza dei membri di questi consigli sono cittadini degli Stati parti della convenzione e, inoltre, il cui capitale, relativamente alle società di persone o alle società a responsabilità limitata, appartiene almeno per il 50 % a detti Stati, ad amministrazioni locali o a cittadini dei medesimi;
- il cui equipaggio, compresi il capitano e gli ufficiali, è composto almeno per il 50 % di cittadini degli Stati parti della convenzione.

Nota 7, ad articolo 4

Per "prezzo franco fabbrica" s'intende quello pagato al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata una lavorazione o trasformazione, compreso il valore di tutti i prodotti utilizzati.

Per "valore in dogana" s'intende quello definito dalla convenzione sul valore in dogana delle merci, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950.

Nota 8, ad articolo 23

Le autorità consultate forniscono qualsiasi informazione sulle condizioni nelle quali il prodotto è stato elaborato, indicando in particolare le condizioni in cui le norme di origine sono state osservate nei vari Stati ACP, negli Stati membri e nei paesi e territori interessati.

Nota 9, ad articolo 1, paragrafo 3

Per "paesi e territori" ai sensi del presente protocollo s'intendono i paesi e territori di cui alla parte IV del trattato che istituisce la Comunità Economica Europea.

Nota 10, ad articolo 30, paragrafo 1

Per facilitare al comitato di cooperazione doganale l'esame delle domande di deroga, lo Stato ACP richiedente fornisce, a corredo della sua domanda, una documentazione più possibile completa, che risponda in particolare ai punti riportati di seguito.

- Denominazione del prodotto finito
- Natura e quantitativo di prodotti originari di paesi terzi

- Natura e quantitativo di prodotti originari degli Stati ACP, della Comunità o dei paesi e territori d'oltremare, o ivi trasformati
- Processo di fabbricazione
- Valore aggiunto
- Personale impiegato nell'impresa interessata
- Volume delle esportazioni previste nella Comunità
- Altre possibilità d'approvvigionamento in materie prime
- Giustificazione della durata richiesta in base alle ricerche effettuate per trovare nuove fonti d'approvvigionamento
- Altre osservazioni.

Lo stesso vale per quanto riguarda eventuali proroghe.

Il termine di cui al paragrafo 6 dell'articolo 30 decorre dalla data di presentazione della domanda alla Comunità.

ALLEGATO II

ELENCO A

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni
di prodotti non originari che comportano un cambiamento
di voce tariffaria, ma che non conferiscono
il carattere di prodotti originari
ai prodotti derivanti da tali operazioni, oppure
lo conferiscono soltanto a determinate condizioni

— 275 —

Prod	otti ottenuti	Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari	Lavorazioni o trasformazioni
odella tariffa doganale	Designazion e	che non conferiscono il carattere di "prodotti originari"	di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari"
02.06	Carni e frattaglie, comme- stibili, di qualsiasi specie (eclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affu- micate	Salagione, immersione in salamoia, essiccazione od affumicatura di carni e frattaglie commestibili delle voci nn. 02.01 e 02.04	
03.02	Pesci secchi, salati o in salamoia ; pesci affumi- cati, anche cotti prima o durante l'affumicatura	Essiccazione, salagione, immersione in salamoil di pesci; affumicatura di pesci anche accompagnata da cottura	
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati, o zuccherati	Conservazione, concentra- zione del latte o della crema di latte della voce nº 04.01 o aggiunta di zuccheri a questi prodotti	
04.03	Burro	Pabbricazione a partire dal latte o dalla crema	
04.04	Formaggi e latticini	Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci nn. 04.01, 04.02 e 04.03	
07.02	Orteggi e piante mange- recce, anche cotti, congelati	Congelazione di ortaggi e piante mangerecce	
07.03	Ortaggi e piante mange- recce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicu- rarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato	Immersione in acqua salata e addizionata di altre sostanze, di ortaggi e di piante mangerecce della voce nº 07.01	
07.04	Ortaggi e piante mange- recce, disseccati, disi- dratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati	Essiccazione, disidratazione evaporazione, riduzione in pezzi, triturazione, polverizzazione degli ortaggi e piante mangerecce delle voci nn. 07.01, 07.02 e 07.03	
08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri	Congelazione di frutta	
08.11	Frutta temporaneamente conservate (ad esempio, mediante anidride solforosa o immersa nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate	Immersione in acqua salata o addizionata di altre sostanze, di frutta delle voci dal nº 08.01 al nº 08.09 incluso	

Proc	iotti ottenuti	Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari	Lavorazioni o trasformazioni
" della tariffa doganale	Designazione	che non conferiscono il carattere di "prodotti originari"	di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari"
08.12	Prutta secche (escluse quelle delle voci dal n° 08.01 al n° 08.05 incluso)	Essiccazione di frutta	·
11.01	Parine di cereali	Fabbricazione a partire da cereali	
11.02	Semole, semolini, cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati o in fiocchi, escluso il riso della voce nº 10.06; germi di cereali, interi, schiac- ciati, in fiocchi o macinati	Fabbricazione a partire da cereali	
11.04	Farine dei legumi da gra- nella secchi compresi nel- la voce nº 07.05 o delle frutta comprese al capi- tolo 8 ; farine e semolini di sago e di radici e di tuberi compresi nella voce nº 07.06	Fabbricazione a partire da legumi secchi della vo- ce n° 07.05, da prodotti della voce n° 07.06 o da frutta del capitolo 8	
11.05	Farina, semolino e fiocchi, di patate	Fabbricazione a partire da patate	
11.07	Malto, anche torrefatto	Fabbricazione a partire da cereali	
11.08	Amidî e fecole ; inulina	Fabbricasione a partire da cereali del capitolo 10, da patate o da altri prodotti del capitolo 7	
11.09	Glutine di frumento, anche allo stato secco	Fabbricazione a partire da frumento o da farina di frumento	
15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di vola- tili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi	Fabbricazione a partire da prodotti della vo- ce nº 02,05	
15.02	Sevi (delle specie bovina, ovina e caprina) greggi, fusi od estratti a mezzo di solventi, compresi i sevi detti "primo sugo"	Fabbricasione a partire da prodotti delle voci nn. 02.01 e 02.06	
15.04	Grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati	Fabbricazione a partire da pesci o mammiferi marini	
		·	

Pro	dotti ottenuti	Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari	Lavorazioni o trasformazioni
N° della tariffa doganale	Designazione	che non conferiscono il carattere di "prodotti originari"	di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari"
15.06	Altri grassi ed oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.)	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 2	
ex 15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati, esclusi gli oli di legno della Cina, di abrasin, di Tung, di oleococca, di oiticica, la cera di Mirica e la cera del Giappone e esclusi gli oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari	Estrazione dai prodotti dei capitoli 7 e 12	
16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 2	
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 2	
16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 3	
16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 3	
ex 17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna allo stato solido, aromatizzati o colorati	Fabbricazione a partire da altri prodotti del capitolo 17 il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
ex 17.02	Altri zuccheri allo stato solido aromatizzati o colorati	Fabbricazione a partire da altri prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
	Altri zuccheri allo stato solido non aromatizzati o colorati ; sciroppi di zucchero non aromatizzati o colorati ; succedanei del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramellati	Pabbricazione a partire da prodotti di qualsiasi specie	

220	dotti ottenuti	Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari	Lavorazioni o trasformazioni
N° della tariffa doganale	Designazione	che non conferiscono il carattere di "prodotti originari"	di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari"
ex 17.03	Melassi, aromatizzati o colorati	Fabbricazione a partire da altri prodotti del capito- 10 17 il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao	Fabbriczzione a partire da altri prodotti del capito- lo 17, il cui valore supera il 30 \$ del valore del prodotto finito	
18.06	Cioccolata ed altre prepa- razioni alimentari conte- nenti cacao	Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
ex 19.02	Estratti di malto	Fabbricazione a partire dai prodotti della voce nº 11.07	
ex 19.32	Preparazioni per l'alimen- tazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura infericre a 50 5 in peso	Fabbricazione a partire da cereali e derivati, carni, latte o per i quali sono utilizzati dei prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
19.03	Paste alimentari	·	Pabbricazione a partire da grano duro
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	Fabbricazione a partire da fecola di patate	
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura : "puffed rice", "corn-flakes" e simili	Fabbricazione a partire da prodotti diversi da: - granturco del tipo Zea indurata, - grano duro, - prodotti elencati al capitolo 17, il cui valore non superi il 30 % del valore del prodotto finito, - vitamine, sali minerali, prodotti chimici e sostanze naturali o altre, o preparati impiegati come additivi	
19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panet- teria ordinaria, senza ag- giunta di zuccheri, miele, ucva, materie grasse, for- maggio o frutta; ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecole e prodot- ti simili	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 11	
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria anche ad- dizionati di cacao in qual- siasi proporzione	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 11	

Prodotti ottenuti		Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari	Lavorazioni o trasformazioni
N° della tariffa doganale	Designazione	che non conferiscono il carattere di "prodotti originari"	di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari"
20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta preparati o con- servati nell'aceto o nel- l'acido acetico, con o sen- za sale, spezie, mostarda o zuccheri	Conservazione degli ortaggi, freschi o congelati o con- servati provvisoriamente o conservati nell'aceto	
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati sen- za aceto o acido acetico	Conservazione degli ortaggi, freschi o congelati	
20.03	Frutta congelata, con ag- giunta di zuccheri	Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o can- dite (sgocciolate, ghiaccia- te, cristallizzate)	Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
ex 20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, otte- nute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri	Pabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con ag- giunta di zuccheri o di alcole:		
	A. Frutta a guscio		Fabbricazione, senza aggiunta di zucchero o di alcole, per la quale sono utilizzati "prodotti origi- hari" dei nn. 08.01, 08.05 e 12.01 il cui valore rappresenta almeno il 60 \$ del valore del prodotto finito
	B. Altre	Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
еж 20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva), non fermen- tati, senza aggiunta di al- cole, anche addizionati di zuccheri	Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
ex 21.02	Cicoria torrefatta e suoi estratti	Fatbricazione a partire da cicoria fresca o secca	

Prodotti ottenuti		iotti ottenuti	Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari	Lavorazioni o trasformazioni
Ио	della tariffa doganale	Designazione	che non conferiscono il carattere di "prodotti originari"	di prodotti non originari che conferiscono il cavattere di "prodotti originari"
	21.05	Preparazioni per zuppe, ministre o brodi ; zuppe, minestre o brodi prepa- rati ; preparazioni ali- mentari composte omoge- neizzate	Pabbricazione a partire da prodotti della voce nº 20.02	
e	x 21.07	Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
	22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aro- matizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce nº 20.07	Pabbricazione a partire da succhi di frutta (1) in cui si fa uso di prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
,	22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con scatanze aromatiche	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05	
	22.08	Alcole etilico non dena- turato di 80° e più ; alcole etilico denatu- rato di qualsiasi grada- zione	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05	
	22.09	Alcole etilico non dena- turato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette "estratti concentrati" per la fabbricazione delle bevande	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05	·.
	22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05	
е	x 23.03	Avanzi della fabbrica- zione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine calco- lato sulla sostanza ascca, superiore a 40 \$ in peso	Fabbricazione a partire da granturco o da farina di granturco	
	23.04	Panelli, sansa di olive, ed altri residui dell'estra- zione degli oli vegetali, escluse le morchie	Fabbricazione a partire da prodotti diversi	

⁽¹⁾ Questa norma non viene applicata quando si tratta di succhi di frutta a base di ananasso, di limetta e di pompelmo.

Prodotti ottenuti		dotti ottenuti	Lavorazioni o trasformasioni	Lavorazioni o trasformazioni
	lella tariffa doganale	Designazione	Levorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non conferiscono il carattere di "prodotti originari"	Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari"
	23.07	Foraggi melassati o zucche- rati ; altre preparazioni del genere di quelle uti- lizzate nell'alimentazione degli animali	Pabbricazione a partire da cereali e derivati, carni, latte, zuccheri e melassi	
ex	24.02	Sigarette ; sigari e siga- retti, tabacco da fumo		Fabbricazione nella quale almeno il 70 % in peso delle materie uti- lizzate della voce n° 24.01 sono "prodotti originari"
	•	·	·	
			·	
	·			

Prodotti ottenuti		Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari	Lavorazioni o trasformazioni
N° della tariffa doganale	Designazione	che non conferiscono il carattere di "prodotti originari"	di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari"
30.03	Medicamenti per la medi- cina umana o veterinaria		Pabbricazione per la quale vengo- no utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
31.05	Altri concimi ; prodetti di questo capitolo presen- tati sia in tavolette, pa- stiglie e altre forme simi- li, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg		Fabbricazione per la quale vengo- no utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
32.06	Lacche coloranti	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 32.04 e 32.05	
32.07	Altre sostanze coloranti; prodotti inorganici del genere di quelli utilizza- ti come "sostanze lumine- scenti"	Miscela di ossidi o di sali compresi nel capitolo 28 con delle cariche, quali il sol- fato di bario, la creta, il carbonato di bario, il bian- co satinato	
ex 33.06	Acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali, anche medici- nali	Fabbricazione a partire da oli essenziali (deterpenati o no), liquidi o concreti, e resinoidi	
35.05	Destrina e colle di destri- na ; amidi e fecole solubi- li o torrefatti ; colle di amido o di fecola		Fabbricazione a partire da granturco o patate
ex 35.07	Preparazioni destinate a chiarificare la birra com- poste di papaina e di ben- tonite; preparazioni en- zimatiche per il disincol- laggio dei tessili		Pabbricazione per la quale sono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
37.01	licole piane, sensibilizza-	Pabbricazione a partire dai prodotti della voce n° 37.02	
37.02	Pellicole sensibilizzate, non impressionate, anche perforate, in rotoli o in strisce	Pabbricazione a partire dai prodotti della voce n° 37.01	

Prodotti ottenuti		Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari	Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari
N° della tariffa doganale	Designazione	che non conferiscono il carattere di "prodotti originari"	che conferiscono il carattere di "prodotti originari"
37.04	Lastre e pellicole impres- sionate, non sviluppate, negative o positive	Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci nn. 37.01 o 37.02	
38.11	Disinfettanti, insetticidi, fungicidi, rodenticidi, erbicidi, inibitori di germinazione, regolatori di crescita per piante, e prodotti simili, presentati allo stato di preparazioni in forme, in recipienti o involucri per la vendita al minuto oppure in particolari presentazioni quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide		Fabbricazione per la quale ven- gono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del prodotto finito
38.12	Bozzime preparate, ap- pretti preparati e prepa- razione per la mordenza- tura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'indu- stria del cuoio o in industrie simili		Fabbricazione per la quale ven- gono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
38.13	Preparazione per il deca- paggio dei metalli ; pre- parazioni disossidanti per saldare ed altre prepara- zioni susiliarie per la saldatura dei metalli ; paste e polveri per salda- re composte di metallo di apporto e di altri prodot- ti ; preparazioni per il rivestimento o il riempi- mento di elettrodi e di bacchette per saldatura		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 38.14	Preparazioni antidetonanti; inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, additivi per la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati simili per oli minerali, esclusi gli additivi preparati per lubrificanti		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei pro- dotti il cui valore non supera il 50 \$ del valore del prodotto finito
38.15	"Acceleranti di vulcaniz- zazione" preparati		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei pro- dotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
38.17	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori ; granate e bombe estintrici		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei pro- dotti il cui valore non supera il 50 % del valore del pro- dotto finito

Prod	lotti ottenuti	Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari	Lavorazioni o trasformazioni	
N° della tariffa doganale	Designazione	che non conferiscono il carattere di "prodotti originari"	di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari"	
38.18	Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili		Fabbricazione per la quale vengo- no utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito	
ex 38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove, esclusi:		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 50 \$ del valore del prodotto finito	
	- gli oli di flemma e l'olio di Dippel			
	- gli acidi naftenici e i loro sali insolubili in acqua ; gli esteri di acidi naftenici			
	- gli acidi solfonaftenici e i loro sali insolubili in acqua ; gli esteri di acidi solfonaftenici			
	- i solfonati di petrolio, ad eccezione dei solfo- nati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolam- mine; acidi solfonici di oli di minerali bitu- minosi, tiofenici e loro sali			
	gli alchilbenzoli o alchilnaftaline, in miscele			
	- gli scambiatori di ioni			
•	- i catalizzatori - le composizioni assor- benti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche			
	- i cementi, le malte e composizioni simili, refrattari			
	- gli ossidi di ferro al- calinizzati per la depu- razione dei gas			
	- i carboni (esclusi quelli in grafite arti- ficiale della voce n° 38.01) in composizioni metallo- grafitiche od altre, presentati sotto forma di placchette, di barre, o di altri semi- prodotti			
	- la sorbite diversa dalla sorbite della sottovoce nº 29.04			
	- le acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante			
ex 39.02	Prodotti di polimerizza- zione		Fabbricazione per la quale vengo- no utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito	

Proc	iotti ottenuti	Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari	Lavorazioni o trasformazioni
N° della tariffa doganale	Designazione	che non conferiscono il carattere di "prodotti originari"	di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari"
ex 39.07	Lavori delle sostanze com- prese nelle voci dal nº 39.01 al nº 39.06 inclu- so, esclusi ventagli e ventole a mano, loro ossa- ture e parti di ossature, e stecche per busti, per ve- stiti e accessori di vestimenta e simili		Fabbricazione per la quale ven- gono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
40.05	Lastre, fogli e nastri di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, diversi dai fogli affumicati e dai fogli crêpe delle voci 40.01 e 40.02; granuli di gomma, naturale o sintetica, sotto forma di mescole pronte per la vulcanizzazione; mescole, dette "mescole-madri", costituite da gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, addizionata, prima o dopo coagulazione, di nero		Fabbricazione per la quale vengo- no utilizzati dei prodotti il cui valore non è superiore al 50 % del valore del prodotto finito
	fumo (con o senza oli mine- rali) o di anidride silici- lica (con o senza oli mine- rali), sotto qualsiasi forma		
41.08	Cuoio e pelli, verniciati o metallizzati		Verniciatura o metallizzazione delle pelli delle voci dal nº 41.02 al nº 41.06 incluso (diverse dalle pelli di meticci delle Indie e dalle pelli di ca- pre delle Indie, semplicemente conciate con sostanze vegetali,
			anche sottoposte ad altre prepa- razioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio); il valore delle pelli utilizzate non deve superare il 50 % del valore del prodotto finito
43.03	Pelliccerie lavorate o confezionate	Confezioni di pellicce effet- tuate a partire da pelli da pellicceria in tavole, sac- chi, mappette, croci e similari della voce n° ex 43.02	
ex 44.21	Casse, cassette, gabbie, ci- lindri e imballaggi simili, completi, di legno, esclusi quelli di pannelli di fibre	· .	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate, in determinate misure
ex 44.28	Legno preparato per fiammi- feri ; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno in fuscelli	
45.03	Lavori di sughero naturale		Pabbricazione che utilizza i prodotti della voce nº 45.01
e de la companya de l			

Prodotti ottenuti		Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari	Lavorazioni o trasformazioni
N° della tariffa doganale	Designazione	che non conferiscono il carattere di "prodotti originari"	di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari"
ex 48.07	Carta e cartoni semplice- mente rigati, lineati o quadrettati, in rotoli o in fogli		Fabbricazione a partire dalla pasta di carta
48.14	Prodotti cartotecnici per corrispondenza: carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso deter- minato		Fabbricazione a partire dalla pasta di carta
ex 48.16	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imbal- laggi e contenitori di carta o di cartone		Fabbricazione per la quale sono utilizzati prodotti 11 cui valore non supera il 50 \$ del valore del prodotto finito
49.09	Cartoline postali, carto- line per anniversari, cartoline di Natale e simili, illustrate, otte- nute con qualsiasi proce- dimento, anche con guar- nizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire dai prodotti della voce nº 49.11	
49.10	Calendari di ogni specie di carta o cartone, compresi i blocchi di calendari da sfogliare	Fabbricazione a partire dai prodotti della voce nº 49.11	
50.04 (1)	Filati di seta non prepa- rati per la vendita al minuto	-	Fabbricazione a partire dai prodotti diversi da quelli della voce nº 50.04
50.05 (1)	Filati di borra di seta (schappe) o di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta), non preparati per la ven- dita al minuto		Fabbricazione a partire da prodotti della voce nº 50.03
ex 50.07 (1)	Filati di seta, di borra di seta (schappe) o di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta), preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da prodotti compresi tra le voci nn. 50.01 e 50.03 incluso
ex 50.07 (1)	Imitazioni del catgut preparate con fili di seta		Fabbricazione a partire da prodotti della voce n° 50.01 o d prodotti della voce n° 50.03 nor cardati né pettinati

⁽¹⁾ Per i filati ottenuti a partire da due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste ove il peso della o delle stesse non superi il 10 \$ del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

Prodotti ottenuti		Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari	Lavorazioni o trasformazioni
N° della tariffa doganale	Designazione	che non conferiscono il carattere di "produtti originari"	di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari"
50.09	Tessuti di seta, di borra di seta (schappe) o di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta)		Fabbricazione a partire da prodotti della voce nº 50.02 o della voce nº 50.03
51.01 (1)	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
51.02 (1)	Monofili, lamette e simili (paglia artificiale) ed imitazione del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali		Pabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
51.03 (1)	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, preparati per la vendita al minuto		Pabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
51.04 (2)	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artifi- ciali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci nn. 51.01 o 51.02)		Pabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
^{52.01}	Fili di metallo combinati con filati tessili (filati metallici), compresi i filati tessili spiralati con metallo e filati tessili metallizzati		Fabbricazione a partire da prodotti chimici, paste tessili o da fibre tessili naturali, fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e loro cascami, non cardati ne pettinati
52.02 (2)	Tessuti di fili di metallo, di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce nº 52.01, per l'abbigliamento, l'arreda- mento ed usi simili		Fabbricazione a partire da prodotti chimici, paste tessili, fibre tessili naturali, fibre tessili sintetiche ed artifi- ciali in fiocco o da loro cascami

⁽¹⁾ Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce per la quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

⁽²⁾ Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata :

⁻ al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci nn. ex 51.01 e ex 58.07;

⁻ al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

Prodotti ottenuti		Lavorazioni o trasformazioni	Lavorazioni o trasformazioni
N° della tariffa doganale	Designazione	di prodotti non originari che non conferiscono il carattere di "prodotti originari"	di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari"
53.06 (1)	Filati di lana cardata, non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da pro- dotti delle voci nn. 53.01 e 53.03
53.07 (1)	Filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da pro- dotti delle voci nn. 53.01 e 53.03
53.08 (1)	Filati di peli fini, carda- ti o pettinati, non prepa- rati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da peli fini greggi della voce nº 53.02
53.09	Filati di peli grossolani o di crine, non preparati per la vendita al minuto		Pabbricazione a partire da peli grossolani della voce nº 53.02 o da crini della voce nº 05.03, greggi
53.10 (1)	Filati di lana, di peli (fini o grossolani) o di crine, preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da pro- dotti delle voci nn. 05.03 e da 53.01 a 53.04 incluso
53.11 (2)	Tessuti di lana o di peli fini		Fabbricazione a partire da pro- dotti delle voci da nº 53.01 a nº 53.05 incluso
53.12 (2)	Tessuti di peli grossolani o di crine		Fabbricazione a partire da prodot- ti delle voci dal nº 53.02 al nº 53.05 incluso o a partire da crine della voce nº 05.03
54.03 (1)	Filati di lino o di ramiè, non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da pro- dotti della voce nº 54.01, non cardati né pettinati, o a partire da prodotti della voce nº 54.02
54.04 (1)	Filati di lino o di ramiè, preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da materie delle voci nn. 54.01 o 54.02
54.05 (2)	Tessuti di lino o di ramiè		Pabbricazione a partire da materie delle voci nn. 54.01 o 54.02
		·	

⁽¹⁾ Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

⁽²⁾ Per tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

⁻ al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n° 51.01 e ex n° 58.07;

⁻ al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

Proc	dotti ottenuti	Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari	Lavorazioni o trasformazioni
N° della tariffa doganale	Designazione	che non conferiscono il carattere di "prodotti originari"	di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari"
55.05 (1)	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 55.01 o 55.03
55.06 (1)	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 55.01 o 55.03
55.07 (2)	Tessuti di cotone a punto di garza		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 55.01, 55.03 o 55.04
55.08 (2)	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 55.01, 55.03 o 55.04
55.09 (2)	Altri tessuti di cotone		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 55.01, 55.03 o 55.04
56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.02	Fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sinte- tiche ed artificiali		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.03	Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) in massa, compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.04	Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pet- tinati o altrimenti preparati per la filatura		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili

⁽¹⁾ Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce per la quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 f del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

⁽²⁾ Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nal caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

⁻ al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci nn. ex 51.01 e ex 58.07;

⁻ al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o non di polvere di alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

Pro	dotti ottenuti	Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari	Lavorazioni o trasformazioni
N° della tariffa doganale	Designazione	che non conferiscono il carattere di "prodotti originari"	dl prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari"
56.05 (1)	Filati di fibre tessili sin- tetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.06 (1)	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da pro- dotti chimici o da paste tessili
56.07 (2)	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco		Fabbricazione a partire da pro- dotti delle voci nn. 56.01, 56.02 e 56.03 incluso
57.06 (1)	Filati di iuta e di altre fibre tessili liberiane della voce n° 57.03		Fabbricazione a partire da iuta greggia o da altre fibre tessili liberiane gregge della vo- ce nº 57.03
ex 57.07 (1)	Filati di canapa	·	Fabbricazione a partire da canapa greggia
ex 57.07 (1)	Filati di altre fibre tessili vegetali esclusi i filati di canapa		Fabbricazione a partire da fibre tessili vegetali gregge delle voci dal n. 57.02 al n. 57.04 incluso
ex 57.07	Filati di carta		Fabbricazione a partire da pro- dotti del capitolo 47, da pro- dotti chimici, paste tessili o fibre tessili naturali, fibre tessili sintetiche e artifi- ciali; in fiocchi o loro cascami, non cardati ne pettinati
57.10 (2)	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce nº 57.03		Pabbricazione a partire da iuta greggia o da altre fibre tessili liberiane gregge della voce nº 57.03
	,		

⁽¹⁾ Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente la disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

⁽²⁾ Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

⁻ al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex nº 51.01 e ex nº 58.07;

⁻ al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o non di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

— 291 **—**

	Prodotti ottenuti		Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari	L PSACLESTONI O CLESTOLMSSIONI
No	della tariffa doganale	Designazione	che non conferiscono il carattere di "prodotti originari"	di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari"
,	ex 57.11 (2)	Tessuti di altre fibre tes- sili vegetali		Fabbricazione a partire da pro- dotti delle voci nn. 57.01, 57.02, 57.04 o dai filati di cocco della voce nº 57.07
1	ex 57.11	Tessuti di filati di carta		Fabbricazione a partire da carta, da prodotti chimici, paste tessi- li o da fibre tessili naturali, fibre tessili sintetiche ed arti- ficiali in fiocco o loro cascami
	58.01 (1)	Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezio- nati		Fabbricazione a partire da prodot- ti delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, o dal 57.01 al 57.04 incluso
	58.02 (1)	Altri tappeti, anche confe- zionati ; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati		Fabbricazione a partire da prodott delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.01 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso o dai filati di cocco della voce n° 57.07
	58.04	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci nn. 55.08 e 58.05		Fabbricazione a partire da prodott delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso dal 57.01 al 57.04 incluso o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili

⁽¹⁾ Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare le disposizioni che figurano nella colonna 4 per tutte le materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

⁻ al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex nº 51.01 e ex nº 58.07;

al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o non di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

⁽²⁾ Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata: viene portata :

al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex nº 51.01 e ex nº 58.07;

⁻ al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o non di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

Prod	otti ottenuti	Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari	Lavorazioni o trasformazioni
N° della tariffa doganale	Designazione	che non conferiscono il carattere di "prodotti originari"	di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari"
58.05 (1)	Nastri, galloni e simili; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incol- lati (bolduc) esclusi i manufatti della voce nº 58.06		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, o dal 57.01 al 57.04 incluso o ottenuti a partire da prodotti chimici c da paste tessili
58.06 (1)	Etichette, scudetti e simili, tessuti, ma non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati	·	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, o dal 56.01 al 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
58.07 (1)	Filati di ciniglia; filati spiralati (vergo- linati), diversi da quelli della voce nº 52.01 e dai filati di crine spira- lati; trecce in pezza; altri manufatti di passa- maneria ed altri simili manufatti ornamentali, in pezza; ghiande, nappe, clive, noci, fiocchetti (pompons) e simili		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n° 50.01 al n° 50.03 incluso, dal n° 53.01 al n° 53.05 incluso, n° 54.01, dal n° 55.01 al n° 55.04 incluso dal n° 56.01 al n° 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
58.08 (1)	Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci		Pabbricazione a partire da prodotti delle voci dal nº 50.01 al nº 50.03 incluso, dal nº 53.01 al nº 53.05 incluso, nº 54.01, dal nº 55.01 al nº 55.01 incluso, dal nº 56.01 al nº 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
58.09 (1)	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati ; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi		Fabbricazione a partire da prodot- ti delle voci dal nº 50.01 al nº 50.03 incluso, dal nº 53.01 al nº 53.05 incluso, nº 54.01, dal nº 55.01 al nº 55.04 incluso, dal nº 56.01 al nº 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
58.10	Ricami in pezza, in stri- sce o in motivi		Fabbricazione per la quale vengo- no utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
59.01 (1)	Ovatte o manufatti di ovatta ; borre di cima- tura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili		Fabbricazione a partire sia da fibre naturali sia da prodotti chimici o da paste tessili

⁽¹⁾ Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare le disposizioni che figurano nella colonna 4 per tutte le materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

⁻ al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex nº 51.01 e ex nº 58.07;
- al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale ricoperta o non di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

-- 293 --

Prod	dotti ottenuti	Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari	Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari
N° della tariffa doganale	Designazione	che non conferiscono il carattere di "prodotti originari"	che conferiscono il carattere di "prodotti originari"
ex 59.02 (1)	Feltri e manufatti di fel- tro, anche impregnati o spelmati esclusi i feltri all'ago anche impregnati o spelmati		Fabbricazione a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili
ex 59.02 (1)	Feltri all'ago anche impre- gnati o spalmati		Faboricazione a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste teasili; ottenuti a partire da fibre o da fasci continui di polipropilene i cui filamenti hanno un titolo inferiore a 8 denari e il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
59.03 (1)	"Stoffe non tessute" e manufatti di "stoffe non tessute" anche impregnati o spalmati		Fabbricazione a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tersili
59.04 (1)	Spago, corde e funi, an- che intrecciati		Fabbricazione a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili o filati di cocco della voce nº 57.07
59.05 (1)	Reti ottenute con l'impie- go di manufatti previsti dalla voce nº 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde		Fabbricazione a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o paste tessili o filati di cocco della voce nº 57.07
59.06 (1)	Altri manufatti ottenuti, con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto		Fabbricazione a partire sia da fibre naturali sia da prodotti chimici o paste tessili o filati di cocco della voce nº 57.07
59.07	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di aztucci o per usi simili (percallina spalmata, ecc.), tele per decalco o trasparenti per il disegno tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili per cappelleria		Fabbricazione a partire da filati

⁽¹⁾ Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare le disposizioni che figurano nella colonna 4 per tutte le materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 ≸ del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata :

⁻ al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex nº 51.01 e ex nº 58.07;

⁻ al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale ricoperta o non di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

	Proc	lotti ottenuti	Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari	Lavorazioni o trasformazioni
И°	della tariffa doganale	Designazione	che non conferiscono il carattere di "prodotti originari"	di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari"
	59.08	Tessuti impregnati o rico- perti di derivati della cellulosa o di altre mate- rie plastiche artificiali e tessuti stratificati con le stesse materie		Fabbricazione a partire da filati
	59.10 (1)	Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati; copripa- vimenti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessiii, anche tagliati		Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili
· ·	ex 59.11	Tessuti gommati, diversi da quelli a maglia, ad esclusione di quelli co- stituiti da tessuti di fibre tessili sintetiche continue o da nappe di filati di fibre tessili sintetiche continue, disposti parallelamente, impregnati o ricoperti di lattice di gomma, con- tenenti in peso almeno 90 \$\frac{2}{3}\$ di materie tessili e utilizzati per la fabbri- cazione di pneumatici o per altri usi tecnici		Fabbricazione a partire da filati
	ex 59.11	Tessuti gommati diversi da quelli a maglia, co- stituiti da tessuti di fibre tessili sintetiche continue o da nappe di filati di fibre tessili sintetiche continue, disposti parallelamente, impregnati o ricoperti di lattice di gomma, contenenti in peso almeno 90 % di materie tessili e utilizzati per la fabbricazione di pneumatici o per altri usi tecnici		Fabbricazione a partire da prodotti chimici
	59.12	Altri tessuti impregnati o spalmati ; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili		Fabbricazione a partire da filati
	59.13 (1)	Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costi- tuiti da materie tessili misti a fili di gomma		Pabbricazione a partire da filati semplici

⁽¹⁾ Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare le disposizioni che figurano nella colonna 4 per tutte le materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

⁻ al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex nº 51.01 e ex nº 58.07;
- al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

Prodotti ottenuti		Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari	Lavorazioni o trasformazioni
N° della tariffa doganale	Designazione	che non conferiscono il carattere di "prodotti originari"	di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari"
59.15 (1)	Tubi per pompe ed altri tubi simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal nº 50.01 al nº 50.03 incluso, dal nº 53.01 al nº 53.05 incluso, nº 54.01, dal nº 55.01 al nº 55.04 incluso, dal nº 56.03 incluso, dal nº 57.01 al nº 57.01 al nº 56.03 incluso, dal nº 57.01 al nº 57.04 incluso o da prodotti chimici o da paste tessili
59.16 (1)	Nastri trasportatori e cin- gnie di trasmissione di materie tessili, anche armati		Pabbricazione a partire da prodotti delle voci dal nº 50.01 al nº 50.03 incluso, dal nº 53.01 al nº 53.05 incluso, nº 54.01, dal nº 55.01 al nº 55.04 incluso, dal nº 56.01 al nº 56.03 incluso, dal nº 57.01 al nº 57.04 incluso o da prodotti chimici o da paste tessili
59.17 (1)	Tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessilf		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n° 50.01 al n° 50.03 incluso, dal n° 53.01 al n° 55.05 incluso, n° 54.01, dal n° 55.01 al n° 55.04 incluso dai n° 56.01 al n° 56.03 incluso dal n° 57.01 al n° 57.04 incluso o da prodotti chimici o da paste tessili
ex capitolo 60 (1)	Maglierie, esclusi i manu- fatti a maglia ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Fabbricazione a partire da fibre naturali cardate o pettinate, da prodotti delle voci dal nº 56.01 al nº 56.03 incluso, da prodotti chimici o paste tessili
ex 60.02	Guanti a maglia non elastica né gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Fabbricazione a partire da filat (2)
ex 60.03	Calze, sottocalze, calzini, proteggicalze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Fabbricazione a partire da filat

⁽¹⁾ Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare le disposizioni che figurano nella colonna 4 per tutte le materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 \$ del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex nº 51.01 e ex nº 58.07;

⁻ al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o non di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

⁽²⁾ Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria), che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

Prodotti ottenuti		Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari	Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari
N° della tariffa doganale	Designazione	che non conferiscono il carattere di "prodotti originari"	che conferiscono il carattere di "prodotti originari"
ex 60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata, otte- nute per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti diret- tamente nella forma voluta)		Fabbricazione a partire da filati (1)
ex 60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica ne gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Fabbricazione a partire da filati (1)
ex 60.06	Altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a maglia ela- stica o a maglia gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti diret- tamente nella forma voluta)		Fabbricazione a partire da filati (1)
ex 61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo esclusi gli equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato		Fabbricazione a partire da filati (1)
ex 61.01	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato		Fabbricazione a partire da tessut non spalmati, il cui valore non supera il 40 \$ del valore del prodotto finito (1)
ex 61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini, non ricamati, esclusi gli equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato		Fabbricazione a partire da filati (1)

⁽¹⁾ Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccesione delle fodere e delle telette per sartoria), che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 \$ del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

Pro	dotti ottenuti	Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari	Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari
N° della tariffa doganale	Designazione .	che non conferiscono il carattere di "prodotti originari"	che conferiscono il carattere di "prodotti originari"
ex 61.02	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato		Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito (1)
ex 61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazzo e ragazza, per bambini, ricamati		Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito (1)
61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini		Fabbricazione a partire da filati (1)
61.04	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini		Fabbricazione a partire da filati (1)
ex 61.05	Fazzoletti da naso e da taschino, non ricamati		Fabbricazione a partire da filati semplici greggi (1) (2)
ex 61.05	Fazzoletti da naso e da taschino, ricamati		Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito (1)
ex 61.06	Scialli, sciarpe, fazzo- letti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, non ricamati		Fabbricazione a partire da filati semplici greggi di fibre tessili naturali o di fibre tessili sintetiche e artifi- ciali a fiocco o loro cascami o da prodotti chimici o paste tessili (1)
ex 61.06	Scialli, sciarpe, fazzo- letti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, ricamati		Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito (1)

⁽¹⁾ Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria) che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 \$ del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

⁽²⁾ Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, questa norma non si applica a una o più materie tessili miste nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

Pro	odotti ottenuti	Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari	Lavorazioni o trasformazioni
N° della tariffs doganale	Designazione	che non conferiscono il carattere di "prodotti originari"	di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari"
61.07	Cravatte		Fabbricazione a partire da filati (1)
61.09	Busti, fascette, guaine, reggiseno, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto o di maglia, anche elastici		Pabbricazione a partire da filati (1)
ex 61.10	Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia, esclusi gli equipaggiamenti ignifughi in tessuto rico- perto di un foglio di poliestere alluminato		Fabbricazione a partire da filati (1)
ex 61.10	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato		Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito (1)
ex 61.11	Altri accessori confezio- nati per oggetti di vestia- rio: sottobraccia, imbot- titure e spalline di sostegno per sarti, cinture e cinturoni, manicotti, maniche di protezione, ecc., esclusi i colli, col- laretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini sproni, fronzoli ed altre guarni- zioni simili per abiti e sottovesti da donna, ricamati		Fabbricazione a partire da filati (1)
ex 61.11	Colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini, aproni, fronzoli ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna, ricamati		Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito (1)
62.01	Coperte		Fabbricazione a partire da filat greggi di cui ai capitoli da 50 a 56 compreso (2)
ex 62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamen- to, non ricamati		Fabbricazione a partire da filati semplici greggi (2)
ex 62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arre- damento, ricamati		Fabbricazione a partire da tes- suti non ricamati il cui valore non supera il 40 \$ del valore del prodotto finito

⁽¹⁾ Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria), che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

⁽²⁾ Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

	Prodotti ottenuti		Lavorazioni o trasformasioni di prodotti non originari	Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari
No	della tariffa doganale	Designazione	che non conferiscono il carattere di "prodotti originari"	che conferiscon oil carattere di "prodotti originari"
-	62.03	Sacchi e sacchetti da imballaggio		Fabbricazione a partire da prodotti chimici, da paste tessili o fibre tessili naturali, da fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco o loro cascami (1)
	62.04	Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio		Fabbricazione a partire da filati semplici e greggi (1)
	ex 62.05	Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti, esclusi ventagli e ventole a mano, loro ossature e parti di ossature		Fabbricazione per la quale sono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 40 \$ del valore del prodotto finito
	64.01	Calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale	Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	
	64.02	Calzature con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzature (non comprese nella voce nº 64.01) con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale	Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	
	64.03	Calzature di legno o con suole esterne di legno o di sughero	Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomnie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	
	64.04	Calzature con suole esterne di altre materie (corda, cartone, tessuto, feltro, giunco, materie da intreccio, ecc.)	Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaic fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	

⁽¹⁾ Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

	Proc	lotti ottenuti	Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari	Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari
N°	della tariffa doganale	Designazione	che non conferiscono il carattere di "prodotti originari"	che conferiscono il carattere di "prodotti originari"
	65.03	Cappelli, copricapi ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce nº 65.01, anche guarniti		Fabbricazione a partire da fibre tessili (1)
		Cappelli, copricapi ed altre acconciature (comprese le retine per capelli), di maglia o fabbricati con tessuti, pizzi o feltro (in pezzi, ma non in striscie), anche guarniti		Pabbricazione a partire o da filati, o da fibre tessili (1)
	66.01	Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasoli-tende, gli ombrel- loni e simili		Fabbricazione per la quale sono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 \$ del valore del prodotto finito
11	ex 70.07	Vetro colato o laminato s "vetro per vetrate" (anche sgrossati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o cur- vati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.); vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire dal vetro tirsto, colato o lami- nato delle voci nn. dal 70.04 al 70.06 incluso	
	70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro	vetro tirato, colato o lami- nato delle voci nn. dal	
	70.09	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. dal 70.04 al 70.06 incluso	
	71.15	Lavori di perle fini, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite		Pabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 \$ del valore del prodotto finito
	73.07	Ferro ed acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro ed acciaio semplice- mente sbozzati per fucina- tura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia)	Fabbricazione a partire da prodotti della voce nº 73.06	
	73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio	Fabbricazione a partire da prodotti della voce nº 73.07	

⁽¹⁾ Le guarniture e gli accessori impiegati (ad eccezione delle fodere e delle telette sottorodera) che cambiano voce tariffaria non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 \$ del peso globale di tutte le materie tessili incorporate.

Pro	dotti ottenuti	Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari	Levorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione	che non conferiscono il carattere di "prodotti originari"	
73.09	Larghi piatti di ferro o di acciaio	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 73.07 o 73.08	
73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo, barre forate di acciaio per la perforazione delle mine	Fabbaicazione a partire Margarodotti della voce nº 73.07	
73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo ; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. dal 73.07 al 73.10 incluso, 73.12 ° 73.13	
73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. dal 73.07 al 73.09 incluso o 73.13	·
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. dal 73.07 al 73.09 incluso	
73.14	Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità	Fabbricazione a partire da prodotti della voce nº 73.10	
73.16	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rctaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie		Fabbricazione a partire da prodotti della voce nº 73.06
73.18	Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli ogget- ti della voce nº 73.19		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 73.06 e 73.07 e della voce nº 73.15 sotto le forme indicate alle voci nn. 73.06 e 73.07
74.03	Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei pro- dotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

Pro	dotti ottenuti	Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari	Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione	che non conferiscono il carattere di "prodotti originari"	
74.04	Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spes- sore superiore a 0,15 mm		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.05	Fogli e nastri sottili di rame (anche goffrati, ta- gliati, perforati, rico- perti, stampati o fisati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spes- sore di 0,15 mm o meno (non compreso il supporto)		Fabbricazione per la quale ven- gono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.06	Polveri e pagliette di rame		Fabbricazione per la quale ven- gono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.07	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame		Fabbricazione per la quale ven- gono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore dei prodotto finito
74.08	Accessori per tubi, di rame (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)		Fabbricazione per la quale ven- gono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 \$ del valore del prodotto finito
74.10	Cavi, corde, trecce e simi- li, di fili di rame, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità		Fabbricazione per la quale ven- gono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.11	Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie di fili di rame; lamiere o lastre incise e stirate di rame		Fabbricazione per la quale ven- gono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.15	Punte, chiodi, rampini, ganci e puntine, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la testa di rame; bulloni e dadi (anche non filettati), viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette e oggetti simili di bulloneria e di viteria, di rame;		Fabbricazione per la quale ven- gono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
	rondelle (comprese le rondelle spaccate e quelle destinate a funzionare da molla), di rame		

Prodotti ottenuti		Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari	Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari
della tariffa doganale	Designazione	che non conferiscono il carattere di "prodotti originari"	che conferiscono il carattere di "prodotti originari"
74.16	Molle di rame		Fabbricazione per la quale vengon utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.17	Apparecchi non elettrici per cucinare e per riscal- dare, dei tipi di uso domestico, loro parti e pezzi staccati, di rame		Fabbricazione per la quale vengon utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.18	Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di rame		Fabbricazione per la quale vengon utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.19	Altri lavori di rame		Fabbricazione per la quale vengon utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
75.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di nichelio		Fabbricazione per la quale vengor utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 \$ del valore del prodotto finito
75.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri di qualunque spes- sore, di nichelio; polveri e pagliette di nichelio		Fabbricazione per la quale vengor utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
75.04	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti manicotti, flange, ecc.) di nichelio		Fabbricazione per la quale vengor utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
75.05	Anodi per nichelatura, compresi quelli ottenuti per elettrolisi, greggi o lavorati		Fabbricazione per la quale vengor utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
	·		

Proc	lotti ottenuti	Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari	Lavorazioni o trasformazioni
N° della tariffa doganale	Designazione	che non conferiscono il carattere di "prodotti originari"	di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari"
75.06	Altri lavori di nichelio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio		Pabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm		Pabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.04	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,20 mm o meno (non compreso il supporto)		Pabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 \$ del valore del prodotto finito
76.05	Polveri e pagliette di alluminio		Pabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.06	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 \$ del valore del prodotto finito
76.07	Accessori per tubi, di alluminio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.08	Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed ele- menti di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balau- strate, ecc.), di allumi- nio; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni		Pabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

Prod	dotti ottenuti	Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari	Lavorazioni o trasformazioni
N° della tariffa doganale	Designazione	che non conferiscono il carattere di "prodotti originari"	di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari"
76.09	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri re- cipienti simili per qual- siasi materia (esclusi i gas compressi o liquefat- ti), di alluminio, di ca- pacità superiore a 300 li- tri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo		Pabbricazione per la quale ven- gono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.10	Fusti, tamburi, bidoni, scatole ed altri recipienti simili, per il trasporto o l'imballaggio, di alluminio, compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili		Fabbricazione per la quale ven- gono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.11	Recipienti di alluminio per gas compressi e lique- fatti		Fabbricazione per la quale ven- gono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 \$ del valore del prodotto finito
76.12	Cavi, corde, trecce e si- mili, di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità		Pabbricazione per la quale ven- gono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.15	Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di alluminio		Pabbricazione per la quale ven- gono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 \$ del valore del prodotto finito
76.16	Altri lavori di alluminio		Pabbricazione per la quale ven- gono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
77.02	Barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri, torniture calibrate, pol- veri e pagliette, tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate, di magnesio; altri lavori di magnesio		Fabbricazione per la quale ven- gono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
78.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di piombo		Fabbricazione per la quale ven- gono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
,			
		,	

Prod	lotti ottenuti	Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari	Lavorazioni o trasformazioni
N° della tariffa doganale	Designazione	che non conferiscono il carattere di "prodotti originari"	di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari"
78.03	Lamiere, fogli e nastri di piombo, del peso superiore a 1,700 kg per m2		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 ; del valore del prodotto finito
78.04	Fogli e nastri sottili di piombo (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artifi- ciali o supporti simili), pesanti 1,700 kg o meno per m2 (non compreso il supporto); polveri e pagliette di piombo		Pabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
78.05	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, tubi ad S per sifoni, giunti, manicotti, flange, ecc.), di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 \$ del valore del prodotto finito
78.06	Altri lavori di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
79.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizsati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
79.03	Lamiere, fogli e nastri, di qualciasi spessore, di zinco ; polveri e pagliette di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodott il cui valore non supera il 50 % del valore del prodott finito
79.04	Tubi (compresi i loro sbozzi), tarre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di zinco		Fabbricasione per la quale vengono utilizzati dei prodott il cui valore non superz il 50 % del valore del prodott finito
79.06	Altri lavori di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodott il cui valore non supera il 50 % del valore del prodott finito
Ţ.			

Proc	lotti ottenuti	Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari	Levorazioni o trasformazioni
N° della tariffa doganale	Designazione	che non conferiscono il carattere di "prodotti originari"	di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari"
80.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di stagno		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
80.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di stagno, del peso superiore a 1 kg per m2		Pabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
80.04	Fogli e nastri sottili, di stagno (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati c fis- sati su carta, cartone, materie plastiche a.tifi- ciali o supporti simili), del peso di 1 kg o meno per m2 (non compreso il supporto); polveri e pagliette di stagno		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
80.05	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccor- di, gomiti, giunti, manicotti, flange ecc.) di stagno		Pabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
82.05	Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano, anche meccanica (per imbutire, stampare, maschiare, alesare, filettare, fresare, mandrinare, intagliare, tcrnire, avvitare, ecc.), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli nonché gli utensili per forare, con parte operante		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non è superiore al 40 % del valore del prodotto finito
82.06	Coltelli e lame trancianti per macchine ed apparecchi meccanici		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi stacati il cui valore non è superiore al 40 % del valore del prodotto finito
ex Cap. 84	Caldaie, macchine, apparec- chi e congegni meccanici, eccettuati materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie (84.15) e macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine (ex 84.41)		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non è superiore al 40 % del valore del prodotto finito

Prodotti ottenuti		Lavorazioni o trasformasioni di prodotti non originari	Lavorazioni o trasformazioni
N° della tariffa doganale	Designazione	che non conferiscono il carattere di "prodotti origina-i"	di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari"
84.15	Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione the almeno il 50 % del valore dei prodotti, parti e pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti "originari"
ex 84.41	Macchine per cucire (tessuti cuoi, calzature, ecc.) compresi i mobili per dette macchine		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti o pezzi staccati il cui valore non è superiore al 40 % del valore del prodotto finito, e a condizione :
			- che almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati per il montaggio della testa (motore escluso) siano prodotti "originari",
			- e che il meccanismo di tensione del filo, il mecca- nismo dell'uncinetto e il meccanismo zig-zag, siano prodotti "originari"
ex Capitolo 85	Macchine ed apparecchi elettrici ; materiali destinati ad usi elettro- tecnici, ad eccezione dei prodotti delle voci nn. 85,14 e 85,15		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
	į		

⁽¹⁾ Per stabilire il valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi, sono da prendere in considerazione :

a) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato in caso di vendita, dei suddetti prodotti nel territorio dello Stato in cui si effettua la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;

b) per gli altri prodotti, parti e pezzi, le disposizioni dell'articolo 4 del presente protocollo che determinano :

⁻ il valore dei prodotti importati, - il valore dei prodotti di origine indeterminata.

	Prodotti ottenuti		Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari	Lavorazioni o trasformazioni
N°	della tariffa doganale	Designazione	che non conferiscono il carattere di "prodotti originari"	di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari"
	85.14	Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplifi- catori elettrici a bassa frequenza		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione:
		·		- che almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappre- sentanto da prodotti "criginari"
				- e che il valore dei transi- stori utilizzati non superi il 3 % del valore del prodotto finito (2)
	85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radictelefonia e la radiotelegrafia; appa- recchi trasmittenti e riceventi per la radio- diffusione e la televi- sione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un appa-		Lavorazione, trasformazione e montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione: - che almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappre-
		recchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; appa- recchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando		sentato da prodotti "originari" - e che il valore dei transi- stori utilizzati non superi il 3 % del valore del prodotto finito (2)
	Capi tolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate ; appa- recchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
	ex Capitolo 87	Vetture automobili, trat- tori, velocipedi ed altri veicoli terrestri, esclu- si i prodotti della voce nº 87.09		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito

⁽¹⁾ Per stabilire il valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi, sono da prendere in considerazione :

a) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato in caso di vendita dei auddetti prodotti nel territorio dello Stato in cui si effettua la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;

b) per gli altri prodotti, parti e pezzi, le disposizioni dell'articolo 4 del presente protocollo che determinano :

<sup>il valore dei prodotti importati,
il valore dei prodotti di origine indeterminata.</sup>

⁽²⁾ Questa percentuale non si somma a quella del 40 %.

Prodotti ottenuti		lotti ottenuti	Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari	Lavorazioni o trasformazioni
N.o	della tariffa doganale	Designazione	che non conferiscono il carattere di "prodotti originari"	di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari"
	87.09	Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta; carroz- zette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali ven- gono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ed a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti, pezzi e parti (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti "originari"
	ex Cap. 90	Strumenti e apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici, esclusi i prodotti delle voci nn. 90.05, 90.07 (esclusi lampade e tubi per la produzione di lampi di luce in fotografia ad accensione elettrica), 90.08, 90.12 e 90.26		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali sono uti- lizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
	90.05	Binocoli e cannocchiali con o senza prismi		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti "originari"
	ex 90.07	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi compresi lampade e tubi per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi da lampade e tubi a scarica della voce nº 85.20, esclusi lempade e tubi per la produzione di lampi di luce in fotografia, ad accensione elettrica		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali sono impiegati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % in valore, dei prodotti, parti e pezzi (1) impiegati sia rappresentato da prodotti "originari"

⁽¹⁾ Per stabilire il valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi, sono da prendere in considerazione :

a) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato in caso di vendita, dei suddetti prodotti nel territorio dello Stato in cui si effettua la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;

b) per gli altri prodotti, parti e pezzi, le disposizioni dell'articolo 4 del presente protocollo che determinano:

⁻ il valore dei prodotti importati,
- il valore dei prodotti di origine indeterminata.

Prodotti ottenuti		Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari	Lavorazioni o trasformazioni
N° della tariffa doganale	Designazione	che non conferiscono il carattere di "prodotti originari"	di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari"
90.08	Apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono)		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti "originari"
90.12	Microscopi ottici, com- presi gli apparecchi per la microfotografia, la microcinematografia e la microproiezione		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti "originari"
90.26	Contatori di gas, di liquidi e di elettricità, compresi i contatori di produzione, di controllo e di taratura		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti "originari"
ex Capitolo 91	Orologeria, ad eccezione dei prodotti di cui alle voci nn. 91.04 e 91.08		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali sono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
·	•		

⁽¹⁾ Per stabilire il valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi, sono da prendere in considerazione :

a) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato in caso di vendita, dei suddetti prodotti nel territorio dello Stato in cui si effettua la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;

b) per gli altri prodotti, parti e pezzi, le disposizioni dell'articolo 4 del presente protocollo che determinano :

⁻ il valore dei prodotti importati, - il valore dei prodotti di origine indeterminata.

Prodotti ottenuti		Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari	Lavorazioni o trasformazioni
N° della tariffa doganale	Designazione	che non conferiscono il carattere di "prodotti originari"	di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari"
91.04	Orclogi, pendols, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti, parti e pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti "originari"
91.08	Altri movimenti finiti di orologeria		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti, parti e pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti "originari"
ex Capitolo 92	Strumenti musicali, apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di ripro duzione delle immagini e del suono in televisione, loro parti ed accessori, esclusi i prodotti della voce n° 92.11		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali sono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
92.11	Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali sono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, ed a condizione: - che almeno il 50 % del valore dei prodotti, parti e pezzi (1 utilizzati sia rappresentato da prodotti "originari"
			- e che il valore dei transi- stori utilizzati non superi il 3 \$ del valore del prodotto finito (2)

⁽¹⁾ Per stabilire il valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi, sono da prendere in considerazione:

a) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato in caso di vendita, dei suddetti prodotti nel territorio dello Stato in cui si effettua la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;

b) per gli altri prodotti, parti e pezzi, le disposizioni dell'articolo 4 del presente protocollo che determinano :

⁻ il valore dei prodotti importati, - il valore dei prodotti di origine indeterminata.

⁽²⁾ Questa percentuale non si somma a quella del 40 %.

Prodotti ottenuti		Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari	Lavorazioni o trasiormazioni
N° della tariffa doganale	Designazione	che non conferiscono il carattere di "prodotti originari"	di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari"
Capitolo 93	Armi e munizioni	`	Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 96.01	Oggetti di spazzolificio (spazzole, spazzolini, scope-spazzole, pennelli e simili), comprese le spazzole costituenti elementi di macchine, rulli per dipingere, raschini di gomma o di altre simili materie flessibili		Fabbricazione per la quale sono impiegati prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
97.03	Altri giocattoli ; modelli ridotti per divertimento		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
98.01	Bottoni, bottoni a pressione, bottoni per polsini e simili (compresi gli sbozzi, i dischetti per bottoni e,le parti di bottoni)	-	Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
98.08	Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, anche montati su bobine; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola		Pabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

ALLEGATO III

ELENCO B

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non comportano cambiamenti di voce tariffaria, ma che tuttavia conferiscono il carattere di "prodotti originari" ai prodotti ottenuti da queste operazioni

Prodotti finiti		Lavorazioni o trasformazioni
N° della tariffa doganale	Designazione	di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari"
		L'incorporazione dei prodotti, parti e pezzi staccati, nelle caldale, macchine, apparecchi, ecc., dei capitoli da 84 s 92, nelle caldale e radiatori, di cui alla voce nº 73.37, nonche nei prodotti delle voci nn. 97.07 e 98.03 non ha l'effetto di far perdere il carattere di "prodotti originari" ai suddetti prodotti, a condizione che il valore di questi ultimi, parti e pezzi non superi il 5 % del valore del prodotto finito.
13.02	Gomma lacca, anche imbianchita : gomme, gommoresine, resine e balsami naturali	Lavorazioni o trasformazioni per le quali vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non superi il 50 % del valore del prodotto finito
ex 15.05	Lanolina raffinata	Fabbricazione a partire dal grasso di lana (untume)
ex 15.10	Alcoli grassi industriali	Fabbricazione a partire da acidi grassi industriali
ex 17.01	Zuccheri di barbabietola o di canna, allo stato solido, aromatizzati o colorati	Fabbricazione a partire da zuccheri di barbabietola o di canna allo stato solido senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti il cui valore non supera il 30 % del valore del prodotto finito
ex 17.02	Lattosio, glucosio, zucchero d'acero e altri zuccheri, allo stato solido, aromatizzati o colorati	Fabbricazione a partire da altri zuccheri allo stato solido senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti il cui valore non supera il 30 % del valore del prodotto finito
ex 17.03	Melassi, aromatizzati o con aggiunta di coloranti	Fabbricazione a partire da prodotti senza aggiunta di aromatizzanti o coloranti il cui valore non supera il 30 % del valore del prodotto finito
ex 21.03	Senapa preparata	Fabbricazione a partire da farina di senapa
ex 22.09	Whisky, il cui tenore in alcole è inferiore a 50°	Fabbricazione a partire da alcole proveniente esclusivamente dalla distillazione di cereali e nel quale al massimo il 15 % del valore del prodotto finito è rappresentato da prodotti non originari

	Prodotti finiti	
N° della tariffa doganale	Designazione	Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari"
ex 25.15	Marmi semplicemente segati e di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento in lastre o in elementi, luci- datura, levigatura grossolana e pulitura di marmi greggi sgrossati, semplicemente segati e di spessore superiore a 25 cm
		addat c al apeacole superiore a 25 cm
ex 25.16	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, greggi, sgrossati o semplicemente segati, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento di granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da costruzione greggi, sgrossati, semplicemente segati e di spessore superiore a 25 cm
ex 25.18	Dolomite calcinata ; pigiata di dolomite	Calcinazione della dolomite greggia
ex 25.19	Altro ossido di magnesio anche chimicamente puro	Fabbricazione a partire da carbonato di magnesio naturale (magnesite)
ex 25.19	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), anche calcinato, ad esclusione dell'ossido di magnesio, macinato e messo in recipienti ermetici	Macinazione del magnesio naturale (magnesite), anche calcinato, escluso l'ossido di magnesio, e confezione in recipienti ermetici
ex 25.24	Fibre di amianto grezze	Trattamento del minerale di amianto concentrato (arricchito)
ex 25.26	Cascami di mica macinati ed omogeneizzati	Macinazione ed omogeneizzazione dei cascami di mica
ex 25.32	Terre coloranti, calcinate o polverizzate	Triturazione e calcinazione o polveriz- zazione di terre coloranti
ex Cap. da 28 a 37	Prodotti delle industrie chimiche e delle industrie connesse, eccetto l'anidride solforica (ex 28.13), i fosfati alluminocalcici naturali trattati termicamente, macinati e polverizzati (ex 31.03), i tannini (ex 32.01), gli oli essenziali, resinoidi e i sottoprodotti terpenici (ex 33.01), le preparazioni destinate a intenerire la carne e le preparazioni destinate a chiarificare la birra, composte di papaina e bentonite e le preparazioni enzimatiche per il disincollaggio dei tessili (ex 35.07)	Lavorazione o trasformazione per le quali sono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 20 % del valore del prodotto finito
ex 28.13	Anidride solforica	Fabbricazione a partire da aniiride solforosa
ex 31.03	Fosfati allumino-calcici naturali trattati termicamente, macinati e polverizzati	Macinazione e polverizzazione di fosfati allumino-calcici naturali trattati termicamente
ex 32.01	Tannini (acidi tannici), compreso il tannino di noci di galla all'acqua, e loro sali eteri, esteri ed altri derivati	Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale
ex 33.01	Oli essenziali (deterpenati o no), liquidi o concreti ; resinoidi ; sottoprodotti ter- penici residuali della deterpenazione degli oli essenziali	Fabbricazione a partire da soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o prodotti analoghi, ottenuti per "effleurage" o macerazione
ex 35.07	Preparazioni destinate a intenerire la carne e a chiarificare la birra, composte di papaina e di bentonite ; preparazioni enzimatiche per il disincollaggio dei tessili	Fabbricazione a partire da enzimi o da enzimi preparati il cui valore non superi il 50 % del valore del prodotto finito

Prodotti finiti		I amount of a transfer of
N° della tariffa doganale	Designazione	Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari"
ex Cap. 38	Prodotti diversi delle industrie chimiche, eccetto il tallol raffinato (ex 38.05), l'essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato, purificata (ex 38.07), la pece nera (pece di catrame vegetale) (ex 38.09)	Lavorazione o trasformazione per le quali sono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 20 % del valore del prodotto finito
ex 38.05	Tallol raffinato	Raffinazione del tallol greggio
ex 38.07	Essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distilla- zione e nella raffinazione dell'essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato, greggia
ex 38.09	Pece nera (pece di catrame vegetale)	Distillazione dal catrame di legno
ех Сар. 39	Materie platiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze, escluse le pellicole di ionomeri (ex 39,02)	Lavorazioni o trasformazioni per le quali vengono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 20 % del valore del prodotto finito
ex 39.02	Pellicole di ionomeri	Fabbricazione a partire da un sale par- ziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e di sodio
ex 40.01	Lastre "crêpe" di gomma per suole	Laminazione di fogli "crêpe" di gomma naturale
ex 40.07	Fili e corde di gomma vulcanizzata ricoperti di materie tessili	Fabbricazione a partire da fili e corde di gomma vulcanizzata, nudi
ex 41.01	Pelli di ovini senza vello	Slanatura di pelli di ovini
ex 41.02	Pelli di bovini (compresi i bufali) e di equini, preparate ma non pergamenate, escluse quelle delle voci nn. 41.06 e 41.08, riconciate	Riconciatura di pelli di bovini (compresi bufali) e di equini, semplicemente conciate
ex 41.03	Pelli ovine, preparate ma non pergamenate, escluse quelle delle voci nn. 41.06 e 41.08, riconciate	Riconciatura di pelli ovine, semplice- mente conciate
ex 41.04	Pelli caprine, preparate ma non pergamenate, escluse quelle delle voci nn. 41.06 e 41.08, riconciate	Riconciatura di pelli caprine, semplice- mente conciate
ex 41.05	Pelli preparate, ma non pergamenate, di altri animali, escluse quelle delle vo- ci nn. 41.06 e 41.08, riconciate	Riconciatura di pelli di altri animali, semplicemente conciate
ex 43.02	Pelli confezionate	Imbianchimento, tintura, appretto, taglio e cucitura di pelli da pellicceria conciate o preparate
ex 44.22	Fusti, botti, mastelli, secchie e altri lavori di bottaio e loro parti	Fabbricazione a partire da legname da bottaio, anche segato sui due lati prin- cipali, ma non altrimenti lavorato

	Prodotti finiti	Lavorazioni o trasformazioni
N° della tariffa doganale	Designazione	di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari"
ex 50.03	Cascami di seta, borra, roccadino o pette- nuzzo e residui della cardatura, cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta, borra, roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura
ex 50.09 ex 51.04 ex 53.11 ex 53.12 ex 55.07 ex 55.07 ex 55.08 ex 55.09 ex 56.07	Tessuti stampati	Stampa accompagnata da operazioni di finitura o rifinitura (imbianchimento, apprettatura, essiccamento, vaporizzazione, desmottamento ("épincetage"), rattoppatura, impregnazione, sanforizzazione, mercerizzazione) di tessuti il cui valore non supera il tasso del 47,5 % del valore del prodotto finito
ex 59.14	Reticelle ad incandescenza	Fabbricazione a partire da tessuti tubo- lari di maglia
ex 67.01	Spolverini e scopette di piume	Fabbricazione a partire da piume, parti di piume e calugine
ex 68.03	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione di lavori di ardesia
ex 68.04	Pietre per affilare, per avvivare o levi- gare a mano, di pietre naturali, di abrasivi naturali od artificiali agglomerati o di materie ceramiche	Taglio, aggiustamento ed incollaggio di abrasivi che per la forma non sono riconoscibili come destinati all'uso a mano
ex 68.13	Lavori di amianto ; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e car- bonato di magnesio	Fabbricazione di lavori di amianto, di miscele a base di amianto o a base di amianto e di carbonato di magnesio
ex 68.15	Lavori di mica, compresa la mica su carta o su tessuto	Fabbricazione di lavori di mica
ex 70.10	Bottiglie e boccette tagliate	Sfaccettatura di bottiglie e boccette 11 cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce n° 70.19	Sfaccettatura di oggetti di vetro il cui valore non aupera il 50 % del valore del prodotto finito o decorazione eseguita completamente a mano, ad esclusione della stampa serigrafica, di oggetti di vetro soffiati a bocca, il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 70.20	Lavori di fibre di vetro	Fabbricazione a partire da fibre di vetro gregge
ex 71.02	Pietre preziose (gemme) e pietre semipre- ziose (fini), tagliate o altrimenti lavora- te, non incastonate né montate, anche infi- late per comodità di trasporto, ma non assortite	Fabbricazione a partire da pietre preziose gregge
ex 71.03	Pietre sintetiche e ricostituite, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate ne montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite	Fabbricazione a partire da pietre sinte- tiche o ricostituite gregge

— 321 **—**

	Prodotti finiti	Lavorazioni o trasformazioni
N° della tariffa doganale	Designazione	di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari"
ex 71.05	Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura e triturazione dell'argento e sue leghe, greggi
ex 71.05	Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), greggi	Mescolanza o separazione elettrolitica dell'argento e sue leghe, greggi
ex 71.06	Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione di metalli comuni placcati o ricoperti di argento, greggi
ex 71.07	Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione dell'oro e delle sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi
ex 71.07	Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi	Mescolanza o separazione elettrolitica dell'oro e sue leghe, greggi
ex 71.08	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione di metalli comuni placcati o ricoperti di oro o di argento, greggi
ex 71.09	Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, greggi	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione del platino e dei metalli del gruppo del platino e loro leghe, greggi
ex 71.09	Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, semilavorati	Mescolanza o separazione elettrolitica del platino e dei metalli del gruppo del platino e delle loro leghe, greggi
ex 71.10	Metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione dei metalli comuni o metalli prezioni, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino, greggi
ex 73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio :	
	- nelle forme indicate alle voci dal n° 73.07 al n° 73.13 incluso	Fabbricazione a partire dai prodotti nelle forme indicate alla voce n° 73.06
	- nelle forme di cui alla voce nº 73,14	Fabbricasione a partire dai prodotti nelle forme indicate alle voci nn. 73.06 e 73.07
ex 73.29	Catene antisdrucciolevoli	Lavorazioni o trasformazioni per le quali vengono impiegati prodotti di valore non superiore al 50 \$ del valore del prodotto finito
ex 74.01	Rame da affinazione (blisters ed altri)	Conversione di metalline cuprifere
ex 74.01	Rame raffinato	Affinazione termica od elettrolitica del rame da affinazione (blisters ed altri), dei cascami e dei rottami di rame
ex 74.01	Leghe di rame	Fusione e trattamento termico del rame raffinato, dei cascami e dei rottami di rame
ex 75.01	Nichelio greggio (esclusi gli anodi della voce nº 75.05)	Affinazione per elettrolisi, per fusione o con processi chimici delle metalline "speiss" ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio

Prodotti finiti		Lavorazioni o trasformazioni
N° della tariffa doganale	Designazione	di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari"
ex 75.01	Nichelio greggio, escluse le leghe di nichelio	Affinaggio per elettrolisi, per fusione o per via chimica di avanzi e rottami
ex 76.01	Alluminio greggio	Fabbricazione, con trattamento termico o elettrolitico, di alluminio non legato, di cascami e di rottami
76.16	Altri lavori di alluminio	Fabbricazione per la quale sono utilizzate delle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio; lamiere o nastri spiegati di alluminio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodetto finito
ex 77.02	Altrí lavori di magnesio	Fabbricazione a partire da barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri, tormiture calibrate, polveri e pagliette, tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate di magnesio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 77.04	Berillio (glucinio) lavorato	Laminazione, stiratura, trafilatura e triturazione del berillio greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 78.01	Piombo affinato	Produzione per affinazione termica di piombo d'opera
ex 81,01	Tungsteno lavorato	Fabbricazione a partire dal tungsteno greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 81.02	Molibdeno lavorato	Fabbricazione a partire dal molibdeno greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 81.03	Tantalio lavorato	Fabbricazione a partire dal tantalio greggio il cui valore non supera il 50 \$ del valore del prodotto finito
ex 81.04	Altri metalli comuni lavorati	Fabbricazione a partire da altri metalli comuni greggi il cui valore non supera il 50 \$ del valore del prodotto finito
ex 82.09	Coltelli a lama trinciante e dentata (compresi i roncoli chiudibili), esclusi i coltelli della voce nº 82.06	Fabbricazione a partire da lame di poltelli
ex 83.06	Oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni, escluse le statuette	Lavorazione, trasformasione o montaggio per i quali vengono utiliz- zati prodotti il cui valore non supera il 30 % del valore del prodotto finito
ex 84.05	Locomobili (ad esclusione dei trattori della voce n° 87.01) e macchine semifisse, a vapore	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 40 \$ del valore del prodotto finito
84.06	Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito

Prodotti finiti		Lavorazioni o trasformazioni
N° della tariffa doganale	Designazione	di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari"
ex 84.08	Altri motori e macchine motrici, ad esclusione dei propulsori a reazione e delle turbine a gas	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei prezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti originari
84.16	Calandre e laminatoi, diversi dai laminatoi per metalli e dalle macchine per laminare il vetro ; cilindri per dette macchine	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito
ex 34.17	Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, per l'industria del legno, delle paste per carta, carta e cartoni	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito
84.31	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa (pasta per carta) e per la fabbricazione e la rifinitura della carta e del cartone	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito
84.33	Altre macchine ed apparecchi per la lavora- zione della pasta per carta, della carta e del cartone, comprese le tagliatrici di ogni specie	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito
ex 84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calza- ture, ecc.), compresi i mobili per dette macchine	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non è superiore al 40 % del valore del prodotto finito, e a condizione :
		- che almeno il 50 % del valore dei prodot- ti, delle parti e dei pezzi (1) utilizza- ti per il montaggio della testa (moto- re escluso) siano prodotti "originari"
		- e che il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto e il mecca- nismo zig zag, siano prodotti "originari"

⁽¹⁾ Per stabilire il valore delle parti e dei pezzi, sono da prendere in considerazione :

a) per le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato in caso di vendita dei suddetti prodotti nel territorio dello Stato in cui si effettua la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;

b) per gli altri pezzi e parti, le disposizioni dell'articolo 4 del presente protocollo che determinano :

⁻ il valore dei prodotti importati,

⁻ il valore dei prodotti di origine indeterminata.

— 324 —

	Prodotti finiti	Lavorazioni o trasformazioni
Nº della tariffa doganale	Designazione	di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari"
85.14	Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi utilizzati sia rappresentato da "prodotti originari" (1)
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radictelecomando	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi utilizzati sia rappresentato da "prodotti originari" (1)
87.06	Parti, pezzi staccati e accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal nº 87.01 al nº 87.03 incluso	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi ataccati, il cui valore non supera il 15 % del valore del prodotto finito
ex 94.01	Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce nº 94.02), di metalli comuni	Lavorazione, trasformazione, montaggio per i quali vengono utilizzati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore a 300 g/m2 in forme pronte per l'uso, il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito (2)
ex 94.03	Altri mobili, di metalli comuni	Lavorazione, trasformazione, montaggio per i quali vengono utilizzati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore a 300 g/m2 in forme pronte per l'uso, il cui valore non supera il 25 \$ del valore del prodotto finito (2)
ex 95.05	Lavori di tartaruga, madreperla, avorio, osso, corno, corna di animali, corallo naturale o ricostituito ed altre materie animali da intaglio	Fabbricazione a partire da tartaruga, madreperla, avorio, osso, corno, corna di animali, corallo naturale o ricostituito e altre materie animali da intaglio, lavorati

⁽i) Con l'applicazione di questa norma non si deve tuttavia superare la percentuale del 3 % per i transistori di cui all'elenco A della stessa voce tariffaria.

⁽²⁾ Questa norma non si applica ove si applichi la regola generale del cambiamento della voce tariffaria per le altre parti e gli altri pezzi staccati, rientranti nella composizione del prodotto.

	Prodotti finiti	Lavorazioni o trasformazioni	
N° della tariffa doganale	Designazione	di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari"	
ex 95.08	Lavori di materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc.), lavori di schiuma di mare e ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, giavazzo e materie minerali simili al giavazzo	Fabbricazione a partire da materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc.), lavorati, o a partire da schiuma di mare e ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, giavazzo e materie minerali simili al giavazzo	
ex 96.01	Oggetti di spazzolificio	Fabbricazione per la quale sono utiliz- zate le teste preparate per oggetti di spazzolificio, il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito	
ex 97.06	Teste di bastoni da golf in legno od altre materie	Fabbricazione a partire da sbozzi	
ex 98.11	Pipe (comprese le teste)	Fabbricazione a partire da sbozzi	

ALLEGATO IV

ELENCO C

Elenco dei prodotti esclusi dall'applicazione del presente protocollo

N. della tariffa doganale	Designazione
ex 27.07	Oli aromatici analoghi ai sensi della nota 2 del capitolo 27, distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili
da 27.09 a 27.16	Oli minerali e prodotti della loro distillazione; materie bituminose, cere minerali
ex 29.01	Idrocarburi:
	aciclici,
	- cicloparaffinici e cicloolefinici, esclusi gli azuleni,
	benzolo, toluolo, xiloli,
	destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
ex 34.03	Preparazioni lubrificanti, escluse quelle contenenti 70 % o più, in peso, d oli di petrolio o di minerali bituminosi, contenenti oli di petrolio o d minerali bituminosi
ex 34.04	Cere a base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici
ex 38.14	Additivi preparati per lubrificanti

ALLEGATO V CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

	1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)		EUR.1	N. A 000.	.000
		Prima	di compilare il formul	ario consultare le	note al retro
		2. Certific	ato utilizzato negli	scambi prefe	renziali tra
	3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facolitativa)			e	
	f 		care i paesi, gruppi di p	1	
		prodott	gruppo di paesi orio di cui i i sono conside- ginari (1)	5. Paese, gr o territo destinazi	ruppo di paesi rio di one
	6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativ	a) 7. Osserva	zioni		
Per le merci non imballate, indicare il numero	8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei collimerci	i (^f), designazio		Peso lordo (kg) o altra misura (l, m², ecc.)	10. Fatture (indica- zione facol- tativa)
degli og- getti o in- dicare « alla				(i, m°, ecc.)	rativa)
rinfu sa».					
	·				
				,	
					. *
				·	
	11. VISTO DELLA DOGANA		12. DICHIAR	AZIONE DE	LL'ESPORTA-
i .	Dichiarazione certificata conforme	Timbro	TORE Io sottoscritto		
Da riem- pire solo quando le norme na-	Documento d'esportazione (²), modello		sopra soddisfan	o alle condizio	oni richieste per
zionali dei paere o territorio	del	-	Fatto a		
d'esporta- zione la richiedona.	Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato		a second G. commission	, ,	
	A addi				
	(Pirms)			(Firme)	

13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:	14. RISULTATO DEL CONTROLLO
	Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il pre- sente certificato (1)
	è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.
È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del	non risponde alle condizioni di autenticità è di rego- larità richieste (si vedano le allegate osservazioni).
presente certificato.	
Fatto a, addì	Fatto a, addì
Timbro	Timbro
(Firma)	(Firma) (A) Segnare con una X la menzione applicabile.

NOTE

- 1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere approvata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
 - 2. Gli articoli indicati nel certificato devono essere indicati senza lasciare linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciara una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
 - 3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permettere l'identificazione.

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportarore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR. 1	N. A 200.	000
	Prima di compilare il f	ormulario consultare le	e nove al retro
	2-Domanda per ottene scambi preferenziali	re un certificato (tra	da utilizzare negl
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)		e	
	(indicare i paesi, grup	oi di paesi o territori d	i cui trattasi)
	4. Paese, gruppo di pa o territorio di cui i prodotti sono consi rati originari	esi 5. Paese, gr	ruppo di paesi rio di
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	7. Osservazioni		
		1	
8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (merci), designazione delle	9. Peso lordo (kg) o altra misura	10. Fatture (indica- zione facol-
		(l, m³, ecc.)	tativa)
		,	
		,	
		,	·

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

lo sottosci	ritto, esportatore delle m	erci descritte a fronte,			
DICHIAR	O che queste merci rispo	ondono alle condizioni i	ichieste per ottenere i	l certificato qui alle	gato:
•	•		•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	÷				
PRECISO	le circostanze che hanno	permesso a queste mer	ci di soddisfare a que	ste condizioni:	
		***************************************		**************************************	
	***************************************			***************************************	
	,		***************************************		
	appaint the response contained in the respective province the respective to the same	***************************************		***************************************	
PRESENT	O i seguenti documenti	giustificativi (¹):			
	•				-

		•			
M'IMPEG	iNO a presentare, su ricl ritenessero indispensab da parte delle dette au sopra;	hiesta delle autorità con pile per il rilascio del ce torità, della mia contabi	petenti, qualsiasi gius rificato qui allegato, lità e delle circostanze	stificazione supplem come pure ad accet relative alla fabbrio	entare che dette autorità tare qualunque controllo azione delle merci di cui
CHIEDO	il rilascio del certificato	qui ailegato per queste	merci.		
		Fatto	a	, add	
			· ., ., ., ., ., ., ., ., .,	y and gottle backering gog gogs prome and an	
				(Firma)	
-					

⁽¹⁾ Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportare tal quali.

ALLEGATO VI

FORMULARIO EUR. 2 N.	Formulario utilizzato negli scambi preferenziali tra (¹)		
2 Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	3 Dichiarazione dell'esportatore		
	Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte in appresso dichiaro che esse soddisfano alle condizioni richieste pe procedere alla compilazione del presente formulario e ch hanno il carattere di prodotti originari conformemente all disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella n. I		
4 Destinatario (nome, indirizzo completo, paese)	5 Luogo e data		
	6 Fi-ma dell'esportatore		
7 Osservazioni (²)	8 Paese d'origine (3) 9 Paese di destinazione (4)		
	10 Peso lordo (kg)		
Marche e numeri dell'invio e designazione delle mer	d'esportazione o servizio del paese d'esportazione (') incaricato del controllo a posteriori della dichiarazione dell'esportatore		

(1) Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori interessati.
(2) Indicare il riferimento al controllo eventualmente già effettuato dall'amministrazione o servizio competente.
(3) Per paese d'origine s'intende il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui i prodotti sono considerati originari.
(4) Per paese s'intende un paese, gruppo di paesi ovvero un territorio.

13	Richiesta di controllo	14	Risultato del controllo
Il controllo della dichiarazione dell'esportatore figurant		İ	Il controllo effettuato ha permesso di constatare
	sulla prima pagina del presente formulario è richiesto da (*).		che le indicazioni e menzioni riportate sul presente formulario sono esatte (¹);
			che il presente formulario non è conforme alle prescritte condizioni di autenticità e di regolarità (si vedano le osservazioni qui allegate) (1)
	Fatto a		Fatto a
	(Firms)		(Firma) (1) Contrassegnare con una X la casella di cui trattasi.

(*) Il controllo a posteriori dei formulari EUR. 2 è effettuato a titolo di sondaggio o quante volte le autorità doganali dello Stato d'importazione abbiano fondati dubbi in merito all'autenticità del formulario ed all'esattezza delle indicazioni sull'origine reale della merce in questione.

Istruzioni relative alla compilazione del formulario EUR. 2

- Possono dar luogo alla compilazione di un formulario EUR. 2 soltanto le merci che nel paese di esportazione soddisfino alle condizioni
 previste dalle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella 1. Tali disposizioni devono essere attentamente studiate prima
 di procedere alla compilazione del formulario.
- 2. L'esportatore unisce il formulario al bollettino di spedizione quando si tratta di spedizioni per pacco postale e l'inserisce nel pacco quando si tratta di spedizione sotto forma di lettere. Irroltre appone sull'etichetta verde C 1 o sulla dichiarazione in dogana C 2/C P 3 l'indicazione EUR. 2, seguita dal numero di serie del formulario.
- 3. Tali istruzioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali o postali.
- 4. L'utilizzazione di tale formulario costituisce per l'esportatore impegno a presentare alle autorità responsabili qualsiasi documento giustificativo da esse ritenuto necessario e ad accettare che le stesse procedano a qualsiasi controllo sulla sua contabilità e sulle circostanze di fabbricazione delle merci descritte nella casella 11.

(VERSO)

ALLEGATO VII

MODELLO DI DICHIARAZIONE

11	sottoscritto dichiara che le mer				
(ir	ndicare lo(gli) Stato(i) legato(i) tenuti).	dalla convenzione nel quale(n			
e	(secondo il caso):				
a)	(*) soddisfano alle norme rela ottenuti »	ntive alla definizione della noz	ione di « prodotti interamente		
	0				
ь)	(*) sono state ottenute dai segu	uenti prodotti :			
	Descrizione	Paese d'origine	Valore (*)		
		•••••	***************************************		
			••••••		
	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	•••••			
	e sono state sottoposte alle seguenti lavorazioni:				
		•	(indicare l'operazione)		
	in				
	nel quale (nei quali) i prodotti	(indicare lo (gli) Stato (sono stati ottenuti).	i) legato (i) dalla convenzione		
Fat	to a,	add)	(Firms)		

^(*) Compilare se necessario.

ALLEGATO VIII

COMUNITÀ EUROPEE

			······································			
1. Speditore (4)	!. Speditore (¹)		SCHEDA DI INFORMAZIONE per ottenere un			
		CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE come previsto dalle disposizioni relative agli scambi tra				
2. Destinatario (³)	-	LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA		ПСА		
		GLI STATI ACP				
3. Trasformatore (1)		4. Stato ove sono state effertuate le lavorazioni o tra- sformazioni			tra-	
6. Ufficio di dogana d'importazione	c (*)	5. Per uso	ufficiale		`	
7. Documento d'importazione (^a)						
modello						
del						
MERCI AL A	MOMENTO DELLA SPEDIZIO	ONE VERS	O LO STATO DES	TINATARIO		
8. Marche, numeri, numero a natura dei colli	9. Numero posizione NdB e de	scrizione de	lle merci	10. Quantità (*)		
			11. Valore (4)			
	MERCI IMPORTA	TE UTILI	ZZATE			
12. Numero posizione NdB e descr	rizione delle merci		13. Paese d'origine	14. Quantità (*)	15. Valore (*)(*)	
		:				
16. Natura delle lavorazioni o trasf	formazione effertuate				I	
17. Osservazioni						
18. VISTO DELLA DOGANA		19. DICHIARAZIONE DELLO SPEDITORE				
Dichiarazione certificata conforme Il sottoscritto dichiara che le i rano sulla presente scheda son Documento:				figu-		
modello	n,					
Ufficio doganale		Fatto	ı, add)	<u> </u>		
Addi	Timbro					
(Firms)	dell'afficio	•••••	(First	a)		

-				
	RICHIESTA DI CONTROLLO	RISULTATO DEL CONTROLLO		
	Il funzionario doganale sottoscritto chiede il controllo dell'autenticità e della regolarità della presente scheda di informazione.	Il controllo effettuato dal funzionario doganale sottoscritto ha permesso di accertare che la presente scheda di informazione: a) è stata effettivamente rilasciata dall'ufficio doganale indicato e che le menzioni ivi contenute sono esatte (*). b) non risponde ai requisiti d'autenticità e di regolarità prescritti (ved. osservazioni allegate) (*).		
	Fatto a, addi Timbro dell'ufficio	Fatto a, addì Timbro dell'ufficio		
:	(Firma del funzionario)	(Firma del funzionario) (*) Cancellare la menzione inutile.		

NOTE DELLA PAGINA 1

- (1) Nome o ragione sociale e indirizzo completo.
- (3) Menzione facoltativa.
- (3) Kg, hl, m8 o altra unità di misura.
- (4) Gli imballaggi sono considerati come formanti un tutto unico con i prodotti in essi contenuti. Tuttavia, questa disposizione non si applica per gli imballaggi che non sono di tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore di utilizzazione a carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione d'imballaggio.
- (3) Il valore deve essere indicato conformemente alle disposizioni concernenti le norme d'origine

PROTOCOLLO Nº 2

relativo alle spese di funzionamento delle Istituzioni

LE ALTE PARTI CONTRAENTI

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni che sono allegate alla convenzione:

ARTICOLO 1

Gli Stati membri e la Comunità, da un lato, gli Stati ACP, dall'altro, assumono l'onere delle spese da essi sostenute per partecipare alle sessioni del Consiglio dei Ministri e degli organi che ne dipendono, per quanto riguarda sia le spese di personale, di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e di telecomunicazioni.

Le spese per il servizio d'interpretazione durante le sedute e per la traduzione e riproduzione dei documenti e le spese per l'organizzazione materiale delle riunioni (locali, forniture, uscieri, ecc.) sono sostenute dalla Comunità o da uno degli Stati ACP a seconda che le riunioni abbiano luogo sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato ACP.

ARTICOLO 2

La Comunità e gli Stati ACP assumono l'onere, ciascuno per quanto lo riguarda, delle spese di viaggio e di soggiorno dei loro partecipanti alle riunioni dell'Assemblea consultiva.

Alle stesse condizioni, assumono l'onere delle spese di viaggio e di soggiorno del personale necessario per queste sessioni, nonché delle spese postali e di telecomunicazioni.

Le spese per il servizio d'interpretazione durante le sedute e per la traduzione e riproduzione dei documenti e le spese per l'organizzazione materiale delle riunioni (locali, forniture, uscieri, ecc.) sono sostenute dalla Comunità o dagli Stati ACP a seconda che le riunioni abbiano luogo sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato ACP.

ARTICOLO 3

Gli arbitri designati a norma dell'articolo 176 della convenzione hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Queste ultime sono stabilite dal Consiglio dei Ministri.

Le spese di viaggio e di soggiorno degli arbitri sono sostenute per metà dalla Comunità e per metà dagli Stati ACP.

Le spese di cancelleria per l'istruzione delle controversie e per l'organizzazione materiale delle udienze (locali, personale, interpretazione, ecc.) sono sostenute dalla Comunità.

Le spese per misure straordinarie d'istruzione sono pagate con le altre spese e sono oggetto di anticipi pagati dalle parti alle condizioni stabilite dalla decisione degli arbitri.

PROTOCOLLO Nº 3

sui privilegi e sulle immunità

LE ALTE PARTI CONTRAENTI.

Sollecite di favorire, con la conclusione di un protocollo sui privilegi e sulle immunità, il buon funzionamento della convenzione nonché la preparazione dei suoi lavori e l'esecuzione dei provvedimenti presi per la sua applicazione,

Considerando che è pertanto opportuno prevedere i privilegi e le immunità di cui potranno avvalersi le persone che partecipano a lavori inerenti all'applicazione della Convenzione, nonché il regime delle comunicazioni ufficiali relative a detti lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità Europee firmato a Bruxelles 1º8 aprile 1965,

Considerando altresiº che è opportuno prevedere il regime da applicare ai beni, fondi e averi del Consiglio dei Ministri ACP ed al suo personale,

Considerando che l'accordo di Georgetown del 6 giugno 1975 ha istituito il gruppo degli Stati ACP, un Consiglio dei Ministri ACP e un Comitato degli Ambasciatori ACP; che detti organi del gruppo degli Stati ACP sono assistiti dal segretariato generale ACP;

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni, allegate alla convenzione:

Capitolo 1

Persone che partecipano ai lavori relativi alla convenzione

ARTICOLO 1

I rappresentanti dei governi degli Stati membri e degli Stati ACP ed i rappresentanti delle istituzioni delle Comunità Europee nonché i loro consiglieri ed esperti e i membri del personale del Segretariato degli Stati ACP che partecipano nel territorio degli Stati membri o degli Stati ACP ai lavori delle istituzioni della convenzione o degli organi di coordinamento, oppure a lavori relativi alla applicazione della convenzione, vi godono, durante l'esercizio delle loro funzioni o nei loro viaggi a destinazione del luogo della missione o in provenienza dal medesimo, dei privilegi, delle immunità o delle agevolazioni d'uso.

Le disposizioni del comma precedente si applicano altresi' ai membri dell'assemblea consultiva della convenzione, agli arbitri che possono essere designati in virtu' della convenzione, ai membri degli organismi consultivi degli ambienti economici e sociali che possono essere istituiti e ai funzionari e agenti dei medesimi, ai membri degli organi della Banca Europea per gli Investimenti, al personale di quest'ultima, al personale del Centro per lo sviluppo industriale e al personale del Centro tecnico di cooperazione agricola.

Capitolo 2

Beni, fondi e averi del Consiglio dei Ministri ACP

ARTICOLO 2

I locali e gli edifici utilizzati a fini ufficiali dal Consiglio dei Ministri ACP sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione.

Salvo nella misura necessaria alle inchieste alle quali un incidente causato da un autoveicolo appartenente al suddetto Consiglio o circolante per conto di quest'ultimo puo' dar luogo in caso di infrazione alle norme che regolano la circolazione stradale o di incidenti causati da tale veicolo, i beni e gli averi del Consiglio dei Ministri ACP non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza l'autorizzazione del Consiglio dei Ministri istituito dalla convenzione.

ARTICOLO 3

Gli archivi del Consiglio dei Ministri ACP sono inviolabili.

_ 344 _

ARTICOLO 4

Il Consiglio dei Ministri ACP, i suoi averi, le sue entrate e gli altri suoi beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

Ove il Consiglio dei Ministri ACP effettui acquisti considerevoli di beni immobili o mobili che siano strettamente necessari all'esercizio delle sue attività amministrative ufficiali ed il cui prezzo comprenda imposte indirette o tasse sulla vendita, lo Stato ospitante adotta, ogniqualvolta cio' sia possibile, le opportune disposizioni per l'abbuono e il rimborso di tali imposte e tasse.

Nessuna esenzione è concessa per imposte, tasse, diritti e canoni che costituiscono mera remunerazione di servizi prestati.

ARTICOLO 5

Il Consiglio dei Ministri ACP è esente da qualsiasi dazio doganale, divieto o restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati al suo uso ufficiale; gli oggetti cosi' importati non possono essere venduti né ceduti a titolo oneroso o gratuito nel territorio del paese in cui sono stati importati, salvo che cio' avvenga a condizioni approvate dal governo di questo paese.

Capitolo 3

Comunicazioni ufficiali

ARTICOLO 6

Per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, la Comunità Economica Europea, le istituzioni della convenzione e gli organi di coordinamento godono nel territorio degli Stati che sono parti della convenzione del trattamento concesso alle organizzazioni internazionali.

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali della Comunità, delle istituzioni della convenzione e degli organi di coordinamento non possono essere censurate.

Capitolo 4

Personale del Segretariato degli Stati ACP

ARTICOLO 7

Il(I) Segretario (Segretari) e il(i) Segretario (Segretari) aggiunto(i) del Consiglio dei Ministri ACP e gli altri membri permanenti del personale di grado superiore del medesimo che gli Stati ACP devono designare beneficiano nello Stato che ospita la sede del Consiglio dei Ministri ACP, sotto la responsabilità del presidente in carica del comitato degli ambasciatori ACP, dei vantaggi riconosciuti ai membri del personale diplomatico delle missioni diplomatiche. Il coniuge e i figli minorenni conviventi beneficiano, alle stesse condizioni, dei vantaggi riconosciuti al coniuge e ai figli minorenni dei membri del personale diplomatico.

ARTICOLO 8

Lo Stato che ospita la sede del Consiglio dei Ministri ACP riconosce agli agenti permanenti del Segretariato degli Stati ACP diversi da quelli indicati all'articolo 7 l'immunità di giurisdizione solamente per gli atti da essi compiuti in veste ufficiale e nei limiti delle loro attribuzioni. Sono esclusi dall'immunità i casi di infrazione alle norme che regolano la circolazione degli autoveicoli da parte di un agente permanente del personale del Segretariato degli Stati ACP o di danni causati da un autoveicolo di sua proprietà o da lui guidato.

ARTICOLO 9

I nomi, le qualifiche e gli indirizzi del presidente in carica del Comitato degli Ambasciatori ACP, del (dei) Segretario (Segretari) e del (dei) Segretario (Segretari) aggiunto (aggiunti) del Consiglio dei Ministri ACP, nonché degli agenti permanenti del personale del Segretariato degli Stati ACP sono comunicati periodicamente, a cura del Presidente del Consiglio dei Ministri ACP, al governo dello Stato che ospita la sede del Consiglio dei Ministri ACP.

Capitolo 5

Disposizioni generali

ARTICOLO 10

I privilegi, le immunità e le agevolazioni previste dal presente protocollo sono concessi ai beneficiari esclusivamente nell'interesse delle loro funzioni ufficiali.

Le istituzioni e gli organi di cui al presente protocollo hanno l'obbligo di rinunciare all'immunità ogniqualvolta reputino che cio' non sia contrario ai loro interessi.

ARTICOLO 11

L'articolo 176 della convenzione è applicabile alle vertenze relative al presente protocollo.

Il Consiglio dei Ministri ACP e la Banca Europea per gli Investimenti possono essere parti di un procedimento d'arbitrato.

PROTOCOLLO Nº 4

relativo alle banane

La Comunità e gli Stati ACP convengono sugli obiettivi che seguono per migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione delle banane degli Stati ACP e sul fatto che saranno presi gli adeguati provvedimenti per la loro attuazione.

ARTICOLO 1

In merito alle esportazioni di banane nei mercati della Comunità, nessuno Stato ACP sarà posto in una situazione meno favorevole di quella passata o presente per quanto concerne l'accesso ai suoi mercati tradizionali ed i vantaggi di cui fruisce sui medesimi.

ARTICOLO 2

Ciascuno Stato ACP interessato e la Comunità si concertano al fine di determinare le azioni da attuare per migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione delle banane. Questo scopo sarà perseguito con tutti i mezzi disponibili ai sensi della cooperazione finanziaria e tecnica. Dette azioni saranno concepite in modo da consentire agli Stati ACP, ed in particolare alla Somalia, tenuto conto delle loro situazioni speciali, di essere maggiormente competitivi, tanto sui loro mercati tradizionali quanto sugli altri mercati della Comunità. Esse verranno attuate a tutti i livelli dalla produzione al consumo e riguarderanno in particolare i seguenti settori:

- miglioramento delle condizioni di produzione, raccolta, trattamento e trasporto interno,
- promozione commerciale.

ARTICOLO 3

Per conseguire questi obiettivi, le due parti convengono di concertarsi nell'ambito di un gruppo misto permanente, assistito da un gruppo di esperti incaricato di esaminare costantemente i problemi specifici che l'applicazione del presente protocollo potrebbe sollevare allo scopo di suggerire soluzioni.

ARTICOLO 4

Qualora gli Stati ACP produttori di banane siano indotti a creare un'organizzazione comune per conseguire gli obiettivi del presente protocollo, la Comunità apporterà il suo sostegno a tale organizzazione prendendo in considerazione le domande che le saranno presentate per appoggiare le attività di detta organizzazione che rientrano tra le azioni regionali in materia di cooperazione finanziaria e tecnica.

PROTOCOLIO Nº 5

relativo al rum

ARTICOLO 1

Sino all'entrata in vigore di un'organizzazione comune del mercato degli alcoli, i prodotti della sottovoce tariffaria 22.09 C I originari degli Stati ACP sono ammessi nella Comunità in esenzione da dazi doganali, a condizioni che consentono lo sviluppo delle correnti tradizionali di scambi tra gli Stati ACP e la Comunità nonché tra i vari Stati membri.

ARTICOLO 2

- Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, la Comunità fissa ogni anno, in deroga all'articolo 2, paragrafo 1 della convenzione, i quantitativi che possono essere importati in esenzione da dazi doganali, basandosi sui quantitativi annui più elevati importati dagli Stati ACP nella Comunità negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili statistiche, maggiorati di un tasso d'aumento annuo del 40 %, per quanto concerne il mercato del Regno Unito, e del 18 % per gli altri mercati della Comunità.
- b) Qualora l'applicazione del punto a) ostacolasse lo sviluppo d'una corrente tradizionale di scambi tra gli Stati ACP ed uno Stato membro, la Comunità prenderebbe provvedimenti per ovviare a tale situazione.

- c) La Comunità s'impegna a procedere ad un nuovo esame della percentuale d'incremento annuo fissato nel presente protocollo qualora il consumo di rum negli Stati membri aumentasse notevolmente.
- d) La Comunità si dichiara disposta a procedere ad opportune consultazioni prima di adottare le misure previste alla lettera b).
- e) La Comunità si dichiara peraltro disposta a ricercare con gli Stati ACP interessati le misure che permettano di sviluppare le loro vendite di rum su mercati non tradizionali.

ARTICOLO 3

Per conseguire tali obiettivi, le parti convengono di concertarsi nell'ambito di un gruppo misto la cui funzione consiste nell'esame continuo dei problemi specifici che l'applicazione del presente protocollo potrebbe sollevare.

ARTICOLO 4

Su richiesta degli Stati ACP, la Comunità, nel quadro delle disposizioni del titolo I, capitolo 3 aiuta gli Stati ACP a promuovere ed a sviluppare le loro vendite di rum sui mercati tradizionali e no della Comunità stessa.

PROTOCOLLO Nº 6

relativo al regime fiscale e doganale applicabile negli Stati ACP ai contratti di appalto finanziati dalla Comunità

ARTICOLO 1

1. Gli Stati ACP applicano ai contratti di appalto finanziati dalla Comunità un regime fiscale e doganale non meno favorevole di quello applicato nei confronti dello Stato più favorito, o nei confronti dell'organizzazione internazionale in materia di sviluppo più favorita.

Per l'applicazione del primo comma, non si tiene conto dei regimi applicati nei confronti degli Stati ACP o di altri paesi in via di sviluppo.

2. Fermo restando il paragrafo 1, gli Stati ACP applicano, ai contratti di appalto finanziati dalla Comunità, il regime di cui agli articoli da 2 a 12.

ARTICOLO 2

I contratti di appalto finanziati dalla Comunità non sono soggetti né alle tasse di bollo e di registro né ai prelievi fiscali di effetto equivalente, esistenti o da creare nello Stato ACP beneficiario.

Essi possono tuttavia essere soggetti alla formalità della registrazione, conformemente alle leggi vigenti negli Stati ACP. Questa formalità puo' portare alla riscossione di un canone pari alla rimmerazione della prestazione di servizio non superiore al costo dell'atto, conformemente alle disposizioni giuridiche vigenti in ciscuno Stato ACP interessato.

ARTICOLO 3

- 1. I contratti di studi, di controllo e di sorveglianza, finanziati dalla Comunità, non sono soggetti alla riscossione di imposte sulla cifra di affari nello Stato ACP beneficiario.
- 2. Gli utili risultanti dall'esecuzione degli appalti di opere, studi, controllo e sorveglianza finanziati dalla Comunità sono soggetti ad imposta secondo il regime fiscale interno dello Stato ACP, purché le persone fisiche o giuridiche che li hanno realizzati abbiano in tale Stato un centro di attività stabile o purché la durata di esecuzione dei contratti sia superiore a sei mesi.

ARTICOIO 4

1. Le importazioni nell'ambito dell'esecuzione di un appalto di forniture finanziato dalla Comunità sono effettuate senza che l'attraversamento del cordone doganale dello Stato ACP beneficiario comporti la riscossione di dazi doganali, dazi di entrata, tasse o prelievi fiscali di effetto equivalente.

- 2. Qualsiasi appalto di formiture finanziato dalla Comunità che riguardi un prodotto originario dello Stato ACP beneficiario, viene concluso per il prezzo franco stabilimento della fornitura in questione, maggiorato delle imposte interne applicate nello Stato ACP a detta fornitura.
- Le esenzioni di riscossione sono espressamente preci-3. sate nel testo stesso del contratto di appalto.

ARTICOLO 5

Gli acquisti di carburanti, lubrificanti e leganti idrocarbonati nonché, in genere, di tutti i materiali inclusi in un appalto di opere finanziato dalla Comunità sono considerati effettuati sul mercato locale e sono soggetti al regime fiscale applicabile a norma della legislazione nazionale vigente nello Stato ACP beneficiario.

ARTICOLO 6

Le imprese che, per l'esecuzione degli appalti di opere, devono importare materiali professionali beneficiano, per gli stessi, dietro loro domanda, della concessione del regime di temporanea importazione, quale definito dalla legislazione nazionale dello Stato ACP beneficiario.

ARTICOLO 7

I materiali professionali necessari all'esecuzione dei compiti definiti in un contratto di studi, di controllo o di sorveglianza sono ammessi temporaneamente, nello Stato o negli Stati ACP beneficiari, in franchigia di diritti fiscali, diritti di entrata, dazi doganali ed altre tasse di effetto equivalente, purché tali diritti, dazi e tasse non costituiscano la rimunerazione di una prestazione di servizio.

ARTICOLO 8

- 1. L'importazione di effetti ed oggetti personali, ad uso personale e domestico, da parte di persone fisiche, diverse da quelle assunte in loco, incaricate dell'esecuzione dei compiti definiti in un contratto di studio, di controllo o di sorveglianza si effettua, nel limite delle disposizioni previste dalla legislazione dello Stato ACP beneficiario, in esenzione dalla riscossione dei dazi doganali, dazi di entrata, tasse ed altri prelievi fiscali di effetto equivalente.
- 2. Queste disposizioni si applicano altresi' ai familiari delle persone di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 9

1. Il delegato della Commissione ed il personale delle delegazioni, ad esplusione del personale assunto in loco, sono esonerati da qualsiasi imposta diretta nello Stato ACP in cui sono insediati.

2. Il personale di cui al paragrafo 1 beneficia altresi delle disposizioni dell'articolo 8.

ARTICOLO 10

Gli Stati ACP concedono l'esenzione da qualsiasi imposta o prelievo fiscale, nazionale o locale, sugli interessi, sulle commissioni e sugli ammortamenti dovuti per i contributi concessi dalla Comunità in forma di prestiti speciali, prestiti subordinati o condizionali con capitali di rischio o prestiti sulle risorse proprie della banca di cui agli articoli 101 e 105 della convenzione.

ARTICOLO 11

Qualsiasi materia non contemplata dal presente protocollo resta soggetta alla legislazione nazionale degli Stati aderenti alla convenzione.

ARTICOLO 12

Le precedenti disposizioni sono applicabili alla esecuzione di tutti i contratti d'appalto finanziati dalla Comunità, stipulati dopo l'entrata in vigore della presente convenzione.

PROTOCOLLO Nº 7

che riprende il testo del protocollo nº 3 sullo zucchero ACP allegato alla convenzione ACP-CEE di Lomé firmata il 28 febbraio 1975 e le relative dichiarazioni allegate a tale convenzione

PROTOCOLLO Nº 3

relativo allo zucchero ACP

ARTICOLO 1

- 1. La Comunità si impegna senza limiti di tempo ad acquistare e ad importare a prezzi garantiti determinati quantitativi di zucchero di canna, greggio o bianco, originario degli Stati ACP, i quali a loro volta si impegnano a fornire tali quantitativi.
- 2. La clausola di salvaguardia di cui all'articolo 10 della convenzione non è applicabile. L'applicazione del presente protocollo è assicurata nel quadro della gestione dell'organizzazione comune del mercato dello zucchero, senza tuttavia che cio' possa pregiudicare l'impegno assunto dalla Comunità ai sensi del paragrafo 1.

ARTICOLO 2

1. Fatto salvo l'articolo 7, eventuali modifiche del presente protocollo possono entrare in vigore soltanto dopo cinque anni dalla data d'entrata in vigore della convenzione. Trascorso tale periodo, le modifiche eventualmente adottate di comune accordo entrano in vigore a una data da convenire.

2. Le condizioni d'applicazione della garanzia di cui all'articolo 1 sono riesaminate prima della fine del settimo anno della loro applicazione.

ARTICOLO 3

1. I quantitativi di zucchero di canna di cui all'articolo 1, espressi in tonnellate di zucchero bianco,
in appresso denominati "quantitativi convenuti", che
devono essere consegnati in ciascuno dei periodi annui
previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, sono i seguenti:

Barbados	49.300
Figi	163.600
Giamaica	118.300
Guyana	157.700
Kenya	5.000
Madagascar	10,000
Malawi	20,000
Maurizio	487.200
Repubblica popolare de	al Congo 10.000
Swaziland	116.400
Tanzania	10.000
Trinidad e Tobago	69.000
Uganda	5.000

- Fermo restando l'articolo 7, tali quantitativi non possono essere ridotti senza il consenso dei singoli Stati interessati.
- Nondimeno, fino al 30 giugno 1975, i quantitativi convenuti, espressi in tonnellate di zucchero bianco, sono i seguenti:

Barbados	29.600
Figi	25.600
Giamaica	83.800
Guyana	29.600
Madagascar	2.000
Maurizio	65.300
Swaziland	19.700
Trinidad e Tobago	54.200.

ARTICOLO 4

Gli Stati ACP esportatori di zucchero si impegnano a 1. consegnare, in ògni periodo di dodici mesi compreso fra il 1º luglio e il 30 giugno dell'anno successivo, denominato in appresso "periodo di consegna", i quantitativi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, salvo modifiche derivanti dall'applicazione dell'articolo 7. Un impegno analogo vale anche per i quantitativi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, da fornire nel periodo che si conclude il 30 giugno 1975 e che deve essere parimenti considerato come un "periodo di consegna".

- 2. I quantitativi da consegnare entro il 30 giugno 1975, di cui all'articolo 3, paragrafo 3, comprendono le forniture che, abbandonato il porto di spedizione, siano in viaggio o che, in caso di Stati privi di sbocco diretto al mare, abbiano superato la frontiera.
- 3. Le consegne di zucchero di canna originario degli Stati ACP effettuate entro il 30 giugno 1975 fruiscono dei prezzi garantiti applicabili nel periodo di consegna che decorre dal 1º luglio 1975. Identiche disposizioni possono essere adottate per periodi di consegna successivi.

ARTICOLO 5

- 1. Lo zucchero di canna, bianco o greggio, è commercializzato sul mercato della Comunità a prezzi liberamente negoziati tra acquirenti e venditori.
- 2. La Comunità non interviene se uno Stato membro autorizza entro le sue frontiere prezzi di vendita superiori al prezzo d'entrata comunitario.
- 3. La Comunità si impegna ad acquistare al prezzo garantito, entro limiti di volume convenuti, quantitativi di zucchero bianco o greggio che non possono essere in essa commercializzati ad un prezzo uguale o superiore al prezzo garantito.

4. Il prezzo garantito, espresso in unità di conto, è fissato per zucchero della qualità tipo, non confezionato, fornito cif nei porti europei della Comunità. Lo si negozia ogni anno, all'interno della gamma dei prezzi praticati nella Comunità, tenendo conto di tutti i fattori economici di rilievo, e lo si fissa al più tardi il 1º maggio che immediatamente precede il periodo di consegna in cui esso va applicato.

ARTICOLO 6

L'acquisto al prezzo garantito di cui all'articolo 5, paragrafo 3, è assicurato o da organismi d'intervento o da altri mandatari designati dalla Comunità.

ARTICOLO 7

1. Se, per cause di forza maggiore, uno Stato ACP esportatore di zucchero non consegna l'intero quantitativo convenuto nel periodo dovuto, la Commissione accorda, a richiesta dello Stato interessato, il lasso di tempo supplementare necessario alla consegna.

- 2. Se in un periodo di consegna uno Stato ACP esportatore di zucchero informa la Commissione che non è in grado di fornire l'intero quantitativo convenuto e non intende giovarsi del lasso di tempo supplementare di cui al paragrafo 1, la Commissione ridistribuisce la quantità mancante onde permetterne la consegna nel periodo di cui trattasi. La Commissione procede a questa ridistribuzione dopo aver consultato gli Stati interessati.
- 3. Se per ragioni diverse, non di forza maggiore, uno Stato ACP esportatore di zucchero non consegna in un periodo l'intero quantitativo convenuto, in ciascuno dei successivi periodi di consegna il quantitativo convenuto viene ridotto della quantità mancante.
- 4. La Commissione puo' decidere che, nei periodi di consegna successivi, la quantità mancante venga ridistribuita fra gli altri Stati di cui all'articolo 3. Per questa ridistribuzione si consultano gli Stati interessati.

ARTICOLO 8

- A richiesta della Comunità o di uno o più Stati 1. fornitori di zucchero ai sensi del presente protocollo si tengono consultazioni in merito alle misure necessarie all'applicazione del medesimo, in un'opportuna sede istituzionale scelta dalle parti contraenti. A tal fine, durante il periodo di applicazione della convenzione si puo' ricorrere alle istituzioni create dalla medesima.
- 2. Se la convenzione cessa di avere effetto, gli Stati fornitori di zucchero di cui al paragrafo 1 e la Comunità adottano disposizioni di carattere istituzionale che permettano di continuare ad applicare le disposizioni del presente protocollo.
- 3. Le revisioni periodiche previste dal presente protocollo hanno luogo nella sede istituzionale convenuta.

ARTICOLO 9

I particolari tipi di zucchero tradizionalmente forniti agli Stati membri da taluni Stati ACP esportatori sono compresi nei quantitativi di cui all'articolo 3 e soggetti allo stesso regime.

ARTICOLO 10

Le disposizioni del presente protocollo restano in vigore anche oltre la data indicata all'articolo 91 della convenzione. Dopo tale data, il protocollo puo' essere denunciato dalla Comunità nei confronti di qualsiasi Stato ACP e da qualsiasi Stato ACP nei confronti della Comunità con preavviso di due anni.

Allegato

Dichiarazioni relative al protocollo nº 3 della convenzione ACP-CEE di Lomé

1. <u>Dichiarazione comune circa eventuali richieste di parteci-</u> pazione al protocollo nº 3

Qualora uno Stato ACP che sia parte contraente della convenzione ma non sia espressamente menzionato nel protocollo nº 3 chieda di partecipare alle disposizioni di detto protocollo, la sua domanda viene presa in esame (1).

- 2. <u>Dichiarazione della Comunità in merito allo zucchero</u>
 originario di Belize, di St. <u>Kitts-Nevis-Anguilla e del</u>
 Surinam
 - a) La Comunità si impegna ad adottare misure che permettano di applicare un trattamento identico a quello previsto dal protocollo nº 3 ai seguenti quantitativi di zucchero di canna, bianco o greggio, originario dei seguenti paesi:

Belize 39.400 tonnellate St. Kitts-Nevis-Anguilla 14.800 tonnellate Surinam 4.000 tonnellate

⁽¹⁾ Allegato XIII dell'atto finale della convenzione ACP-CEE di Lomé.

- 370 -

b) Tuttavia, sino al 30 giugno 1975 i quantitativi sono i seguenti:

> 14.800 tonnellate Belize St. Kitts-Nevis-Anguilla 7.900 tonnellate (1)

3. Dichiarazione della Comunità ad articolo 10 del protocollo nº 3

La Comunità dichiara che le disposizioni dell'articolo 10 del protocollo nº 3, le quali prevedono la possibilità di denunciare, a determinate condizioni ivi stabilite, il protocollo stesso, hanno lo scopo di assicurare la certezza giuridica e non costituiscono, per la Comunità, nessuna modificazione o limitazione dei principi enunciati all'articolo 1 di detto protocollo (2).

⁽¹⁾ Allegato XXI dell'atto finale della convenzione ACP-CEE di Lomé.

⁽²⁾ Allegato XXII dell'atto finale della convenzione ACP-CEE di Lomé.

ATTO FINALE

I plenipotenziari

- di Sua Maestà il Re dei Belgi,
- di Sua Maestà la Regina di Danimarca,
- del Presidente della Repubblica Federale di Germania,
- del Presidente della Repubblica francese,
- del Presidente dell'Irlanda,
- del Presidente della Repubblica italiana,
- di Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,
- di Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,
- di Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
- e del Consiglio delle Comunità Europee,

da una parte, e

I plenipotenziari

- del Capo di Stato delle Bahamas,
- del Capo di Stato delle Barbados,
- del Presidente della Repubblica Popolare del Benin,
- del Presidente della Repubblica di Botswana,
- del Presidente della Repubblica del Burundi,
- del Presidente della Repubblica Unita del Camerun,
- del Presidente della Repubblica di Capo Verde,
- del Presidente della Repubblica Centroafricana,
- del Presidente della Repubblica Federale Islamica delle Comore,
- del Presidente della Repubblica Popolare del Congo,
- del Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio,
- del Presidente della Repubblica di Gibuti,
- del Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri dello Stato Indipendente di Dominica,
- del Presidente del Consiglio Militare Amministrativo Provvisorio e del Consiglio dei Ministri e Comandante in Capo dell'Esercito Rivoluzionario d'Etiopia,
- di Sua Maestà la Regina delle Figi,

— 374 **—**

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- del Presidente della Repubblica del Gabon,
- del Presidente della Repubblica del Gambia,
- del Presidente della Repubblica del Gana,
- del Capo di Stato di Grenada.
- del Presidente della Repubblica della Guinea,
- del Presidente del Consiglio di Stato della Guinea Bissau,
- del Presidente della Repubblica della Guinea Equatoriale,
- del Presidente della Repubblica di Guyana,
- del Presidente della Repubblica dell'Alto Volta,
- del Capo di Stato della Giamaica,
- del Presidente della Repubblica del Kenia,
- del Presidente della Repubblica di Kiribati,
- di Sua Maestà il Re del Regno di Lesotho,
- del Presidente della Repubblica di Liberia,
- del Presidente della Repubblica Democratica di Madagascar,
- del Presidente della Repubblica del Malawi,
- del Presidente della Repubblica del Mali,
- del Presidente della Repubblica Islamica di Mauritania,
- di Sua Maestà la Regina di Maurizio,
- del Presidente della Repubblica del Niger,
- del Capo del Governo Federale della Nigeria,
- del Capo dello Stato Indipendente di Papua Nuova Guinea,
- del Presidente della Repubblica del Ruanda.
- del Presidente della Repubblica di Santa Lucia,
- del Capo di Stato della Samoa Occidentale,
- del Presidente della Repubblica Democratica di São Tomé e Principe,
- del Presidente della Repubblica del Senegal,
- del Presidente della Repubblica delle Seychelles,
- del Presidente della Repubblica della Sierra Leone,
- del Presidente dello Stato Indipendente delle Isole Salomone,
- del Presidente della Repubblica Democratica Somala, Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo,

- del Presidente della Repubblica Democratica del Sudan,
- del Presidente della Repubblica del Surinam,
- di Sua Maestà il Re del Regno di Swaziland,
- del Presidente della Repubblica Unita di Tanzania,
- del Presidente della Repubblica del Ciad,
- del Presidente della Repubblica del Togo,
- di Sua Maestà il Re Taufa'ahau Tupou IV di Tonga,
- del Presidente della Repubblica di Trinidad e Tobago,
- di Sua Maestà la Regina di Tuvalu.
- del Presidente della Repubblica dell'Uganda,
- del Presidente della Repubblica dello Zaire,
- del Presidente della Repubblica dello Zambia,

— 376 —

riuniti a Lomé, il trentuno ottobre millenovecentosettantanove, per la firma della seconda convenzione ACP-CEE di Lomé. hanno adottato i testi seguenti:

la seconda convenzione ACP-CEE di Lomé, nonché i seguenti protocolli :

- relativo alla definizione della nozione di Protocollo nº 1 "prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione amministrativa
- relativo alle spese di funzionamento delle Protocollo nº 2 Istituzioni
- Protocollo nº 3 sui privilegi e sulle immunità
- Protocollo nº 4 relativo alle banane
- Protocollo nº 5 relativo al rum
- Protocollo nº 6 relativo al regime fiscale e doganale applica-bile negli Stati ACP agli appalti finanziati dalla Comunità
- Protocollo nº 7 che riprende il testo del protocollo nº 3 sullo zucchero ACP allegato alla convenzione ACP-CEE di Lomé firmata il 28 febbraio 1975 e le relative dichiarazioni allegate a tale convenzione

I plenipotenziari degli Stati membri e i plenipotenziari degli Stati ACP hanno inoltre adottato il testo dell'accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.

I plenipotenziari degli Stati membri e delle Comunità e i plenipotenziari degli Stati ACP hanno altresi adottato il testo delle dichiarazioni sotto elencate, allegate al presente atto finale:

- 1. Dichiarazione comune relativa alla presentazione della convenzione al GATT (Allegato I)
- 2. Dichiarazione comune relativa al regime di accesso ai mercati dei dipartimenti francesi d'oltremare dei prodotti originari degli Stati ACP contemplati dall'articolo 2, paragrafo 2 della convenzione (Allegato II)
- 3. Dichiarazione comune sugli articoli 9 e 11 della convenzione (Allegato III)
- 4. Dichiarazione comune sui prodotti che sono oggetto della politica agricola comune (Allegato IV)
- 5. Dichiarazione comune relativa agli scambi tra la Comunità Economica Europea e il Botswana, il Lesotho e lo Swaziland (Allegato V)
- 6. Dichiarazione comune sull'articolo 46, paragrafo 3 della convenzione (Allegato VI)
- 7. Dichiarazione comune sulla concertazione ACP-CEE in caso di instaurazione di un sistema di stabilizzazione dei proventi da esportazione su scala mondiale (Allegato VII)
- 8. Dichiarazione comune sull'incoraggiamento degli investimenti minerari (Allegato VIII)
- 9. Dichiarazione comune sull'articolo 64 della convenzione (Allegato IX)
- 10. Dichiarazione comune relativa al finanziamento complementare della cooperazione industriale (Allegato X)
- 11. Dichiarazione comune sull'articolo 82 della convenzione (Allegato XI)
- 12. Dichiarazione comune sull'articolo 131 della convenzione (Allegato XII)
- 13. Dichiarazione comune sull'articolo 132 della convenzione (Allegato XIII)
- 14. Dichiarazione comune che riprende il testo degli articoli 24-27 del protocollo nº 2 della convenzione ACP-CEE
 di Lomé, cui si fa riferimento nell'articolo 142 della
 presente convenzione, nonché della dichiarazione comune
 relativa al suddetto articolo 26 di detto protocollo
 (Allegato XIV)

- 15. Dichiarazione comune relativa ai lavoratori cittadini di una delle parti contraenti i quali risiedono legalmente sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato ACP (Allegato XV)
- 16. Dichiarazione comune in merito alla rappresentanza dei raggruppamenti economici regionali (Allegato XVI)
- 17. Dichiarazione comune sull'articolo 185 della convenzione (Allegato XVII)
- 18. Dichiarazione comune sulla pesca marittima (Allegato XVIII)
- 19. Dichiarazione comune relativa ai trasporti marittimi (Allegato XIX)
- 20. Dichiarazione comune relativa al protocollo nº 1 (Allegato XX)
- 21. Dichiarazione comune sull'origine dei prodotti alieutici (Allegato XXI)
- 22. Dichiarazione comune relativa al protocollo nº 5 (Allegato XXII)
- 23. Dichiarazione comune sull'articolo 1 del protocollo nº 5 (Allegato XXIII)
- 24. Dichiarazione comune sull'articolo 4 del protocollo nº 5 (Allegato XXIV)

I plenipotenziari degli Stati ACP hanno inoltre preso atto delle dichiarazioni sotto elencate, allegate al presente atto finale:

- 1. Dichiarazione della Comunità sulla liberalizzazione degli scambi (Allegato XXV)
- 2. Dichiarazione della Comunità sull'articolo 2, paragrafo 2 della Convenzione (Allegato XXVI)
- 3. Dichiarazione della Comunità sull'articolo 3 della convenzione (Allegato XXVII)
- 4. Dichiarazione della Comunità sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) della convenzione (Allegato XXVIII)
- 5. Dichiarazione della Comunità sull'articolo 12, paragrafo 3 della convenzione (Allegato XXIX)
- 6. Dichiarazione della Comunità sull'articolo 21 della convenzione (Allegato XXX)
- 7. Dichiarazione della Comunità sull'articolo 95 della convenzione (Allegato XXXI)
- 8. Dichiarazione della Comunità sull'articolo 95 della convenzione (Allegato XXXII)
- 9. Dichiarazione della Comunità sull'articolo 156 della convenzione (Allegato XXXIII)
- 10. Dichiarazione del rappresentante del Governo della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi (Allegato XXXIV)
- 11. Dichiarazione del rappresentante del Governo della Repubblica federale di Germania relativa all'applicazione a Berlino della convenzione (Allegato XXXV)
- 12. Dichiarazione della Comunità sugli articoli 30 e 31 del protocollo nº 1 (Allegato XXXVI)
- 13. Dichiarazione della Comunità relativa al protocollo nº 1 sull'estensione delle acque territoriali (Allegato XXXVII)
- 14. Dichiarazione della Comunità relativa al protocollo nº 2 (Allegato XXXVIII)
- 15. Dichiarazione della Comunità relativa al protocollo nº 2 sulle spese di funzionamento delle Istituzioni (Allegato XXXIX)
- 16. Dichiarazione della Comunità relativa al protocollo nº 3 (Allegato XL)

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità hanno preso atto delle dichiarazioni sotto elencate, allegate al presente atto finale:

- 1. Dichiarazione degli Stati ACP sull'articolo 2 della convenzione (Allegato XLI)
- 2. Dichiarazione degli Stati ACP relativa al sistema applicabile ai prodotti minerari (Allegato XLII)
- 3. Dichiarazione degli Stati ACP sull'articolo 95 della convenzione (Allegato XLIII)
- 4. Dichiarazione degli Stati ACP sull'origine dei prodotti alieutici (Allegato XLIV)

TIL BEKRÆFTELSE AF DETTE har de undertegnede befuldmægtigede sat deres underskrifter under denne slutakt.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diese Schlussakte gesetzt.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Final Act.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent acte final.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Atto finale.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Slotakte hebben gesteld.

Udfærdiget i Lome, den enogtredivte oktober nitten hundrede og nioghalvfjerds.

Geschehen zu Lome am einunddreissigsten Oktober neunzehnhundertneunundsiebzig.

Done at Lome on the thirty-first day of October in the year one thousand nine hundred and seventy-nine.

Fait à Lomé, le trente et un octobre mil neuf cent soixante-dix-neuf.

Fatto a Lomé, addi' trentuno ottobre millenovecentosettantanove.

Gedaan te Lomé, de eenendertig oktober negentienhonderd negenenzeventig.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen



For Hendes Majestæt Dronningen af Danmark

lin Ersting

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Klain James

Pour le Président de la République française

34

For the President of Ireland

Per il Presidente della Repubblica italiana

freshelpenbalty

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

2 mo

Voor Hare Majesteit de Køningin der Nederlanden

5

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Donylan Huns


For Rådet for De europæiske Fællesskaber, Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften, For the Council of the European Communities, Pour le Conseil des Communautés européennes, Per il Consiglio delle Comunità Europee, Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen,

c. Chynon


For the Head of State of the Bahamas



For the Head of State of Barbados



Pour le Président de la République Populaire du Bénin



For the President of the Republic of Botswana



Pour le Président de la République de Burundi

Pour le Président de la République Unie du Cameroun

RMM

For the President of the Republic of Cap Verde

Pour le Président de la République Centrafricaine

36 Bonder

Pour le Président de la République Fédérale Islamique des Comores

furfal)

Pour le Président de la République Populaire du Congo

Pour le Président de la République de Côte d'Ivoire



Pour le Président de la République de Djibouti



For the Prime Minister and Minister of External Affairs of Independent State of Dominica



For the Chairman of the provisional Military Administrative Council and of the Council of Ministers and Commander in Chief of the Revolutionary Army of Ethiopia



For Her Majesty the Queen of Fiji

drane

Pour le Président de la République gabopaise



For the President of the Republic of the Gambia




For the President of the Republic of Ghana



For the Head of State of Grenada



Pour le Président de la République de Guinée



Pour le Président du Conseil d'Etat de la Guinée Bissau



Pour le Président de la République de Guinée équatoriale



For the President of the Republic of Guyana



Pour le Président de la République de la Haute Volta



For the Head of State of Jamaica



For the President of the Republic of Kenya

Ma

For the President of the Republic of Kiribati

Doing lace Hurs.

For His Majesty the King of the Kingdom of Lesotho

Marother

For the President of the Republic of Liberia

Pour le Président de la République Démocratique de Madagascar

Mon

For the President of the Republic of Malawi

At Jane

Pour le Président de la République du Mali




Pour le Président de la République islamique de Mauritanie

Pour Sa Majesté la Reine de l'Ile Maurice

Mowleel

Pour le Président de la République du Niger



For the Head of the Federal Government of Nigeria

Resea afoll

For the Head of the Independent State of Papua New Guinea

Pour le Président de la République rwandaise

For the President of the Republic of Saint Lucia

For the Head of State of Western Samoa

For the President of the Democratic Republic of Sao Tome and Principe

Man de Quosis

Pour le Président de la République du Sénégal



Pour le Président de la République des Seychelles



For the President of the Republic of Sierra Leone



For the President of the Independent State of Solomon Islands



For the President of the Somali Democratic Republic, President of the Supreme Revolutionary Council

For the President of the Democratic Republic of Sudan



For the President of the Republic of Suriname



For His Majesty the King of the Kingdom of Swaziland



For the President of the United Republic of Tanzania



Pour le Président de la République du Tchad



Pour le Président de la République togolaise


For His Majesty King Taufa'ahau Tupou IV of Tonga




For the President of the Republic of Trinidad and Tobago



For Her Majesty the Queen of Tuvalu



For the President of the Republic of Uganda



Pour le Président de la République du Zaire



For the President of the Republic of Zambia

— 395 **—**

ALLEGATO I

Dichiarazione comune relativa alla presentazione della convenzione al GATT

Le parti contraenti si consultano in occasione della presentazione e dell'esame, nell'ambito del GATT, delle disposizioni commerciali della convenzione.

ALLEGATO II

Dichiarazione comune
relativa al regime di accesso ai mercati
dei dipartimenti francesi d'oltremare
dei prodotti originari degli Stati ACP
contemplati dall'articolo 2, paragrafo 2 della convenzione

Le parti contraenti riaffermano che i capitoli 1 e 3 del Titolo I della convenzione si applicano alle relazioni fra gli Stati ACP e i dipartimenti francesi d'oltremare.

Durante il periodo di validità della convenzione, la Comunità avrà la possibilità di modificare il regime di accesso ai mercati dei dipartimenti francesi d'oltremare dei prodotti originari degli Stati ACP di cui all'articolo 2, paragrafo 2 in funzione delle necessità di sviluppo economico di tali dipartimenti.

Nell'esame di un'eventuale applicazione di questa possibilità, la Comunità prende in considerazione gli scambi commerciali diretti tra gli Stati ACP e i dipartimenti francesi d'oltremare. Le procedure di informazione e di consultazione si applicheranno tra le parti interessate conformemente alle disposizioni dell'articolo 16.

ALLEGATO III

Dichiarazione comune sugli articoli 9 e 11 della convenzione

Qualora un regime tariffario speciale fosse applicato dagli Stati ACP all'importazione di prodotti originari della Comunità, si applicheranno, mutatis mutandis, le disposizioni del protocollo nº 1. In tutti gli altri casi in cui il regime applicato all'importazione dagli Stati ACP richiede la certificazione dell'origine, tali Stati accettano i certificati d'origine conformi alle disposizioni delle convenzioni internazionali in materia.

ALLEGATO IV

Dichiarazione comune sui prodotti che sono oggetto della politica agricola comune

Le parti contraenti riconoscono che i prodotti che sono oggetto della politica agricola comune sono sottoposti a regimi e regolamentazioni speciali, soprattutto per quanto riguarda le misure di salvaguardia. Le disposizioni della convenzione relative alla clausola di salvaguardia si applicano a questi prodotti soltanto se sono compatibili con il carattere specifico di detti regimi e regolamentazioni.

ALLEGATO V

Dichiarazione comune relativa agli scambi tra la Comunità Economica Europea e il Botswana, il Lesotho e lo Swaziland

Considerando la parte I, paragrafo 3 del protocollo nº 22 dell'atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei trattati, la Comunità riconosce e i governi del Botswana, del Lesotho e del Swaziland dichiarano che:

- i tre governi s'impegnano ad applicare alle importazioni originarie della Comunità, a decorrere dall'entrata in vigore della convenzione, lo stesso regime tariffario che essi applicano alle importazioni originarie dell'altro paese membro dell'unione doganale cui essi aderiscono;
- questo impegno lascia impregiudicati i vari metodi eventualmente esistenti per il finanziamento dei bilanci dei tre
 governi, ove esista un nesso tra questo finanziamento e le
 importazioni originarie della Comunità e quelle originarie
 dell'altro paese membro dell'unione doganale cui essi
 aderiscono;

- i tre governi si impegnano ad assicurare, grazie alle disposizioni del loro sistema doganale e in particolare con la
applicazione delle norme d'origine stabilite dalla
convenzione, che la partecipazione dell'altro paese all'unione doganale cui aderiscono non produrrà alcuna deviazione di traffico a danno della Comunità.

ALLEGATO VI

Dichiarazione comune sull'articolo 46, paragrafo 3 della convenzione

Le parti contraenti convengono di mantenere il beneficio delle decisioni prese in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 4 della Convenzione ACP-CRE di Lomé per i seguenti Stati ACP: Burundi, Etiopia, Guinea Bissau, Ruanda, Swaziland, Comore, Lesotho, Samoa occidentale, Seicelle, Tonga, Capo Verde, Salomone e Tuvalu.

ALLEGATO VII

Dichiarazione comune

sulla concertazione ACP-CEE in caso di instaurazione di un sistema di stabilizzazione dei proventi da esportazione su scala mondiale

Le parti contraenti decidono di concertarsi nel contesto della convenzione per evitare eventuali doppie compensazioni qualora, durante il periodo di applicazione della convenzione, fosse istituito un sistema mondiale di stabilizzazione dei proventi da esportazione.

— 403 **—**

ALLEGATO VIII

Dichiarazione comune sull'incoraggiamento degli investimenti minerari

Allo scopo di incoraggiare gli investimenti suropei nei progetti di sviluppo minerario ed energetico promossi dagli Stati ACP, la Comunità e gli Stati membri, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro possono anche concludere, nell'ambito degli obiettivi generali di trattamento degli investimenti di cui al titolo IV, accordi relativi a progetti specifici qualora la Comunità, ed eventualmente imprese europee, partecipino al loro finanziamento.

ALLEGATO IX

Dichiarazione comune sull'articolo 64 della convenzione

- 1. Qualora uno Stato ACP abbia concluso o concluda con uno Stato membro un accordo intergovernativo relativo al trattamento degli investimenti, esso riconosce che il diritto al trattamento non discriminatorio degli investimenti effettuati dagli Stati membri della Comunità negli Stati ACP prende effetto dall'entrata in vigore della convenzione.
- 2. a) L'applicazione di questo diritto si baserà su accordi bilaterali intergovernativi di investimento che serviranno come accordi di riferimento.
 - **b**) Per quanto riguarda gli accordi bilaterali intergovernativi di investimento conclusi prima dell'entrata in vigore della presente convenzione. l'applicazione del trattamento non discriminatorio terrà conto di tutte le disposizioni dell'accordo di riferimento. Gli Stati ACP avranno il diritto di modificare o adeguare tale trattamento qualora obblighi internazionali e/o circostanze cambiate de facto lo richiedano.
- Ai fini dell'applicazione del trattamento non discriminatorio ai sensi del paragrafo 2, lettera a), gli Stati contraenti ricorreranno ad accordi intergovernativi bilaterali sotto forma di scambi di lettere o in altra forma adeguata determinata dalla legislazione di uno Stato contraente.
- 4. Gli Stati contraenti hanno il diritto di richiedere la conclusione di siffatti accordi. L'accordo concluso entra in vigore quanto prima in conformità della legislazione dello Stato membro interessato.

- 5. I suddetti accordi dirimeranno soltanto le controversie relative agli investimenti sorte dopo l'entrata in vigore della nuova convenzione.
- 6. Il trattamento degli investimenti effettuati prima dell'entrata in vigore della presente convenzione dovrà essere esaminato dalle due parti alla luce delle disposizioni dell'accordo di riferimento.

ALLEGATO X

Dichiarazione comune relativa al finanziamento complementare della cooperazione industriale

- 1. In fase di negoziato dell'accordo inteso a fare seguito alla convenzione ACP-CEE di Lomé, gli Stati ACP e gli Stati membri hanno riconosciuto la necessità di mobilitare risorse finanziarie supplementari, in modo da disporre di forti capitali per lo sviluppo industriale. In questo contesto, gli Stati ACP e la Comunità hanno convenuto, dato il carattere tecnico della cooperazione tra la Comunità e gli Stati ACP, di ricercare e trovare soluzioni adeguate a questo scopo.
- 2. La Comunità riconosce l'importanza che gli Stati ACP attribuiscono allo sviluppo industriale nel quadro della loro cooperazione con la Comunità. Essa afferma la propria volontà di studiare a fondo con gli Stati ACP i mezzi per mobilitare risorse finanziarie supplementari ai fini dello sviluppo industriale degli Stati ACP.
- 3. La complessità e la molteplicità degli aspetti del problema, cui si aggiunge la necessità di trovare e di mobilitare risorse supplementari, richiedono profonda riflessione, con l'assistenza degli esperti.
- 4. La Comunità e gli Stati ACP, quindi, decidono di intraprendere insieme un'analisi dettagliata di questo problema e dei mezzi per procurarsi risorse supplementari, analisi che dovrà essere conclusa al più presto possibile, e comunque non oltre nove mesi dopo la firma della convenzione. La relazione su questo studio sarà immediatamente presentata, tramite il comitato degli ambasciatori, al Consiglio dei ministri per esame e perché siano prese le misure del caso.

— 407 —

ALLEGATO XI

Dichiarazione comune sull'articolo 82 della convenzione

Le parti contraenti riconoscono che alcuni degli Stati meno sviluppati, privi di sbocchi sul mare o insulari si trovano in una posizione particolarmente svantaggiata che tende a renderli meno attraenti per gli investimenti rispetto ad altri paesi in via di sviluppo.

Pertanto, le parti contraenti convengono che sarebbe auspicabile adottare speciali misure particolari per attirare gli investimenti verso alcuni di questi Stati.

In tale prospettiva, le parti contraenti convengono di intraprendere, al più presto dopo l'entrata in vigore della convenzione, uno studio comune per individuare quali misure specifiche sia opportuno adottare nei confronti di questi Stati per migliorarne le possibilità di attirare gli investimenti.

ALLEGATO XII

Dichiarazione comune sull'articolo 131 della convenzione

Sino all'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 131, la stipulazione e l'esecuzione dei contratti di appalto pubblici finanziati dal Fondo sono disciplinati:

- per gli Stati ACP parti della convenzione firmata a Yaoundé il 29 luglio 1969, dalla legislazione vigente al 31 gennaio 1975;
- per gli altri Stati ACP, dalle loro legislazioni nazionali o prassi stabilite per i contratti internazionali.

ALLEGATO XIII

Dichiarazione comune sull'articolo 132 della convenzione

A titolo trasitorio ed in attesa che sia messa in applicazione la decisione di cui all'articolo 132, tutte le controversie saranno composte definitivamente secondo il regolamento di conciliazione e di arbitrato della Camera di Commercio Internazionale.

ALLEGATO XIV

Dichiarazione comune che riprende il testo degli articoli 24-27 del protocollo nº 2 della convenzione ACP-CEE di Lomé, cui si fa riferimento nell'articolo 142 della presente convenzione, nonché della dichiarazione comune relativa al suddetto articolo 26 di detto protocollo

Articolo 24

I contratti di cooperazione tecnica sono stipulati mediante trattativa privata. Taluni contratti possono essere stipulati in seguito a gara d'appalto, specialmente per studi importanti, particolarmente complessi e tecnici, ove motivi di ordine tecnico, economico o finanziario giustifichino il ricorso a detta procedura.

Articolo 25

ad una procedura mediante trattativa privata, la Commissione stabilisce un elenco ristretto di candidati, cittadini degli Stati membri e/o degli Stati ACP, scelti in base a criteri che ne garantiscano le qualifiche, l'esperienza e l'indipendenza e tenuto conto della loro disponibilità per l'azione prevista.

Lo Stato ACP interessato sceglie liberamente fra i candidati in elenco quello con cui intende trattare.

- 2. Qualora sia bandita una gara di appalto, la Commissione e lo Stato ACP interessato stabiliscono, in stretta collaborazione, l'elenco ristretto dei candidati in base ai criteri enunciati al paragrafo 1. Il contratto è assegnato al candidato la cui offerta è giudicata dalla Commissione e dallo Stato ACP interessato come la più vantaggiosa dal punto di vista economico.
- 3. Gli uffici di studio ACP che possono essere presi in considerazione per azioni di cooperazione tecnica sono scelti di comune accordo dalla Commissione e dallo o dagli Stati ACP interessati.

Articolo 26

Nel quadro della regolamentazione comune prevista dall'articolo 22 e delle condizioni generali di pagamento fissate di comune accordo dalla Commissione e dagli Stati ACP, i contratti di cooperazione tecnica sono elaborati, negoziati e conclusi dalle autorità competenti degli Stati ACP con il consenso e la partecipazione del delegato della Commissione europea previsto dall'articolo 31, in appresso denominato "il delegato".

Articolo 27

La Commissione incoraggia per quanto possibile la cooperazione tra uffici di studio, consulenti tecnici ed esperti degli Stati membri e degli Stati ACP nonché le associazioni momentanee, i subappalti o l'inserimento di esperti nazionali nei gruppi di consulenti degli Stati membri.

Dichiarazione comune ad articolo 26 del protocollo nº 2

- a) Sino all'applicazione della decisione prevista dall'articolo 22 del protocollo nº 2, l'esecuzione dei contratti di cooperazione tecnica finanziati dal Fondo è disciplinata:
 - per gli Stati ACP parti della convenzione firmata a Yaoundé il 29 luglio 1969, dalle clausole generali attualmente utilizzate nei contratti finanziati dal Fondo;
 - per gli altri Stati ACP, ove non sia possibile applicare loro a titolo transitorio le clausole generali attualmente utilizzate nei contratti finanziati dal Fondo, dalle rispettive legislazioni nazionali o dalle prassi da essi seguite in materia di contratti internazionali.
- b) La Comunità e gli Stati ACP convengono che la Commissione stabilisca e sottoponga all'accordo degli Stati ACP, nel più breve tempo dopo l'entrata in vigore della convenzione, le condizioni generali di pagamento applicabili ai contratti.

ALLEGATO XV

Dichiarazione comune relativa ai lavoratori cittadini di una delle parti contraenti i quali risiedono legalmente sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato ACP

Ciascuno Stato membro concede ai lavoratori cittadini di uno Stato ACP che esercitino legalmente sul suo territorio un'attività dipendente un regime senza discriminazioni basate sulla cittadinanza rispetto ai propri cittadini, per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione.

Ciascuno Stato ACP concede questo stesso regime ai lavoratori cittadini degli Stati membri che esercitano legalmente sul suo territorio un'attività dipendente.

2. I lavoratori cittadini di uno Stato ACP che esercitino legalmente un'attività dipendente sul territorio di uno Stato membro, nonché i loro familiari coabitanti, beneficiano, in questo Stato membro, per quanto riguarda le prestazioni di sicurezza sociale connesse con l'occupazione, di un regime senza discriminazioni basate sulla cittadinanza rispetto ai cittadini di tale Stato membro.

Ciascuno Stato ACP concede ai lavoratori cittadini degli Stati membri che esercitano legalmente un'attività dipendente sul suo territorio, nonché ai loro familiari, un regime analogo a quello di cui al paragrafo 1.

- Queste disposizioni lasciano salvi i diritti e gli 3. obblighi derivanti dagli accordi bilaterali che vincolano gli Stati ACP e gli Stati membri, ove detti accordi riservino ai cittadini degli Stati ACP oppure ai cittadini degli Stati membri un regime più favorevole.
- Le parti di questa dichiarazione sono d'accordo perché 4. le questioni da essa derivanti siano risolte in maniera soddisfacente e, se necessario, mediante trattative bilaterali per concludere accordi appropriati.

ALLEGATO XVI

Dichiarazione comune in merito alla rappresentanza dei raggruppamenti economici regionali

Il Consiglio dei Ministri adotta le misure che permettono alla Comunità dell'Africa orientale e alla Comunità dei Caraibi di essere rappresentate in seno al Consiglio dei Ministri e al Comitato degli Ambasciatori in qualità di osservatori. Esso esamina caso per caso le richieste di simili misure per altri raggruppamenti regionali di Stati ACP.

Dichiarazione comune sull'articolo 185 della convenzione

La Comunità e gli Stati ACP sono disposti a consentire ai paesi e territori di cui alla parte IV del trattato, divenuti indipendenti, di accedere alla convenzione se essi desiderano che le loro relazioni con la Comunità proseguano in tale forma.

ALLEGATO XVIII

Dichiarazione comune sulla pesca marittima

- 1. La Comunità e gli Stati ACP riconoscono l'importanza dello sviluppo delle risorse alieutiche nelle acque poste sotto la giurisdizione degli Stati ACP costieri quale contributo allo sviluppo complessivo degli stessi. Queste attività rientreranno nel quadro di politiche di conservazione e di utilizzazione di queste risorse definite da ciascuno Stato ACP interessato.
- Consapevoli della necessità di continuare la loro cooperazione nel settore della pesca, gli Stati ACP si dichiarano disposti a negoziare con la Comunità accordi bilaterali di pesca che possano offrire condizioni reciprocamente soddisfacenti alle attività di pesca di navi battenti bandiera di uno degli Stati membri nelle acque marittime poste sotto la giurisdizione di Stati ACP. Gli Stati ACP che concludono siffatti accordi eviteranno qualsiasi discriminazione fra gli Stati membri o nei confronti della Comunità stessa, fatti salvi eventuali accordi speciali tra Stati vicini di una stessa sub-regione, ivi compresi gli accordi reciproci di pesca.
- 3. Ia Comunità opera nello stesso spirito qualora gli Stati ACP situati nella stessa sub-regione dei territori ai quali si applica il trattato di Roma auspichino di esercitare attività di pesca nella zona corrispondente.

4. Le condizioni reciprocamente soddisfacenti cui si fa riferimento al punto 2 riguardano in particolare la natura e l'entità delle contropartite di cui beneficeranno gli Stati ACP interessati nel quadro di questi accordi bilaterali.

Queste contropartite potranno consentire di favorire lo sviluppo dell'industria della pesca di questi Stati ACP; esse si distinguono dagli stanziamenti relativi a progetti nello stesso settore nell'ambito della cooperazione finanziaria e tecnica prevista dalla presente convenzione.

5. Le parti contraenti cooperano direttamente o su base regionale o tramite appropriate organizzazioni internazionali, per assicurare la conservazione delle risorse alieutiche, ivi comprese quelle delle specie tipicamente migratrici, e per conseguire l'obiettivo della loro utilizzazione ottimale.

ALLEGATO XIX

Dichiarazione comune relativa ai trasporti marittimi

- 1. a) Le parti contraenti riconoscono che l'armonico sviluppo di servizi di trasporti marittimi efficaci e sicuri, in condizioni economicamente soddisfacenti dovrebbe andare di pari passo con lo sviluppo e la promozione degli scambi fra gli Stati ACP e la Comunità.
 - b) Esse mettono in risalto l'importanza del contributo portato dalla Comunità in questo contesto con l'adozione del regolamento relativo alla convenzione delle Nazioni Unite su un codice di condotta per le conferenze marittime. Questo regolamento si propone assicurare ai paesi in via di sviluppo parti del codice la possibilità di beneficiare delle sue disposizioni.
 - c) La Comunità riconosce le aspirazioni degli Stati ACP ad una maggiore partecipazione ai trasporti marittimi alla rinfusa.
- 2. In questa prospettiva, le parti contraenti si dichiarano disposte ad esaminare, in sede di Consiglio dei Ministri istituito dalla convenzione, gli argomenti di interesse comune che si riferiscono a questo settore.

- La Comunità riconosce l'importanza dei trasporti marittimi in quanto propulsori dell'espansione economica e dello sviluppo degli Stati ACP. Essa si dichiara disposta, nel quadro degli strumenti di cooperazione finanziaria e tecnica istituiti dalla convenzione, a contribuire allo sviluppo di questo settore negli Stati ACP che ne faranno richiesta. Questo contributo potrebbe includere in particolare quanto segue:
 - i) studi per migliorare i servizi di trasporto marittimo in modo da rispondere al meglio alle esigenze attuali e future degli scambi internazionali, specialmente tra gli Stati ACP e la Comunità, nonché tra i vari Stati ACP;
 - ii) creazione e sviluppo di compagnie marittime degli Stati ACP e incoraggiamento di imprese comuni ACP-CEE nel settore dei trasporti marittimi;
 - iii) fornitura di assistenza tecnica in materia di formazione dei marinai, politica dei trasporti marittimi, regolamentazioni marittime, problemi di esportazione e di importazione, documentazione, assicurazione marittima. ecc.:
 - iv) esecuzione di studi di fattibilità ed assistenza tecnica volti a migliorare il funzionamento dei porti degli Stati ACP nonché valutazione di progetti relativi ai porti ed ai cantieri navali.

La Comunità darà il suo aiuto anche allo studio di qualsiasi altro problema o difficoltà che si presenti in materia di trasporti marittimi.

ALLEGATO XX

Dichiarazione comune relativa al protocollo nº 1

- Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, 1. lettera c), del protocollo, il titolo di trasporto marittimo emesso nel primo porto di imbarco a destinazione della Comunità equivale al titolo di trasporto unico per i prodotti che sono oggetto di certificati di circolazione rilasciati negli Stati ACP senza sbocco sul mare.
- I prodotti esportati dagli Stati ACP senza sbocco 2. sul mare, che non sono immagazzinati negli Stati ACP o nei paesi e territori di cui alla nota esplicativa nº 9. potranno essere oggetto di certificati di circolazione rilasciati alle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2.
- Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, del protocollo, 3. sono accettati i certificati EUR. 1 emessi da un'autorità competente e vistati dalle autorità doganali.
- Per facilitare alle imprese degli Stati ACP le ricerche 4. di nuove fonti d'approvvigionamento allo scopo di beneficiare al massimo delle disposizioni del protocollo in materia di cumulo dell'origine, saranno prese disposizioni affinché il centro per lo sviluppo industriale offra la sua assistenza agli operatori degli Stati ACP per l'instaurazione di adeguati contatti con fornitori degli Stati ACP, della Comunità e dei paesi e territori d'oltremare, oltre che per favorire l'instaurazione di vincoli di cooperazione industriale fra i vari operatori.

Inoltre, le parti contraenti sono d'accordo per redigere un manuale di divulgazione delle norme d'origine destinato ai servizi utilizzatori ed agli esportatori; esse si propongono di integrare con seminari d'informazione la diffusione di questo manuale.

ALLEGATO XXI

Dichiarazione comune sull'origine dei prodotti alieutici

La Comunità riconosce il diritto degli Stati ACP costieri a valorizzare e a sfruttare razionalmente le risorse alieutiche in tutte le acque poste sotto la loro giurisdizione.

Le parti contraenti sono d'accordo circa la necessità di un esame delle attuali norme di origine al fine di decidere quali modifiche potrebbero esservi apportate per tener conto del paragrafo precedente.

Consapevoli delle loro preoccupazioni e dei loro rispettivi interessi, gli Stati ACP e la Comunità decidono di continuare l'esame del problema inerente all'entrata sui mercati della Comunità dei prodotti alieutici ottenuti da catture effettuate nelle zone poste sotto la giurisdizione nazionale degli Stati ACP, al fine di trovare una soluzione di comune gradimento. Questo esame avrà luogo in un ambito appropriato non appena possibile dopo la firma della convenzione e continuerà, se necessario, dopo la sua entrata in vigore in sede di comitato di cooperazione doganale. I risultati dell'esame saranno presentati, nel primo anno d'applicazione della convenzione, al comitato degli ambasciatori e, al più tardi durante il secondo anno, al Consiglio dei Ministri, affinché lo esamini per trovare una soluzione di reciproco gradimento.

Fin da ora, e per quanto riguarda le attività di trasformazione dei prodotti alieutici negli Stati ACP, la Comunità si
dichiara disposta ad esaminare con spirito aperto le domande
di deroga alle norme di origine per i prodotti trasformati di
questo settore produttivo, basate sull'esistenza di obblighi di
sbarco di catture contenuti in accordi di pesca con paesi terzi.
Nel suo esame, la Comunità terrà conto specialmente del fatto
che i paesi terzi interessati dovrebbero garantire un normale
mercato a questi prodotti previo trattamento, a meno che essi
siano destinati al consumo nazionale o regionale.

ALLEGATO XXII

Dichiarazione comune relativa al protocollo nº 5

Gli Stati membri si impegnano ad assicurare che il loro regime di licenze non sarà applicato dalle autorità nazionali in modo da ostacolare l'importazione dei quantitativi di rum precisati all'articolo 2, lettera a).

ALLEGATO XXIII

Dichiarazione comune sull'articolo 1 del protocollo nº 5

Qualora adottasse un'organizzazione comune dei mercati dell'alcole, la Comunità si impegna a procedere a consultazioni con gli esportatori tradizionali di rum al fine di salvaguardare i loro interessi, tenuto conto dell'evoluzione delle condizioni del mercato.

ALLEGATO XXIV

Dichiarazione comune sull'articolo 4 del protocollo nº 5

Le parti contraenti costatano che la Comunità ha accettato le disposizioni dell'articolo 4, purché

- a) qualsiasi Stato ACP che desideri beneficiare di tali disposizioni includa adeguati progetti di promozione commerciale relativi al rum nel suo programma indicativo nazionale,
- b) l'accordo della Comunità non pregiudichi la legislazione degli Stati membri in materia di pubblicità per l'alcole.

ALLEGATO XXV

Dichiarazione della Comunità sulla liberalizzazione degli scambi

La Comunità è consapevole della necessità di salvaguardare, mediante l'applicazione globale della convenzione,
la posizione concorrenziale degli Stati ACP qualora i loro
vantaggi commerciali sul mercato della Comunità risentano
di eventuali misure di liberalizzazione generale degli
scambi.

La Comunità si dichiara disposta a studiare congiuntamente azioni specifiche adatte a salvaguardare gli interessi degli Stati ACP ogni qualvolta questi ultimi le segnalino casi specifici.

ALLEGATO XXVI

Dichiarazione della Comunità sull'articolo 2, paragrafo 2 della convenzione

Per l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 della convenzione la Comunità, allo scopo di conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 1, è disposta ad avviare l'esame delle richieste degli Stati ACP di far beneficiare di un regime particolare altri prodotti agricoli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) della convenzione.

Saranno esaminate nuove produzioni agricole per le quali esistano effettive possibilità di esportazione nella Comunità o altri prodotti non contemplati dalle disposizioni di applicazione del regime suddetto, nella misura in cui assumessero una parte rilevante nelle esportazioni di uno o più Stati ACP.

ALLEGATO XXVII

Dichiarazione della Comunità sull'articolo 3 della convenzione

L'articolo 3, paragrafo 1 della convenzione non pregiudica il regime particolare riservato alle importazioni di veicoli a motore e all'industria del montaggio in Irlanda che sono oggetto del protocollo nº 7 dell'atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati.

ALLEGATO XXVIII

Dichiarazione della Comunità sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) della convenzione

Nell'accettare che venga ripreso all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) il testo dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a) della convenzione ACP-CEE di Lomé, la Comunità mantiene l'interpretazione che era stata data a questo testo secondo cui gli Stati ACP concedono alla Comunità un trattamento non meno favorevole di quello che essi riservano a taluni Stati sviluppati nel quadro di accordi commerciali, sempre che questi Stati non concedano agli Stati ACP preferenze più ampie di quelle concesse dalla Comunità.

ALLEGATO XXIX

Dichiarazione della Comunità sull'articolo 12, paragrafo 3 della convenzione

Qualora la Comunità adottasse le misure strettamente indispensabili cui si fa riferimento in questo articolo, essa avrebbe cura di ricercare quelle che, per la loro portata geografica e/o i tipi di prodotti interessati, recano il minor danno alle esportazioni degli Stati ACP.

ALLEGATO XXX

Dichiarazione della Comunità sull'articolo 21 della convenzione

Per quanto riguarda il pagamento delle spese di viaggio del personale e di trasporto degli oggetti e delle merci da esporre in occasione della partecipazione a fiere ed esposizioni, la Comunità ha accettato che, per gli Stati ACP meno sviluppati, queste spese siano direttamente pagate dal delegato della Commissione nel paese in questione, al momento del viaggio o della spedizione.

ALLEGATO XXXI

Dichiarazione della Comunità sull'articolo 95 della convenzione

1. La Comunità si impegna a imputare al bilancio generale delle Comunità Europee, a decorrere dall'entrata in vigore della presente convenzione, le spese di funzionamento delle delegazioni della Commissione negli Stati ACP, che precedentemente erano imputate al bilancio del Fondo europeo di sviluppo.

L'importo stimato delle spese delle delegazioni per la durata della nuova convenzione è di 180 milioni di UCE.

2. L'importo massimo degli interventi della Banca Europea per gli Investimenti sulle sue risorse proprie è fissato all'articolo 95, paragrafo 2 della convenzione.

Tuttavia, interventi aggiuntivi della Banca sulle sue risorse proprie potranno essere utilizzati, conformemente all'articolo 59, per il finanziamento di progetti di investimenti minerari ed energetici che presentino un reciproco interesse per la Comunità e lo Stato ACP interessato.

A norma dell'articolo 18 dello statuto della Banca, tali interventi aggiuntivi saranno soggetti ad autorizzazioni del Consiglio dei Governatori della Banca, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma di detto statuto.

Le parti intendono portare questi finanziamenti aggiuntivi a 200 milioni di UCE nel periodo di applicazione della convenzione.

3. L'importo complessivo dei contributi finanziari che la Comunità si sforzerà di mettere a disposizione degli Stati ACP sarà pertanto di 5.607 milioni di UCE.

Qualora l'importo di 180 milioni di UCE di cui al secondo comma del paragrafo 1 della presente dichiarazione non venga integralmente utilizzato per le spese delle delegazioni, la rimanenza disponibile sarà destinata agli aiuti finanziari della Comunità agli Stati ACP.

ALLEGATO XXXII

Dichiarazione della Comunità sull'articolo 95 della convenzione

Gli importi di cui all'articolo 95 intesi a coprire il complesso dei mezzi finanziari messi a disposizione degli Stati ACP dalla Comunità sono espressi in UCE; queste sono state definite dalla decisione del Consiglio del 21 aprile 1975 relativa alla definizione ed alla conversione dell'unità di conto europea utilizzata per esprimere gli importi degli aiuti di cui all'articolo 42 della convenzione ACP-CEE di Lomé.

Con decisione del Consiglio delle Comunità Europee che sarà comunicata agli Stati ACP, l'UCE potrà essere sostituita dall'Ecu quale definito nel Regolamento (CEE) nº 3180/78 del Consiglio del 18 dicembre 1978.

Qualora fosse presa una tale decisione e nell'intento di semplificare i metodi di gestione delle diverse convenzioni, l'Ecu sarebbe altresi' applicato alle operazioni impegnate o da impegnare a titolo delle convenzioni precedenti.

ALLEGATO XXXIII

Dichiarazione della Comunità sull'articolo 156 della convenzione

La Comunità conferma la dichiarazione fatta durante i negoziati della convenzione ACP-CEE di Lomé, firmata il 28 febbraio 1975, in cui ritiene che la soppressione della parte di frase "nell'osservanza dell'articolo 157", di cui la Comunità aveva chiesto l'inserimento alla fine dell'articolo 156 durante i negoziati, non pregiudica la relazione giuridica esistente fra gli articoli 156 e 157.

ALLEGATO XXXIV

Dichiarazione del rappresentante del Governo della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi

Quando nella convenzione si parla di cittadini degli Stati membri, questo significa, per la Repubblica federale di Germania, "tedeschi ai sensi della legge fondamentale della Repubblica federale di Germania".

ALLEGATO XXXV

Dichiarazione del rappresentante del Governo della Repubblica federale di Germania relativa all'applicazione a Berlino della convenzione

La seconda convenzione ACP-CEE di Lomé si applica ugualmente al Land di Berlino, salvo che il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia alle altre parti contraenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della convenzione, una dichiarazione contraria.

ALLEGATO XXXVI

Dichiarazione della Comunità sugli articoli 30 e 31 del protocollo nº 1

La Comunità riconosce la speciale importanza per gli Stati ACP della sollecita attuazione delle misure d'applicazione delle decisioni di deroga una volta approvate.

Essa avvierà procedure che le consentano di attuare al più presto dette misure d'applicazione, soprattutto per poter far fronte a situazioni che assumono carattere d'urgenza e nel quadro dell'applicazione dell'articolo 31 del protocollo.

ALLEGATO XXXVII

Dichiarazione della Comunità relativa al Protocollo nº 1 sull'estensione delle acque territoriali

Ricordando che i principi riconosciuti e pertinenti di diritto internazionale limitano l'estensione massima delle acque territoriali a 12 miglia marine, la Comunità dichiara che applicherà le disposizioni del protocollo tenendo conto di questo limite ogni qualvolta il protocollo farà riferimento a questo concetto.

ALLEGATO XXXVIII

Dichiarazione della Comunità relativa al protocollo nº 2

Dopo aver preso atto della domanda degli Stati ACP relativa ad un contributo finanziario per le spese di funzionamento del loro segretariato, la Comunità, tenendo conto degli impegni assunti in materia in occasione della seconda sessione del Consiglio dei Ministri ACP-CEE a Figi, si dichiara disposta ad esaminare con speciale attenzione le domande specifiche che le saranno presentate a tempo debito affinché il segretariato possa disporre del personale che risulta necessario.

ALLEGATO XXXIX

Dichiarazione della Comunità relativa al protocollo nº 2 sulle spese di funzionamento delle Istituzioni

La Comunità, consapevole del fatto che le spese per il servizio di interpretazione durante le sedute e per la traduzione dei documenti sono spese sostenute essenzialmente per soddisfare le sue esigenze, è disposta a continuare la prassi seguita in passato e ad assumersi l'onere di tali spese, sia per le riunioni delle Istituzioni della Convenzione che si svolgeranno nel territorio di uno Stato membro, sia per quelle che avranno luogo nel territorio di uno Stato ACP.

__ 444 __

ALLEGATO XL

Dichiarazione della Comunità relativa al protocollo nº 3

Il protocollo nº 3 costituisce un atto multilaterale sul piano del diritto internazionale. I problemi specifici che l'applicazione del protocollo nº 3 sollevasse nello Stato ospitante potrebbero tuttavia essere disciplinati con un accordo bilaterale con detto Stato.

La Comunità ha preso atto delle domande degli Stati ACP intese a modificare alcune disposizioni del protocollo nº 3, specie per quanto riguarda lo statuto del personale del segretariato degli Stati ACP.

La Comunità è disposta a trovare in comune soluzioni adeguate ai problemi sollevati dagli Stati ACP nelle loro domande per costituire uno strumento giuridico distinto quale sopra proposto.

In questo contesto, il paese ospitante, senza pregiudicare gli attuali vantaggi di cui beneficiano il segretariato degli Stati ACP e il suo personale:

1) dà prova di comprensione per quanto riguarda l'interpretazione dell'espressione "personale di grado superiore" che sarà definita di comune accordo;

- 2) riconosce i poteri delegati dal presidente del Consiglio dei Ministri ACP al presidente del Comitato degli ambasciatori ACP, per semplificare l'applicazione dell'articolo 9 del suddetto protocollo;
- 3) accetta di concedere talune agevolazioni al personale del segretariato degli Stati ACP in modo da facilitarne la prima sistemazione nel paese ospitante;
- 4) esamina in modo adeguato le questioni di carattere fiscale che interessano il segretariato degli Stati ACP ed il suo personale.

ALLEGATO XLI

Dichiarazione degli Stati ACP sull articolo 2 della convenzione

Consapevoli dello squilibrio e dell'effetto discriminante derivanti dal regime della clausola della nazione più favorita, applicabile ai prodotti originari degli Stati ACP sul mercato della Comunità, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto ii), gli Stati ACP ribadiscono la loro interpretazione secondo la quale lo scopo principale delle consultazioni previste da tale articolo sarà quello di far beneficiare i loro principali prodotti esportabili di un regime almeno altrettanto favorevole di quello concesso dalla Comunità ai paesi che beneficiano del regime dello Stato terzo più favorito.

Inoltre, devono aver luogo consultazioni qualora:

- a) uno o più Stati ACP dispongano potenzialmente di uno o più prodotti specifici per i quali degli Stati terzi preferenziali usufruiscono di un regime più favorevole;
- b) uno o più Stati ACP intendano esportare nella Comunità uno o più prodotti specifici per i quali degli Stati terzi preferenziali usufruiscono di un regime più favorevole.

ALLEGATO XLII

Dichiarazione degli Stati ACP relativa al sistema applicabile ai prodotti minerari

- 1. Gli Stati ACP si compiacciono per l'istituzione di un sistema di regolazione degli scambi ACP-CEE per quanto riguarda i prodotti minerari.
- 2. Gli Stati ACP deplorano tuttavia che le disposizioni del Titolo III, non stabilizzando i proventi che gli Stati ACP traggono dall'esportazione di tali prodotti, non risolvano in modo sufficiente i problemi incontrati dagli Stati ACP le cui economie dipendono in larga misura dalle esportazioni di prodotti minerari.
- 3. Gli Stati ACP chiedono alla Comunità di accettare un riesame del sistema nel suo complesso, all'inizio del periodo di applicazione, per migliorarlo e ampliarlo in modo da tener conto degli effetti economici dell'instabilità dei proventi derivanti dall'esportazione dei prodotti minerari sugli Stati produttori.
- 4. Gli Stati ACP hanno inoltre presentato, nel corso dei negoziati per la nuova convenzione di Iomé, una serie di richieste relative all'inserimento di un certo numero di prodotti minerari nel sistema applicabile a questa categoria di prodotti.
- 5. La Comunità ha tuttavia rifiutato l'inserimento di taluni di questi prodotti.
- 6. Gli Stati membri sottolineano l'importanza di tali prodotti per le economie di taluni Stati ACP ed insistono sulla necessità che la Comunità continui ad esaminare tali richieste in vista dell'inserimento di tali prodotti nel corso del periodo di applicazione della seconda convenzione di Lomé.

ALLEGATO XLIII

Dichiarazione degli Stati ACP sull'articolo 95 della convenzione

Sebbene, in uno spirito di cooperazione, gli Stati ACP abbiano accettato, ai fini della presente convenzione, un importo globale per l'assistenza di 5.607 milioni d'UCE, essi desiderano dichiarare che secondo loro tale cifra è non solo inadeguata ma che non rispecchia fedelmente l'accordo sul volume di assistenza finanziaria raggiunto dai Copresidenti del Consiglio dei ministri nel corso dei negoziati del mese di giugno 1979.

Inoltre, secondo l'interpretazione degli Stati ACP, l'assistenza finanziaria della Comunità ai sensi della presente convenzione non sarà inferiore alla cifra sopra indicata.

ALLEGATO XLIV

Dichiarazione degli Stati ACP sull'origine dei prodotti alieutici

Gli Stati ACP riaffermano l'opinione espressa lungo tutte le trattative sulle norme di origine per quanto riguarda i prodotti alieutici e di conseguenza confermano che, nell'esercizio dei loro diritti sovrani sulle risorse alieutiche nelle acque poste sotto la loro giurisdizione nazionale, tutte le catture effettuate in queste acque e sbarcate obbligatoriamente in porti degli Stati ACP a scopo di trasformazione dovrebbero beneficiare del carattere originario.

SCAMBIO DI LETTERE RELATIVO ALLE CARNI BOVINE ACP

Signor Presidente,

Lomé, addi' 31 octobre 1979

mi pregio di informarLa che la Comunità è d'accordo, nell'osservanza della normativa comune concernente il mercato delle carni bovine, di mettere in atto per un periodo di cinque anni speciali misure per consentire agli Stati ACP tradizionali esportatori di carni bovine di mantenere la loro posizione sul mercato comunitario, e per offrire cosi' un determinato livello di reddito ai loro produttori.

Tali misure prevedono una riduzione del 90 % degli oneri diversi dai dazi doganali all'importazione di carni bovine originarie degli Stati ACP indicati qui di seguito, a condizione che una tassa di importo equivalente venga riscossa all'atto dell'esportazione dagli Stati ACP interessati.

Questa riduzione si applica sui seguenti quantitativi espressi in carne disossata o non disossata e considerati per anno civile :

Botswana	18.916	t
Kenya	142	t
Madagascar	7.579	t
Swaziland	3.363	t

Il quantitativo globale autorizzato nel corso di un determinato anno non deve superare 30.000 tonnellate di carni bovine disossate o non disossate.

Se, nel corso di un dato anno, uno dei succitati Stati ACP non è in grado di fornire il quantitativo totale deciso e non desidera beneficiare delle misure indicate nel paragrafo seguente, la Commissione puo' riassegnare il quantitativo mancante, entro i limiti del quantitativo globale annuo, agli altri Stati ACP che beneficiano di questo regime. In tal caso, gli Stati ACP interessati propongono alla Commissione, entro il 1º luglio di ciascun anno, lo Stato o gli Stati ACP che saranno in grado di fornire il nuovo quantitativo supplementare, precisandole quale Stato ACP non è in grado di fornire la totalità del quantitativo in precedenza assegnatogli, fermo restando che questa nuova assegnazione temporanea lascia salvi i quantitativi iniziali.

Qualora fosse prevedibile o constatata una flessione di queste esportazioni dovuta a calamità quali la siccità, i cicloni o le malattie degli animali, la Comunità è disposta a studiare adeguate misure affinché parte dei quantitativi compromessi in un anno per questi motivi possano essere forniti nell'anno precedente o nell'anno successivo.

Il carattere eccezionale di queste misure è basato sull'esistenza della convenzione tra la Comunità e gli Stati ACP, sul fatto che gli Stati ACP interessati sono i meno sviluppati tra i paesi esportatori di carni bovine nella Comunità, nonché sulla grandissima importanza che assume per l'economia di questi paesi l'esportazione di carni bovine nella Comunità.

La Comunità è d'accordo affinché, in caso di applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 12, paragrafo 1, della convenzione nel settore delle carni bovine, siano messe in atto le misure necessarie per mantenere il volume delle esportazioni degli Stati ACP destinate alla Comunità compatibile con questo regime.

Jeg vil være Dem meget taknemmelig, såfremt De vil anerkende modtagelsen af denne skrivelse. Modtag, hr. Formand, forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir den Eingang dieses Schreibens bestätigen würden. Genehmigen Sie, Herr Präsident, den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.

I should be grateful if you would acknowledge receipt of this letter and I ask you to accept, Sir, the assurance of my highest consideration.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma plus haute considération.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e La prego di gradire, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

Ik moge U verzoeken mij de ontvangst van deze brief te bevestigen. Gelieve, Mijnheer de Voorzitter, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden.

> For Rådet for De europæiske Fællesskaber Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften For the Council of the European Communities Au nom du Conseil des Communautés européennes A nome del Consiglio delle Comunità Europee Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen Luelmosen

Signor Presidente,

Lomé, addi' 31 octobre 1979

mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, redatta come segue :

"Mi pregio di informarLa che la Comunità è d'accordo, nell'osservanza della normativa comune concernente il mercato delle carni bovine, di mettere in atto per un periodo di cinque anni speciali misure per consentire agli Stati ACP tradizionali esportatori di carni bovine di mantenere la loro posizione sul mercato comunitario, e per offrire cosi' un determinato livello di reddito ai loro produttori.

Tali misure prevedono una riduzione del 90 % degli oneri diversi dai dazi doganali all'importazione di carni bovine originarie degli Stati ACP indicati qui di seguito, a condizione che una tassa di importo equivalente venga riscossa all'atto dell'esportazione dagli Stati ACP interessati.

Questa riduzione si applica sui seguenti quantitativi espressi in carne disossata o non disossata e considerati per anno civile:

Botswana	18.916 t	
Kenya	142 t	
Madagascar	7.579 t	
Swaziland	3.363 t	

Il quantitativo globale autorizzato nel corso di un determinato anno non deve superare 30.000 tonnellate di carni bovine disossate o non disossate.

Se, nel corso di un dato anno, uno dei succitati Stati ACP non è in grado di fornire il quantitativo totale deciso e non desidera beneficiare delle misure indicate nel paragrafo seguente, la Commissione puo' riassegnare il quantitativo mancante, entro i limiti del quantitativo globale annuo, agli altri Stati ACP che beneficiano di questo regime. In tal caso, gli Stati ACP interessati propongono alla Commissione, entro il 1º luglio di ciascun anno, lo Stato o gli Stati ACP che saranno in grado di fornire il nuovo quantitativo supplementare, precisandole quale Stato ACP non è in grado di fornire la totalità del quantitativo in precedenza assegnatogli, fermo restando che questa nuova assegnazione temporanea lascia salvi i quantitativi iniziali.

Qualora fosse prevedibile o constatata una flessione di queste esportazioni dovuta a calamità quali la siccità, i cicloni o le malattie degli animali, la Comunità è disposta a studiare adeguate misure affinché parte dei quantitativi compromessi in un anno per questi motivi possano essere forniti nell'anno precedente o nell'anno successivo.

Il carattere eccezionale di queste misure è basato sull'esistenza della convenzione tra la Comunità e gli Stati ACP, sul fatto che gli Stati ACP interessati sono i meno sviluppati tra i paesi esportatori di carni bovine nella Comunità, nonché sulla grandissima importanza che assume per l'economia di questi paesi l'esportazione di carni bovine nella Comunità.

La Comunità è d'accordo affinché, in caso di applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 12, paragrafo 1, della convenzione nel settore delle carni bovine, siano messe in atto le misure necessarie per mantenere il volume delle esportazioni degli Stati ACP destinate alla Comunità compatibile con questo regime".

Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma plus haute considération.

Modtag, hr. Formand, forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

Genehmigen Sie, Herr Präsident, den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.

Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

Gelieve, Mijnheer de Voorzitter, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden.

On behalf of the Governments of the ACP States Au nom des gouvernements des Etats ACP For AVS-staternes regeringer Für die Regierungen der AKP-Staaten A nome dei governi degli Stati ACP Namens de Regeringen van de ACS-Staten

StriMe.

ACCORDO

RELATIVO AI PRODOTTI DI COMPETENZA DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO

Sua Maestà il Re dei Belgi,

Sua Maestà la Regina di Danimarca,

- Il Presidente della Repubblica federale di Germania,
- Il Presidente della Repubblica francese,
- Il Presidente dell'Irlanda,
- Il Presidente della Repubblica italiana,

Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,

Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,

Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, firmato a Parigi il 17 aprile 1951, ed i cui Stati sono in appresso denominati Stati membri,

da una parte, e

- Il Capo di Stato delle Bahamas,
- Il Capo di Stato delle Barbados,
- Il Presidente della Repubblica Popolare del Benin,
- Il Presidente della Repubblica di Botswana,
- Il Presidente della Repubblica del Burundi,
- Il Presidente della Repubblica Unita del Camerun,
- Il Presidente della Repubblica di Capo Verde,
- Il Presidente della Repubblica Centrafricana,
- Il Presidente della Repubblica Federale Islamica delle Comore,
- Il Presidente della Repubblica Popolare del Congo,
- Il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio,
- Il Presidente della Repubblica di Gibuti,
- Il Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri dello Stato Indipendente di Dominica,
- Il Presidente del Consiglio Militare Amministrativo Provvisorio e del Consiglio dei Ministri e Comandante in Capo dell'Esercito Rivoluzionario d'Etiopia,

Sua Maestà la Regina delle Figi,

- Il Presidente della Repubblica del Gabon.
- Il Presidente della Repubblica del Gambia,
- Il Presidente della Repubblica del Gana,
- Il Capo di Stato di Grenada,
- Il Presidente della Repubblica della Guinea,
- Il Présidente del Consiglio di Stato della Guinea Bissau,
- Il Presidente della Repubblica della Guinea Equatoriale,
- Il Presidente della Repubblica di Guyana,
- Il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta,
- Il Capo di Stato della Giamaica,
- Il Presidente della Repubblica del Kenia,
- Il Presidente della Repubblica di Kiribati,
- Sua Maestà il Re del Regno di Lesotho,
- Il Presidente della Repubblica di Liberia,
- Il Presidente della Repubblica Democratica di Madagascar,
- Il Presidente della Repubblica del Malawi,
- Il Presidente della Repubblica del Mali,

- Il Presidente della Repubblica Islamica di Mauritania,
- Sua Maestà la Regina di Maurizio,
- Il Presidente della Repubblica del Niger,
- Il Capo del Governo Federale della Nigeria,
- Il Capo dello Stato indipendente di Papua Nuova Guinea,
- Il Presidente della Repubblica del Rwanda,
- Il Presidente della Repubblica di Santa Lucia,
- Il Capo di Stato della Samoa Occidentale,
- Il Presidente della Repubblica Democratica di São Tomé e Principe,
- Il Presidente della Repubblica del Senegal,
- Il Presidente della Repubblica delle Seychelles,
- Il Presidente della Repubblica della Sierra Leone,
- Il Presidente dello Stato Indipendente delle Isole Salomone,
- Il Presidente della Repubblica Democratica Somala, Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo,

- Il Presidente della Repubblica Democratica del Sudan,
- Il Presidente della Repubblica del Surinam,
- Sua Maestà il Re del Regno di Swaziland,
- Il Presidente della Repubblica Unita di Tanzania,
- Il Presidente della Repubblica del Ciad,
- Il Presidente della Repubblica del Togo,
- Sua Maestà il Re Taufa'ahau Tupou IV di Tonga,
- Il Presidente della Repubblica di Trinidad e Tobago,
- Sua Maestà la Regina di Tuvalu,
- Il Presidente della Repubblica dell'Uganda,
- Il Presidente della Repubblica dello Zaire,
- Il Presidente della Repubblica dello Zambia,
- i cui Stati sono in appresso denominati Stati ACP,

dall'altra,

VISTO il trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,

VISTO il trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in particolare l'articolo 232,

CONSIDERANDO che la seconda convenzione ACP-CEE di Lomé, firmata in data odierna, non si applica ai prodotti di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,

SOLLECITI tuttavia di sviluppare gli scambi di tali prodotti tra gli Stati membri e gli Stati ACP,

HANNO DECISO di concludere il presente accordo ed a questo effetto hanno designato come plenipotenziari :

— 469 **—**

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI :

Paul NOTERDAEME, Ambasciatore, Rappresentante Permanente del Belgio presso le Comunità Europee;

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA :

Niels ERSBØLL, Sottosegretario di Stato, Ambasciatore, Ministero degli Affari Esteri;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA :

Klaus von DOHNANYI, Ministro di Stato, Ministero degli Affari Esteri ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE :

Robert GALLEY, Ministro della Cooperazione,

Pierre BERNARD-REYMOND, Sottosegretario di Stato, Ministero degli Affari Esteri ;

PRESIDENTE DELL'IRLANDA :

Michael O'KENNEDY, Ministro degli Affari Esteri dell'Irlanda;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA :

Giuseppe ZAMBERLETTI, Sottosegretario di Stato, Ministero degli Affari Esteri;

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO:

Jean DONDELINGER, Ambasciatore, Rappresentante Permanente del Lussemburgo presso le Comunità Europee;

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI :

D.F. VAN DER MEI, Sottosegretario di Stato, Ministero degli Affari Esteri;

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD :

The Honourable Douglas Richard HURD, CBE, Membro del Parlamento, Sottosegretario di Stato, Ministero degli Affari Esteri e del Commonwealth;

— 471 **—**

CAPO DI STATO DEL COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS :

S.E. R.F. Anthony ROBERTS, Alto Commissario del Commonwealth per le Bahamas a Londra;

CAPO DI STATO DELLE BARBADOS :

The honourable Harold Bernard St JOHN, QC, MP, Vice Primo Ministro e Ministro del Commercio, del Turismo e dell'Industria;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL BENIN :

André ATCHADE, Ministro del Commercio e del Turismo;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BOTSWANA:

Archibald MOOKETSA MOGWE,
Ministro degli Affari Esteri;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BURUNDI :

Donatien BIHUTE,
Ministro della Pianificazione;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DEL CAMERUN:

Robert NAAH, Viceministro dell'Economia e della Pianificazione;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CAPO VERDE :

Abilio Augusto MONTERO DUARTE, Ministro degli Affari Esteri;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA :

Jean-Pierre LE BOUDER,

Ministro della Cooperazione, della Pianificazione, della Statistica generale, della Tutela delle società e delle imprese di studio dei progetti concernenti segnatamente l'organizzazione e la promozione delle operazioni agricolo-industriali;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE ISLAMICA DELLE COMORE :

Ali MROUDJAE,

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL CONGO:

Elenga NGAPORO, Ministro del Commercio;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO :

Abdoulaye KONE, Ministro dell'Economia, delle Finanze e della Pianificazione;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI :

Ahmed Ibrahim ABDI,

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica di Gibuti presso il Governo francese e presso la Comunità Economica Europea;

PRIMO MINISTRO E MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DEL COMMONWEALTH DELLA DOMINICA :

Arden SHILLINGFORD,
Alto Commissario della Dominica a Londra;

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MILITARE AMMINISTRATIVO PROVVISORIO E DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E COMANADANTE IN CAPO DELL'ESERCITO RIVOLUZIONARIO D'ETIOPIA:

Teferra WOLDE-SEMAIT,
Ministro delle Finanze;

SUA MAESTA' LA REGINA DELLE FIGI :

Satya Nand NANDAN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Capo della Missione delle Figi presso le Comunità Europee;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GABON:

Michel ANCHOUEY, Ministro della Pianificazione, dello Sviluppo, dell'Assetto territoriale e del Turismo;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GAMBIA:

Mohamadu CADI CHAM, Ministro delle Finanze e del Commercio;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GANA :

Amon NIKOI,

Ministro delle Finanze e della Pianificazione economica;

CAPO DI STATO DI GRENADA:

Fennis AUGUSTINE,
Alto Commissario per Grenada a Londra;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA :

N'Faly SANGARE, Ministro delegato presso le Comunità Europee;

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO DELLA GUINEA BISSAU :

S.E. VASCO CABRAL, Commissario di Stato per il Coordinamento economico e per la Pianificazione;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA EQUATORIALE :

Cristino Seriche MALABO BIOCO, Tenente delle Forze Terrestri, Membro del Consiglio Militare Supremo;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUYANA :

Samuel Rudolph INSANALLY, Rappresentante Permanente della Guyana presso la Comunità Economica Europea;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ALTO VOLTA :

Georges SANOGOH, Ministro della Pianificazione e della Cooperazione;

CAPO DI STATO DELLA GIAMAICA :

Donald RAINFORD,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario

della Giamaica presso la Comunità Economica Europea;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL KENIA:

Joseph MULIRO,
Segretario Permanente,
Ministero dell'Agricoltura;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI KIRIBATI :

The Honourable Douglas Richard HURD, CBE, Membro del Parlamento,
Sottosegretario di Stato,
Ministero degli Affari Esteri e del Commonwealth del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

SUA MAESTA' IL RE DEL REGNO DI LESOTHO :

The Honourable Morena MAKHAOLA LEROTHOLI;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LIBERIA :

The Honourable D. Franklin NEAL, Ministro della Pianificazione e dell'Economia;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI MADAGASCAR :

S.E. Justin RARIVOSON,
Ministro dell'Economia e del Commercio;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALAWI :

The Honourable Stott Zondwayo JERE,
Membro del Parlamento,
Ministro del Commercio, dell'Industria e
del Turismo;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALI:

S.E. Alioune Blondin BEYE, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA:

Abdellah OULD DADDAH, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante della Repubblica Islamica di Mauritania presso le Comunità Europee;

SUA MAESTA' LA REGINA DI MAURIZIO :

The Honourable Sir Sateam BOOLELL, KT, Ministro dell'Agricoltura, delle Risorse naturali e dell'Ambiente;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL NIGER :

Mai MAIGENA, Ministro dell'Economia, del Commercio e dell'Industria;

CAPO DEL GOVERNO FEDERALE DELLA NIGERIA :

S.E. P. Ayodele AFOLABI, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Capo della Missione della Repubblica federale della Nigeria presso la Comunità Economica Europea;

CAPO DELLO STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA :

Frederick Bernard Carl REIHER, Ambasciatore presso le Comunità Europee;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA :

Ambroise MULINDANGABO,
Ministro della Pianificazione;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SAINT LUCIA :

George William ODLUM, Vice Primo Ministro, Ministro degli Affari Esteri e del Commercio;

CAPO DI STATO DELLA SAMOA OCCIDENTALE :

The Honourable Filipo VAOVASAMANAIA, Ministro delle Finanze;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SAO TOME' E PRINCIPE :

Maria de AMORIM, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL :

Ousmane SECK, Ministro delle Finanze e dell'Economia;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES :

Maxime FERRARI,
Ministro della Pianificazione e dello Sviluppo;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA SIERRA LEONE :

The Honourable I.M. FOFANA,
Ministro del Commercio e dell'Industria;

PRESIDENTE DELLO STATO INDIPENDENTE DELLE ISOLE SALOMONE :

The Honourable Douglas Richard HURD, CBE, Membro del Parlamento,
Sottosegretario di Stato,
Ministero degli Affari Esteri e del Commonwealth del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOMALA, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO:

S.E. Omar Salah AHMED, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante della Repubblica Democratica Somala presso la Comunità Economica Europea;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL SUDAN :

IZZ EL DIN HAMID, Ministro di Stato per gli Affari del Consiglio dei Ministri;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SURINAM :

Ludwig C. ZUIVERLOON, Ministro dell'Economia;

SUA MAESTA' IL RE DEL REGNO DI SWAZILAND :

DZABULUMJIVA H.S. NHLABATSI, Vice Ministro del Lavoro, dell'Energia e delle Comunicazioni;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA :

Alphonce M. RULEGURA, Ministro del Commercio;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CIAD :

Issaka Ramat AL HAMDOU, Incaricato d'affari a.i., Ambasciata della Repubblica del Ciad a Bruxelles;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL TOGO:

Koudjolou DOGO,

Ministro della Pianificazione, dello Sviluppo industriale e della Riforma amministrativa;

SUA MAESTA' IL RE TAUFA'AHAU TUPOU IV DI TONGA :

His Royal Highness Crown Prince TUPOUTO'A;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO:

S.E. Eustache SEIGNORET,
Alto Commissario a Londra;

SUA MAESTA' LA REGINA DI TUVALU':

Satya Nand NANDAN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Capo della Missione delle Figi presso le Comunità Europee;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'UGANDA:

The Honourable Ateker EJALU,
Ministro della Cooperazione regionale;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAIRE :

KIAKWAMA Kia KIZIKI, Commissario di Stato all'Economia nazionale, all'Industria e al Commercio;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA:

Remi CHISUPA,
Membro del Parlamento,
Ministro dell'Industria e del Commercio;

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO :

ARTICOLO 1

Quando sono originari degli Stati ACP, i prodotti di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente.

ARTICOLO 2

I prodotti di cui all'articolo 1 originari degli Stati membri sono ammessi all'importazione negli Stati ACP conformemente alle disposizioni del titolo I, capitolo 1, della seconda convenzione ACP-CEE di Lomé, firmata in data odierna.

ARTICOLO 3

Se le offerte fatte dalle imprese degli Stati ACP possono recare pregiudizio al funzionamento del Mercato comune e se tale pregiudizio è imputabile ad una differenza nelle condizioni di concorrenza in materia di prezzi, gli Stati membri possono prendere i provvedimenti del caso e in particolare revocare le concessioni previste all'articolo 1.

ARTICOLO 4

Hanno luogo consultazioni tra le parti interessate ogniqualvolta, a parere di una di dette parti, l'applicazione delle disposizioni summenzionate lo richieda.

ARTICOLO 5

Le disposizioni in cui si stabiliscono le norme di origine per l'applicazione della seconda convenzione ACP-CEE di Lomé si applicano anche al presente accordo.

ARTICOLO 6

Il presente accordo non modifica i poteri e le competenze derivanti dalle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.

ARTICOLO 7

Il presente accordo è ratificato dagli Stati firmatari alle condizioni indicate all'articolo 182 della seconda convenzione ACP-CEE di Lomé, firmata in data odierna.

Esso entra in vigore contemporaneamente alla suddetta convenzione.

ARTICOLO 8

Il presente accordo scade al termine di un periodo di 5 anni a decorrere dal 1º marzo 1980, vale a dire il 28 febbraio 1985. Esso cessa di avere effetto nei confronti di ogni Stato firmatario che, a norma dell'articolo 189 della seconda convenzione ACP-CEE di Lomé, cessi di far parte di quest'ultima.

ARTICOLO 9

Il presente accordo, redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascuno di questi testi facente egualmente fede, sarà depositato negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunità Europee e presso il Segretariato degli Stati ACP, che ne trasmettono copia certificata conforme al governo di ciascuno Stato firmatario.

-- 484 **--**

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede under-

skrevet denne aftale.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.

ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.

Udfærdiget i Lome, den enogtredivte oktober nitten hundrede og nioghalvfjerds.

Geschehen zu Lome am einunddreissigsten Oktober neunzehnhundertneunundsiebzig.

Done at Lome on the thirty-first day of October in the year one thousand nine hundred and seventy-nine.


Fait à Lomé, le trente et un octobre mil neuf cent soixante-dix-neuf.

Fatto a Lomé, addi' trentuno ottobre millenovecentosettantanove.

Gedaan te Lomé, de eenendertig oktober negentienhonderd negenenzeventig.

— 485 **—**

Pour Sa Majesté le Roi des Belges Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen



For Hendes Majestæt Dronningen af Danmark

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Klain Church

Pour le Président de la République française

For the President of Ireland

Per il Presidente della Repubblica italiana

fine for familiated

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

- mom

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Dons la Hurs.

For the Head of State of the Bahamas

For the Head of State of Barbados

Pour le Président de la République Populaire du Bénin

For the President of the Republic of Botswana

Pour le Président de la République de Burundi

Pour le Président de la République Unie du Cameroun

RYML

For the President of the Republic of Cap Verde

Fr. C. D.

Pour le Président de la République Centrafricaine

368 Bonder

Pour le Président de la République Fédérale Islamique des Comores

fur far

Pour le Président de la République Populaire du Congo

Pour le Président de la République de Côte d'Ivoire



Pour le Président de la République de Djibouti



For the Prime Minister and Minister of External Affairs of Independent State of Dominica



For the Chairman of the provisional Military Administrative Council and of the Council of Ministers and Commander in Chief of the Revolutionary Army of Ethiopia



For Her Majesty the Queen of Fiji

drone

Pour le Président de la République gabopaise

- Janelin un


For the President of the Republic of the Gambia

For the President of the Republic of Ghana

For the Head of State of Grenada

tenis augutine

Pour le Président de la République de Guinée



Pour le Président du Conseil d'Etat de la Guinée Bissau



Pour le Président de la République de Guinée équatoriale



For the President of the Republic of Guyana



Pour le Président de la République de la Haute Volta



For the Head of State of Jamaica



For the President of the Republic of Kenya

Mi

For the President of the Republic of Kiribati

Douglas Hurs.

For His Majesty the King of the Kingdom of Lesotho

Marother

For the President of the Republic of Liberia

Pour le Président de la République Démocratique de Madagascar

Moon

For the President of the Republic of Malawi

At Jene

Pour le Président de la République du Mali




Pour le Président de la République islamique de Mauritanie

Pour Sa Majesté la Reine de l'Ile Maurice

Mowleel

Pour le Président de la République du Niger



For the Head of the Federal Government of Nigeria

Peresassil.

For the Head of the Independent State of Papua New Guinea

& lecho

Pour le Président de la République rwandaise

For the President of the Republic of Saint Lucia

For the Head of State of Western Samoa

For the President of the Democratic Republic of Sao Tome and Principe

San - de Quosi

Pour le Président de la République du Sénégal



Pour le Président de la République des Seychelles



For the President of the Republic of Sierra Leone



For the President of the Independent State of Solomon Islands



For the President of the Somali Democratic Republic, President of the Supreme Revolutionary Council

For the President of the Democratic Republic of Sudan

Ageldin Mauril

For the President of the Republic of Suriname



For His Majesty the King of the Kingdom of Swaziland



For the President of the United Republic of Tanzania



Pour le Président de la République du Tchad

4/12

Pour le Président de la République togolaise

— 497 **—**


For His Majesty King Taufa'ahau Tupou IV of Tonga



For the President of the Republic of Trinidad and Tobago




For Her Majesty the Queen of Tuvalu



For the President of the Republic of Uganda



Pour le Président de la République du Zaire



2000 June

For the President of the Republic of Zambia